

ANNO XIX - N. 1

GENNAIO - FEBBRAIO 1967

RASSEGNA

DELL'AVVOCATURA DELLO STATO



Pubblicazione bimestrale di servizio

ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
1967

ABBONAMENTI

ANNO L. **5.000**
UN NUMERO SEPARATO » **900**

Per abbonamenti e acquisti rivolgersi a:

LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - ROMA
c/c postale 1/40500

Stampato in Italia - Printed in Italy

Autorizzazione Tribunale di Roma - Decreto n. 11089 del 13 luglio 1966

(6212115) Roma, 1967 - Istituto Poligrafico dello Stato P. V.

INDICE

Parte prima: GIURISPRUDENZA

Sezione prima:	GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE	pag.	1
Sezione seconda:	GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE	»	32
Sezione terza:	GIURISPRUDENZA CIVILE	»	67
Sezione quarta:	GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA	»	110
Sezione quinta:	GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA	»	120
Sezione sesta:	GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE PUBBLICHE, APPALTI E FORNITURE	»	160
Sezione settima:	GIURISPRUDENZA PENALE	»	174

Parte seconda: QUESTIONI - RASSEGNE - CONSULTAZIONI - NOTIZIARIO

RASSEGNA DI DOTTRINA	pag.	1
RASSEGNA DI LEGISLAZIONE	»	12
CONSULTAZIONI	»	24
NOTIZIARIO	»	36

La pubblicazione è diretta dall'avvocato:
UGO GARGIULO

Le sezioni della parte prima sono curate, nell'ordine, dagli avvocati:
Michele Savarese, Benedetto Baccari, Franco Carusi, Ugo Gargiulo, Mario Fanelli,
Giuseppe Del Greco, Antonino Terranova

Le rassegne di dottrina e legislazione dagli avvocati:
Luigi Mazzella e Arturo Marzano

ARTICOLI, NOTE, OSSERVAZIONI, QUESTIONI

TRACANNA L., <i>Sulla inapplicabilità della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale al giudizio di legittimità costituzionale</i>	I,	27
GIARDINI U., <i>Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e pretese dei vigili urbani sui proventi delle contravvenzioni introitati dall'erario dello Stato</i>	I,	32
FRENI A., <i>Sulla responsabilità dell'Amministrazione FF. SS. per i danni alla persona del viaggiatore</i>	I,	67
CARUSI F., <i>Ancora sulla tutela giudiziaria del proprietario di immobile occupato dalla P.A. per la costruzione di opera pubblica e non espropriato nel biennio ex art. 73 l. 25 giugno 1865, n. 2359</i>	I,	99
LA PORTA S., <i>La proprietà dei fondi occupati senza titolo e trasformati in opere pubbliche e la proprietà di tali opere</i>	I,	127
BATISTONI FERRARA F., <i>Occupazione abusiva, condanna al risarcimento del danno ed imposta di registro</i>	I,	138
DEL GREGO G., <i>Sulla procedibilità del giudizio arbitrale prima della decisione delle riserve</i>	I,	169
DE CARLO T., <i>Ancora in tema di interpretazione della legge 24 aprile 1962, n. 191, modificatrice dell'art. 164 c. p. sulla sospensione condizionale della pena</i>	I,	176
DI TARSIA DI BELMONTE P., <i>Un caso limite di contumacia dell'imputato</i>	I,	181

INDICE CRONOLOGICO DELLA GIURISPRUDENZA

ACQUE PUBBLICHE

- Alveo - Nozione - Alveo mutevole e vagante - Limiti, 165.
- Dichiarazione di demanialità - Effetti - Precedenti diritti di natura privata - Decadenza, 160.
- Controversia tra privati - Riflessi della nuova legislazione su anteriori convenzioni - Competenza del Tribunale delle acque - Sussiste, 160.
- Riconoscimento di antica utenza - Obbligo di fornire acque a terzi - Costituzione di subutenza, 160.
- Subutenza - Posizione giuridica - Imposizione del canone all'utente - Conseguenza del subutente - Gratuità - Esclusione, 160.

AMMINISTRAZIONE DELLO STATO

- V. *Competenza e giurisdizione, Gioventù italiana.*

APPELLO

- Domande ed eccezioni non accolte del giudice di primo grado - Necessità di espressa riproposizione a pena di decadenza - Sussiste - Generico richiamo alle difese di primo grado — Insufficienza - Necessità della chiara manifestazione della volontà di riproposizione - Sussiste, 85.

APPROVVIGIONAMENTI E CONSUMI

- Frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti - Pubblicazione della sentenza di condanna - Violazione della legge di delega - Esclusione, 23.

ARBITRATO

- Domanda arbitrale - Decisione delle riserve prima della costituzione del collegio arbitrale - Validità della domanda e procedibilità del giudizio, con nota di G. DEL GRECO, 169.
- Mancata decisione amministrativa delle riserve - Temporanea improcedibilità del giudizio arbitrale - Costituzione in mora dell'Amministrazione, con nota di G. DEL GRECO, 169.

ATTI AMMINISTRATIVI

- Regione - Commissario governativo per la convocazione del Consiglio regionale - Decreto di nomina - Atto politico - Esclusione, 116.
- Vizi inerenti al procedimento non ancora concluso - Annullamento - Presupposti, 115.

BONIFICHE

- Bonifica integrale - Potere di imporre contributi attribuito ai Consorzi - Contrasto con l'art. 23 Costituzione - Manifesta infondatezza della questione, 13.

CASSAZIONE

- Vizio di omesso esame di punto decisivo denunciabile in Cassazione - Limitazione agli accertamenti di fatto - Sussiste - Questioni di diritto - Omissioni od errori di motivazione - Irrilevanza, in caso di esattezza della soluzione della questione, ai fini della cassazione della sentenza, 97.

COMPETENZA E GIURISDIZIONE

- Amministrazione dello Stato e degli enti pubblici — Demanio e patrimonio - Entrate di diritto pubblico ed entrate di diritto privato - Esecuzione forzata - Limiti, 57.
- Edilizia - Provvedimento demolizione ex art. 26 l. 17 agosto 1942, n. 1150 - Impugnativa - Giurisdizione amministrativa - Sussistenza, 118.
- Giurisdizione esclusiva - Limiti - Vigili urbani - Compartecipazione sulle somme riscosse per pene pecuniarie dovute all'Erario dello Stato - Giurisdizione ordinaria con nota di U. GIARDINI, 32.
- Impiego pubblico - Dipendente dello Stato - Assistenza malattie - Prestazione dell'ENPAS - Controversie - Giurisdizione del giudice ordinario, 61.
- Impiego pubblico - Mancato versamento contributi previdenziali - Giurisdizione amministrativa - Sussistenza, 117.
- Nave - Organizzazione di bordo - Potere gerarchico e potere disciplinare - Natura pubblicistica - Interesse legittimo dell'arruolato - Giurisdizione del Consiglio di Stato, 48.
- Rapporto di impiego tra i Convitti nazionali ed il personale insegnante nelle scuole da essi gestite - Controversie - Giurisdizione del Giudice ordinario, 45.
- Responsabilità degli impiegati di enti pubblici sottoposti a controllo della Corte dei Conti - Giurisdizione della Corte dei Conti - Esclusione, 54.
- Sicilia - Riforma fondiaria - Computo della quota di conferimento - Norme di azione - Illegittimità del procedimento di determinazione - Giurisdizione amministrativa, 37.

CONCESSIONI AMMINISTRATIVE

- Concessione contratto - Atto unilaterale deliberativo e negozio attuativo, 58.

- Permesso di estrazione di sabbia e ghiaia dal letto dei fiumi - Natura, 58.

CONFLITTO DI ATTRIBUZIONI

- V. *Sicilia*.

CORTE DEI CONTI

- Nomina a Consigliere di estranei alla Corte - Contrasto col principio dell'ammissione per concorso e con quello dell'indipendenza della magistratura - Esclusione, 1.
- V. anche *Competenza e giurisdizione*.

CORTE COSTITUZIONALE

- Giudizio per conflitto di attribuzione - Omessa impugnativa di atti precedenti - Acquiescenza ad atti successivi - Esclusione, 5.
- Pronuncia di illegittimità costituzionale - Effetti - Provvedimenti amministrativi emanati in base all'atto avente forza di legge dichiarato incostituzionale - Caducazione *de jure* - Esclusione - Necessità di rimozione nei modi previsti dall'ordinamento - Sussiste, 86.

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA

- V. *Bonifiche, Corte dei Conti, Friuli-Venezia Giulia, Leggi, Riforma fondiaria*.

DANNI

- V. *Sentenza*.

DEMANIO

- V. *Acque pubbliche*.

EDILIZIA

- V. *Competenza e giurisdizione*.

ENTRATE PATRIMONIALI DELLO STATO

- Ingiunzione amministrativa di pagamento - Opposizione - Soggetto legittimato passivamente al giudizio di opposizione, 82.

ESECUZIONE FORZATA

- Costituzione - Incidenti - Ricorso contro il provvedimento che decide sull'incidente - Istanza di sospensione dell'esecuzione - Provvedimento di rigetto - Inoppugnabilità, 190.

ESPROPRIAZIONE PER P. U.

- Mezzogiorno - Industrializzazione - Finalità - Stabilimenti industriali - Contrasto con altri pubblici interessi - Reiezione dell'istanza di esproprio - Legittimità, 112.
- Mezzogiorno - Industrializzazione - Stabilimenti industriali - Art. 4 d.l. n. 1598 del 1947 - Natura - Efficacia - Proroga fino al 1980, 112.
- Mezzogiorno - Industrializzazione - Stabilimenti industriali - Procedimento - Audizioni di pareri non richiesti dalla legge - Possibilità, 112.
- Occupazione di urgenza - Decreto prefettizio che autorizza lo stato di consistenza - Indicazioni catastali dei proprietari dell'immobile - Successiva variazione - Momento al quale occorre fare riferimento, 114.
- Occupazione di urgenza - Stato di consistenza - Autorizzazione all'eccesso - Soggetti legittimati - Limiti, 114.
- Zone terremotate in Sicilia - Procedimento espropriativo - Distinzione in fasi e loro autonomia, 110.

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- Legge regionale sui contingenti numerici del personale regionale - Rinvio da parte del Governo al Consiglio regionale - Riapprovazione - Esaurimento degli effetti del rinvio, 21.
- Legge sui contingenti numerici del personale regionale - Previsione di tabelle provvisorie - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 21.

GIOVENTU' ITALIANA

- Ente di diritto pubblico distinto dalle Amministrazioni statali - Gestione e rappresentanza - Commissario Nazionale Patrocinio facoltativo dell'Avvocatura dello Stato - Sussiste - Foro Erariale - Inapplicabilità, 96.

GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE

- Principi e norme di diritto processuale comune - Applicabilità - Limiti, con nota di L. TRACANNA, 26.
- Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale - Inapplicabilità, con nota di L. TRACANNA, 26.

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

- Nomina Commissario Governativo per convocazione Consiglio regionale - Impugnativa promossa da Assessore regionale - Legittimazione - Sussistenza, 116.
- Ricorso giurisdizionale - Controinteressati - Ordini professionali, 111.
- Ricorso giurisdizionale - Decisione interlocutoria per il deposito documenti - Termine - Inosservanza - Effetti, 110.
- Ricorso giurisdizionale - Deposito atto intervento adesivo dipendente - Interruzione termine di perenzione - Esclusione, 118.
- Ricorso giurisdizionale - Questioni pregiudiziali - Regolare costituzione del rapporto processuale e difetto di giurisdizione - Precedenza della questione inerente alla regolare costituzione del rapporto processuale, 110.

GUERRA

- Contratti di guerra - Contratti non ancora definiti - Commissario liquidatore - Poteri, 78.

- Contratti di guerra - Contratti non ancora definiti - Controversie - Azione giudiziaria - Condizioni di proponibilità, 78.
- Contratti di guerra - Contratti non ancora definiti - Nozione, 77.

IMPIEGO PUBBLICO

- Agenti governativi - Partecipazione di proventi di pene pecuniarie - Estensione ai vigili urbani, agenti di pubblica sicurezza, con nota di U. GIARDINI, 32.
- Dipendente dello Stato - Assistenza nelle malattie - Prestazioni dell'E.N.P.A.S. - Diritto soggettivo dell'assicurato - Limiti, 61.
- V. anche *Competenza e giurisdizione, Sciopero.*

IMPOSTA DI REGISTRO

- Accessioni - Opere pubbliche realizzate dalla P.A. su fondi di aliena proprietà - Successivo trasferimento dell'area alla P.A. - Imponibilità del trasferimento presunto delle opere, secondo la regola dell'art. 47 della legge di registro - Esclusione, con nota di S. LA PORTA, 126.
- Agevolazioni - Decadenza dalle agevolazioni per mancata o tardiva registrazione - Si verifica, 137.
- Appalto - Concessione di pubblico servizio - Servizio di nettezza urbana - Affidamento ad un privato da parte di un comune, dell'incarico di espletare le sole attività materiali inerenti al servizio - Costituisce appalto - Affidamento dell'incarico di espletare le attività materiali ed attribuzione, in tutto o in parte, al privato gestore, anche dei poteri di supremazia, connessi al servizio - Costituisce concessione di pubblico servizio, 123.
- Sentenza - Occupazione senza titolo di immobili da parte della p.a. - Sentenza di condanna al risarcimento dei danni nella misura del valore venale dei beni

occupati ed utilizzati per l'esecuzione di un'opera pubblica - Imposta proporzionale di trasferimento - Inapplicabilità, con nota di F. BATISTONI FERRARA, 137.

- Società - Trasferimenti di quote di società in accomandita semplice - Regime tributario dei trasferimenti anteriori e di quelli successivi all'abolizione dell'imposta di negoziazione, 145.
- Società - Trasformazione di una società irregolare in nome collettivo in una società di capitali - Imponibilità come per costituzione di nuova società - Esclusione - Imposta prevista per le trasformazioni di società - Applicabilità, 120.

IMPOSTA DI SUCCESSIONE

- Attivo ereditario - Beni alienati dal *de cuius* con scrittura privata non registrata che abbia acquistato data certa ai sensi dell'art. 2704 c.c. - Idoneità per l'esclusione dell'attivo: inapplicabilità delle limitazioni di cui all'art. 45 della legge tributaria sulle successioni per la prova della data certa, 132.

IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA

- Crediti dei Comuni verso lo Stato per le quote di partecipazione ai proventi - Entrate di diritto pubblico anche per i Comuni - Impignorabilità, 57.

IMPOSTE DOGANALI

- Contrabbando - Indebito uso di merci importate con agevolazioni - Obbligazione civile per i diritti evasi - Individuazione del soggetto passivo - Conseguenze in ordine alla prescrizione, 155.
- Diritto di licenza - Merci introdotte in temporanea importazione e poi definitivamente importate - Momento della nascita dell'obbligazione per il diritto di licenza - È quello del rilascio della licenza di importazione definitiva in deroga ai divieti, 148.

- Prescrizione - Diritti dovuti in relazione a fatti costituenti reato - Norma che stabilisce la decorrenza del termine prescrizione dalla data in cui la sentenza penale diviene irrevocabile - Applicabilità al caso di sentenza penale che dichiara estinto il reato per prescrizione - Conseguenti poteri del giudice civile, 155.
- V. anche *Imposte e tasse in genere*.

IMPOSTE E TASSE IN GENERE

- Interessi - Decorrenza degli interessi a favore del contribuente - Disposizioni della l. 26 gennaio 1961, n. 29 - Applicabilità ad ogni specie di tributo - Condizioni, 148.
- Procedimento dinanzi alle commissioni - Imposte indirette sui trasferimenti - Controversie di valutazione - Decisioni della commissione provinciale - Ricorso alla commissione centrale - Inammissibilità - Ricorso all'a. g. o., ai sensi dell'art. 29 del d. l. 7 agosto 1936, n. 1639 - Ammissibilità - Ricorso immediato in Cassazione, ai sensi dell'art. 111 della Costituzione - Ammissibilità, 154.

INGIURIA E DIFFAMAZIONE

- Stampa - Diffamazione a mezzo della stampa - Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere — Diritto di cronaca - Limiti - Eccesso colposo - Condizione, con nota di M. DI PACE, 174.
- Stampa - Diffamazione a mezzo della stampa - Esimenti - Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere - Costituzione - Diritto di cronaca - Limiti, con nota di M. DI PACE, 174.

ISTRUZIONE

- Istruzione inferiore - Esonero dalle tasse e dai contributi sco-

lastici - Insufficienza rispetto al concetto di gratuità della istruzione obbligatoria e del principio di eguaglianza - Esclusione, 15.

LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI

- Legge di delega al Governo - Ritardo nella pubblicazione - Illegittimità costituzionale della legge delegata - Esclusione, 22.
- Leggi di delega anteriori alla Costituzione - Inosservanza delle norme di cui all'art. 76 Cost. - Irrilevanza, 13.

LOCAZIONE

- Locazioni prorogate di immobili urbani destinati ad uso diverso dall'abitazione - Aumento dei canoni disposto dalla l. 30 settembre 1961, n. 975, 97.

MEZZOGIORNO

- Legge speciale per la Città di Napoli 9 aprile 1953, n. 297 - Sostituzione della Cassa per il Mezzogiorno al Comune di Napoli nell'esecuzione d'opera pubblica di pertinenza di questo ente - Occupazione di suolo ed affidamento dell'esecuzione dei lavori da parte della Cassa per il Mezzogiorno allo stesso Comune interessato - Obbligo del Comune di Napoli di provvedere al tempestivo perfezionamento della procedura espropriativa - Sussiste, con nota di F. CARUSI, 99.
- V. anche *Espropriazione per p. u.*

MUNICIPALIZZAZIONE DEI PUBBLICI SERVIZI

- Aziende municipalizzate - Direttore - Trattamento di licenziamento - Attribuzione di anzianità

nità convenzionale - Organi competenti, 115.

- Deliberazioni delle aziende municipalizzate - Annullamento - Competenza del Prefetto, 114.
- Deliberazione delle aziende municipalizzate - Controllo - Pendenza del procedimento di riesame - Effetti, 115.
- Deliberazione delle aziende municipalizzate - Potere prefettizio di annullamento - Natura, 114.

NAVE

- V. *Competenza e giurisdizione*.

NOTIFICAZIONI

- Notificazione presso la casa di abitazione dell'imputato - Consegna ad una donna convivente - Mancanza di contestazioni sulla convivenza - Validità della notificazione - Relazione di notifica - Mancata indicazione delle generalità della consegnataria e erronea qualificazione della stessa come moglie - Irrilevanza, 191.

OCCUPAZIONE

- Occupazione d'urgenza da parte della Cassa per il Mezzogiorno, quale sostituta del Comune di Napoli, di suolo occorrente per la costruzione d'opera pubblica comunale, a cura dello stesso Comune, affidatario dell'esecuzione dei lavori a norma dell'art. 4 l. 9 aprile 1953, n. 297 - Protrazione ultrabiennale senza titolo dell'occupazione - Azione giudiziaria proposta dai proprietari dell'immobile, destinati a sede stabile dell'opera pubblica, per ottenerne la restituzione o, in mancanza, il valore venale - Qualificazione giuridica - Azione personale, di risarcimento del danno e non reale, di revindica, con nota di F. CARUSI, 99.

PIANO REGOLATORE E DI RICOSTRUZIONE

- Ordine demolizione ex art. 26 l. 17 agosto 1942, n. 1150 - Controllo sostitutivo Ministero LL. PP. - Condizioni e limiti, 119.

PRESCRIZIONE

- Mancato versamento contributi previdenziali - Termine decennale, 118.

PROCEDIMENTO CIVILE

- Convenuto non legittimato passivamente alla lite - Interventore - Esclusione - Spese - Effetti, 38.
- Litisconsorzio necessario - Litisconsorzio necessario fra soggetto non legittimato citato e costituitosi in giudizio ed il soggetto legittimato, non comparso perché non citato - Esclusione, 82.
- Sospensione del processo - Sospensione necessaria - Presupposto, 86.

PROCEDIMENTO PENALE

- Giudizio in contumacia - Impedimento a comparire - Tardiva allegazione dell'obbligo di comparire nello stesso giorno quale teste davanti a giudice diverso - Non costituisce legittimo impedimento - Ordinanza dichiarativa di contumacia - Legittimità, con nota di P. DI TARSIA DI BELMONTE, 180.
- Procedimento per decreto - Opposizione - Decreto di citazione in giudizio - Mancato richiamo al decreto opposto - Irrilevanza, 185.
- Termini - Termine processuale in materia penale - Sospensione penale - 1° anno di applicazione - Decorrenza della sospensione - Inapplicabilità della l. 14 luglio 1965, n. 818, 192.

REATO

- Reato continuato - Continuazione tra il reato da giudicare e reato già giudicato — Obbligo di esame da parte del giudice - Prove - Presupposti di fatto della continuazione - Esistenza di sentenza irrevocabile - Accertamento di ufficio, 187.
- Reato continuato - Prove - Reato giudicato e altro reato - Configurabilità della continuazione - Obbligo di accertamento del giudice in ordine ai presupposti della continuazione - Onere di allegazione della precedente condanna a carico dell'imputato, 186.
- Sospensione condizionale della pena - Seconda concessione del beneficio - Impossibilità di pagare la pena pecuniaria inflitta con precedente condanna - Non revocabilità dell'ordinanza emessa in sede di esecuzione, che affermi la preclusione d'ogni indagine su tale impossibilità, con nota di T. DE CARLO, 176.

REGIONI

- Convocazione Consiglio regionale - Nomina Commissario governativo in sostituzione dell'organo regionale competente - Legittimità, 116.
- Nomina Commissario governativo per convocazione Consiglio regionale - Forma necessaria, 117.
- V. anche *Atti amministrativi, Giustizia amministrativa.*

RIFORMA FONDIARIA

- Dichiarazione di illegittimità costituzionale di decreto presidenziale di espropriazione - Nesso di causalità con presupposto, precedente comportamento colposo dell'Ente di riforma - Esclusione - Diritto del proprietario al risarcimento del danno per la mancata restituzione della quota

di terreno illegittimamente espropriato - Sussite, 86.

SCIOPERO

- Astensione dal lavoro per una parte della giornata lavorativa - Retribuzione ridotta - Non è dovuta, 116.
- Impiego pubblico - Effetti - Retribuzione - Non è dovuta, 116.

SENTENZA

- Sentenza di condanna generica al risarcimento del danno - Contenuto - Efficacia rispetto all'ulteriore fase del giudizio, 86.
- V. anche *Imposta di registro.*

SICILIA

- Conflitto di attribuzione con lo Stato - Provvedimenti assessoriali relativi all'addizionale erariale sulle imposte indirette - Competenza dello Stato, 6.
- Legge regionale recante sgravi fiscali per le nuove costruzioni edilizie - Illegittimità costituzionale per contrasto con la legislazione nazionale - Esclusione, 11.
- Modificazione degli statuti delle Casse soccorso delle aziende autofilviarie di Catania e di Trapani - Conflitto di attribuzione - Competenza regionale, 11.
- V. anche *Competenza e giurisdizione, Espropriazione.*

SOCIETA

- V. *Imposta di registro.*

SPESE GIUDIZIALI

- Condanna alle spese - Discrezionalità del giudice di merito - Li-

mite all'insindacabilità della pronuncia in Cassazione costituito dalla necessità del rispetto del principio della soccombenza - Sussiste, 85.

TRASPORTO

— Trasporto di persone sulle Ferrovie dello Stato - Danni al viaggiatore - Anormalità dell'esercizio ferroviario - Apertura dello sportello - Non volontarietà -

Onere della prova, con nota di A. FRENI, 67.

— Trasporto di persone sulle Ferrovie dello Stato - Danni al viaggiatore - Responsabilità - Anormalità dell'esercizio ferroviario - Onere della prova, con nota di A. FRENI, 68.

— Trasporto di persone sulle Ferrovie dello Stato - Danni al viaggiatore - Responsabilità - Disciplina speciale - Sua attuale applicabilità, con nota di A. FRENI, 67.

INDICE CRONOLOGICO DELLA GIURISPRUDENZA

CORTE COSTITUZIONALE

21 gennaio 1967, n. 1	<i>pag.</i>	1
21 gennaio 1967, n. 2	>	5
21 gennaio 1967, n. 3	>	11
21 gennaio 1967, n. 4	>	11
21 gennaio 1967, n. 5	>	13
4 febbraio 1967, n. 7	>	15
4 febbraio 1967, n. 8	>	21
9 febbraio 1967, n. 13	>	22
9 febbraio 1967, n. 14	>	23
9 febbraio 1967, n. 15	>	26

GIURISDIZIONI CIVILI

CORTE DI CASSAZIONE

Sez. III, 18 maggio 1966, n. 1279	<i>pag.</i>	67
Sez. I, 25 maggio 1966, n. 1347	>	120
Sez. I, 25 maggio 1966, n. 1354	>	123
Sez. Un., 30 maggio 1966, n. 1422	>	32
Sez. I, 8 luglio 1966, n. 1792	>	126
Sez. Un., 2 agosto 1966, n. 2146	>	37
Sez. I, 3 settembre 1966, n. 2314	>	132
Sez. Un., 10 ottobre 1966, n. 2424	>	45
Sez. Un., 18 ottobre 1966, n. 2500	>	77
Sez. I, 18 ottobre 1966, n. 2503	>	68
Sez. I, 26 ottobre 1966, n. 2610	>	137
Sez. Un., 22 novembre 1966, n. 2785	>	48
Sez. Un., 30 novembre 1966, n. 2811	>	54
Sez. I, 16 dicembre 1966, n. 2941	>	145
Sez. III, 3 gennaio 1967, n. 1	>	57
Sez. I, 7 gennaio 1967, n. 57	>	82
Sez. I, 7 gennaio 1967, n. 64	>	85
Sez. Un., 12 gennaio 1967, n. 126	>	86
Sez. I, 14 gennaio 1967, n. 141	>	148
Sez. Un., 24 gennaio 1967, n. 211	>	154
Sez. Un., 24 gennaio 1967, n. 214	>	58
Sez. Un., 3 febbraio 1967, n. 305	>	61
Sez. III, 15 febbraio 1967, n. 384	>	95
Sez. I, 20 febbraio 1967, n. 415	>	155
Sez. I, 25 febbraio 1967, n. 432 (in nota a Cass. 14 gennaio 1967, n. 141)	>	149
Sez. III, 25 febbraio 1967, n. 436	>	97

CORTE D'APPELLO

Napoli, Sez. I, 20 febbraio 1967, n. 315 pag. 98

TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE

28 gennaio 1967, n. 1 pag. 160
 3 febbraio 1967, n. 2 » 165

LODI ARBITRALI

18 aprile 1966, n. 18 (Roma) » 169

GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE

CONSIGLIO DI STATO

Ad. Plen., 7 novembre 1966, n. 22 pag. 110
 Ad. Plen., 21 dicembre 1966, n. 25 » 111
 Sez. IV, 29 settembre 1966, n. 602 » 112
 Sez. IV, 9 novembre 1966, n. 761 » 114
 Sez. IV, 9 novembre 1966, n. 772 » 114
 Sez. IV, 16 novembre 1966, n. 808 » 116
 Sez. IV, 14 dicembre 1966, n. 1051 » 116
 Sez. IV, 14 dicembre 1966, n. 1059 » 117
 Sez. IV, 30 dicembre 1966, n. 1094 » 118

GIURISDIZIONI PENALI

CORTE DI CASSAZIONE

Sez. I, 23 marzo 1966, n. 5 pag. 174
 Sez. III, 21 giugno 1966, n. 2567 » 176
 Sez. II, 15 luglio 1966, n. 918 » 180
 Sez. III, 15 luglio 1966, n. 1464 » 185
 Sez. II, 25 agosto 1966, n. 547 » 186
 Sez. II, 25 agosto 1966, n. 640 » 187
 Sez. II, 31 agosto 1966, n. 2019 » 190
 Sez. II, 6 settembre 1966, n. 2255 » 191
 Sez. II, 1 ottobre 1966, n. 2811 » 192

SOMMARIO DELLA PARTE SECONDA

RASSEGNA DI DOTTRINA

NIGRO M., <i>Studi sulla funzione organizzatrice della Pubblica Amministrazione</i> , Giuffrè, Milano, 1966	pag.	1
DONATI D., <i>Scritti di diritto pubblico</i> , Vol. 2, CEDAM, Padova, 1966	>	3
BENNATI A., DI GIAMBATTISTA E., <i>Il nuovo statuto e la carriera degli impiegati civili dello Stato - Legislazione, giurisprudenza, commento</i> , Jovene, Napoli, 1967	>	4
CARABBA E. F. - ALESSANDRI R., <i>Codice penale e codice di procedura penale</i> , Ludus, Firenze, 1965	>	4
BIANCHI C. M. - CANZIANI P. L., <i>Codice veterinario e Raccolta delle circolari in materia veterinaria</i> , 3 vol., Giuffrè, Milano, 1966	>	5

SEGNALAZIONI

BATISTONI-FERRARA F., <i>Imposte di trasferimento, decisioni di valutazione ed errore in procedendo</i> , <i>Foro it.</i> , 1966, I, 1127	pag.	5
CATELANI A., <i>Sul fondamento del divieto di dedurre davanti al Consiglio di Stato in s. g., motivi di gravame non proposti nel precedente ricorso gerarchico</i> , <i>Foro amm.</i> , 1966, II, 122	>	6
FINOCCHIARO A., <i>Competenza e poteri del giudice nella sospensione della esecuzione del lodo arbitrale</i> , <i>Giust. civ.</i> , 1966, I, 2069	>	6
GIANNATTASIO C., <i>Il contenzioso elettorale dopo la sentenza 27 dicembre 1965, n. 93 della Corte Costituzionale</i> , <i>Giust. civ.</i> , 1966, I, 2091	>	7
GAGLIARDI M., <i>Ancora sulla impugnazione delle decisioni provinciali nelle controversie di valutazione in materia di imposte indirette</i> , <i>Giust. civ.</i> , 1966, I, 62	>	8
GRECHI A., <i>La Costituzione Italiana con la giurisprudenza della Corte Costituzionale</i> , Noccioli, Firenze, 1965	>	8
MANFELOTTO L., <i>Sul termine per la proposizione della domanda riconvenzionale</i> , <i>Giur. it.</i> , 1966, I, 2, 54	>	8
MERCATI A., <i>Osservazioni in tema di determinazione della base imponibile nella enunciazione della società di fatto</i> , <i>Giur. civ.</i> , 1966, II, 133	>	9
NASTI P., <i>Trascrivibilità e tempo della trascrizione degli atti soggetti a controllo governativo</i> , <i>Foro amm.</i> , 1966, III, 198	>	9
PAJARDI P., <i>Variazioni in tema di condanna della pubblica amministrazione alle spese processuali</i> , <i>Giur. it.</i> , 1966, I, 2, 661	>	10
SINAGRA L., <i>Sul processo penale costituzionale</i> , <i>Ricerche Giuridiche</i> , Roma, 1966, 82	>	10

RASSEGNA DI LEGISLAZIONE

NORME SOTTOPOSTE A GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

— Norme dichiarate incostituzionali:

d.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, art. unico pag. 12

— Norme delle quali è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale:

codice di procedura penale, art. 392, primo comma . . . > 12
 l. 24 dicembre 1928, n. 3134, art. 13 > 13
 r. d. 12 luglio 1934, n. 1214, art. 7 > 13
 l. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, terzo comma > 13
 l. reg. sic. 18 ottobre 1954, n. 37, art. 1 > 13
 l. 30 dicembre 1962, n. 1859, artt. 4 e 9 > 13
 l. 5 dicembre 1964, n. 1267, art. 1 > 13
 d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 > 14
 d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, art. 108 > 14
 l. reg. Friuli-Venezia Giulia appr. 11 marzo 1966 . . . > 14

— Norme delle quali è stato promosso giudizio di legittimità costituzionale > 14

— Norme delle quali il giudizio di legittimità costituzionale è stato definito con pronunce di estinzione, di inammissibilità, di manifesta infondatezza o di restituzione degli atti al giudice di merito > 22


INDICE DELLE CONSULTAZIONI (secondo l'ordine di materia)

Acque pubbliche	pag. 24	Edilizia economica e popolare	pag. 27
Aeronautica e aeromobile	> 24	Elettricità e elettrodotti	> 28
Agricoltura	> 24	Espropriazione per p.u.	> 28
Appalto	> 24	Impiego pubblico	> 29
Atti amministrativi	> 25	Importazione ed esportazione	> 30
Bellezze artistiche e naturali	> 25	Imposta di registro	> 30
Circolazione stradale	> 25	Imposta di ricchezza mobile	> 30
Concorsi	> 25	Imposte e tasse	> 31
Contabilità generale dello Stato	> 26	Lavoro	> 31
Costituzione	> 26	Locazione di cose	> 31
Demanio	> 26	Nave	> 31
Difesa dello Stato	> 27		


INDICE

XVII

Obbligazione e contratti	<i>pag.</i> 32	Regioni	<i>pag.</i> 34
Opere pubbliche	> 32	Ricorsi amministrativi	> 34
Pensioni	> 32	Sequestro	> 34
Piani regolatori	> 32	Servitù	> 34
Polizia	> 33	Strade	> 35
Poste e telegrafi	> 33	Transazione	> 35
Prescrizione	> 33	Trasporti	> 35
Professioni	> 34	Trattati e convenzioni internazionali	> 35
NOTIZIARIO		<i>pag.</i> 36	



PARTE PRIMA



GIURISPRUDENZA

SEZIONE PRIMA

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE

CORTE COSTITUZIONALE, 21 gennaio 1967, n. 1 - Pres. Ambrosini - Rel. Cassandro - Costa Albesi ed altri (avv. Giannini, Piccardi), Sacchetto (avv. Sorrentino) e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. Stato Agrò).

Corte dei conti - Nomina a Consigliere di estranei alla Corte - Contrasto col principio dell'ammissione per concorso e con quello dell'indipendenza della magistratura - Esclusione.

(Cost., art. 106, primo comma, 108, secondo comma, 100, terzo comma; t. u. 12 luglio 1934, n. 1214, art. 7; d. l. 14 luglio 1945, n. 430, art. 2).

Non è fondata, sia con riferimento all'art. 106, primo comma, sia con riferimento agli artt. 108, secondo comma e 100 terzo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 t. u. della legge sulla Corte dei conti, che riserva al Governo la facoltà di nomina a consigliere di detta Corte di persone estranee ad essa. Infatti, il principio dell'accesso per concorso, con le relative eccezioni, vale solo per la magistratura ordinaria; ed il principio dell'indipendenza dell'Istituto deve riconoscersi nei modi in cui esso svolge le sue funzioni, non già in quelli con i quali si provvede a regolare la nomina dei suoi componenti (1).

(*Omissis*). — 1. - La questione sottoposta alla Corte verte sul punto se sia conforme alla Costituzione la facoltà riconosciuta al Governo di nominare all'ufficio di consigliere della Corte dei conti

(1) La questione era stata proposta con ordinanza 3 giugno 1966 delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti (*Gazzetta Ufficiale*, 9 luglio 1966, n. 168).

Presupposto implicito della decisione è quello inerente alla prevalenza dell'elemento giurisdizionale rispetto a quello amministrativo dell'attività della Corte dei Conti. Il che, del resto, era stato recentemente affermato dalla stessa Corte costituzionale con la sentenza 19 dicembre 1966, n. 121 (in questa *Rassegna*, 1966, I, 1205) a proposito della natura *giurisdizionale*

persone che, per usare l'espressione della legge, non sono « funzionari di grado V (ora primi referendari) della Corte stessa ». Ne consegue che non vengono in discussione nella loro integrità i tre commi impugnati dell'art. 7 del t. u. 12 luglio 1934, n. 1214, ma quella parte di essi dalla quale, soltanto indirettamente, si ricava la facoltà del Governo di ricoprire « i posti di consigliere di spetanza ad estranei alla Corte ». La stessa ordinanza, del resto, ha cura di sottolineare che l'impugnativa va limitata « naturalmente » alla parte « che concerne a nomina di estranei, alla qualifica di consigliere ».

Si afferma che l'illegittimità delle norme impuginate deriva dal contrasto, in cui esse si trovano con l'art. 106, primo comma, l'art. 108, secondo comma, l'art. 100, terzo comma, della Costituzione.

La questione così delimitata non è fondata.

2. - Innanzi tutto non è fondata nei confronti dell'art. 106, primo comma. La regola che le nomine dei magistrati abbiano luogo per concorso non è di per sè una norma di garanzia d'indipendenza del titolare di un ufficio, sibbene d'idoneità a ricoprire l'ufficio. Può ritenersi, tuttavia, che nell'ambito di un sistema, quale quello delineato dalle norme contenute nel titolo IV sezione I della Carta costituzionale, la nomina per concorso, che pur in quest'ambito patisce eccezioni, concorra a rafforzare e a integrare l'indipendenza dei magistrati. Senonchè, codesto sistema riguarda soltanto la magistratura ordinaria, come risulta evidente dalle norme contenute nell'invocato art. 106 e negli articoli, che lo precedono e lo seguono, 104, 105, 107, 109, 111, che definiscono la magistratura ordinaria un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere, e istituiscono e regolano, a garanzia di codesta autonomia e indipendenza, il Consiglio superiore della magistratura. Nè vale richiamare il fatto che in questo medesimo titolo si trovi l'art. 103, il secondo comma del quale dichiara che la Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge, perchè questa disposizione, che trova giustamente il suo posto dove si definisce e regola

del giudizio di parificazione dei rendiconti della Regione siciliana. Per l'inquadramento dogmatico di tale attività in quella di controllo della Corte dei conti, invece, cfr. CHIMENTI, *Parificazione dei rendiconti ed eccezione di incostituzionalità*, *Giur. cost.*, 1963, 889; *contra*, per la natura giurisdizionale, BUSCEMA, *Il Parlamento e i rendiconti della Cassa DD.PP. e degli Istituti di previdenza*, *ivi*, 1963, 1616; PICOZZI, *La Corte dei Conti in Italia*, Torino, 1963, 158).

Nessun precedente in termini sull'interpretazione data dalla Corte costituzionale, in accoglimento della tesi sostenuta dall'Avvocatura Generale e dall'intervenuto resistente, all'art. 106, Cost., applicabile solo — come la *sedes materiae* chiaramente dimostra — alla magistratura ordinaria.

tutto « l'ordinamento giurisdizionale », non è sufficiente a ricondurre la Corte dei conti nell'ambito della magistratura ordinaria e delle norme di garanzia che questa riguardano.

3. - La difesa del resistente ha sostenuto che, nel presente giudizio, non viene in considerazione nemmeno la norma dell'art. 108, secondo comma, che affida alla legge (riserva di legge assoluta), di assicurare l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, per il motivo che la Corte dei conti non può essere annoverata tra queste. Ora, è vero che la Costituzione definisce la Corte dei conti un organo ausiliario del Governo nel senso, deve ritenersi, che essa contribuisce ad assicurare il rispetto del principio di legalità nell'amministrazione, ma è vero altresì che la stessa Costituzione affida alla Corte dei conti la tutela giurisdizionale di diritti soggettivi e di interessi legittimi, configurandola, così, anche come un organo di giurisdizione. Quale delle funzioni attribuite alla Corte sia prevalente e debba caratterizzare l'istituto è questione che non occorre risolvere in questa sede, essendo sufficiente constatare che anche la Carta costituzionale parla di giurisdizione della Corte dei conti, considerandola, tuttavia, a parte tra le giurisdizioni speciali, come si ricava dalla VI disposizione transitoria, la quale, disponendo la revisione degli organi speciali di giurisdizione, ne esclude « le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari ».

Non occorre, peraltro, affrontare questa questione direttamente nel presente giudizio, giacché la disposizione generale del secondo comma dell'art. 108 compare, come disposizione particolare per la Corte dei conti e con una speciale accentuazione, nell'ultimo comma dell'art. 100, secondo il quale « la legge assicura l'indipendenza dei due Istituti (Consiglio di Stato e Corte dei conti) e dei loro componenti di fronte al Governo ». Si può ritenere, perciò, che la questione sollevata nei confronti dell'art. 108 sia assorbita dall'altra proposta nei confronti dell'art. 100 o che faccia tutt'uno con questa.

Nemmeno in questi termini la questione è fondata. Una volta escluso, infatti, che la nomina per concorso debba necessariamente

In via più generale, poi, si rileva come la Corte Costituzionale ribadisca, con la decisione in rassegna, una interpretazione funzionale, e non soggettivizzata, del sistema di garanzie predisposta dalla Costituzione per gli istituti della giurisdizione ordinaria, speciale od amministrativa.

Si possono infatti, ricordare le sentenze 13 dicembre 1963, n. 156 (*Giur. Cost.*, 1963, 1567) e 7 dicembre 1964, n. 99 (in questa *Rassegna*, 1964, 1002) sulla legittimità costituzionale delle norme che prevedono le applicazioni e le supplenze dei giudici ordinari, in quanto esse non attentano né allo *status*, né alla *funzione* del magistrato; nonché la sentenza 16 giugno 1964, n. 43 (in questa *Rassegna* 1964, 637) a proposito di analoghe norme per la giustizia militare.

intervenire per assicurare l'indipendenza dei magistrati delle giurisdizioni speciali, per le quali, anzi, la provvista dell'ufficio in modi diversi e con procedimenti diversi da quelli del concorso può essere necessaria, o quanto meno opportuna, per il raggiungimento delle finalità loro assegnate (com'è evidente nel caso della Corte dei conti, non potendosi negare l'opportunità di acquisire all'istituto esperienze maturate nell'ambito dell'amministrazione attiva), resta da vedere se le disposizioni impugnate siano tali da minare l'indipendenza dei consiglieri della Corte dei conti. Ma ciò non può dirsi, e per quel che si è osservato di sopra e sarà osservato più avanti, e soprattutto perchè la norma dell'art. 8 del t. u. citato stabilisce una valida garanzia di indipendenza, disponendo che i consiglieri della Corte dei conti non possano essere revocati, nè collocati a riposo di ufficio, nè allontanati in qualsiasi altro modo senza il parere conforme di una commissione composta dai Presidenti e dai Vice Presidenti dei due rami del Parlamento.

4. - Del resto, la medesima ordinanza e la difesa dei ricorrenti non sembrano insistere su questo punto dell'indipendenza dei consiglieri, ma piuttosto sull'altro dell'indipendenza dell'istituto, che la nomina di una parte dei suoi componenti da parte del Governo comprometterebbe. La questione non è fondata nemmeno sotto questo profilo. Anche a non voler accogliere la tesi del resistente, che può apparire semplicistica, giusta la quale l'indipendenza del « corpo » sia una sola cosa con l'indipendenza dei suoi membri, è evidente che l'indipendenza dell'istituto deve ricercarsi nei modi in cui esso svolge le sue funzioni, non già in quelli coi quali si provvede a regolare la nomina dei suoi membri. Basta richiamare in questa sede le norme che regolano lo svolgimento dell'attività di controllo e di quella giurisdizionale della Corte dei conti, perchè risulti evidente come l'attività dell'istituto si svolga libera da ogni intervento estraneo, in piena indipendenza, e senza possibilità di ingerenza da parte del Governo. Nè può obiettarsi, come fa l'ordinanza, che la mancanza di una precisa normativa delle nomine governative invalidi la garanzia disposta dal citato art. 8 del t. u. I modi nei quali la nomina avviene riguardano l'atto di nomina ed esauriscono in questo ogni loro effetto. Una volta che la nomina sia avvenuta, cessa ogni vincolo che eventualmente sussista tra il Governo che nomina e la persona che viene nominata, a null'altro tenuta se non all'obbedienza alla legge: e subentra la garanzia dell'art. 8 che non si può davvero affermare perda di efficacia per le particolarità dell'atto di nomina che necessariamente la precede.

Nemmeno accettabile la tesi della difesa dei ricorrenti che il potere di scelta del titolare di un ufficio sia uno dei modi più « in-

genti » di condizionamento dell'ufficio e che esso si risolva in una ingerenza nell'azione che l'ufficio è chiamato a svolgere. La tesi non è esatta o per lo meno non ha la validità generale e assoluta che le si vuole conferire, dovendosi tenere d'occhio in concreto il sistema nel quale quel potere di nomina s'inserisce e che, nel caso in esame, non consente la predeterminazione dei modi di attuazione delle funzioni affidate all'istituto, concorrendo a questo fine anche la circostanza, sottolineata dagli stessi ricorrenti, che sono diversi i modi di nomina dei componenti della Corte. Nè si può dire che ciò che non avviene per ragione del sistema, si verifichi poi nel fatto, perchè, nel caso che si esamina, non si tratta dell'istituzione *ex novo* e *uno actu* di un corpo, nella nomina dei membri del quale il Governo interviene per la metà dei posti da coprire; nè v'è la possibilità delle cosiddette « infornate », cioè del potere arbitrario del Governo di modificare la composizione di un organo con un numero illimitato di nuove nomine al fine di ottenere da esso l'approvazione o l'adozione di un determinato provvedimento. Si tratta, viceversa, di nomine a un numero limitato di posti, man mano che si rendono vacanti per eventi diversi, distanziate nel tempo e perciò fatte da governi diversi o addirittura di opposto orientamento. In queste circostanze non pare che si possa parlare del « condizionamento » di un organo, dell'indipendenza del quale non si dubitò mai, prima ancora del 1923, quando la nomina di tutti i suoi membri era di spettanza del Governo.

Alla pubblica udienza, infine, la difesa dei ricorrenti ha affermato che il congegno delle nomine tenderebbe ad assicurare nel tempo la prevalenza numerica dei consiglieri di libera nomina governativa. Ma l'affermazione, non valida sul piano giuridico, perchè non è da questo calcolo delle probabilità che può dedursi l'illegittimità delle nomine dei consiglieri della Corte dei conti da parte del Governo, non è esatta nel fatto, perchè le cose stanno nella maniera opposta da quando la legge 20 dicembre 1961, n. 1345, riservò ai soli primi referendari i nuovi posti di consigliere che essa istituiva nella sua prima applicazione — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 21 gennaio 1967, n. 2 - Pres. Ambrosini - Rel. Benedetti - Presidente Regione Siciliana (avv. Sorrentino, Virga) c. Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. Stato Guglielmi), e viceversa.

Corte Costituzionale - Giudizio per conflitto di attribuzione - Omessa impugnativa di atti precedenti - Acquiescenza ad atti successivi - Esclusione.

(l. 11 marzo 1953, n. 87, art. 39).

Sicilia - Conflitto di attribuzione con lo Stato - Provvedimenti assessoriali relativi all'addizionale erariale sulle imposte indirette - Competenza dello Stato.

(St. reg. Sicilia, artt. 20, 36; d. l. 12 aprile 1948, n. 507, art. 2; d. P. R. 26 luglio 1965, n. 1074, art. 11; l. 10 dicembre 1961, n. 1346).

Non è fondata l'eccezione di inammissibilità per acquiescenza del ricorso per conflitto di attribuzione proposto dallo Stato contro una circolare dell'assessore alle finanze per la Regione siciliana, relativa alla spettanza dell'addizionale erariale di cui alla legge 1° dicembre 1961, n. 1346, dato che la mancata impugnativa di atti precedenti a quello impugnato, quale l'iscrizione di un capitolo della legge regionale di bilancio, è fatto di per sé non produttivo di alcun effetto sostanziale e quindi di nessuna modificazione dell'ordinamento giuridico (1).

Il provento dell'addizionale istituita con la legge 10 dicembre 1961, n. 1346 è una entrata tributaria nuova rispetto a quelle iscritte nel bilancio di previsione della Regione siciliana per l'esercizio 1947-'48, onde esso, in virtù della disciplina provvisoria di cui al D. L.

(1) La prima massima è la continuazione della giurisprudenza della Corte in tema di ammissibilità del ricorso, sia contro leggi in via principale, sia per conflitto di attribuzione, tra Stato e Regione.

Che il conflitto di attribuzione possa sorgere anche per effetto di una circolare, era stato già affermato dalla Corte con la precedente sentenza 16 marzo 1962, n. 17 (*Giur. it.*, 1962, 643), la quale aveva anche stabilito il principio che, ai fini della decorrenza del termine per l'impugnativa, esso va riferito esclusivamente agli *organi legittimati al ricorso*. Nello stesso senso, è la successiva sentenza 24 giugno 1965, n. 48, in questa *Rassegna*, 1965, 865.

Con la sentenza 14 giugno 1962, n. 56, poi (*Giur. it.*, 1962, I, 1297) la Corte aveva ritenuto che spetta a chi eccepisce l'inammissibilità del ricorso — quando il provvedimento che dà luogo a conflitto non sia stato notificato — dare la prova dell'integrale conoscenza del provvedimento stesso da parte del ricorrente.

In materia di impugnativa di leggi in via principale, infine, è da ricordare che la Corte aveva escluso l'*acquiescenza* sia nella mancata impugnativa di *legge principale* rispetto a quella accessoria impugnata (sent. 9 aprile 1963, n. 49, *Giur. it.*, 1963, 689); sia nella mancata impugnativa di legge a contenuto analogo a quella impugnata (sent. 22 dicembre 1961, n. 66, *ivi*, 1962, 520).

Sotto il concorrente profilo dell'*interesse* dello Stato ad impugnare leggi regionali anche quando esse abbiano avuto completa esecuzione, la sentenza 9 giugno 1961, n. 31 (*Giust. Cost.*, 1961, 581) dava risposta affermativa al quesito.

12 aprile 1948 n. 507, non spetta alla Regione, la quale non ha competenza a provvedere in merito (2).

(Omissis). — 1. - I tre ricorsi, congiuntamente trattati, possono essere decisi con unica sentenza stante la loro manifesta connessione.

2. - Preliminare alla comune questione di merito è l'eccezione di inammissibilità, sollevata dalla difesa della Regione, nei riguardi del ricorso depositato il 9 gennaio 1965, con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri impugnava la circolare 26 ottobre 1964, numero 25800, dell'Assessore per le finanze, relativa al « versamento del provento dell'addizionale di cui alla legge 10 dicembre 1961, numero 1346, nella cassa della Regione ».

Una presunta acquiescenza a tale provvedimento viene desunta dalla omessa impugnazione sia di alcuni atti amministrativi del maggio e giugno 1962, riguardanti il versamento in deposito provvisorio nella cassa regionale dell'addizionale in questione, sia della legge 17 settembre 1964, n. 17, approvativa del bilancio regionale del semestre 1° luglio-31 dicembre 1964, contenente il capitolo n. 87 relativo al provento di detta addizionale.

L'eccezione non è fondata.

Per quanto concerne le note dell'Assessore al bilancio n. 42900 del 23 maggio 1962 e n. 42942 del 9 giugno dello stesso anno, che sono gli atti amministrativi ai quali la difesa della Regione fa riferimento, è evidente che un'autonoma loro impugnativa era del tutto superflua. A parte la circostanza che tali atti non furono mai notificati all'organo legittimato a proporre un eventuale ricorso, e cioè al Presidente del Consiglio dei Ministri, è da tener presente che essi figurano emessi quando la Corte era già stata investita della questione relativa alla spettanza dell'addizionale in esame col precedente ricorso prodotto avverso la circolare dell'Assessore n. 313 del 20 febbraio 1962, ricorso

(2) In ordine alla natura dell'*addizionale* rispetto al tributo cui essa inerisce, si può cogliere qualche differenza interpretativa nelle magistrature superiori.

Mentre nella sentenza in rassegna, invero, la Corte costituzionale, respingendo l'assunto della Regione, ha ritenuto che la addizione di cui alla legge del 1961 ha inteso assicurare allo Stato un *provento nuovo*, la Corte di Cassazione, con la sentenza 17 febbraio 1966, n. 498 (in questa *Rassegna*, 1966, 421) ha affermato che l'addizionale di cui al R.D. 30 novembre 1937, n. 2145 non ha natura di tributo autonomo, ma costituisce un *accessorio* dei tributi a cui inerisce e di questi segue le sorti anche per ciò che attiene alla prescrizione.

A sua volta, la Commissione centrale delle imposte, con la decisione 30 ottobre 1962, n. 91588 (*Giur. imp.*, 1964, 410) ha ritenuto che l'addizionale

che la Corte non poté esaminare nel merito, posto che nelle more del giudizio il provvedimento impugnato fu revocato (sentenza 115 del 1963).

Del pari priva di fondamento si presenta l'eccezione di inammissibilità in quanto basata sull'omessa impugnazione della legge regionale di bilancio n. 17 del 1964. A parte l'ovvio rilievo che da tale mancata impugnativa in via principale non potrebbe inferirsi la preclusione per lo Stato di difendere in questa sede le sue posizioni giuridiche, è evidente che, nel caso della legge di cui si discute, l'impugnativa non era necessaria dato che l'iscrizione in bilancio di un capitolo — per altro per memoria e cioè senza la previsione di entrata — è fatto di per sé non produttivo di alcun effetto sostanziale e quindi di nessuna modificazione dell'ordinamento giuridico.

3. - I tre ricorsi implicano l'esame di una comune questione di fondo alla cui risoluzione è subordinata la decisione della legittimità o meno dei singoli atti che hanno formato oggetto dei distinti gravami.

La Corte è chiamata a statuire in ordine alla spettanza del provento derivante dall'applicazione della l. 10 dicembre 1961, n. 1346, ma, per la definizione del presente giudizio, tale questione va risolta in base alla disciplina provvisoria dei rapporti finanziari fra lo Stato e la Regione siciliana, contenuta nel d. l. 12 aprile 1948, n. 507, il cui art. 2 si assume essere stato violato dagli atti impugnati.

Dall'ambito così circoscritto della questione resta quindi esclusa ogni pronuncia sulla spettanza del tributo in esame alla stregua delle disposizioni previste dal d. P. R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria.

Le considerazioni ampiamente svolte dalla difesa regionale nelle ulteriori deduzioni e nella discussione orale sul carattere interpretativo ed integrativo e sulla conseguente efficacia retroattiva di siffatte norme, non possono essere condivise dal momento che, per espressa disposizione dello stesso decreto (art. 11), esso « entra in vigore dalla

sia un *tributo autonomo* con caratteri propri; che tuttavia si compenetra, quanto alla riscossione, col tributo cui inerisce.

A ben guardare, tuttavia, si tratta di semplici sfumature interpretative, evidenziate in relazione all'oggetto del giudizio nelle quali esse intervengono. Così, per restare nel tema del conflitto di attribuzione fra Stato e Regione siciliana, la Corte costituzionale ha posto l'accento meno sulla *natura* dell'addizionale che sulla *destinazione* di essa prevista dal legislatore, a sopperire ad esigenze esclusivamente *statali*, con la conseguente esclusione di ogni ingerenza regionale nella fase della sua riscossione.

data di inizio dell'esercizio finanziario successivo alla sua pubblicazione » (1 gennaio 1966) e solo « da tale data cessa di avere effetto l'art. 2 del d. l. 12 aprile 1948, n. 507 ».

Dall'esame della l. 10 dicembre 1961, n. 1346, è facile dedurre, ad avviso della Corte, quale sia stata la precisa volontà del legislatore in ordine all'appartenenza de maggiore provento che si voleva realizzare. Il titolo della legge che parla di « aumento a favore dell'Erario dell'addizionale istituita con r. d. l. 30 novembre 1937, n. 2145, e successive modificazioni », collegato con il disposto dell'art. 4, secondo il quale « il maggior provento, derivante dall'applicazione della presente legge, è riservato all'Erario », non lasciano dubbi di sorta sul fatto che la nuova entrata dovesse affluire unicamente alle casse dello Stato.

A disattendere tale affermazione non giova rilevare che il termine « Erario » può essere riferito anche alla Regione, perchè nella legge il termine è stato inequivocabilmente usato per indicare il tesoro dello Stato. La sicura conferma di ciò può trarsi dai relativi lavori parlamentari ed in specie dalla Relazione al Senato nella quale, dopo la premessa che il ricorso alle addizionali, non nuovo nella nostra legislazione, è stato dettato dalla necessità di sopperire ad esigenze vuoi degli enti locali vuoi del bilancio dello Stato, leggesi che « il maggior gettito della addizionale istituenda è tutto devoluto all'Erario - artt. 1 e 4 », nonchè della Relazione alla Camera in cui si precisa che « il maggior gettito è destinato all'Erario, rinnovellando così una norma che già visse la vita di un anno (dal 1° gennaio al 31 dicembre 1952) per effetto della l. 2 gennaio 1952, n. 1 ».

Del pari infondato è l'assunto secondo il quale il provento di cui trattasi spetterebbe alla Regione dato che la legge 10 dicembre 1961, n. 1346, non ha voluto istituire un nuovo tributo, ma ha solo inteso maggiorare le aliquote di tributi preesistenti, quali l'imposta di registro, successione ed altre, già appartenenti ad essa Regione.

A parte l'ovvio rilievo che l'aumento di un'addizionale è cosa diversa dalla maggiorazione delle aliquote dei tributi sui quali viene applicata, l'addizionale del 1961 non può considerarsi un aumento puro e semplice di quella istituita col d. l. 30 novembre 1937, n. 2145, date le profonde diversità di scopo e di destinazione delle due addizionali. La cosiddetta addizionale E.C.A., che è compresa tra le entrate tributarie della Regione siciliana, è destinata a sopperire alle esigenze di enti locali poichè il suo gettito è devoluto in parte agli enti comunali di assistenza ed in parte alle Province, mentre la nuova addizionale — come chiaramente risulta dalla legge e relativi lavori parlamentari — è stata istituita per soddisfare esigenze che non rientrano nella competenza della Regione ma sono esclusivamente statali. La legge del 1961 ha in sostanza inteso assicurare allo Stato un nuovo provento,

sotto forma di un aumento di un'addizionale preesistente, da imputarsi a distinto capitolo d'entrata. Negli stessi termini, con titoli e disposizioni pressochè identici, le leggi 2 gennaio 1952, n. 1 e 22 dicembre 1954, n. 1213 avevano disposto maggiorazioni autonome dell'addizionale E.C.A. e la spettanza dei relativi proventi allo Stato non ebbe a formare oggetto di contestazione.

Si può quindi concludere in ordine alla questione comune ai tre ricorsi che il provento dell'addizionale del 1961 è una entrata tributaria erariale nuova rispetto a quelle iscritte nel bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1947-48 e come tale non spettante alla Sicilia in virtù della disciplina provvisoria di cui al d. l. 12 aprile 1948, n. 507.

4. - Venendo ora all'esame dei singoli provvedimenti che hanno formato oggetto dei ricorsi va presa anzitutto in considerazione la circolare 26 ottobre 1964 n. 25800 con la quale l'Assessore per le finanze disponeva che il provento derivante dall'addizionale, eccezion fatta per la parte relativa all'imposta sulle società, fosse versato nella cassa della Regione.

L'illegittimità di tale provvedimento è evidente. La Regione, attribuendosi il provento di un'entrata, che l'art. 4 della legge riserva espressamente all'Erario dello Stato, ha unilateralmente alterato i termini dei rapporti allora vigenti fra la finanza statale e la finanza regionale, violando le disposizioni contenute negli artt. 36 dello Statuto e 2 del d.l. 507 del 1948 che delimitavano la sua competenza alle sole entrate tributarie tassativamente indicate nel citato bilancio 1947-48.

A tale violazione fa riscontro una correlativa invasione della sfera di competenza riservata allo Stato, il quale, come questa Corte ha avuto occasione di precisare (sentenze 52 del 1957 e 5 del 1958) ha conservato, in vigenza del regime provvisorio, il potere di modificare l'ordinamento tributario e di imporre nuovi tributi, anche nel territorio della Sicilia, riservandone a sè il gettito.

L'atto in questione va quindi annullato.

Analoga pronuncia per i medesimi motivi va poi adottata nei riguardi dei tre decreti oggetto del ricorso depositato il 16 aprile 1965 con i quali l'Assessore per le finanze della Regione, in accoglimento dei ricorsi proposti dal Banco di Sicilia, annullava i decreti intendentizi che avevano affermato l'obbligo del Banco, quale ricevitore provinciale, di versare all'Erario dello Stato il provento della addizionale in discussione.

La competenza a decidere sui ricorsi gerarchici che riguardino la riscossione e il versamento di tributi erariali di pertinenza dello Stato spetta al Ministro per le finanze e non all'Assessore regionale. La Corte ha ripetutamente affermato che il trasferimento dallo Stato alla Regione

delle funzioni concernenti la riscossione dei tributi, nonchè delle funzioni collegate al servizio esattoriale, si è verificato per i tributi di competenza regionale e non per quelli che lo Stato si sia originariamente riservati e, come quello di specie, abbia in prosieguo legittimamente imposti. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 21 gennaio 1967, n. 3 - *Pres.* Ambrosini - *Rel.* Fragali - *Pres. Regione Siciliana* (avv. Maniscalco-Basile) c. *Presidente Consiglio dei Ministri* (sost. avv. gen. Stato Guglielmi).

Sicilia - Modificazione degli statuti delle Casse soccorso delle aziende autofilviarie di Catania e di Trapani - Conflitto di attribuzione - Competenza regionale.

(*St. Reg. Sicilia art. 17, lett. a, f, art. 20; d. P. R. 25 giugno 1952, n. 1138; d. P. R. 17 dicembre 1953, n. 1113*).

Spetta agli organi della Regione Siciliana e non a quelli dello Stato (Ministro del Lavoro e Ministro dei Trasporti) la competenza a modificare gli statuti delle Casse di soccorso delle aziende di trasporto urbano di Catania e di Trapani, in quanto si tratta di attribuzioni inerenti ad istituti di carattere esclusivamente locale, trasferite alla Regione in virtù delle norme di attuazione dello Statuto regionale (1).

(1) La sentenza ha deciso una questione di specie, sul presupposto, del resto incontroverso, della natura esclusivamente locale delle due aziende di trasporto interessate.

CORTE COSTITUZIONALE, 21 gennaio 1967, n. 4 - *Pres.* Ambrosini - *Rel.* Benedetti - Cricchio (n. c.), *Presidente Consiglio dei Ministri* e *Presidente Regione Siciliana* (sost. avv. gen. Stato Guglielmi).

Sicilia - Legge regionale recante sgravi fiscali per le nuove costruzioni edilizie - Illegittimità costituzionale per contrasto con la legislazione nazionale - Esclusione.

(*St. regione Sicilia art. 36; l. reg. 28 ottobre 1954, n. 37; l. 2 luglio 1949, n. 408*).

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale della legge regionale siciliana 18 ottobre 1954, n. 37, recante sgravi fiscali in materia di nuove costruzioni edilizie, in quanto essa ha una sostanziale coinci-

denza con l'analoga legge statale 2 luglio 1949, n. 408, e successive modifiche, diretta a favorire l'attività edilizia nella Regione (1).

(Omissis). — Secondo l'ordinanza di rimessione la Regione siciliana, nel dare con le disposizioni impugnate autonoma disciplina alla materia dei benefici fiscali riguardanti il primo trasferimento a titolo oneroso di appartamenti di nuova costruzione, si sarebbe discostata dai principi cui si informano le leggi nazionali, assicurando un migliore trattamento sotto un duplice aspetto: per aver esteso i benefici ad immobili da costruire e in corso di costruzione, oltre a quelli già ultimati — i soli considerati dalle leggi statali — per non avere in alcun modo collegato la concessione del beneficio con il contenimento dell'esecuzione dell'opera in un periodo di tempo congruamente delimitato — due anni per la legge nazionale.

La Corte ritiene che il più favorevole trattamento tributario concesso dalla Regione non sia tale, per natura e portata, da legittimare i prospettati dubbi di incostituzionalità per contrasto con l'art. 36 dello Statuto siciliano.

2. - L'estensione della agevolazione ai contratti di vendita di immobili ancora da costruire o in corso di costruzione si risolve in una semplice anticipazione del beneficio al fine di favorire il finanziamento del costruttore.

La norma regionale, giustificabile per situazioni economiche di carattere locale, non altera il contenuto, nè snatura la funzione del beneficio, in quanto l'effettivo riconoscimento di quest'ultimo resta sempre subordinato alla condizione che la costruzione dell'immobile, oggetto del trasferimento a titolo oneroso, venga poi realizzata entro i termini e con i requisiti richiesti dalla legge. Vi è, in definitiva, una sostanziale coincidenza tra l'agevolazione regionale e quella statale, entrambe dirette ad agevolare la ripresa nel settore dell'edilizia mediante la concessione di benefici tributari riguardanti trasferimenti di immobili con identiche caratteristiche e tendenti a favorire le stesse categorie di interessati.

3. - Del pari infondata è poi la censura di incostituzionalità prospettata sotto il profilo della omessa subordinazione, della concessione

(1) La questione era stata proposta con ordinanza 26 maggio 1965 dal Tribunale di Palermo (*Gazzetta Ufficiale*, 4 settembre 1965, n. 223).

La legge regionale n. 37 del 1954 era stata già esaminata, sia pure sotto diverso profilo, dalla Corte costituzionale e ritenuta costituzionalmente legittima con la precedente sentenza 12 luglio 1965, n. 65 (in questa *Rassegna*, 1965, 874, ove richiami ad altri precedenti, anche di dottrina).

del beneficio in esame alla condizione che la costruzione sia iniziata e compiuta in un determinato periodo di tempo.

In realtà un termine di contenimento dell'esecuzione dell'opera risulta fissato nelle norme regionali impugnate. Nell'art. 1 della originaria legge regionale 28 aprile 1954, n. 11, poi recepita dalla l. 18 ottobre 1954, n. 37, leggesi, infatti, che le agevolazioni tributarie sono applicabili « sempre che la costruzione sia iniziata e condotta a termine nel periodo decorrente dal 1° gennaio 1954 a tutto il 31 dicembre 1957; ed un termine di durata della costruzione è stato conservato dalle successive leggi regionali di proroga delle agevolazioni fiscali.

Il divario sotto questo aspetto esistente tra la disciplina regionale e quella dello Stato, la quale esige che la costruzione venga ultimata entro un termine dal suo inizio (art. 13 della l. 2 luglio 1949, n. 408), non è tale da dover ritenere pregiudicata la funzione di simile disposizione che è quella di sollecitare l'attività edilizia.

La scelta di un tempo tecnico medio per la costruzione di un edificio è elemento suscettibile di variazioni in relazione a speciali condizioni ambientali e alla efficienza operativa delle imprese costruttrici; importante è che esso assolva il compito di incentivazione tenuto presente dal legislatore. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 21 gennaio 1967, n. 5 - Pres. Ambrosini - Rel. Papaldo - Marino ed altri (avv. Melpignano) e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. Stato Tracanna).

Leggi, decreti e regolamenti - Leggi di delega anteriori alla Costituzione - Inosservanza delle norme di cui all'art. 76 Cost. - Irrilevanza.
(Cost., art. 76; l. 24 dicembre 1928, n. 3134, art. 13).

Bonifiche - Bonifica integrale - Potere di imporre contributi attribuito ai Consorzi - Contrasto con l'art. 23 Cost. - Manifesta infondatezza della questione.

(Cost., art. 23, r. d. l. 13 febbraio 1933, n. 215, artt. 11 e 95).

Non è motivo di illegittimità costituzionale di una legge di delegazione anteriore alla Costituzione l'inosservanza delle norme di cui all'art. 76 Cost., e specialmente di quelle che impongono la determinazione di principi e la fissazione di termini (1).

(1) La questione era stata proposta dal Conciliatore di Irsina con ordinanza 20 agosto 1965 (*Gazzetta Ufficiale*, 30 ottobre 1965, n. 273).

La giurisprudenza della Corte è assolutamente costante sull'affermazione contenuta nella prima massima. Si rinvia, in proposito, a *I giudizi*

E' manifestamente infondata, con riferimento all'art. 23 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 11 e 59 r. d. l. 13 febbraio 1933, n. 215, che prevedono il potere dei consorzi di bonifica di imporre contributi, dato che essa non prospetta motivi nuovi o contrastanti con la precedente decisione della Corte Costituzionale 3 maggio 1963, n. 55 (2).

(*Omissis*). — La censura secondo cui l'art. 13 della l. 24 dicembre 1928, n. 3134, non avrebbe conferito una legittima delega legislativa, stante la mancanza dei principi di imposizione dei contributi a carico dei singoli utenti e della durata degli stessi, è infondata.

Era chiaro che, affidando al Governo il potere di disciplinare con nuove norme la materia della bonifica idraulica ed agraria e della trasformazione fondiaria ed agraria, la legge comprendeva nella delega, come parte integrante e necessaria di tale materia, il capitolo relativo ai contributi. E questo nel caso in esame bastava ai fini della legittimità della delega. Una ulteriore specificazione dei criteri di imposizione e della durata dei contributi non era necessaria nel tempo in cui quella delega fu conferita. Con diverse sentenze (ultima quella del 4 luglio 1963, n. 127) questa Corte ha ritenuto che non può essere motivo di illegittimità di una legge di delegazione anteriore alla Costituzione la inosservanza delle norme di cui all'art. 76 della Costituzione e segnatamente di quelle che impongono la determinazione di principi e la fissazione di termini.

Per quanto si riferisce all'uso della delega, non esiste il denunziato eccesso. Non è esatto, infatti, che con gli artt. 11 e 59 del d. l. 13 febbraio 1933, n. 215, il potere normativo circa i contributi sia stato subdelegato ai Consorzi. A questi è stato conferito il potere di imposizione concreta dei contributi, ma l'obbligo di contribuzione deriva dalla legge, come è stato ritenuto da questa Corte con la sentenza n. 55 del 3 maggio 1963: sentenza con la quale è stata dichiarata infondata la questione relativa al contrasto dei citati articoli 11 e 59 con l'art. 23 della Costituzione. E poichè non sono stati dedotti motivi nuovi o contrastanti con quelli della richiamata decisione, la stessa questione deve essere dichiarata manifestamente infondata. — (*Omissis*).

di costituzionalità 1961-65, pag. 8. L'ultima sentenza della Corte 13 luglio 1963, n. 127, è pubblicata in *Giur. it.*, 1963, I, 1, 1346.

(2) Della seconda massima è da segnalare non tanto il merito del dispositivo, conforme alla precedente sentenza n. 55 del 1963 (*Giur. it.*, 1963, I, 1, 935) quanto la formula del dispositivo stesso: *manifesta infondatezza, e non infondatezza*, dato appunto quel precedente, non contrastato da nuove o diverse argomentazioni.

Anche su questo particolare aspetto delle decisioni della Corte si rinvia al volume citato, pag. 76.

CORTE COSTITUZIONALE, 4 febbraio 1967, n. 7 - Pres. Ambrosini - Rel. Oggioni - Mastrangelo (n. c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. Stato Dallari).

Istruzione - Istruzione inferiore - Esonero dalle tasse e dai contributi scolastici - Insufficienza rispetto al concetto di gratuità dell'istruzione obbligatoria e del principio di eguaglianza - Esclusione.

(Cost. art. 34, secondo comma, art. 3; l. 30 dicembre 1962, n. 1859, artt. 4 e 9).

L'art. 34, secondo comma, della Costituzione, pur essendo norma immediatamente precettiva e non programmatica, non attribuisce al concetto di istruzione un significato diverso e più ampio di quello proprio dell'insegnamento, così da ricomprendere in quest'ultimo, come prestazione d'obbligo ad esso inerente in senso proprio, anche altre prestazioni che si collegano all'insegnamento e lo coadiuvano, ma non ne costituiscono i tratti essenziali, come la fornitura di libri di testo, di materiale di cancelleria nonché di mezzi di trasporto.

Pertanto non è fondata, anche con riferimento al principio di eguaglianza, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 9 della legge istitutiva della scuola media dell'obbligo, che non prevedono tali prestazioni accessorie (1).

(Omissis). — L'Avvocatura dello Stato, nelle « osservazioni » conclusive, indica come motivo assorbente di non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, il carattere meramente programmatico della norma sulla gratuità dell'istruzione inferiore, per cui, anche ad accedere

(1) La questione era stata proposta con ordinanza 16 luglio 1965 dal Pretore di Campobasso (*Gazzetta Ufficiale*, 30 novembre 1965, n. 273).

L'importanza della decisione in rassegna è da segnalare, oltre che per il merito, anche per la singolarità della censura prospettata in ordine alla norma denunciata: censura, cioè, non di violazione *positiva* di norme costituzionali, ma di pretesa *insufficienza* della norma ordinaria rispetto a quella costituzionale.

Ora, sembra lecito dubitare dell'ammissibilità di una censura del genere la quale, ove accolta, imporrebbe alla Corte costituzionale la sua trasformazione in organo legislativo, chiamato a colmare la lacuna che si ravvisasse nella norma denunciata.

Per quanto riguarda il merito della questione va rilevato che — secondo autorevole dottrina — la solenne affermazione dei principi costituzionali in materia di istruzione pubblica e di assistenza dei più meritevoli ha rafforzato il contenuto di tale funzione dello Stato e ha posto in rilievo che il suo espletamento costituisce un mezzo per assicurare la libertà, mentre la gratuità della scuola d'obbligo e l'assistenza sco-

ad un concetto estensivo della gratuità, l'attuazione ne sarebbe rimandata ad un futuro e graduale sviluppo, del tutto condizionato al verificarsi di eventi, specie economici, che lo consentano.

La Corte non ritiene esatta la individuazione della natura della norma, come norma soltanto indicativa di una tendenza verso un futuro da realizzare, se ed in quanto possibile: bensì trae dalla chiara, incisiva formulazione della norma la conseguenza della sua precettività, nel senso dell'affermazione di un principio immanente che, pur necessitando di essere poi articolato in norme di attuazione, di queste vincola — a priori — il contenuto. Nella specie, sono appunto le « norme generali sull'istruzione » previste dall'art. 33 della Costituzione che debbono tradurre in atto quel precetto generale e conformarvi.

2. - Così definita la natura della norma costituzionale in esame, occorre precisarne il contenuto e la portata, ai fini dell'accertamento di legittimità degli artt. 4 e 9 della l. 30 dicembre 1962.

E' opportuno, anzitutto, considerare qual'era, al momento della emanazione della Costituzione, la situazione normativa dell'ordinamento scolastico.

Per quanto riguarda la legislazione generale sulla obbligatorietà e gratuità della scuola, si era pervenuti al r. d. 15 febbraio 1928, n. 577, sulla istruzione elementare e post-elementare, che aveva sviluppato e aggiornato precedenti remoti e meno remoti che andavano dalla legge Casati del 1859 sulla obbligatorietà e gratuità della scuola elementare (intesa la gratuità come onere dei Comuni condizionato alle loro « facoltà » e « secondo i bisogni dei loro abitanti ») alla legge Orlando del 1904 che estendendo l'obbligo ai dodici anni « dava facoltà ai Comuni di iscrivere in bilancio un fondo per aiutare le famiglie povere con la refezione e con i libri di testo ».

lastica assicurano la uguaglianza nei rapporti etico sociali e consentono una effettiva e consapevole partecipazione del cittadino alla organizzazione politica, economica e sociale del paese (VALENTINI, *La libertà di insegnamento*, *Rass. Dir. Pubbl.*, 1960, I, 512).

Va considerato, peraltro, che se da un lato la prestazione dell'insegnamento medio deve essere effettuata gratuitamente da parte dell'Amministrazione, dall'altro vi è un obbligo da parte del cittadino di fruire dell'insegnamento. Si tratta quindi di una di quelle situazioni tipiche dei rapporti pubblicistici, nelle quali incombe al genitore l'obbligo di chiedere l'ammissione al godimento del servizio pubblico, del figlio soggetto alla sua potestà e di farlo fruire di tali prestazioni (ALESSI, *Le prestazioni amministrative rese ai privati*, Milano 1956, pag. 121). Se da tale dovere discende un onere economico, questo è conseguenza dell'obbligo giuridico posto al cittadino di fornire al figlio una adeguata istruzione, e non va confuso con il fatto che l'istruzione stessa sia impartita gratuitamente.

Il predetto decreto del 1928 aveva ribadito per tutti i Comuni e senza più le precedenti riserve, il principio generale della gratuità insieme al principio della obbligatorietà della istruzione, estesa al limite dei quattordici anni di età.

Inoltre, il Codice civile del 1942 aveva, dal suo canto, nell'art. 147 indicato l'educazione e l'istruzione come doveri primari dei genitori verso la prole.

D'altro lato, dopo che il sorgere dei Patronati scolastici era avvenuto sino dal 1877 in forma embrionale e con intenti caritativi, la l. 4 giugno 1911, n. 487 aveva dato luogo alla formale istituzione in ogni Comune del Patronato per l'assistenza agli alunni della scuola elementare, mediante refezioni, sussidi, distribuzione di libri e di altri oggetti scolastici.

Tale essendo lo stato della legislazione precedente, la Costituzione sopravvenne a confermarne, e con analoga formulazione, i principi generali della obbligatorietà e gratuità della istruzione inferiore, meglio inquadrandoli sistematicamente, e con più elevata significazione, sotto il titolo dei « rapporti etico-sociali ».

Componenti del rinnovato sistema risultano: l'espresso riconoscimento che l'istruzione è diritto e dovere dei genitori (art. 30): l'obbligo della Repubblica di disporre misure economiche e « provvidenze » onde agevolare l'adempimento dei doveri della famiglia (art. 31): la rimozione di ogni ostacolo o discriminazione, affinché la scuola sia accessibile a tutti (art. 34 prima parte) e ciò con lo stesso significato di quanto proclamato dal Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ratificata con l. n. 848 del 1945 nel senso che « il diritto all'istruzione non può essere rifiutato ad alcuno »: infine le provvidenze (borse di studio, assegni) atte a favorire l'accesso ai gradi più alti degli studi da parte degli scolari capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi (art. 34, secondo e terzo capoverso).

3. - Ciò premesso, onde accertare se i citati artt. 4 e 9 della l. 30 dicembre 1962 attuino il precetto costituzionale o ne divergano in tutto o in parte o non ne raggiungano lo scopo, è necessario determinare il significato del termine « istruzione » nonché il contenuto ed i limiti della corrispondente gratuità.

Al riguardo, non è da disconoscere la distinzione tra i concetti di insegnamento, di istruzione e di educazione, comprendendo nel primo l'attività del docente diretta ad impartire cognizioni ai discenti nei vari rami del sapere, nel secondo l'effetto intellettuale di tale attività e nel terzo l'effetto finale complessivo e formativo della persona in tutti i suoi aspetti. Ma tale distinzione, pur rispecchiando nel suo aspetto concettuale una posizione di progressività graduale, procedente da premessa a risultati, non può avere incidenza decisiva nella concreta questione

in esame così da pervenire ad assegnare al termine istruzione, quale espresso nella norma costituzionale ed interpretato dalla Corte agli effetti della gratuità della prestazione, un significato diverso e più ampio di quello proprio dell'insegnamento, così da ricomprendere in quest'ultimo, come prestazione d'obbligo ad esso inerente in senso proprio, anche altre prestazioni che si collegano all'insegnamento e lo coadiuvano ma non ne costituiscono i tratti essenziali, come la fornitura di libri di testo, di materiale di cancelleria, nonché di mezzi di trasporto.

Invero, queste due ultime voci riguardano prestazioni collaterali d'ordine meramente e strumentale; mentre, per quanto riguarda i libri di testo, pur avendo questi una qualificazione ben più alta per l'ausilio che offrono a rafforzare nella memoria dei discenti la lezione impartita dall'insegnante, non può dirsi che la loro provvista rientri strettamente e propriamente nell'ambito del pubblico servizio scolastico e della correlativa prestazione amministrativa.

L'interesse pubblico al soddisfacimento di bisogni individuali di importanza collettiva, evidentissimo nel caso in cui si tratti di perseguire finalità etico-sociali mediante la cultura del cittadino, importa l'assunzione del servizio da parte dello Stato e la sua organizzazione. E' questo l'elemento primario, che caratterizza e domina la prestazione, la concreta, ed insieme la esaurisce (salvo quanto si dirà in seguito) mediante la messa a disposizione degli ambienti scolastici, del corpo insegnante e di tutto ciò che direttamente inerisce a tali elementi organizzativi. In questa prestazione in cui è predominante e caratteristica la prestazione di attività, mentre la prestazione di beni è poi un mezzo per raggiungere lo scopo, è concentrato tutto quanto richiesto, nel settore, pel razionale adempimento di questo compito dello Stato accanto all'adempimento degli altri molteplici compiti, e che è concentrato su di un oggetto che è e deve essere ben definito nella sua predominante essenzialità.

Il precetto costituzionale, che esige come gratuita la prestazione, trova nella l. n. 1859 del 1962 la sua corrispondente attuazione appunto nella norma dell'art. 4 che sulla premessa dell'apprestamento, senza onere per gli utenti, dell'ambiente di studio e del corpo insegnante, stabilisce l'esonero dal pagamento di tasse e dal versamento di qualsiasi contributo per l'iscrizione e la frequenza nella scuola media: norma stabilita in coerenza dall'art. 1 della stessa legge, dove l'art. 34 della Costituzione è espressamente richiamato con l'affermare che l'istruzione post-elementare è « impartita » gratuitamente, nel che, per l'uso del verbo impartire, è da ravvisarsi una esatta interpretazione dei limiti della gratuità, rapportata all'organizzazione dell'insegnamento, come sopra inteso.

Tutto ciò a prescindere dal definire se l'esonero dal pagamento di tasse ed altro debba qualificarsi come esonero da una controprestazione,

il che è contrastato in dottrina poichè non esisterebbe, nel caso, la figura tecnico-giuridica della controprestazione di fronte ad una prestazione — quella dello Stato — che ha soltanto la sua causa nell'interesse pubblico: ovvero debba qualificarsi come esonero da tasse, quale elemento accessorio al rapporto principale. Ciò che soprattutto importa rilevare è che nell'un caso o nell'altro, è il requisito della gratuità che trova qui modo e spazio per la sua effettuazione.

D'altra parte, il diritto all'istruzione non è inteso nel sistema della Costituzione, come un diritto che sia esclusivamente tale e sia perciò svincolato dall'adempimento di corrispondenti doveri da parte dei genitori. Invero, l'art. 30 addita, a proposito dell'istruzione, nella sua formula composita, il binomio dovere-diritto come operante nel campo di quei rapporti etico-sociali (tale è il titolo sotto cui la norma è ricondotta) che trovano nella famiglia il loro fondamentale ambiente e movente.

Rimane, quindi, e deve rimanere nel vasto campo dell'istruzione in genere un margine di attività (e sono quelle suindicate unite da un legame di accessorietà e di ausiliarità a quelle essenziali) affinché il cennato dovere, ispirato soprattutto a inalienabili principi e imperativi morali, sia adempiuto, anche se in parte oneroso, dai genitori.

Che, poi, si tratti di onerosità il cui peso economico possa essere soggettivamente sentito in misura variabile, è ovvio ma a temperarne la conseguenza sono appunto previste dall'art. 31 della Costituzione le « provvidenze » atte ad agevolare con misure economiche i compiti della famiglia, con particolare riguardo alle famiglie più bisognevoli di ausilio.

4. - Ora, sono soprattutto le agevolazioni mediante l'opera dei Patronati scolastici, previste dall'art. 9 della l. del 1962, a cui si riferisce l'ordinanza di rinvio, a dimostrare che il problema della gratuità, esattamente inteso, non è in questo modo eluso ma osservato.

Già fin dalla l. 4 marzo 1958, n. 261 si è dato ai Patronati una struttura organica, riconoscendo ad essi personalità giuridica di diritto pubblico e segnandone i compiti attinenti alla fornitura gratuita di libri, oggetti di cancelleria, indumenti, medicinali, refezioni agli alunni bisognosi frequentanti la scuola d'obbligo.

Nell'anno 1962 sono intervenute due leggi: la n. 17 del 26 gennaio per l'aumento, nell'esercizio 1961-62 dei contributi ai Patronati e per lo stanziamento di somme pel trasporto degli alunni in scuole dislocate: la n. 1073 del 24 luglio, sul piano triennale di sviluppo della scuola, recante nuovo aumento del contributo statale ai Patronati per l'assistenza agli alunni bisognosi con particolare riguardo a quelli appartenenti a famiglie numerose, nonché lo stanziamento di notevoli somme pel trasporto degli alunni e per l'assegnazione di borse di studio. Con

l. 31 ottobre 1966, n. 942 si è da ultimo disposto il finanziamento del piano quinquennale di sviluppo della scuola, provvedendosi al trasporto gratuito degli alunni della scuola dell'obbligo per superare difficoltà di accesso, servizio da affidarsi anche ai Patronati scolastici, nonché per la concessione di buoni-libro agli alunni delle scuole medie di disagiate condizioni economiche con servizio di distribuzione da affidarsi anche questo ai Patronati.

Deve, quindi, darsi atto del graduale sviluppo in senso concreto di quanto delineato nell'art. 9 della l. n. 1859 del 1962.

L'intervento dei Patronati scolastici è inquadrato nel piano di sviluppo non come attività largamente discrezionale, paternalistica o di mera beneficenza ma come intervento imposto dai fini propri dell'istituto: con un solo limite, segnato dalle possibilità economiche generali e particolari.

Che gli stanziamenti disposti non riescano a soddisfare totalitariamente le molteplici e variabili esigenze individuali del caso, non è da escludere: ma, nel sistema delle agevolazioni all'adempimento dei compiti delle famiglie e con particolare riguardo alle più meritevoli di ausilio, mediante misure economiche ed altre provvidenze di cui all'art. 31 della Costituzione, le norme su elencate, a partire da quella dell'art. 9 della l. del 1962 sono rispondenti, anche nella letterale formulazione, alla Costituzione. La quale poi nell'art. 34 allarga l'ambito delle provvidenze con la norma dei due ultimi commi dell'art. 34 diretti al fine di favorire il raggiungimento dei gradi più alti degli studi da parte dei capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi. Il che, in corrispondenza alla elevatezza del fine, rende ancora più complesso il problema del dilatarsi dell'onere a carico dello Stato e del suo assolvimento, in relazione agli altri oneri concomitanti.

5. - D'altra parte la obbligatorietà dell'adempimento del dovere di istruzione da parte dei genitori non è prevista come incondizionato comando, valevole indifferentemente per ogni caso e ciò è dimostrato dal richiamo che l'art. 8, ultimo capoverso, della l. del 1962 fa, per caso di inadempienza, alle sanzioni dell'art. 731 del Codice penale in quanto l'ipotesi contravvenzionale ivi indicata viene a perdere carattere di illegittimità ove sia dimostrata, come l'articolo dispone, l'esistenza, da valutarsi dal giudice caso per caso, di « giusti motivi » ossia di cause che dimostrino inattuabile quell'adempimento per forza maggiore o stato di necessità. Ciò spiega che quando le « agevolazioni » previste dall'art. 31 della Costituzione mediante misure economiche e provvidenze in genere, non riescano, in via contingente, a coprire tutta l'area delle situazioni di infinita variabilità, si dà luogo ad un ragionevole contemperamento tra esercizio di un diritto e adempimento di un dovere.

6. - Nè il fatto che la sopraggiunta l. 10 agosto 1964 ha disposto la fornitura gratuita dei libri di testo a tutti gli alunni delle scuole elementari, sia statali, sia autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, può dirsi aver causato l'illegittimità costituzionale della precedente legge del 1962 per la mancata estensione dello stesso beneficio agli alunni della scuola media inferiore, con violazione — dato il trattamento differenziato — del principio dell'eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge.

Trattasi di una provvidenza settoriale, indirizzata a beneficio di soggetti, posti in particolare situazione scolastica, come tale considerata con provvedimento autonomo e subordinata ad una valutazione della possibilità di attuazione, offerta sia dalle condizioni di bilancio, sia dall'indirizzo di politica generale, entrambi riservati al razionale giudizio e alle determinazioni del legislatore.

Il principio generale di eguaglianza va qui considerato unicamente in relazione al significato, al contenuto ed ai limiti della norma sulla gratuità dell'istruzione, quali si sono sopra delineati: il che risulta rispettato dalla l. del 1962 e non intaccato — *ex post* — da successive norme particolari aventi ambito delimitato. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 4 febbraio 1967, n. 8 - Pres. Ambrosini - Rel. Bonifacio - Pres. Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Coronas), c. Presidente Regione Friuli-Venezia Giulia (avv. Crisafulli).

Friuli- Venezia Giulia - Legge regionale sui contingenti numerici del personale regionale - Rinvio da parte del Governo al Consiglio regionale - Riapprovazione - Esaurimento degli effetti del rinvio.
(Cost., art. 127; St. spec. Friuli-Venezia Giulia, art. 29, primo comma; l. reg. 11 marzo 1966, n. 77-bis).

Friuli-Venezia Giulia - Legge sui contingenti numerici del personale regionale - Previsione di tabelle provvisorie - Illegittimità costituzionale - Esclusione.
(Cost., art. 97; St. spec. Friuli-Venezia Giulia, artt. 67, 68; l. reg. 11 marzo 1966, n. 77-bis).

Benchè l'art. 127 Cost. e l'art. 29 St. spec. Friuli-Venezia Giulia, nella parte in cui disciplinano il rinvio e l'impugnabilità di leggi regionali, si riferiscano al Governo della Repubblica inteso come Consiglio dei Ministri, l'intervenuta riapprovazione della legge da parte del Consiglio regionale comporta l'esaurimento degli effetti del rinvio e

l'esclusione di ogni valutazione sulla legittimità del provvedimento che lo dispone (1).

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 11 marzo 1966 n. 77 bis, nella parte in cui fissa tabelle provvisorie del personale regionale, per pretesa violazione del divieto di assumere, se non eccezionalmente, personale in via diretta, in quanto la previsione legislativa delle tabelle provvisorie, — indispensabile per una valutazione globale delle esigenze dell'Ente e per una razionale previsione di spesa — non compromette affatto l'accertamento dell'eccezionalità del provvedimento di assunzione diretta (2).

(1) La prima massima ribadisce la giurisprudenza della Corte in merito all'espressione « Governo » Cfr. da ultimo la sentenza 19 dicembre 1966, n. 119, in questa *Rassegna* 1966, 1199 ove nota di richiami.

Nella fattispecie, peraltro, la Corte ha respinto l'eccezione di inammissibilità del ricorso, ravvisando una sorta di *preclusione* di eventuali vizi nel procedimento di rinvio, giacchè, questo, per effetto dell'avvenuta riapprovazione della legge da parte del Consiglio regionale, aveva esaurito completamente i suoi effetti.

(2) Il ricorso del Presidente del Consiglio è stato respinto nella sua *attualità*, ravvisandosi, peraltro, fondate le preoccupazioni in esso espresse, circa un artificioso rigonfiamento di organici regionali, in contrasto con quanto prescritto dallo Statuto speciale e, in via più generale, dall'art. 97 della Costituzione.

Il controllo *in concreto* sull'osservanza di tali disposizioni costituzionali è dalla Corte demandato alla delegazione della Corte dei Conti, a sensi dell'art. 58 dello Statuto.

Per i precedenti della Corte in materia di interpretazione dell'articolo 97 Cost., si rinvia alla nota alla sentenza 21 giugno 1966, n. 72, in questa *Rassegna*, 1966, 771.

I

CORTE COSTITUZIONALE, 9 febbraio 1967, n. 13 - Pres. Ambrosini - Rel. Papaldo - Manzo (n. c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. Stato Peronaci).

Leggi, decreti e regolamenti - Legge di delega al Governo - Ritardo nella pubblicazione - Illegittimità costituzionale della legge delegata - Esclusione.

(Cost., artt. 73, 76; l. 9 ottobre 1964, n. 991, art. 1; d. P. R. 12 febbraio 1965, n. 162).

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale del d. P. R. 12 febbraio 1965, n. 162, sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti, per violazione dei limiti tempo-

rali della delega concessa al Governo dell'art. 1 della l. 9 ottobre 1964, n. 991, in quanto tali limiti devono considerarsi rispettati allorchè il dies a quo coincida con la data di pubblicazione della legge di delega, avvenuta senza alcun arbitrario ritardo rispetto alla data di promulgazione della stessa (1).

II

CORTE COSTITUZIONALE, 9 febbraio 1967, n. 14 - Pres. Ambrosini - Rel. Papaldo - Piazza (n. c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. Stato Peronaci).

Approvvigionamenti e consumi - Frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti - Pubblicazione della sentenza di condanna - Violazione della legge di delega - Esclusione.

(Cost., art. 76; l. 9 ottobre 1964, n. 991, art. 2; d. P. R. 12 febbraio 1965, n. 162, art. 108).

Non è fondata, con riferimento all'art. 76 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 108 d. P. R. 12 febbraio 1965, n. 162, che prevede la pubblicazione della sentenza di condanna per reati in materia di frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti, in quanto nella espressione « sanzioni penali », usata dall'art. 2 della legge di delega 9 ottobre 1964, n. 991 rientra anche la pena accessoria della pubblicazione della sentenza (2).

I

(*Omissis*). — L'ordinanza parte sostanzialmente dal principio enunciato da questa Corte nella sentenza del 6-19 dicembre 1963, n. 163, secondo cui si ha valida prefissione del termine iniziale di esercizio della delegazione legislativa anche quando la data di decorrenza sia fatta coincidere con quella dell'entrata in vigore della legge delega. Ma il Pretore rileva che l'arbitrario ritardo nella pubblicazione della legge delega — ritardo che si sarebbe verificato in violazione dell'art. 73 della Costituzione e delle norme poste con il r. d. 24 settembre 1931, n. 1256, sulla promulgazione e pubblicazione delle leggi — avrebbe reso possi-

(1-2) Le questioni erano state proposte, rispettivamente, dal Pretore di Latina con ordinanza 15 luglio 1966 (*Gazzetta Ufficiale*, 15 ottobre 1966, n. 258) e dal Pretore di Lugo con ordinanze 17 e 22 settembre 1966 (*Gazzetta Ufficiale*, 26 novembre 1966, n. 299).

Con le due sentenze in rassegna, la Corte ha dichiarato non fondata sia la questione riferita all'intero testo del d.P.R. 12 febbraio 1955, n. 162, per violazione della legge di delega, a causa del preteso « ritardo » nella

bile l'emanazione delle norme delegate al di là dei limiti stabiliti dalla legge di delegazione.

Il rilievo non è fondato.

Vero è che nella predetta sentenza la Corte ha affermato che, allorché si adotti il criterio di far decorrere il termine dalla data di entrata in vigore della legge delega, deve esigersi un rigoroso adempimento dell'obbligo, imposto dall'art. 73 della Costituzione, di procedere alle operazioni necessarie a rendere efficace la legge medesima subito dopo ch' sia intervenuta la promulgazione. Ma è chiaro che deve trattarsi di un ritardo arbitrario; un ritardo, cioè che abbia per effetto l'emanazione del decreto legislativo al di là dei limiti di tempo stabiliti dalla legge delegante.

Ora, nella specie, è da escludere che ci sia stato un ritardo tra la promulgazione (9 ottobre) e la pubblicazione (28 ottobre) della legge delega; comunque, anche se si potesse ritenere che la pubblicazione dopo una ventina di giorni non corrisponda rigorosamente alla norma contenuta nell'art. 73, terzo comma, della Costituzione (il testo unico delle norme sulla promulgazione e pubblicazione delle leggi è fuori causa in questa sede), è certo che nel caso attuale non può parlarsi di ritardo arbitrario agli effetti dell'osservanza dei termini a norma dell'art. 76 della Costituzione.

L'adempimento del precetto contenuto nell'art. 73 non è qui prospettabile sotto l'angolo visuale della legittimità del conferimento della delega, in quanto la legge di delegazione sia stata pubblicata in ritardo, bensì sotto quello della legittimità del decreto legislativo, in quanto emanate oltre il termine. Ma, a questi effetti, non basta che esista un qualsiasi ritardo nella pubblicazione: occorre che il ritardo sia arbitrario, che, cioè, sia tale da indicare uno spostamento dell'inizio del termine di esercizio della delega.

Ora, nella specie, mentre nulla fa ritenere che l'intervallo tra la data di promulgazione e quella di pubblicazione della legge delega sia stato preordinato all'effetto di eludere il termine fissato per l'esercizio della delega, non può dirsi che l'intervallo sia stato tanto lungo da costituire, anche senza ed oltre l'intenzione degli organi governativi, causa di prolungamento del termine stesso.

pubblicazione di questa, sia quella riferita all'art. 108 dello stesso decreto delegato per la pretesa esorbitanza oggettiva dai limiti della delega.

La prima sentenza ribadisce quanto già dalla Corte affermato dalla precedente sentenza 19 dicembre 1963, n. 163 (*Giur. cost.*, 1963, 1596) sul concetto di « *arbitrario ritardo* » nella pubblicazione delle leggi dopo la loro promulgazione, rispetto al termine « *subito* » espresso dall'art. 73 Costituzione.

Nella motivazione della sentenza n. 13, tuttavia, non può sfuggire l'inciso « anche senza ed oltre l'intenzione degli organi governativi », il che

II

(*Omissis*). — La questione non è fondata.

La norma che, secondo l'art. 36 del codice penale, deve determinare i casi di pubblicazione della sentenza di condanna, che non sia quella dell'ergastolo, può bene essere contenuta in una legge delegata. L'essenziale è che questa non ecceda i limiti della delega e sia valida sotto ogni altro aspetto. Ed è l'unica indagine da compiere ai fini del giudizio di legittimità costituzionale sottoposto alla Corte.

Nell'ordinanza si deduce che la norma denunciata sarebbe illegittima perchè la legge delega non avrebbe previsto la comminazione di pene accessorie in quanto non avrebbe fatto alcuna menzione di tali sanzioni, anzi le avrebbe escluse, come si evincerebbe anche dalla considerazione che, mentre non si è accennato alla pubblicazione delle sentenze, sono state espressamente previste misure particolari, quali la chiusura degli esercizi e la sospensione o la revoca delle licenze.

La Corte osserva che nelle questioni del genere non possono valere canoni generali, ma bisogna interpretare caso per caso la volontà del legislatore delegante. E pertanto, mentre da una parte non si può negare valore all'argomento addotto dall'Avvocatura dello Stato nel senso che le pene accessorie possono considerarsi comprese nell'ambito della delega quando questa si riferisca genericamente alle pene o alle sanzioni penali, d'altra parte questo criterio d'interpretazione non può essere assunto come regola assoluta valevole in tutti i casi.

Nella specie sussistono valide ragioni per ritenere che nella espressione sanzioni penali, usata nell'art. 2 della l. 9 ottobre 1964, n. 991, rientri anche la pena accessoria della pubblicazione della sentenza.

Nella complessa legislazione riguardante l'igiene degli alimenti la pubblicazione della sentenza di condanna è una sanzione che da molto tempo fa parte del sistema. Basti ricordare, fra altre analoghe disposizioni, l'art. 61 del r. d. l. 15 ottobre 1925, n. 2033, sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario, e l'art. 4 della più recente l. 26 febbraio 1963, n. 441, sulla disciplina

farebbe pensare che anche un ritardo incolpevole, purchè *oggettivamente* arbitrario, sia causa invalidante della legge delegata.

Per qualche riserva sul sindacato relativo all'attività governativa di pubblicazione delle leggi, si rinvia a *I giudizi di costituzionalità*, 1961-65, pag. 12.

Con la seconda sentenza, la Corte afferma che nel concetto di sanzioni penali, di cui alla legge di delega, rientra anche la pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna.

Per l'obbligatorietà di tale pubblicazione e dell'affissione nell'albo della Camera di Commercio anche sotto la legislazione precedente cfr. Cass. 28 maggio 1965, ric. Fabiano, *Giust. pen.*, 1967, II, 40.

igienica della produzione e della vendita degli alimenti, cui si può aggiungere, nella specifica materia qui considerata — anche per mostrare l'anzianità di queste sanzioni — l'art. 22 del d. l. l. 12 aprile 1917, n. 729, contenente disposizioni per la preparazione, la vendita ed il commercio dei vini.

La pubblicazione della sentenza è uno strumento assai efficace ai fini della prevenzione e della repressione dell'attività criminose in materia alimentare, giacchè uno dei costanti obiettivi da raggiungere è quello di mettere in guardia il pubblico, e specialmente la massa dei consumatori.

Non può, dunque, ritenersi che il legislatore, conferendo la delega, non avesse compreso nella espressione « sanzioni penali », una pena accessoria tradizionale e necessaria.

Nè vale a scuotere questa considerazione il fatto che la legge, mentre non ha parlato di pubblicazione della sentenza, ha fatto espresso cenno di altre misure repressive. Questo argomento non è probante, giacchè non sempre la inclusione di una previsione indica che un'altra previsione sia stata esclusa. Del resto, poichè le altre misure repressive corrispondono solo in parte ai tipi di pena accessoria previsti dal codice penale, non sarebbe bastata la menzione delle sanzioni penali per comprendervi anche le dette misure. Con ciò la Corte non vuol risolvere la questione — non rilevante in questa sede — circa il carattere di tali misure, ma vuole semplicemente trarre un argomento per dimostrare che la specifica previsione di esse era necessaria, mentre tale necessità non si presentava per la pena accessoria della pubblicazione della sentenza. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 9 febbraio 1967, n. 15 - Pres. Ambrosini - Rel. Chiarelli - Regione Trentino Alto-Adige (avv. Guarino) c. Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. Stato Tracanna).

Giudizio di legittimità costituzionale - Principi e norme di diritto processuale comune - Applicabilità - Limiti.

Giudizio di legittimità costituzionale - Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale - Inapplicabilità.

La disciplina dei termini stabilita da leggi costituzionali e, sulla base di leggi costituzionali, da leggi ordinarie per le esigenze dei giudizi di legittimità costituzionale, può trovare, entro certi limiti, integrazione in principi e norme di diritto processuale comune, purchè queste norme

e principi non contrastino con le norme ed i principi peculiari del processo costituzionale (1).

Nei giudizi innanzi alla Corte costituzionale non è applicabile la legge 14 luglio 1965, n. 818 sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale (2).

(*Omissis*). — La difesa del Presidente del Consiglio ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso proposto dalla Regione Trentino-Alto Adige, perchè notificato oltre il termine di trenta giorni dalla pubblicazione della legge impugnata, e ha sostenuto l'inapplicabilità nei giudizi innanzi a questa Corte della l. 14 luglio 1965, n. 818, sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

L'eccezione è fondata.

(1-2) Sulla inapplicabilità della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale al giudizio di legittimità costituzionale.

La sentenza in esame è di estrema importanza per le affermazioni di principio circa la natura e la funzione del processo di legittimità costituzionale e, di conseguenza, della stessa Corte costituzionale. Sotto questo importantissimo aspetto, essa integra, per ciò che attiene all'ordinamento processuale dei giudizi innanzi alla Corte, la fondamentale sentenza numero 13 del 16 marzo 1960 nella quale la Corte stessa precisò la funzione ed i limiti del proprio ordinamento processuale, e differenziò la sua posizione nei riguardi degli organi giudiziari, ordinari e speciali, dell'ordinamento italiano. La funzione meramente strumentale e di « metodo » assegnata, in quella fondamentale sentenza, all'ordinamento dei processi innanzi alla Corte, in relazione alla funzione fondamentale di questa, di suprema garanzia del controllo costituzionale, si esplica, come tutte le funzioni processuali, essenzialmente mediante termini.

La materia dei termini è stata in prevalenza regolata non da norme inserite nella stessa Costituzione od in successive leggi costituzionali, ma nella l. 11 marzo 1953, n. 87 che è una legge ordinaria, sia pure con speciale carattere, e nelle « norme integrative » di carattere processuale stabilite dalla Corte ai sensi dell'art. 14, primo comma e dell'art. 22, secondo comma, della l. 11 marzo 1953, n. 87.

Si è sostenuto, nel giudizio concluso con la sentenza, che questo *corpus* di norme processuali potesse ormai ritenersi un sistema di diritto comune nel nostro ordinamento, capace di essere interpretato ed integrato in base ai principi enucleabili dal sistema vigente ed alle norme successivamente emanate, ovviamente con carattere di generalità, per la materia processuale, in particolare per la materia processuale civile.

La Corte ha, con questa sentenza, pur non potendo disconoscere la integrabilità, in generale, del sistema particolare delle sue norme processuali, da parte delle norme e dei principi del diritto processuale comune (e ne ha indicato un esempio nella applicabilità delle norme riguardanti il giorno di inizio e di scadenza dei termini riconosciuta con la sentenza n. 39 del 1960), fissato un limite a tale integrabilità, e questo limite ha identificato nella necessità che la anzidetta integrazione non venga a porsi

Va ricordato che l'art. 137 della Costituzione prevedeva che una legge costituzionale stabilisse le condizioni, le forme e i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale. Successivamente l'articolo 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, fissò un termine di trenta giorni per l'impugnativa di una legge della Repubblica da parte della Regione e di sessanta giorni per l'impugnativa di una legge di altra Regione. L'art. 32 della l. 11 marzo 1953, n. 87, precisò quindi che nel predetto termine di trenta giorni il ricorso della Regione deve essere notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri. La stessa l. n. 87 del 1953 fissò in sessanta giorni il termine per la proposizione dei ricorsi per conflitto di attribuzione (art. 39).

Le ricordate norme sono integrate dalla disposizione che prevede la riduzione dei termini fino a metà, contenuta nell'art. 9 della citata

in contrasto con le esigenze peculiari del processo costituzionale, desumibili da norme costituzionali od anche da norme ordinarie emanate sulla base di queste; sicchè l'applicazione delle norme e dei principi di diritto comune non abbia a comportare una menomazione o, quanto meno, una distorsione della funzione essenziale, cioè di supremo controllo costituzionale, sia pure nei modi e con le forme della funzione giurisdizionale.

Con ciò, la sentenza in esame è in linea con la richiamata sentenza n. 13 del 16 marzo 1960, accentuando la funzione strumentale del *modus operandi* mutuato dalla giurisdizione, nei confronti della funzione essenziale di controllo proprio della Corte costituzionale e delle esigenze che questa funzione comporta anche nell'applicazione delle modalità e del metodo giudicato dalle indicate fonti come il più idoneo per la concreta esplicazione della funzione fondamentale della Corte.

Già una precisazione della reazione delle fondamentali esigenze della funzione propria della Corte sulla applicazione delle norme e dei principi vigenti nel sistema processuale comune si era avuta con la riconosciuta inapplicabilità ai giudizi costituzionali della l. 25 maggio 1958, n. 260 sulla notificazione degli atti processuali alle Amministrazioni dello Stato, dichiarata, appunto, con la sentenza n. 13 del 16 marzo 1960.

A questo ordine di principi, può e deve essere ricondotta anche l'interpretazione data dalla Corte (fin dalla ordinanza del 30 dicembre 1956) circa il carattere perentorio dei termini stabilito per la costituzione delle parti in giudizio, termini fissati dall'art. 25 della l. n. 87 del 1953 e dall'art. 3 delle norme integrative: laddove, com'è noto, questa perentorietà non si ritiene per le norme del regolamento di procedura del Consiglio di Stato (richiamate dall'art. 22 della l. 11 marzo 1953, n. 87) relative alla costituzione della parte resistente.

Ulteriore e definitiva precisazione, con carattere di generalità e con valore di principio, viene fatta, appunto, nella sentenza in esame e l'occasione è data dalla insorta questione circa l'applicabilità o meno della legge ordinaria 14 luglio 1958, n. 618 sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

Si trattava di un giudizio di legittimità costituzionale di una legge dello Stato (la l. 22 luglio 1966, n. 614 sugli interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale), giudizio

legge costituzionale n. 1, e da altre disposizioni della citata legge n. 87, riguardanti la disciplina temporale del procedimento (art. 23, secondo comma; art. 25; art. 26; artt. 29-36).

Questo complesso di norme costituisce una disciplina dei termini, che è particolare dei giudizi di competenza della Corte costituzionale e corrisponde all'interesse, di diritto obbiettivo, alla sollecita rimozione di eventuali situazioni di illegittimità costituzionale, soprattutto nei rapporti tra Stato e Regioni.

Con valutazioni specificamente aderenti alla peculiare funzione dei giudizi di legittimità costituzionale, il legislatore costituente e, sulla base delle sue norme, il legislatore ordinario hanno contemperato l'esigenza della celerità del giudizio con quella di dare un congruo tempo, agli organi investiti dei poteri di promuovere i detti giudizi e di parteciparvi, per l'esercizio dei poteri medesimi.

promosso in via diretta dalla Regione T.A.A. ai sensi dell'art. 32 della l. 11 marzo 1953, n. 87.

La Corte costituzionale aveva, in primo luogo, innanzi a sè un problema di carattere interpretativo ad essa sottoposto dalla difesa della Avvocatura generale, concernente il concreto ambito di applicazione della l. n. 818, la quale, pur presentandosi, all'art. 1, come legge di sospensione e, quindi, modificativa (1) dei termini processuali in generale, in effetti nei successivi artt. 2, 3 e 5 sembrava limitare la portata apparentemente onnicomprensiva della espressione, riferendola espressamente alla « materia penale » (art. 2), alla « materia civile » (art. 3) ed « alla materia amministrativa » (art. 5), senza menzionare, quindi, nè la materia costituzionale nè, quanto meno i giudizi innanzi alla Corte costituzionale, al contrario di quanto lo stesso legislatore ordinario aveva fatto in altra occasione (ad es. art. 2 della l. 5 luglio 1965, n. 798), menzionando espressamente e separatamente i giudizi innanzi alla Corte.

Un argomento interpretativo *contrario* alla applicazione della legge ai giudizi innanzi alla Corte era dalla Avvocatura desunto dalla conseguente applicabilità della sospensione per ferie anche ai ricorsi per regolamento di competenza indicati nell'art. 39 della l. 11 marzo 1953, n. 87 ed ai relativi procedimenti incidentali di sospensione previsti dall'art. 40 della stessa legge: laddove l'art. 5 della legge di sospensione espressamente esclude dall'ambito della sua applicazione, i procedimenti incidentali di sospensione innanzi al Consiglio di Stato.

La Corte, pur riconoscendo espressamente la esattezza della interpretazione della Avvocatura, non ha ritenuto di risolvere la questione sul piano interpretativo della l. n. 818, ma ha preferito impostare e risolvere la questione stessa sul piano (che pure era stato fatto valere dalla Avvocatura) dei rapporti tra le norme ed i principi del processo ordinario,

(1) Sul carattere e sulla efficacia di modificazione del termine da attribuire ad una legge di sospensione, non sembra possa esservi dubbio, nonostante che il patrocinio della Regione avesse, nel giudizio innanzi alla Corte, strenuamente sostenuto la tesi del *diverso modo di computare il termine* che sarebbe proprio della sospensione, ferma la pretertorietà del termine stesso.

Ne deriva che l'ordinamento processuale di tali giudizi ed il regime dei termini da esso stabilito possono trovare integrazione in principi e norme di diritto processuale comune (ad esempio, nelle norme riguardanti il giorno di inizio e di scadenza dei termini, come questa Corte ebbe già ad affermare nella sentenza n. 39 del 1960), ma solo in quanto dette norme e principi non contrastino con le norme e i principi peculiari del processo costituzionale, e in quanto la loro applicazione non possa produrre alterazioni o distorsioni rispetto alla funzione a cui il detto processo è preordinato. Ciò trova conferma nel richiamo, contenuto nell'art. 22 della l. n. 87, alle norme del regolamento per la procedura innanzi al Consiglio di Stato in s.g. soltanto in quanto applicabili.

anche laddove possano ritenersi in astratto applicabili alla Corte, e le esigenze peculiari desumibili dalle norme e dai principi del processo costituzionale e, soprattutto, dalla funzione alla quale il processo è preordinato col menzionato carattere strumentale.

Ne è derivata una soluzione razionale, adeguatamente ragionata, in perfetta armonia con le esigenze fondamentali del controllo della Corte, specie per quanto concerne le particolari esigenze dei giudizi di legittimità costituzionale proposti in via diretta dallo Stato o dalla Regione, esigenze identificate nella necessità di non mantenere lo stato di incertezza, della legge o dell'atto avente forza di legge soggetti alla impugnazione, oltre il termine ritenuto, all'uopo, congruo dallo stesso legislatore costituente e, sulla determinazione di questo, dal legislatore ordinario.

Con ciò la sentenza sembra avere espresso anche il voto che la particolare disciplina del processo costituzionale non abbia a subire, per le anzidette esigenze, modifiche nei termini, quanto meno per ciò che concerne i giudizi proposti in via diretta, neanche nei modi e nelle forme in cui questa modifica potrebbe validamente essere fatta, cioè mediante legge costituzionale.

Giacchè nel giudizio concluso dalla sentenza sembrava essersi dimenticato che la fissazione del termine per la proponibilità del giudizio in questione era stata dalla stessa Costituzione (art. 137) demandata ad una legge costituzionale (da regularsi, quindi, come materia costituzionale): e che, in adempimento di questo precetto e nell'ambito delle valutazioni aderenti alle necessità della funzione della Corte, la legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, *prima* ancora della legge ordinaria 11 marzo 1953, n. 87, aveva fissato il termine stesso in 30 gg. dalla pubblicazione della legge o dall'atto avente forza di legge. Sicchè, non era affatto vero che la materia del termine in questione fosse stata integralmente regolata insieme e sullo stesso piano di quella dei giudizi incidentali (disciplinata dalla l. 11 marzo 1953, n. 87), ma era rimasta, invece, col carattere ad esso impresso dalla Costituzione e dalla legge costituzionale n. 1 del 1948, cioè come materia costituzionale (come ha, con argomentazioni sostanziali, riconosciuto la sentenza): modificabile, quindi, solo attraverso l'apposito procedimento previsto dall'art. 138 della Costituzione.

(L. TRACANNA)

Su la base delle esposte considerazioni è da riconoscere che la sospensione del decorso dei termini, stabilita dalla l. 14 luglio 1965, n. 818, non è applicabile nei giudizi davanti a questa Corte.

In particolare, nei giudizi di legittimità costituzionale proposti in via diretta dallo Stato o dalla Regione, come il presente, l'applicazione di tale legge, producendo sostanzialmente l'effetto di modificare, per il periodo feriale, la durata del tempo entro il quale la legge è impugnabile, prolungherebbe quella situazione di incertezza circa l'eventuale impugnazione, che il legislatore costituente e il legislatore ordinario, nell'emanare la particolare disciplina del processo costituzionale, hanno voluto non si protraesse oltre i trenta o i sessanta giorni.

D'altra parte, l'interpretazione della stessa legge 14 luglio 1965 porta ad escludere che sia stata intenzione del legislatore comprendere nel suo campo di applicazione i giudizi davanti a questa Corte.

Se, infatti, l'art. 1 di detta legge usa genericamente l'espressione « termini processuali », le successive norme dimostrano che il legislatore ha inteso riferirsi ai giudizi in materia civile, penale e amministrativa (rispettivamente, artt. 2, 3 e 4). È vero che queste norme contengono delle eccezioni alla disposizione dell'art. 1, ma ciò non autorizza ad attribuire a tale disposizione una vastità tale da comprendere giudizi che, sulla base di norme costituzionali, presentano caratteri tipici, corrispondenti a funzioni diverse da quelle degli altri giudizi considerati dalla legge.

Va infine notato che la promozione dei giudizi in via diretta davanti alla Corte è affidata ad organi la cui attività ha carattere di continuità, soprattutto nell'espletamento di funzioni di supremo interesse pubblico, come quella di promuovere i detti giudizi, così che dalla non applicazione della l. n. 818 del 1965 non deriva alcun limite all'esercizio del diritto di azione in materia costituzionale.

Dalle considerazioni innanzi esposte deriva la inammissibilità del presente ricorso, mentre resta assorbita la questione, subordinatamente proposta dalla difesa del Presidente del Consiglio, circa la asserita scadenza alla data del 16 settembre dei termini prorogati per effetto della l. 14 luglio 1965, n. 818. — (*Omissis*).

SEZIONE SECONDA

GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 30 maggio 1966, n. 1422 - Pres. Tavolaro S. - Rel. D'Amico - P. M. Di Majo (diff.) - Amministrazione finanziaria dello Stato (avv. Stato Pentinaca) c. Berselli ed altri (avvocati Alessi e Betzella).

Competenza e giurisdizione - Giurisdizione esclusiva - Limiti - Vigili urbani - Compartecipazione sulle somme riscosse per pene pecuniarie dovute all'Erario dello Stato - Giurisdizione ordinaria.

(t. u. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 29).

Impiego pubblico - Agenti governativi - Partecipazione ai proventi di pene pecuniarie - Estensione ai vigili urbani, agenti di pubblica sicurezza.

(l. 26 gennaio 1865, n. 2134, art. 3; r. d. 12 febbraio 1911, n. 297, art. 126).

La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sussiste solo quando si tratta di un diritto nascente dal rapporto di impiego pubblico, il quale funzioni da momento genetico immediato e diretto della pretesa (1).

I vigili urbani, nominati agenti di pubblica sicurezza con decreto prefettizio, sono « agenti governativi » anche agli effetti del diritto alla compartecipazione ai proventi introitati dall'Erario dello Stato in dipendenza di contravvenzioni punibili con pena pecuniaria (2).

(Omissis). — L'Amministrazione delle Finanze dello Stato sostiene che difetta nella specie la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, poichè la questione da risolvere — se ai vigili urbani del Comune di Milano spetti o no la compartecipazione alle pene pecuniarie riscosse dall'Erario dello Stato — attiene ad un diritto tipicamente e diretta-

(1-2) Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e pretese dei vigili urbani sui proventi delle contravvenzioni introitati dall'erario dello Stato.

Le questioni giuridiche che emergono, sia pure con diverso rilievo, dall'interessante decisione della Cassazione, sono sostanzialmente due, anche se, per la originalità dell'interpretazione e per l'esiguità dei prece-

mente nascente dal loro rapporto di impiego che perciò comporta la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Il problema è stato già risolto, in una identica fattispecie, dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza 28 luglio 1962, n. 2230, nel senso che la giurisdizione spetta all'autorità giudiziaria ordinaria. Nè dall'Amministrazione ricorrente sono esposti nuovi argomenti atti a determinare un mutamento di giurisprudenza.

Nella specie il rapporto di impiego intercede fra i vigili urbani ed il Comune di Milano, non tra i vigili e lo Stato; rispetto allo Stato i vigili sono soltanto agenti di pubblica sicurezza, nominati tali con decreti del Prefetto, emessi a norma dell'art. 126 r. d. 12 febbraio 1911, n. 297, per l'esecuzione della legge comunale e provinciale; le domande,

denti giurisprudenziali specifici (si veda la sent. della Cass. n. 2230 in data 28 luglio 1962, *Foro it.*, 1962, I, 1647 per la parte attinente alla l. 26 gennaio 1865, n. 2134), è la seconda questione quella che merita un più attento esame e un più ampio discorso.

La prima parte della motivazione della sentenza attiene all'affermata giurisdizione dell'a. g. o. a risolvere una controversia avente per oggetto la sussistenza o meno, in favore dei dipendenti comunali con qualifica di vigile urbano e investiti di funzioni di agente di p. s., del diritto a partecipare ai proventi introitati dall'erario statale in corrispondenza di pene pecuniarie punitive di reati contravvenzionali alle leggi ed ai regolamenti dello Stato. La questione riguarda, più in particolare, la sussistenza o meno, nella fattispecie, della giurisdizione esclusiva del Consiglio di Stato ex art. 29, n. 1, r. d. 26 giugno 1924, n. 1054.

La S. C. si limita a richiamare, in proposito, la sua precedente sentenza del 28 luglio 1962, n. 2230, ed a ribadire che « sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo solo quando si tratta di un diritto nascente dal rapporto d'impiego », il quale funzioni « da momento genetico diretto ed immediato della pretesa ».

Nella fattispecie, la connessione con il rapporto di impiego comunale sarebbe, secondo la Cassazione, meramente occasionale, tendendo le domande dei vigili urbani controricorrenti ad ottenere il riconoscimento della compartecipazione alle pene pecuniarie riscosse dall'erario statale sul solo fondamento della qualità, attribuita agli stessi, di « agenti governativi ».

In effetti, l'enunciazione teorica del principio è di una chiarezza indiscutibile e riflette, tra l'altro, un orientamento ormai costante (Cass., 14 luglio 1960, n. 1925, in *Giust. civ.*, 1961, I, 92; Cass., 1° febbraio 1961, n. 206, *ivi* 1961, I, 375; Cass., 18 luglio 1961, n. 1750, in *Foro amm.*, 1961, II, 417; Cass. 30 dicembre 1963, n. 3246, in *Giust. civ.*, 1964, I, 557; Cass., 14 aprile 1964, n. 898, *ivi* 1965, I, 578; Cons. Stato, Sez. VI, 11 febbraio 1966, n. 140, in *Giust. civ.*, 1966, II, 173; Cass. 22 luglio 1966, n. 1985, *ivi*, 1966, I, 1899). Qualche perplessità, tuttavia, può restare sull'applicazione di tale indiscusso indirizzo al caso concreto, in cui, afferma la S.C., « è fatto valere un titolo, quello di agente governativo, che non determina il sorgere, tra lo Stato ed i vigili, di un rapporto di impiego, ma rappresenta soltanto il conferimento, da parte dello Stato, dell'esercizio di un potere », che non può « ritenersi ricompreso nell'ambito del rapporto di

dirette ad ottenere dall'Amministrazione delle Finanze il riconoscimento della compartecipazione alle pene pecuniarie riscosse dallo Stato, sono giustificate dalla qualità di agenti governativi nei vigili e non dal rapporto di impiego che li lega al Comune di Milano.

È puntuale quindi l'applicazione del principio, costante nelle decisioni di questa Corte, secondo cui sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo solo quando si tratta di un diritto nascente dal rapporto di impiego, il quale pertanto funziona da momento genetico diretto ed immediato della pretesa.

Non è così invece nella causa presente in cui, a fondamento della domanda, è fatto valere un titolo, quello di agente governativo, che non

impiego esistente tra il vigile ed il Comune » nè può dar luogo « all'istituzione di un rapporto di impiego con lo Stato ».

Ma, nel caso esaminato, la domanda proposta non si riferisce o quanto meno non presuppone logicamente il rapporto d'impiego comunale? In altri termini, anche richiamandoci al concetto di « occasionalità » (altre volte chiarito dalla Cassazione) tra rapporto di impiego pubblico e diritto soggettivo che si pretende violato, non sembra, a nostro avviso, che sia molto palese la « sostanziale autonomia » tra la pretesa dei vigili ed il loro *status* di dipendenti comunali.

Non si intende certo disconoscere che il rapporto di impiego sussista soltanto con il Comune e che la pretesa venga affermata in relazione alla posizione giuridica dei vigili urbani in quanto agenti di p. s., ma l'art. 126 r. d. 12 febbraio 1911, n. 297, attribuisce al Prefetto il potere di nominare agenti di P. S. « le guardie campestri, daziarie, boschive ed altre dei Comuni, costituite in forza di regolamenti deliberati ed approvati nelle forme di legge », e quindi il rapporto con il Comune è condizione necessaria, anche se non sufficiente, del sorgere e del permanere dello « status » di agente di p. s. e cioè del rapporto con lo Stato.

Pur essendo indiscusso che i due rapporti giuridici (con il Comune e con lo Stato) non possono non essere concettualmente discriminati, non sembra automatica la configurazione del preteso e discusso diritto soggettivo alla compartecipazione ai proventi come diritto meramente occasionale e consequenziale rispetto al rapporto di impiego, costituendo quest'ultimo un presupposto logico ed imprescindibile (e non soltanto un requisito) del decreto prefettizio: i vigili urbani controricorrenti, sono, rispetto allo Stato, agenti di P. S., ma non è irrilevante che gli stessi sono tali anche in quanto sono vigili urbani dipendenti dal Comune.

La seconda e più estesa parte della motivazione della sentenza, attiene, invece, alla sussistenza o meno del diritto dei vigili urbani — agenti di p. s. — ai proventi di cui all'art. 3 della l. 26 gennaio 1865, n. 2134. La questione è sottile in quanto si riassume, sostanzialmente, nel rispondere al seguente quesito: i vigili urbani, agenti di P. S. ex art. 126 r. d. 1911, n. 297, citato, sono ricompresi nella categoria degli « agenti governativi » di cui parla l'art. 3 della suddetta legge del 1865?

La S. C. non ha dubbi nella risposta affermativa, che discenderebbe con tutta evidenza sia dalla lettera della legge che tramite un procedimento di interpretazione logica. Sotto questa ultima visuale, l'esclusione dei vigili dal riparto ai proventi contravvenzionali introitati dall'erario

determina il sorgere, fra lo Stato e i vigili, di un rapporto di impiego, ma rappresenta soltanto il conferimento, da parte dello Stato, dell'esercizio di un potere; la qualifica di vigile urbano è soltanto il requisito richiesto per l'attribuzione dei poteri di agente governativo, senza che peraltro l'esercizio di tali poteri possa ritenersi ricompreso nell'ambito del rapporto di impiego esistente tra il vigile ed il Comune nè dar luogo all'istituzione di un rapporto di impiego con lo Stato.

Non appare perciò appropriato il richiamo nè alle decisioni di questa Corte che hanno riconosciuto la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie tra i funzionari delle cancellerie

statale si scontrerebbe con l'esigenza di « stimolare l'attività dell'agente abilitato all'accertamento dei reati contravvenzionali » e con la necessità di non operare ingiustificate discriminazioni.

L'argomentazione derivante dall'interpretazione logica non ci sembra decisiva, sia perchè è prevalso negli ultimi anni l'orientamento legislativo tendente a sopprimere il diritto a partecipare ai proventi delle pene pecuniarie per cui il contrario indirizzo ha assunto una portata di carattere eccezionale, sia perchè, infine, la controversia ci sembra debba essere essenzialmente e prevalentemente risolta sulla base della forza immediata e letterale delle disposizioni normative della legge del 1865, dovendo le argomentazioni logiche e meno immediate soccorrere l'interprete soltanto nell'ipotesi, non ricorrente nella specie, di una non limpida, o quanto meno, insufficiente chiarezza concettuale delle norme. Ed è a queste ultime che conviene limitare la disamina.

L'art. 1 della legge del 1865 statuisce l'appartenenza all'erario dello Stato dei proventi derivanti da contravvenzioni « alle leggi ed ai regolamenti di interesse nazionale ». Il successivo art. 2 riconosce l'analogo diritto di appartenenza alle Province ed ai Comuni per quanto attiene ai proventi delle contravvenzioni alle disposizioni regolamentari di tali enti.

L'art. 3, che qui maggiormente interessa, da un lato attribuisce agli « agenti governativi scovrittori di una contravvenzione punibile con pena pecuniaria appartenente all'erario nazionale » il diritto a partecipare ai relativi introiti statali, dall'altro distintamente lascia ampia libertà agli enti locali territoriali di eventualmente stabilire, con apposite norme regolamentari, la misura della partecipazione dei propri dipendenti agli introiti degli enti stessi in dipendenza di reati contravvenzionali.

La formulazione legislativa non è tra le più precise se rapportata alla terminologia moderna ed in questo senso non si può non concordare con la C. che tale rilievo formulò già nella sentenza n. 2230 del 1962 più volte citata, ma, se da un lato questa osservazione può già offuscare la sicurezza con la quale la questione è stata presentata e decisa dalla Casazione, il difetto di chiarezza terminologica della legge, interpretata a cento anni di distanza dall'emanazione, non implica altresì una mancanza di chiarezza concettuale, anche tenendo conto che la possibilità di esplicitare funzioni di agente di p. s., da parte dei vigili urbani, è scaturita dalla volontà del legislatore del 1911, per cui è indubbio che gli « agenti governativi » dell'art. 3 cit. non erano e non potevano essere, per il legislatore del 1865, che gli agenti legati allo Stato da un rapporto di servizio. E qui sta proprio il nucleo della questione, in quanto la dizione « agente governativo » fa riferimento a soggetti con i quali intercorre,

e segreterie giudiziarie e lo Stato in tema dei cosiddetti proventi di cancelleria, poichè in questa ipotesi sono in discussione proprio le norme che regolano, sotto l'aspetto patrimoniale, il rapporto di impiego, nè a quelle altre pronunce che riconoscono la giurisdizione esclusiva anche quando si faccia valere la pretesa all'assistenza di un familiare dell'impiegato da parte dell'ente pubblico, poichè anche in questo caso è in discussione l'esistenza di un diritto immediatamente derivante dal rapporto di impiego.

Nel merito il ricorso dev'essere respinto nei confronti di tutti i contraddittori dell'Amministrazione delle Finanze, tranne che nei confronti del Berselli, rispetto al quale, come si dirà, il ricorso stesso è inammissibile.

nei confronti dello Stato, non soltanto un rapporto organico ma altresì un rapporto di servizio.

La distinzione tra i due rapporti ci sembra fondamentale. Mentre il rapporto di servizio ha carattere prevalentemente patrimoniale, in quanto attiene alla remunerazione delle prestazioni lavorative o comunque a situazioni soggettive che hanno, in modo diretto od indiretto, una rilevanza patrimoniale o materiale, il rapporto organico ha carattere prevalentemente « organizzatorio », e sta alla base dell'imputazione dell'attività amministrativa in quanto funzione e del riparto — attribuzione delle potestà, quasi prescindendo dalla materialità del soggetto agente.

Non v'ha dubbio che i vigili urbani controricorrenti sono legati da rapporto di servizio con il Comune e tale rapporto non soffre soluzione di continuità anche nel momento in cui gli stessi esplicano funzioni di agenti di P. S. per conto dello Stato. D'altra parte il potere che è loro conferito dal decreto prefettizio non implica automaticamente l'attribuzione di un diritto a compensi per l'attività prestata in favore dello Stato, nè sembra potersi tranquillamente sostenere che tale diritto possa riconoscersi dilatando la nozione di « agente governativo ».

A noi sembra che il legislatore del 1865, con la disposizione normativa di cui all'art. 3, abbia voluto fare riferimento agli agenti — dipendenti dello Stato. Riteniamo, pertanto opportuno, agli effetti della partecipazione ai proventi di cui trattasi, non confondere la categoria degli agenti di p. s., con i quali intercorrono rapporti di servizio con lo Stato, da quella degli agenti di p. s., con i quali tale rapporto non sussista e che abbiano soltanto un « rapporto organico » con lo Stato. La S. C., trascurando tale distinzione, ha fatto discendere il diritto di natura patrimoniale dalla sussistenza del rapporto organico, non attribuendo alcun rilievo giuridico alla netta contrapposizione, chiaramente espressa nella legge, tra gli « agenti governativi » di cui al comma 1° dell'art. 3 e gli agenti dei Comuni e delle Province di cui al comma 3° dello stesso articolo, nonchè tra gli introiti derivanti dalle pene pecuniarie spettanti allo Stato e quelli spettanti agli enti locali territoriali.

Concludendo, riteniamo che la S. C. abbia forzato, forse per ragioni di equità, l'inequivocabile lettera e *ratio* della legge del 1865, il cui articolo 3, 1° comma, ci sembra inapplicabile ai dipendenti degli enti locali territoriali.

U. GIARDINI

L'Amministrazione sostiene che, dalla lettera e dallo spirito delle norme poste dalla l. 26 gennaio 1865, n. 2134, deriva, contrariamente a quanto ha ritenuto la Corte di Appello, che, per le pene pecuniarie riscosse dallo Stato, non è riconosciuta la compartecipazione dei vigili alle dipendenze dei Comuni e delle Province. La legge, precisa la ricorrente, contrapponendo espressamente gli agenti governativi (art. 3 comma primo) agli agenti dei Comuni e delle Province (art. 3 comma terzo); contrapponendo le leggi e i regolamenti di interesse nazionale (art. 1 comma primo) alle leggi e ai regolamenti d'interesse delle Province e dei Comuni (art. 1 comma secondo e terzo), le pene pecuniarie appartenenti all'Erario nazionale (art. 3 comma primo) agli analoghi introiti delle Province e dei Comuni (art. 3 comma terzo), testualmente escluderebbe ogni confusione tra le due contrapposte categorie di agenti e tra i rispettivi diritti sulle distinte due masse di introiti.

Senonchè, come si è già detto nel risolvere la questione sulla giurisdizione, il Bailini e gli altri vigili urbani del Comune di Milano sono agenti governativi per decreto del Prefetto. Ora l'art. 3 della legge richiamata riconosce, senza distinzione, a tutti gli agenti governativi, che siano scoprittori di contravvenzioni punibili con pene pecuniarie appartenenti all'Erario nazionale, il diritto alla relativa compartecipazione. Non può avere quindi rilievo che, nel capoverso dello stesso articolo, sia stata concessa alle province e ai comuni la facoltà di stabilire nei propri regolamenti, a favore dei propri agenti, l'importo di un'aliquota sugli introiti relativi alle contravvenzioni previste negli ordinamenti provinciali e locali. L'interpretazione logica è nettamente a conferma di quella letterale: la compartecipazione è ovviamente data per stimolare l'attività dell'agente abilitato all'accertamento dei reati contravvenzionali; non si saprebbe quindi vedere la ragione perchè il diritto al riparto dovrebbe ritenersi spettante ai soli agenti dipendenti dallo Stato per rapporto organico e non anche agli altri, una volta che, anche a questi ultimi, in considerazione del loro inquadramento funzionale, è stato affidato l'accertamento dei reati predetti. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 2 agosto 1966, n. 2146 - Pres. Tavolaro S. - Rel. D'Armiento - P. M. Criscuoli (conf.) - Mattina (avvocati Arezzo e Costa) c. Assessorato agricoltura e foreste della Regione siciliana (avv. Stato Gargiulo).

Competenza e giurisdizione - Sicilia - Riforma fondiaria - Computo della quota di conferimento - Norme di azione - Illegittimità del procedimento di determinazione - Giurisdizione amministrativa.

(l. 24 febbraio 1948, n. 114, art. 11; l. reg. sic. 27 dicembre 1950, n. 104).

Procedimento civile - Convenuto non legittimato passivamente alla lite - Interventore - Esclusione - Spese - Effetti.

(c. p. c., artt. 91 e 105).

Le norme sul computo della quota di conferimento prevista dalla riforma agraria nella regione siciliana ed anche quella dell'art. 11 della l. n. 114 del 1948, la quale in esse si inserisce sostanzialmente integrandole con la previsione di una detrazione, sono di azione e non di relazione, onde l'eventuale illegittimità del relativo procedimento trova la sua sede di possibile repressione davanti al Giudice amministrativo (1).

Il soggetto convenuto, sia pure insieme ad altri, in un giudizio, nel quale come tale si è costituito, non può qualificarsi interventore ed, agli effetti dell'onere delle spese, a nulla rileva che egli non essendo passivamente legittimato abbia assunto sul merito della causa una linea difensiva in parte comune ad altro convenuto, soccombente (2).

(Omissis). — Con atto di citazione del 14 ottobre 1959 Mattina Vincenzo conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Palermo l'Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Siciliana e l'Ente per la riforma agraria in Sicilia (ERAS) affinché si dichiarasse che dalla quota di conferimento, determinata nei suoi confronti in esecuzione della riforma agraria in Sicilia, dovevano essere detratte lire 17.750,52 di reddito domenicale, in forza del beneficio (di cui all'art. 11 della legge statale 24 febbraio 1948, n. 114) spettantegli in relazione al trasferimento, per la formazione della piccola proprietà contadina, effettuato con atti 27-28 dicembre 1950, 23 gennaio 1951 e 16 marzo 1951; nonché per sentire dichiarare, in linea subordinata, il proprio diritto ad avere restituiti i terreni (ha 4.47.21) che, pur non essendo compresi nel piano di conferimento, gli erano stati espropriati.

(1) Sulla prima massima, oltre alla sentenza delle stesse sezioni unite della Corte di cassazione n. 2994 dell'11 ottobre 1955 (in *Foro it.*, 1955, I, 1292 ed *ivi* note 6-7), richiamata in quella di cui si tratta, cfr. Cass., Sez. Un., 24 marzo 1964, n. 663 in questa *Rassegna*, 1964, I, 669 e *ivi* nota 2.

(2) La seconda massima appare, invero, ovvia così come risulta meglio dalla motivazione della sentenza in rassegna, la quale si è giustamente soffermata con maggiore ampiezza sulle importanti questioni, di cui alla prima massima, appena accennando alle altre; tra queste anche ovvia appare la incensurabilità da parte della Corte di cassazione delle statuizioni riguardanti la cancellazione di espressioni ritenute sconvenienti ed offensive dai Giudici di merito con motivazione congrua e corretta, tanto che non è sembrato il caso di pubblicare la relativa massima. Si pubblica, invece, pure la parte di fatto della sentenza per rendere più comprensibile la « questione », di cui alla seconda massima.

Deduceva l'attore che, per la concorrente attività di entrambi i convenuti era stato privato, fin dal 10 ottobre 1952, del possesso di 69 ettari di terreno, espropriati senza l'osservanza delle forme prescritte dalla legge regionale di riforma agraria (l. 27 dicembre 1950, n. 104) e senza tenere conto dei trasferimenti di terreno che aveva effettuati in applicazione delle disposizioni per la formazione della piccola proprietà contadina, la cui valutazione avrebbe comportato il suo totale esonero dall'obbligo del conferimento. Deduceva, inoltre, che soltanto con decreto dell'Ispettorato regionale dell'agricoltura in data 17 aprile 1957, divenuto esecutivo il 5 luglio 1958, l'ERAS aveva cercato di uniformarsi alle norme della legge regionale, facendo approvare il prescritto piano di conferimento (il quale, peraltro, determinava nel più ridotto limite di ettari 64 la quantità di terreno di sua proprietà soggetta ad espropriazione, senza tuttavia provvedere alla restituzione del terreno appreso in eccedenza).

Costituitosi in giudizio, l'ERAS chiedeva che il tribunale dichiarasse il difetto di giurisdizione a decidere sulle domande, o comunque le rigettasse nel merito. L'Assessorato regionale eccepiva, a sua volta, in ordine alla prima domanda, riguardante l'esonero dal conferimento in relazione ai trasferimenti di terreno per la formazione della piccola proprietà contadina, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di questione concernente la determinazione della quota da conferire, che rientra nella competenza del giudice amministrativo: e quanto alla domanda subordinata dell'attore, pur non disconoscendo il diritto di quest'ultimo a conseguire la restituzione dei terreni consegnati in eccedenza, rispetto alla quantità fissata nel piano di conferimento, sosteneva che dal mancato godimento di essi nessun risarcimento di danni derivava al proprietario, avendo egli stesso impedito o rifiutato la restituzione.

Con sentenza 16 giugno 1959 l'adito Tribunale dichiarava il difetto di giurisdizione in ordine alla domanda tendente all'esonero dal conferimento, e condannava l'ERAS alla restituzione dei quattro ettari eccedenti la quota, ai danni relativi, nonché a quelli derivanti dal prematuro spossessamento dei terreni soggetti ad esproprio, da liquidarsi in separato giudizio. Riteneva, poi, priva di legittimazione passiva alla causa l'Amministrazione Regionale, e disponeva la compensazione delle spese nei suoi confronti sul rilievo che, non essendosi limitata a difendersi sulla sola questione della giurisdizione, ma avendo affiancato l'ERAS nelle difese di merito, doveva ritenersi soccombente anche essa, se pure in parte.

Giudicando sul gravame principale, proposto dal Mattina, e su quello incidentale proposto dall'Assessorato, la Corte di Appello di Palermo, con la sentenza 6 settembre 1962, ora denunziata per cassazione, rigettava l'appello del Mattina, ed in accoglimento di quello del-

l'Assessorato, condannava il primo alle spese di entrambi i gradi del giudizio; ordinava, inoltre, la cancellazione di alcune espressioni, contenute nella comparsa conclusionale del Mattina, ritenute sconvenienti.

Osservava la Corte di merito:

che tutte le operazioni, che servono a stabilire il reddito dominicale complessivo, sul quale applicare l'aliquota di conferimento, hanno funzione meramente strumentale, rispetto al provvedimento di individuazione dei terreni da conferire; provvedimenti che, come si desume dall'art. 32 della legge di riforma (il quale, in ordine alla scelta, indica solo criteri di massima), è discrezionale;

che rientrando fra le dette operazioni preparatorie anche quella concernente la concessione ed il calcolo del beneficio di cui all'art. 11 d.l. 24 febbraio 1948, n. 114, invocato dal Mattina, anche su tal punto la posizione del singolo, il cui diritto di proprietà è stato degradato ad interesse legittimo, deve ritenersi presa in considerazione solo in via riflessa ed indiretta, e perciò protetta esclusivamente dalla giurisdizione amministrativa;

che, essendosi l'Assessorato difeso sempre nella qualità di convenuto, anche quando ha confutato nel merito la pretesa per le quali non era passivamente legittimato, l'accoglimento di questa eccezione pregiudiziale non può fargli imputare le altre difese in veste d'interveniente adesivo e, perciò, giustificare la pronuncia di compensazione delle spese;

che il carattere offensivo delle espressioni, adoperate nella comparsa del Mattina, non poteva giustificarsi anche e soprattutto in considerazione che nessuna necessità di difesa imponeva di stigmatizzare in maniera così cruda l'attività dell'Ente e la capacità tecnica dei suoi funzionari.

Contro la sentenza ora riassunta, nei termini essenziali, ha proposto ricorso alle Sezioni Unite della Cassazione il Mattina sulla base di tre mezzi di annullamento; ha resistito mediante controricorso l'Assessorato dell'Agricoltura e Foreste della regione siciliana, non ha inteso di contraddire l'Ente di Riforma Agraria in Sicilia (ERAS) al quale pure è stato notificato il ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il Mattina, denunciando la violazione degli artt. 2 e 4 l. 20 marzo 1865, n. 2248 all. E; 12 e 15 disp. prel. c. c.; 11 l. statale 24 febbraio 1948, n. 114; 30 l. Regione siciliana 20 dicembre 1950, n. 104; 834 c. c., 14 r. d. l. 15 maggio 1946, n. 455; in relazione ai nn. 1, 3, 5 dell'art. 360 c. p. c., assume che la Corte di merito ha

erroneamente negato, nella causa di specie, la giurisdizione del giudice ordinario.

Argomenta in proposito che il premio, previsto dall'art. 11 della legge statale n. 114 del 1948 per la formazione della piccola proprietà contadina — che garantisce la esclusione da un'eventuale espropriazione, di una superficie pari a quella trasferita — integra un diritto soggettivo perfetto, in capo al proprietario espropriato, di potere esigere dalla pubblica amministrazione un comportamento conforme; per modo che, non rispettata detta esclusione, bene può il soggetto espropriato convenire l'amministrazione avanti al giudice ordinario, per ottenere la restituzione di quei terreni espropriati oltre il limite.

Con il secondo ed il terzo motivo il ricorrente si duole, rispettivamente, che la sentenza, a torto, non ha qualificato e ritenuto intervento ad *adiuvandum* quello spiegato in causa dall'Assessorato, convalidando la pronunzia del primo giudice che, appunto per tale ragione, gli aveva addossato, per metà, l'onere delle spese; ed a torto, altresì, ha ritenuto espressioni ingiuriose e sconvenienti, ordinandone la cancellazione, l'uso di alcuni termini « più incisivi », adoperato nella comparsa conclusionale del Mattina, resi necessari, peraltro, dalla insensibilità dei giudici, che avevano esaminato precedentemente la situazione.

Il ricorso è infondato.

A confutazione del primo mezzo, che è quello più diffusamente svolto nel ricorso, va detto che la questione, che con detto mezzo si prospetta, non è nuova e risulta già ampiamente trattata e risolta con la sentenza 11 ottobre 1955, n. 2994 di queste Sezioni Unite. Tale sentenza, alla quale si è uniformata, adeguandosi, la pronunzia impugnata, suscitò larga eco di consenso anche in dottrina, e per la precisione, perspicuità ed esattezza dei principi, non può non essere condivisa da questo Collegio. Sarà sufficiente, perciò, agli effetti di questa motivazione, puntualizzare la situazione di specie, e, in riferimento ad essa ed alle censure mosse dal ricorrente, richiamare i principi posti dalla preindicata sentenza.

Il Mattina sostiene che, in virtù del disposto dell'art. 11 l. statale 24 febbraio 1948, n. 114, in relazione alla legge di riforma agraria per la Sicilia del 27 dicembre 1950, n. 104, è titolare di un diritto soggettivo perfetto ad ottenere che, per il computo della quota di conferimento di terreno a suo carico, sia diffalcata una estensione pari a quella che ha formato oggetto di trasferimenti, effettuati volontariamente per la creazione della piccola proprietà contadina. E proprio per farsi riconoscere siffatto diritto, che egli ritiene soggettivo, ad ottenere la condanna dell'Ente Riforma Agraria di Sicilia alla restituzione del terreno appreso in eccedenza ed il risarcimento dei danni, ha iniziato il giudizio innanzi il Tribunale di Palermo, con citazione 24 ottobre 1959, giudizio nel quale è sorta e si è agitata la questione di giurisdizione che ne occupa.

È noto che per stabilire se la competenza spetti al giudice ordinario o al giudice amministrativo, occorre avere riguardo, di regola, e far riferimento all'oggetto sostanziale del giudizio, quale si ricavi dal *petitum* e dalla *causa petendi*; nel senso che, ove si sostenga il difetto assoluto di potere della P. A. in materia, è in discussione un diritto soggettivo e la giurisdizione spetta al giudice ordinario; ove, invece, si ammetta l'esistenza del potere, ma si contesti la regolarità del suo esercizio, è in questione un interesse legittimo e la giurisdizione compete al giudice amministrativo.

Il carattere vincolante della norma non è, però, di per sé solo, sufficiente, non basta che uno dei momenti della condotta della P. A. sia tassativamente imposto, senza margine di discrezionalità, perchè da ciò si debba desumere l'attribuzione di un diritto soggettivo al privato. Il criterio è dato, invece, dalla funzione del comando, rispetto all'azione della Pubblica Amministrazione, e dalla posizione che vi assume l'interesse in esso protetto; se la norma stessa è diretta a regolare l'attività della pubblica Amministrazione in vista del perseguimento dell'interesse pubblico (norma di azione) la tutela del privato non può non essere subordinata, riflessa o indiretta; se invece il comando legislativo riconosce al privato una posizione autonoma, con rilevanza esterna, che esorbita, cioè, dalla sfera della P. A. per assicurare, immediatamente e direttamente, la situazione soggettiva del privato, ivi si è di fronte ad un diritto soggettivo perfetto, tutelabile davanti al giudice ordinario.

Alla stregua dei rilievi che precedono, risulta corretta la risoluzione che nella specie è stata data dalla sentenza denunciata alla questione della giurisdizione, nel senso che essa spetti al giudice amministrativo.

Ed invero, la legge di riforma agraria siciliana (l. reg. 27 dicembre 1950, n. 104) pur senza sopprimere il diritto di proprietà nella sua fondamentale natura di diritto soggettivo, ne prevede l'assoggettività ad obblighi ed a vincoli, che mettono in rilievo l'eminente interesse pubblico che sovrasta tutta la normativa, di fronte al quale l'interesse privato viene a trovarsi in una situazione di subordinazione.

La legge stessa, invero, dopo avere posto in via generale l'obbligo del conferimento (art. 22); stabilisce il modo e la quota, la quale è determinata in base al reddito dominicale complessivo e al corrispondente reddito medio per ettaro (art. 23); precisa che le percentuali di conferimento sono quelle risultanti dalla tabella allegata; elenca alcune esclusioni dal computo: chiarisce che la proprietà complessiva, soggetta a conferimento, si determina con riguardo al momento dell'entrata in vigore della legge, non tenendosi conto dei trasferimenti successivi alla data indicata nell'art. 30.

È bensì vero che questa serie di operazioni ha carattere vincolato, ma *il vincolo non è posto nell'interesse e a tutela del soggetto espro-*

priato, sebbene a salvaguardia, principalmente, degli scopi d'interesse pubblico che si vogliono perseguire. Il che è reso palese, oltre che dall'insieme delle norme, dalle considerazioni che persino l'individuazione qualitativa del terreno da conferire (operazione culminante e del massimo rilievo) è rimessa ad una valutazione discrezionale (discrezionalità tecnico-amministrativa) dell'Ente per la Riforma, essendo i criteri indicati nell'art. 32 criteri di massima e non tassativi.

Dalla riassunta normativa si evince che tutte le operazioni, anteriori al provvedimento di individuazione del terreno o dei terreni da conferire, hanno una funzione meramente strumentale, in quanto servono, cioè, a determinare il reddito dominicale complessivo, sul quale applicare le aliquote; e si evince, altresì, che proprio per questo loro riferimento a momenti preparatori e preliminari dell'atto di individuazione, *le norme sul computo* debbono qualificarsi come *norme di azione*.

Pertanto, l'asserita illegittimità del procedimento, in base a cui l'Ente per la riforma agraria in Sicilia avrebbe malamente determinato, nei suoi confronti, la quota di conferimento (per mancata detrazione dal reddito dominicale complessivo di lire 17.750, in forza del beneficio di cui all'art. 11 della l. statale 24 febbraio 1948, n. 114, che assume spettargli in relazione al trasferimento di altri terreni, operato in precedenza per la formazione della piccola proprietà contadina) non configurando, a sensi della normativa regionale ora vista, la violazione di un diritto soggettivo perfetto, ma di un semplice diritto affievolito, trova la sua sede di possibile repressione avanti al giudice di legittimità degli atti amministrativi, e non avanti al giudice ordinario, come si sostiene dal ricorrente.

E non vale obiettare — altro argomento posto a base del mezzo in esame — che quanto meno dal disposto dell'art. 11 della l. reg. n. 114 del 1948 sorgerebbe, in capo al Mattina, un diritto soggettivo di natura autonoma e di forza prevalente, non sottoposto, come tale, ad affievolimento per effetto dell'entrata in vigore dei provvedimenti espropriativi, emessi in forza della legge regionale di riforma fondiaria del 1950.

La norma dell'art. 11, infatti, lungi dal contrastare o prevalere o essere comunque inconciliabile con l'altra normativa (quella della riforma agraria regionale) viene sostanzialmente ad integrarla, inserendosi, la concessione del premio, nel procedimento di determinazione della quota di conferimento, sotto forma di detrazione di una quantità di reddito dominicale pari al reddito gravante sui terreni, in precedenza trasferiti per la formazione della piccola proprietà contadina.

Perciò, rispetto alla detrazione ex art. 11 della legge statale in considerazione, la posizione del proprietario, soggetto alla l. n. 104 del 1950, sulla riforma agraria siciliana, non differisce punto da quella che lo stesso ha rispetto a qualsiasi altra detrazione, contemplata dalla me-

desima legge regionale, ed attuata attraverso quelle *norme qualificate di azione*, come già visto.

Sarà, quindi, il giudice amministrativo che dovrà vagliare la pretesa del Mattina, per decidere se gli competono detrazioni ed in quali limiti, in conformità della normativa statale regionale; eppertanto, anche secondo il profilo ora esaminato, il primo mezzo del ricorso va respinto.

Passando al secondo motivo, rileva la Corte che la censura che con esso si propone non ha consistenza.

Il Mattina critica la sentenza denunciata perchè la stessa, agli effetti della pronunzia sul regolamento delle spese del giudizio, non ha ritenuto l'Assessorato per l'Agricoltura soccombente, almeno in parte, insieme all'ERAS, con cui fece causa comune, nella difesa di merito; e mentre ha condannato alle spese nei suoi confronti l'ERAS, non ha, nei confronti dell'Assessorato, nemmeno confermato la pronuncia di compensazione, emessa dal tribunale (ritenendolo nei suoi confronti addirittura vittorioso).

A sostegno di detta censura il Mattina deduce che l'Assessorato avrebbe dovuto considerarsi e ritenersi quanto meno interveniente volontario (*ad adiuvandum* dell'altro convenuto [ERAS]), con la conseguenza di una comune soccombenza nelle spese, come dimostrava anche il suo comportamento ed atteggiamento in giudizio. Ed aggiunge che dai vari scritti difensivi dell'Assessorato risultava che lo stesso, invece di limitarsi ad eccepire il difetto di giurisdizione, si era opposto anche nel merito alla domanda, facendo causa comune con l'ERAS (unico legittimato a contraddire alla pretesa fatta valere dal Mattina).

A dimostrare l'inconsistenza della censura giova osservare che correttamente la sentenza impugnata si è rifiutata di aderire alla tesi del Mattina, il quale ha sostenuto anche in grado di appello che all'Assessorato spettasse la qualifica d'interventore. E le ragioni sono proprio quelle, chiaramente indicate in motivazione; che il Mattina propose la domanda contro l'ERAS e l'Assessorato, ritenendoli *entrambi* legittimati passivamente all'azione; che l'attore insistette in tale condotta, sostanziale e processuale della causa, e prese conclusioni contro ciascuno di essi; che l'Assessorato si costituì in causa come convenuto, e tale posizione mantenne per tutto il corso del giudizio.

Da siffatta puntualizzazione risulta evidente che, anche per la statuizione in esame, la sentenza non presta il fianco a censura. Non può, invero, rettamente qualificarsi e ritenersi che abbia natura e carattere di intervento adesivo in giudizio quello svolto da un soggetto che sia stato convenuto in proprio dall'attore, sia pure insieme ad altri, e in tale veste e qualità si sia costituito, anche se la linea difensiva assunta possa essere stata in parte comune con altri convenuti.

La condanna alle spese dell'attore Mattina nei confronti del convenuto Assessorato, atteso il difetto di giurisdizione affermato, trova

pertanto una legittima causale sul piano logico e giuridico; mentre sarebbe stato ingiusto accomunare, agli effetti delle spese, la posizione del vincitore Assessorato a quella del soccombente ERAS.

Sul terzo mezzo di ricorso, si osserva che la censura che con esso si prospetta concerne apprezzamento di fatto, congruamente e correttamente motivato dal giudice di merito.

Questo ha ritenuto sconvenienti ed offensive alcune espressioni, contenute nella comparsa conclusionale del Mattino, e ne ha ordinato la cancellazione, ai sensi del disposto dell'art. 89 c. p. c., spiegando che trattavasi di parole di significato obbiettivamente ingiuriose, non rese necessarie da alcuna esigenza difensiva.

Orbene, tale valutazione è del tutto incensurabile in questa sede di legittimità, e superflua sarebbe ogni considerazione che qui si volesse fare. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 10 ottobre 1966 n. 2424 - Pres. Flore - Rel. Felicetti - P. M. Tavolaro I. (conf.) - Giaimo (avv. D'Abbiere) c. Convitto nazionale Cristoforo Colombo di Genova (avv. dello Stato Colletta).

Competenza e giurisdizione - Rapporto di impiego tra i Convitti nazionali ed il personale insegnante nelle scuole da essi gestite - Controversie - Giurisdizione del Giudice ordinario.

(r. d. 6 maggio 1923, n. 1054, artt. 118 e segg.; r. d. 4 maggio 1925, n. 653, art. 51; r. d. 22 ottobre 1931, n. 1410, articolo unico; l. 9 gennaio 1942, n. 86, artt. 2, 3, 6, 7, 8, 14).

Il rapporto di impiego tra i convitti nazionali, che gestiscono pure scuole legalmente riconosciute, e il personale insegnante che tali enti all'uopo assumono, ha carattere privatistico, onde sulle controversie le quali traggono origine da un siffatto rapporto ha giurisdizione il giudice ordinario (1).

(*Omissis*). — Questa Corte Suprema ha ripetutamente affermato, decidendo la questione oggi proposta, che la giurisdizione sulle controversie nascenti dal rapporto d'impiego fra i Convitti Nazionali i quali

(1) In senso conforme v. Cass., Sez. Un., 11 aprile 1964, n. 847, in questa *Rassegna*, 1964, I, 670, ed *ivi* ZAGARI, *La giurisdizione in tema di rapporto di lavoro degli insegnanti delle scuole dei Convitti nazionali* (nota critica); in senso nettamente difforme è la giurisprudenza, ormai costante, del Consiglio di Stato, di recente riaffermata in due decisioni del-

gestiscono anche una scuola legalmente riconosciuta e gli insegnanti che tali enti assumono per questo fine appartiene al Giudice Ordinario e non al Giudice Amministrativo. (v. fra le altre sent. a Sez. Un. n. 847 del 1964 per il Convitto Naz. Vittorio Em. II di Napoli; n. 1321 del 1965 per i Collegi riuniti di istruzione professionale femminile di Napoli; n. 1105 del 1963 per il Real Convitto Dante Alighieri di Messina).

L'argomento centrale a sostegno di questa affermazione consiste nel rilievo che — come si evince dal collegamento dell'art. 117 del r. d. 6 maggio 1923, n. 1054 con l'art. unico del r. d. 22 ottobre 1931, n. 1410, dettato a modifica dell'art. 124 del Regolamento 1° settembre 1925, n. 2009, e con l'art. 51 del Reg. 4 maggio 1925, n. 653 — l'istituzione di classi o corsi interni completi d'istruzione media-classica, tecnica, scientifica e magistrale che tali convitti sono autorizzati ad effettuare su deliberazione dei rispettivi consigli di amministrazione e soggette ad approvazione ministeriale ed a previo parere della competente giunta per l'istruzione media, costituisce esercizio di una facoltà di diritto privato in quanto non rientra necessariamente tra i fini pubblici istituzionali di tali enti, i quali, nella gestione delle predette attività scolastiche, agiscono non diversamente dagli enti e dai singoli soggetti privati cui sia stata concessa l'autorizzazione d'istituire e gestire una scuola parificata o legalmente riconosciuta.

A tali ragioni in sostanza altro non si oppone se non che l'istruzione sarebbe compresa nello « sviluppo intellettuale e fisico » dei giovani indicato quale fine istituzionale dei Convitti Nazionali dall'art. 118 del r. d. 6 maggio 1923, n. 1054; e che a norma degli artt. 8 e 14 della l. 9 gennaio 1942, n. 86 le « classi o corsi completi » di istruzione che i Convitti Nazionali possono essere autorizzati ad istituire sarebbero paraggiati alle scuole statali in quanto tenuti da enti pubblici.

Ma tali obiezioni non sono nuove; esse sono già state disattese da queste Sezioni Unite anche recentemente con la sentenza n. 846 del 1964 per la considerazione che a norma dell'art. 133 della Costituzione l'insegnamento è libero e l'istituzione, sotto l'osservanza di determinate condizioni, di scuole parificabili con quelle statali per determinati effetti è consentita a tutti, enti e privati, si ché — essendo il carattere pubblicistico impresso *ex lege* alle sole scuole statali — l'insegnamento impar-

l'Adunanza plenaria: C. d. S., Ad. plen., 13 maggio 1966, n. 11, in questa *Rassegna*, 1966, I, 878 ed *ivi* nota 1 (la motivazione si può leggere in *Cons. Stato*, 1966, 869), e C. d. S., Ad. plen., 5 novembre 1966, n. 20, in *Cons. Stato*, 1966, 1949 (solo massima).

Le altre pronunzie della stessa Corte di cassazione, richiamate nella sentenza, di cui si tratta, sono rispettivamente state pubblicate: Cass., 31 luglio 1941, n. 2482, in *Foro it.*, 1942, I, 152; Cass., 25 ottobre 1956, n. 3943, in *Riv. giur. lav.*, 1957, II, 13; Cass., 6 maggio 1963, n. 1105, in *Foro it.*,

tito in scuole non statali, anche se parificate o pareggiate, non perde il suo sostanziale carattere privato.

Nulla poi esclude — può aggiungersi — che la gestione delle predette scuole o corsi ad opera di enti o di privati sia qualificata altresì da fine di lucro ed abbia pertanto il particolare aspetto di un'attività economica; mentre il fatto stesso che la legislazione speciale in materia lasci ai Convitti nazionali la libera facoltà di deliberare e richiedere (oppur no) l'istituzione dei predetti corsi d'istruzione medio-classica, tecnica, scientifica e magistrale dimostra il carattere puramente eventuale ed accessorio di una tale attività rispetto a quella dell'educazione dei giovani, che indubbiamente costituisce la naturale e sola finalità pubblicistica dei ripetuti Convitti.

D'altra parte l'art. 33 della Costituzione distinguendo nettamente le « scuole » — quali istituzioni aventi il compito d'impartire l'istruzione — e gli « istituti di educazione » — aventi il compito di educare — pone una distinzione incompatibile con l'assunto che giuridicamente il concetto di « educazione » sia necessariamente comprensivo di quello dell'« istruzione » (ciò che non è neppure dal punto di vista meramente lessicale).

E in aderenza alla cennata distinzione la legge ha affidato ai Convitti Nazionali la prima e non anche la seconda finalità, consentendo tuttavia ai Convitti medesimi di istituire altresì — come ogni altro ente o privato — scuole non statali.

Non sembra, poi, inopportuno ricordare che questa Corte Suprema ha pure avuto occasione di rilevare che gli Istituti pareggiati di educazione ed istruzione devono essere considerati come enti privati il che conferma come lo stesso pareggiamento delle scuole private a quelle statali non è sufficiente a conferire alle prime natura pubblica (v. sent. n. 3943 del 1956; n. 2482 del 1941).

D'altra parte è necessario rilevare che nella specie non si tratta neppure di scuola pareggiata a sensi degli artt. 8 e 14 della l. n. 86 del 1942 ma di scuola che ha ottenuto il riconoscimento legale (già parificazione, a termini della precedente l. n. 45 del 1939) a sensi degli artt. 2, 3, 6, 7, della citata legge del 1942, com'è stato dedotto dal ricorrente senza alcuna confutazione avversaria.

1963, I, 1118 e Cass., 23 giugno 1965, n. 1321, in *Giust. civ.*, 1966, I, 144.

Per le sentenze, pure richiamate in quella, di cui si tratta, a proposito dell'affermazione, per vero qui appena accennata, circa l'autonomia del rapporto assicurativo-previdenziale (rispetto al rapporto di lavoro in genere) v. appresso in questa *Rassegna*, I, 61 ed *ivi*, nota 1-2.

Comunque, in relazione all'orientamento della Cassazione, ormai del pari costante, si può ad esso aderire specialmente per quanto concerne l'autonomia ora detta.

Trattasi quindi di scuola che — secondo le norme ora citate — potrebbe essere gestita non solo da un privato cittadino ma persino da una società commerciale.

È infine opportuno aggiungere ch'è pure incontroverso essere la scuola in discorso frequentata anche da taluni esterni i quali vi sono ammessi contro pagamento di una retta di frequenza (il che sta a rilevare l'aspetto economico della gestione scolastica del convitto).

Inoltre, a norma del r. d. n. 1410 del 1931, i convittori non sono obbligati alla frequenza della scuola del « Convitto Nazionale », ciò essendo rimesso alla volontà dei loro genitori (il che è in contrasto con la pretesa finalità istituzionale dell'istruzione); ed il personale insegnante non è inserito nella organizzazione del Convitto (come avviene per il personale educativo e contabile fornito dallo Stato: art. 119 r. d. n. 1054 del 1923) ma è a carico dei Convitti stessi quali gestori delle scuole (d. n. 1410 del 1931).

Per tali ragioni devesi concludere — anche in relazione alla fattispecie — che il rapporto d'impiego tra Convitti Nazionali e personale insegnante ha carattere privato e pertanto la controversia dedotta in lite nel caso in esame, in quanto trae origine da tale rapporto, rientra nella competenza giurisdizionale dell'A.G.O. In ogni caso vi rientra il capo della domanda attinente al rapporto assicurativo-previdenziale, data l'autonomia del rapporto medesimo, più volte rilevata da questa Corte Suprema (sent. n. 1639, n. 2524 del 1964; n. 667 del 1963). — (Omissis).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 22 novembre 1966, n. 2785 - Pres. Scarpello - Rel. Sbrocca - P. M. Di Majo (parz. conf.) - Calderone (avvocati Antonino e Restivo) c. Amministrazione della Marina Mercantile (avv. Stato Agrò) e s. p. a. Industria Armamento (avvocati Contaldi, Ferrarini e Verneti).

Competenza e giurisdizione - Nave - Organizzazione di bordo - Potere gerarchico e potere disciplinare - Natura pubblicistica - Interesse legittimo dell'arruolato - Giurisdizione del Consiglio di Stato.

(c. nav. artt. 113, 295, 1249 e 1252; r. d. l. 14 dicembre 1933, n. 1773, art. 3).

L'organizzazione di bordo si differenzia da quella del lavoro comune per la natura schiettamente pubblicistica, che inerisce sia al potere gerarchico sia al potere disciplinare, di fronte al cui esercizio l'arruolato è titolare di un interesse legittimo, onde il sindacato sui

provvedimenti in materia rientra nella giurisdizione del Consiglio di Stato (1).

(*Omissis*). — Il primo motivo del ricorso principale investe la statuizione, con cui la Corte di merito, confermando la pronuncia dei primi giudici, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in ordine alla domanda proposta dal Calderone nei confronti dell'Amministrazione della marina mercantile.

Denunciando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 343, n. 9 c. nav., dell'art. 3 n. 4 del r. d. l. 14 dicembre 1933, n. 1773, sull'accertamento dell'idoneità fisica della gente di mare di prima categoria, e dell'art. 2043 c. c., sostiene con tale motivo il ricorrente che la Corte, dalla premessa che il contratto di arruolamento assume una speciale fisionomia, in quanto si inserisce nella particolare organizzazione di bordo costituita dalla nave, la quale attrae nella sfera del diritto pubblico il rapporto di gerarchia e quello disciplinare, correnti tra imprenditore e lavoratore, che nel contratto di lavoro di diritto comune appartengono invece al diritto privato, ha desunto l'erronea conseguenza che, almeno in taluni casi, ciò determina l'affievolimento dei diritti soggettivi che dal contratto stesso derivano. Secondo il ricorrente, questa conseguenza è, in via generale, da ripudiarsi, perchè l'inserzione di qualche elemento pubblicistico nel contratto non importa la modifica del regime dei relativi rapporti, che rimangono disciplinati dal diritto privato; mentre, per quanto riguarda il caso in esame, la Corte avrebbe dovuto considerare che egli aveva negato in radice il potere discrezionale dell'amministrazione di sottoporlo al provvedi-

(1) Con l'affermazione del principio riportato in massima, nella sentenza di cui si tratta le sezioni unite della Corte di Cassazione hanno tra l'altro avuto modo di ribadire: a) come esse abbiano « definitivamente respinto la teoria della prospettazione » (cfr., oltre a Cass., Sez. Un., 11 ottobre 1965 n. 2111, ricordata in motivazione e pubblicata in questa *Rassegna*, 1966, I, 784 con nota di richiami, Cass., Sez. Un., 6 aprile 1966, n. 902 in questa *Rassegna*, 1966, I, 822 ed *ivi* nota 2); b) come gli atti amministrativi incidenti su un interesse legittimo, pur se annullati o revocati, non possono essere fonte di un'obbligazione di risarcimento dei danni a carico dell'Amministrazione (cfr., oltre a Cass., Sez. Un., 31 luglio 1964, n. 2207 ricordata in motivazione e pubblicata in *Foro it.*, 1964, I, 1770 con nota di richiami, Cass., Sez. Un., 30 maggio 1966, n. 1419, in questa *Rassegna*, 1966, I, 1002 ed *ivi* nota 1-2).

Sull'esercizio privato di pubbliche funzioni da parte del comandante della nave, la cui relativa attività giusta la sentenza in rassegna non è riferibile all'armatore, v., per tutti, SPASIANO, voce *Comandante della nave*, in *Enciclopedia del diritto*, VII, Milano, 1960, 688 e segg., spec. a pag. 700, nonchè la bibliografia *ivi* richiamata.

mento dello sbarco d'autorità, sia perchè tale sbarco non può adottarsi fuori delle ipotesi previste dall'art. 498 del Regolamento per la navigazione marittima, approvato con d. P. R. 15 febbraio 1952, n. 328 (e di quelle corrispondenti regolate dall'art. 151 del Regolamento per la navigazione interna, approvato con d. P. R. 28 giugno 1949, n. 631), che nella specie non ricorrevano, sia perchè neppure ricorrevano le ipotesi per cui, ai sensi del r. d. l. n. 1773 del 1933, il marittimo, imbarcato o presentatosi all'imbarco, può essere sottoposto a visita medica per accertarne l'idoneità fisica ai servizi della navigazione a bordo di navi mercantili.

Le censure non meritano di essere accolte.

Occorre precisare che esse si appuntano contro i due sbarchi per ordine dell'autorità, a cui il Calderone fu assoggettato, rispettivamente, il 10 novembre 1956 in seguito ad un rapporto disciplinare del comandante del piroscafo « *Aequitas II* », sul quale egli era imbarcato, e il 18 giugno 1957 al fine di sottoporlo a visita medica, provvedimenti entrambi adottati dalla Capitaneria di Porto di Genova, restandone escluso lo sbarco intermedio avvenuto in Rotterdam il 19 febbraio 1957 per volontà dell'armatore.

Come si rileva dalla sentenza impugnata, tali provvedimenti si inserirono nel procedimento disciplinare iniziato a carico del Calderone, il quale, per la gravità delle mancanze commesse, avrebbe potuto concludersi con l'irrogazione della pena dell'inibizione all'esercizio della professione marittima per un tempo non inferiore a un mese e non superiore a due anni, riservata al Ministero della Marina mercantile (art. 1252, primo comma, n. 4, e ultimo comma). Senonchè lo stesso Ministero che, nel corso del procedimento, aveva impartito l'ordine di visita medica (dispaccio 25 giugno 1957, n. 10137 G. M.), in seguito lo revocò o annullò (la natura dell'atto relativo non risulta precisata), di guisa che il procedimento si concluse senza che al Calderone fosse inflitta alcuna pena disciplinare (dispaccio 23 ottobre 1957 n. 13974 G. M.).

Per risolvere la questione di giurisdizione, proposta con il motivo di ricorso, è necessario richiamare la costante giurisprudenza di questa Corte Suprema (v. da ultimo: Sez. Unite, 11 ottobre 1965, n. 2111), la quale ha affermato, al fine di distinguere la giurisdizione ordinaria da quella amministrativa, che si ha diritto soggettivo del privato nei confronti della pubblica amministrazione, quando l'amministrazione stessa è vincolata ad un determinato obbligo, impostole non in funzione dei pubblici fini perseguiti, ma nell'interesse diretto del privato, a tutela diretta ed immediata della posizione giuridica di costui, e pertanto non sopprimibile, nè limitabile; mentre, per converso, il diritto medesimo si affievolisce nella sua consistenza e degrada ad interesse legittimo nei riguardi dell'amministrazione, se a quest'ultima sia conferito un potere

discrezionale che l'autorizzi ad incidere sulla posizione soggettiva del privato, modificandola o eliminandola.

Alla stregua di tali premesse si è ritenuto che la giurisdizione spetta al giudice amministrativo quando la controversia ha per oggetto un preteso esercizio illegittimo del potere discrezionale, sotto il profilo della competenza, della forma o del contenuto, con particolare considerazione dell'eccesso di potere nelle sue varie manifestazioni; e che la giurisdizione è riservata, invece, al giudice ordinario quando il privato contesta in radice l'esistenza stessa del potere discrezionale della pubblica amministrazione ovvero sostiene che il potere è stato esercitato al di fuori dei limiti posti dalle norme che lo regolano, con la riserva, comune ad entrambe le ipotesi, che il preteso diritto sia configurabile e che i presupposti negativi dell'azione trovino in concreto sostanziale aderenza nelle norme di legge.

Di tale riserva, con cui la giurisprudenza di questa Corte Suprema ha definitivamente respinto la teoria della prospettazione, non ha tenuto conto il ricorrente nel sostenere la tesi della giurisdizione, in materia, del giudice ordinario, in quanto, per radicare la giurisdizione stessa, non è sufficiente che si neghi il potere di cui gli atti impugnati costituirebbero l'estrinsecazione ovvero che si assuma che il potere è stato esercitato senza le limitazioni imposte dalla legge, ma occorre anche accertare, considerando in astratto la situazione prospettata, se l'interesse individuale, che si pretende leso, sia obiettivamente ipotizzabile come diritto soggettivo, con riferimento specifico alla disciplina legale della materia controversa.

Riguardando sotto questo profilo il caso di specie, è agevole rilevare che la posizione soggettiva, dedotta dal Calderone dinanzi al giudice ordinario, si qualifica giuridicamente come interesse legittimo.

A parte infatti le caratteristiche del contratto di arruolamento rispetto al contratto di lavoro subordinato regolato dal codice civile, che qui è superfluo sottolineare, l'organizzazione di bordo si differenzia da quella del lavoro comune per la natura schiettamente pubblicistica che inerisce sia al potere gerarchico che al potere disciplinare. L'uno rientra nel cosiddetto potere di bordo ed è compreso nella sfera di attribuzioni proprie del comandante (art. 295 c. nav.); l'altro è esercitato dal comandante della nave, dal comandante di porto, dalle autorità consolari e dai comandanti delle navi da guerra, e le relative sanzioni sono applicate talvolta da organi dello Stato, che, per le più gravi, si identificano nello stesso Ministro della marina mercantile (articoli 1249 e 1252 c. nav.). E tutto il complesso sistema costituisce svolgimento del principio genericamente enunciato nell'art. 113 c. nav., secondo cui alla disciplina del personale marittimo provvede l'amministrazione, della quale è a capo il Ministro predetto.

E poichè anche il contenuto delle sanzioni non corrisponde, in genere, a quello delle sanzioni del comune contratto di lavoro (art. 1252 cit.), resta anche sotto questo profilo confermata la natura pubblicistica del potere disciplinare e la sua pertinenza allo Stato, salva, nei casi previsti, l'attribuzione del suo esercizio al comandante. Nè varrebbe opporre che costui agisce per un fine privato, e cioè nell'interesse della spedizione, perchè è proprio della figura dell'esercizio privato di una pubblica funzione (o di un pubblico servizio) che una potestà di carattere pubblicistico sia attribuita ad un soggetto che svolge l'attività considerata per il suo privato interesse (normalmente, per un fine di lucro).

Dalla natura pubblicistica del potere disciplinare discende che la valutazione della gravità delle infrazioni commesse dall'arruolato implica l'esercizio di una discrezionalità tecnico-amministrativa, in quanto deve ispirarsi all'interesse che lo Stato annette alla sicurezza e alla regolarità della navigazione; e che, conseguentemente, l'arruolato stesso è titolare di un interesse legittimo rispetto al rapporto disciplinare, e la giurisdizione sulla legittimità delle sanzioni compete non al giudice ordinario, ma al Consiglio di Stato.

L'art. 498 del reg. nav. maritt., invocato dal ricorrente, non si attaglia al caso di specie, perchè non riguarda il potere di sbarco spettante all'amministrazione marittima, nei confronti dell'arruolato in funzione strumentale rispetto al successivo esercizio del potere disciplinare, ma l'ipotesi particolare dello sbarco di persone (appartenenti o estranee all'equipaggio), imputate di un delitto, che siano imbarcate per l'estero sfornite di regolare passaporto.

Nè l'art. 3 n. 4 del r. d. l. n. 1773 del 1933, a cui pure il ricorrente si richiama, appare dettato per la tutela diretta ed immediata della posizione soggettiva del marittimo, se imbarcato, contro il potere di sbarco conferito all'amministrazione al fine di sottoporlo a controllo sanitario, al di fuori dell'esercizio di ogni potere disciplinare. La norma ha, invece, di mira in modo diretto ed immediato l'azione dei pubblici poteri, cioè il regolare svolgimento della funzione pubblica di accertamento dell'idoneità fisica della gente di mare. Anche se è differenziata la posizione del marittimo nei confronti di quelle della generalità dei cittadini orientate nel medesimo senso della salvaguardia della pubblica salute, essa è tuttavia soltanto indirettamente (cioè non in funzione della disciplina di rapporti intersoggettivi) presa in considerazione dal diritto, ed ha pertanto la consistenza dell'interesse legittimo.

Del resto, come già si è accennato, il provvedimento di sottoposizione a visita medica fu revocato o annullato dall'amministrazione, e lo stesso procedimento disciplinare si concluse con un nulla di fatto.

Due rilievi sembrano, quindi, necessari.

A parte il caso della revoca, determinata da ragioni di opportunità amministrativa, la quale non esclude la validità dell'atto venuto in essere nel rispetto delle norme giuridiche preordinate alla sua emanazione, il provvedimento, anche se in ipotesi lesivo dell'interesse legittimo del Calderone, non poteva essere fonte di un'obbligazione risarcitoria a carico dell'amministrazione, a questo fine richiedendosi che la lesione incida su un diritto soggettivo, tale sin dall'origine o restituito alla sua naturale consistenza dopo l'annullamento dell'atto che lo degradava ad interesse, mentre nella specie l'eventuale annullamento non mutava la consistenza dell'interesse legittimo (cfr. Sez. Un., 31 luglio 1964, n. 2207).

Inoltre, se di fronte al concreto esercizio del potere disciplinare il Calderone era legittimato a rivolgersi al giudice amministrativo, è dubbio che, salva la facoltà di reclamo prevista dall'art. 187 c. nav., di questa tutela egli potesse avvalersi nella fase anteriore all'irrogazione della sanzione ed è, quindi, dubbio che nel caso ricorressero i presupposti della giurisdizione del Consiglio di Stato, sempre restando esclusa la giurisdizione del giudice ordinario.

Riconosciuta l'infondatezza del motivo ora esaminato del ricorso principale, deve passarsi al ricorso incidentale condizionato, articolato in due censure, con la prima delle quali si deduce il difetto di legittimazione passiva della società armatrice in ordine alla domanda di risarcimento di danni contro di essa proposta.

La legittimazione *ad causam* attiene alle condizioni dell'azione e, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte Suprema, è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio ed anche d'ufficio, salva la preclusione nascente dalla cosa giudicata, quando sulla questione sia sorta controversia e la decisione relativa non sia stata impugnata: il che deve negarsi nel caso di specie, perchè, come risulta dalla sentenza impugnata, se la legittimazione della società armatrice fu disattesa dai primi giudici, la questione fu riproposta in sede di appello, costituendo oggetto di uno specifico motivo di gravame.

Preme piuttosto osservare che, essendo nel caso la legittimazione rilevabile *officio iudicis*, il sollevare l'eccezione sfuggiva al potere dispositivo della parte, la quale non ne poteva neppure subordinare l'esame all'accoglimento nel merito del ricorso principale: di guisa che il ricorso incidentale, pur non essendo inammissibile, appare inutile in ordine alla prima censura, che con esso si propone.

Quanto al merito della questione, non può che confermarsi l'esclusione della responsabilità dell'armatore per l'adempimento degli obblighi pubblicistici che la legge pone a carico del comandante nella veste di capo della spedizione, come l'esercizio del potere disciplinare, sia che i provvedimenti siano direttamente adottati dallo stesso Comandante, sia che, su rapporto di questi, la competenza ad adottarli spetti ad altre autorità (articoli 274, secondo comma e 1252 c. nav., 510 Reg. nav. maritt.).

Le considerazioni più sopra svolte sembrano sufficienti alla dimostrazione dell'assunto. Qui si vuole soltanto ribadire che la figura dell'esercizio privato di una pubblica funzione, in cui si concreta il potere disciplinare del comandante nei confronti dell'equipaggio, importa la diretta e personale responsabilità di chi pone in essere gli atti relativi, mancando quindi la base perchè essi possano essere riferiti all'armatore.

Il difetto di legittimazione della società armatrice determina la cassazione senza rinvio del capo dell'impugnata sentenza, che, al riguardo ha deciso con riferimento al difetto di interesse dell'appellante all'impugnazione, perchè, pur trattandosi di questione di merito, le premesse di fatto, quali risultano dalla decisione, sono certe e fuori di discussione e il problema, su cui il Supremo Collegio è chiamato a pronunciarsi, è esclusivamente di diritto (riferibilità all'armatore degli atti posti in essere dal comandante della nave nell'esercizio del potere disciplinare sull'equipaggio).

Concludendo, mentre deve essere respinto il primo motivo del ricorso principale, va accolto per quanto di ragione il ricorso incidentale (richiamandosi le precisazioni in tema di rilievo d'ufficio del difetto di legittimazione *ad causam*), restando assorbiti il secondo e il terzo motivo del ricorso principale e l'ulteriore censura del ricorso incidentale (che riflette la questione della prescrizione dell'azione ex art. 373 c. nav.). — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 30 novembre 1966, n. 2811 - Pres. Scarpello - Rel. Restaino - P. M. Pedote (conf.) - Mastino del Rio (avv. Barra Caracciolo) c. Procura generale della Corte dei Conti e Ente nazionale assistenza lavoratori.

Competenza e giurisdizione - Responsabilità degli impiegati di enti pubblici sottoposti a controllo della Corte dei Conti - Giurisdizione della Corte dei Conti - Esclusione.

(Cost., art. 103, secondo comma; t. u. 12 luglio 1934, n. 1214, artt. 44 e 52; l. 21 marzo 1958, n. 259; l. 20 dicembre 1961, n. 1345, art. 3).

L'attribuzione alla Corte dei Conti di funzioni giurisdizionali può aver luogo soltanto mediante specifici precetti di legge: pertanto spetta al Giudice ordinario conoscere delle controversie relative alla responsabilità degli impiegati di enti pubblici, pure se assoggettati al controllo della Corte dei Conti (1).

(1) Con la sentenza in rassegna le sezioni unite della Corte di cassazione, dopo aver ribadito l'ammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione pur in relazione ai giudizi pendenti davanti agli organi

(*Omissis*). — Premessa la proponibilità del regolamento preventivo di giurisdizione anche in relazione a giudizi pendenti davanti ad organi giurisdizionali amministrativi, va nel merito osservato che la Procura Generale presso la Corte dei Conti, nel convenire il ricorrente davanti a quell'organo in sede di giurisdizione contabile, ha fatto esplicito richiamo al disposto dell'art. 103 comma secondo della Costituzione per inferirne che, essendo attribuita da tale norma alla Corte dei Conti giurisdizione in materia di contabilità pubblica, tale carattere si ravviverebbe nella gestione dei mezzi finanziari che l'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (ENAL) attinga per conseguire le finalità che gli sono state assegnate istituzionalmente; e cioè sia sotto l'aspetto soggettivo, costituito dalla natura pubblica dell'Ente, sia sotto il riflesso oggettivo della natura pubblica del danaro amministrato.

Siffatta argomentazione non può essere condivisa dal Supremo Collegio.

La norma della Costituzione innanzi richiamata è stata oggetto di specifica interpretazione da parte della stessa Corte Costituzionale, la quale ha precisato che la enunciazione contenuta nel secondo comma dell'art. 103 della Costituzione non importa un'attribuzione indiscriminata e con operatività immediata alla Corte dei conti di tutti i giudizi comunque attinenti alla contabilità pubblica, tanto dello Stato che degli altri enti pubblici, perchè la determinazione dell'ambito della materia delle controversie relative alla contabilità pubblica, sia per quanto riguarda i soggetti, sia per quanto riguarda l'oggetto, non può venir fatta se non in base a puntuali specificazioni legislative.

Orbene, l'art. 44 del t. u. delle leggi sulla Corte dei Conti, approvato con r. d. 12 luglio 1934, n. 1214, nel determinare le attribuzioni giurisdizionali della Corte medesima nei giudizi di conto e di responsabilità, attribuisce a questa una giurisdizione contenziosa sui conti dei tesorieri, dei ricevitori, dei cassieri e degli agenti depositari di danaro pubblico, valori e materie di proprietà dello Stato, nonchè sui conti dei tesorieri ed agenti di altre pubbliche amministrazioni « per quanto le spetti a termine di leggi speciali, oltre alla giurisdizione in materia di comune responsabilità civile, verso lo Stato, dei funzionari, impiegati e agenti di esso », nei casi e modi previsti dalla legge sull'amministra-

giurisdizionali amministrativi (v. Cass., Sez. Un., 5 luglio 1965, n. 1401, in questa *Rassegna*, 1966, I, 289 ed *ivi* nota 1), hanno affermato il principio, di cui alla massima, facendone applicazione al caso di specie (riguardante il presidente dell'ENAL) sulla base di una motivazione molto chiara.

Le argomentazioni addotte in contrario si evincono dalla sentenza stessa e risultano esposte con maggiore ampiezza in precedenti pronunce della Corte dei Conti (v. Corte dei Conti, Sez. giur. Reg. sic., 9 giugno 1964, n. 760 in questa *Rassegna*, 1965, I, 183 e *ivi* note 1-2, nonchè Corte dei Conti, I sez., 19 settembre 1964, n. 115, in *Foro it.*, 1965, III, 207 ed

zione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e da leggi speciali (art. 52).

Il che rientra nella previsione del citato art. 103 della Costituzione, che a quell'organo speciale devolve la giurisdizione non soltanto nelle materie di contabilità pubblica, ma anche nelle altre specificate dalla legge. L'attribuzione alla Corte dei Conti della competenza giurisdizionale può quindi aver luogo soltanto mediante specifici precetti di legge.

Nella specie, non si contesta che l'ENAL sia un ente pubblico non a carattere economico (Cass., Sez. Un., 17 febbraio 1960, n. 257), ma nessuna disposizione di legge stabilisce che della responsabilità dei suoi amministratori per danni cagionati all'Ente debba conoscere, in via giurisdizionale, la Corte dei Conti.

Il richiamo che la procura Generale istante fa alla disposizione dell'art. 3 della l. 20 dicembre 1961, n. 1345, alla l. 21 marzo 1958, n. 259 e al d. P. R. 11 marzo 1961 non ha rilevanza ai fini della questione di giurisdizione.

La prima norma citata concerne, infatti, la istituzione di una seconda sezione giurisdizionale della Corte dei Conti con attribuzione di una competenza promiscua nella materia di contabilità pubblica, senza innovare in ordine alla competenza giurisdizionale, legislativamente attribuita, in tale materia, al giudice contabile.

Quanto alla legge n. 259 del 1958, essa si limita a disciplinare la partecipazione della Corte dei Conti al controllo sulla gestione degli Enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, e ciò in attuazione dell'art. 100 comma secondo della Costituzione, che demanda alla Corte dei Conti il controllo sull'amministrazione degli enti beneficiari di contributo statale ordinario.

La legge predetta non conferisce, in materia, alla Corte la veste di organo giurisdizionale, riservata dall'art. 103 comma secondo della Costituzione alle sole controversie attinenti alla contabilità pubblica, intesa nei sensi innanzi riferiti, ma, dopo aver enunciato (art. 1) la finalità del controllo, che è quella di sottoporre all'esame del Parlamento le gestioni finanziarie di quegli enti, alle cui entrate l'amministrazione dello Stato concorre in via obbligatoria con contributi ordinari e periodici, ovvero con contributi comunque iscritti da oltre un biennio nel

ivi note 1-2). La medesima Corte dei Conti, poi, dopo la proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione e prima della pubblicazione della sentenza in rassegna, si è pronunciata nello stesso giudizio (v. Corte dei Conti, 11 dicembre 1965, n. 54, in *Foro it.*, 1966, III, 625 ed *ivi* nota 1; sugli effetti di tale pronuncia v. Cass., Sez. Un., 17 febbraio 1965, n. 259, in questa *Rassegna*, 1966, I, 290 ed *ivi* nota 2).

Sull'art. 103, secondo comma, della Costituzione v. Corte cost. 31 marzo 1965, n. 17, in questa *Rassegna*, 1965, I, 266 ed *ivi* note 1-2.

bilancio dell'Ente (art. 2), ha determinato il compito della Corte limitandolo alla relazione annuale al Parlamento nonchè alla formulazione, in qualsiasi altro momento, di rilievi al Ministro per il Tesoro o al Ministro competente nel caso di accertate irregolarità nella gestione dell'Ente (art. 8).

Sotto tale aspetto, è del pari inconferente, ai fini della determinazione della competenza giurisdizionale, il richiamo che la stessa Procura Generale fa al Decreto del Presidente della Repubblica dell'11 marzo 1961, che dichiara l'ENAL sottoposto al controllo della Corte dei Conti.

Tale provvedimento — come emerge dalla parte motiva e dispositiva — risulta emanato sul presupposto della sussistenza delle condizioni previste dall'art. 12 della citata l. 31 marzo 1958, n. 239, il quale si limita a stabilire, per i soli fini della legge medesima e in relazione a quegli enti ai quali lo Stato contribuisca con apporto al patrimonio in capitali o servizi o beni, ovvero mediante concessione di garanzia finanziaria, modalità di partecipazione dalla Corte dei Conti al controllo della gestione finanziaria di tali enti, diverse da quelle previste dagli artt. 5 e 6, ma, al pari di tutte le altre disposizioni della legge stessa, non prevede affatto l'assoggettamento alla giurisdizione della Corte dei Conti in sede di contenzioso contabile dei giudizi relativi alla responsabilità degli amministratori o impiegati di quegli enti, sebbene sottoposti a controllo, per i quali non sussiste deroga alla giurisdizione dell'autorità ordinaria. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, III Sez. civ., 3 gennaio 1967, n. 1 - Pres. Vallillo - Rel. Aliotta - P. M. De Marco (conf.) - Cassa di risparmio di Calabria e Lucania (avv. Nigro) c. Comune di Maierà (avv. Mazzei).

Competenza e giurisdizione - Amministrazione dello Stato e degli enti pubblici - Demanio e patrimonio - Entrate di diritto pubblico ed entrate di diritto privato - Esecuzione forzata - Limiti.

(l. 20 marzo 1865, n. 2248 all. E, art. 4).

I.g.e. - Crediti dei Comuni verso lo Stato per le quote di partecipazione ai proventi - Entrate di diritto pubblico anche per i Comuni - Impignorabilità.

(l. 2 luglio 1952, n. 703, artt. 2 e 3; l. 16 giugno 1960, n. 1014).

I creditori degli enti pubblici, ai fini della realizzazione coattiva dei loro crediti, possono soddisfarsi soltanto sui beni facenti parte del patrimonio disponibile; mentre per quanto più particolarmente attiene

ai beni ed ai crediti di danaro è rilevante la distinzione tra proventi di natura pubblicistica e proventi di natura privatistica: per i primi il carattere di indisponibilità e la conseguente impignorabilità trovano fondamento nella legge, per i secondi nell'atto amministrativo, onde solo in rapporto a questi ultimi può assumere rilevanza, agli effetti dell'inammissibilità o dell'ammissibilità dell'esecuzione forzata, la iscrizione o meno in bilancio (1).

I crediti dei Comuni verso lo Stato per la quota di partecipazione ai proventi dell'imposta generale sull'entrata rientrano nella categoria dei crediti di natura pubblicistica (2).

(1-2) La motivazione della sentenza è riportata in *Giur. it.*, 1967, I, 1, 132. Con essa la Corte di Cassazione accoglie pienamente quanto si era sostenuto in nota alla sentenza delle Sezioni unite, 22 novembre 1966, n. 2783 in questa *Rassegna*, 1966, I, 1231, contribuendo così ad un'esatta soluzione delle questioni.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 24 gennaio 1967, n. 214 - Pres. Flore - Est. Tamborrino - P. M. Pedote (diff.) - S. p. a. Autostrade - concessioni e costruzioni autostrade (avv. Sorrentino) c. Ministero Finanze (avv. Stato Graziano).

Concessioni amministrative - Permesso di estrazione di sabbia e ghiaia dal letto dei fiumi - Natura.

(t. u. delle leggi sulle opere idrauliche, approvato con r. d. 25 luglio 1904, n. 523, art. 97).

Concessioni amministrative - Concessione contratto - Atto unilaterale deliberativo e negozio attuativo.

Il « permesso » di estrazione di cui all'art. 97 del testo unico delle leggi sulle opere idrauliche, approvato con r. d. 25 luglio 1904, n. 523, rientra fra le « concessioni » amministrative e non fra le « autorizzazioni » (1).

(1) La massima è di evidente esattezza. La ghiaia e la sabbia di cui si chiede il « permesso » di estrazione, fanno parte integrante dell'alveo del fiume, ed hanno quindi la stessa natura giuridica di questo, fino a quando non ne vengono distaccate: tanto ciò è vero che alla estrazione di questo materiale si procede soltanto dopo indagini di ordine tecnico, compiute dagli organi preposti alla vigilanza del buon regime delle acque, volte ad accertare che la struttura dell'alveo del fiume, e quindi il normale regime di questo, non abbia a risentirne.

In questa situazione non par dubbio che, quando un privato intende usare di questo bene indubbiamente pubblico in via particolare e cioè

Nelle concessioni-contratto l'atto unilaterale deliberativo (concessione) e il negozio attuativo (convenzione, disciplinare) possono coesistere in unico contesto ovvero essere contenuti in atti distinti e separati (2).

(*Omissis*). — Ancora si insiste dalla ricorrente Società sulla definizione giuridica del rapporto in esame e si contrappone alla definizione di concessione e più precisamente di « concessione-contratto » dato dalla sentenza impugnata, quella di autorizzazione. Queste Sezioni Unite ritengono più esatta la definizione data dalla Corte di merito: è indubbio che attraverso quel rapporto viene data la possibilità di usare da parte di privati della sabbia e della ghiaia dei fiumi e quindi indubbiamente di un bene demaniale. La legge del 1904 sulle opere idrauliche parla di « permesso », ma evidentemente si tratta di termine di carattere generico; più esattamente dovrebbe il procedimento amministrativo in esame inquadrarsi nelle « licenze » a usare in parte di beni demaniali, ma si tratta certo di provvedimenti che si inquadrano nell'ampio *genus* delle concessioni. Nel senso che l'amministrazione « concede », « permette », « dà licenza » al privato di usare di beni demaniali o dei frutti di essi e dei suoi accessori e conviene con lo stesso privato le modalità dello sfruttamento medesimo, il che rientra nel quadro tipico della « concessione-contratto » in senso ampio, come chiarito dalla costante giurisprudenza. — (*Omissis*).

uti singulus, si renda necessario procedere, da parte dell'Amministrazione, ad un formale atto di concessione (su di ciò cfr. da ultimo SANDULLI, in *Enciclopedia del diritto*, voce *Beni pubblici*, n. 21 in fine, il quale fra gli esempi di atti di concessione necessari per l'uso particolare di beni pubblici cita proprio quelli concernenti la estrazione di questo particolare materiale).

E che, nella specie, di concessione e non di autorizzazione si tratta è fuori dubbio (quale che sia il valore letterale che si voglia dare alla parola « permesso » usata nell'art. 97 del t. u. del 1904 sulle opere idrauliche: al riguardo è sufficiente rilevare che i concetti di concessione, autorizzazione, licenza, permesso, e le relative differenze, si sono venuti affinando col tempo, e solo di recente hanno trovato adeguata sistemazione nella dottrina pubblicistica e nella giurisprudenza), sol che si pensi che il diritto di estrarre quel materiale facente parte dell'alveo di un fiume non esiste, e sia pur compreso, nella sfera giuridica del privato, non fosse altro che per il fatto che quella estrazione comporta un trasferimento di proprietà del materiale da un soggetto di diritto (Stato) ad altro soggetto di diritto (privato).

(2) Si conviene anche sulla seconda massima. Lo schema della concessione-contratto, com'è noto, comporta un atto deliberativo, unilaterale, della pubblica Amministrazione (concessione), ed un negozio attuativo (convenzione, disciplinare), che attua il programma cui l'atto unilaterale si riferisce: questo ultimo negozio — cui partecipano privato e pubblica Am-

Dalle varie considerazioni della Corte di merito si trae il convincimento che, secondo la stessa Corte, nella concessione-contratto, i due atti, la convenzione e il provvedimento unilaterale ed autoritativo dell'amministrazione, pur essendo interdipendenti e tra loro coordinati, sono e devono essere fundamentalmente separati, tanto che, sempre dal punto di vista teorico, la Corte suddetta ha esaminato le due ipotesi, della precedenza cronologica della convenzione e della precedenza cronologica dell'atto unilaterale ed autoritativo. Laddove, evidentemente, non può in via astratta negarsi che i due atti, concettualmente e giuridicamente distinti, possano coesistere formalmente in un unico documento, in un unico scritto, avvengano cioè dal punto di vista cronologico e formale contemporaneamente. Vale a dire, non può in astratto escludersi la ipotesi che in un unico atto formale siano contenuti e il provvedimento unilaterale autoritativo di concessione da parte dell'Amministrazione al privato e l'insieme delle clausole e dei patti con i quali la concessione viene regolata convenzionalmente tra privato e Pubblica Amministrazione. Anzi, si deve aggiungere che di fronte ad un patto di concessione completa, sottoscritta da Amministrazione e privato che precede cronologicamente nel tempo l'atto unilaterale, il

ministrazione —, pur avendo autonomia strutturale, assolve ad una funzione strumentale, perchè serve ad attuare la determinazione della pubblica Amministrazione.

Che questi due negozi, concettualmente distinti e separati, possano rinvenirsi materialmente racchiusi in unico atto, è proposizione non seriamente discutibile; come non può revocarsi in dubbio che essi possano constare di due atti materialmente disgiunti. In questo secondo caso è sorta questione se l'atto deliberativo possa essere cronologicamente posteriore al negozio attuativo; ed al quesito va data risposta affermativa: « Nessun ostacolo sussiste a che il negozio attuativo sia predisposto prima della decisione dell'organo competente. Nonostante la diversa successione cronologica, quest'ultimo atto assolve egualmente, nel ciclo della fattispecie, alla sua funzione deliberatrice » (SILVESTRI, in *Enciclopedia del diritto*, voce *Concessione amministrativa*, n. 6).

Naturalmente — quale che sia la successione cronologica degli atti — è l'atto deliberativo di concessione che condiziona il negozio attuativo (convenzione, disciplinare), atteso il carattere strumentale di questo rispetto al primo, e non viceversa; onde le clausole dell'atto di concessione prevalgono su quelle contenute nel negozio attuativo se, per avventura, sono difformi.

È evidente, poi, che, in caso di controversia, spetta al giudice accertare — tenendo conto delle singole fattispecie, delle espressioni usate, delle attribuzioni specifiche degli organi della pubblica Amministrazione dai quali l'atto promana — se in un certo atto stipulato con un privato sia contenuto anche l'atto unilaterale deliberativo (concessione), o se, invece, non occorra nella specie un autonomo atto che valga quale manifestazione di volontà dell'Amministrazione di far luogo, in quel caso specifico, alla concessione (n. g.).

quale modifichi alcune delle clausole fondamentali della concessione precedente, il primo compito interpretativo del giudice, chiamato a decidere, nei limiti della sua potestà giurisdizionale, se sussista o meno il potere dell'Amministrazione ad emanare il secondo atto, deve essere proprio quello di vedere se per avventura il primo atto contenga esclusivamente la convenzione o non contenga anche il provvedimento autoritativo: problema fondamentale dal quale dipende quello finale della natura e finalità del secondo atto per decidere se la Amministrazione, esistendo il primo, avesse il potere o meno di emanarlo in quella forma e con quelle nuove clausole. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 3 febbraio 1967, n. 305 - Pres. Scarpello - Rel. Modigliani - P. M. Di Majo (conf.) - Forte (avv. D'Abbiere) c. ENPAS (avv. Stato Carbone).

Competenza e giurisdizione - Impiego pubblico - Dipendente dello Stato - Assistenza nelle malattie - Prestazioni dell'ENPAS - Controversie - Giurisdizione del giudice ordinario.

(c. p. c. artt. 459 e segg.; t. u. 26 giugno 1924, n. 1054, artt. 29, primo comma, n. 1, e 30, primo comma; d.l. 12 febbraio 1948 n. 147, artt. 6 e 7).

Impiego pubblico - Dipendente dello Stato - Assistenza nelle malattie - Prestazioni dell'E.N.P.A.S. - Diritto soggettivo dell'assicurato - Limiti.

(l. 19 gennaio 1942, n. 22; d. l. 12 febbraio 1948, n. 147).

Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario e non quella esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie riguardanti le prestazioni dell'ENPAS per assistenza nelle malattie ai dipendenti dello Stato, dovendosi escludere un collegamento causale diretto tra le pretese dell'assicurato ed il rapporto di impiego pubblico (1).

Il dipendente dello Stato ha un diritto soggettivo ad ottenere per le malattie l'assistenza dell'ENPAS nelle forme e nelle misure stabilite dalle leggi regolanti la materia salve le eccezioni previste da particolari norme (2).

(1-2) Con il principio, di cui alla prima massima, le sezioni unite della Corte di cassazione mutano l'orientamento affermato con la sentenza 14 maggio 1957, n. 1709 (in *Giust. civ.*, 1957, I, 2189). Del resto, dopo le statuizioni secondo le quali della norma, di cui all'art. 459 c. p. c., va data la più lata interpretazione e il rapporto assicurativo previdenziale ha una propria autonomia rispetto al rapporto di lavoro in genere (v. Cass., Sez. Un., 20

(*Omissis*). — Con il primo mezzo l'Ente ricorrente, nel denunciare la violazione degli artt. 29 n. 1 e 30 del t. u. 26 giugno 1924, n. 1054 e degli artt. 6 e 7 del d.l. 12 febbraio 1948, n. 147, in relazione all'articolo 360 n. 1 c. p. c. deduce che la controversia in esame rientra nella giurisdizione del Consiglio di Stato in quanto attiene a un rapporto di pubblico impiego. In proposito, dopo aver ricordato che la Corte di Appello è pervenuta ad escludere la competenza del giudice amministrativo, in quanto ha ritenuto che dovesse trovare applicazione il principio, secondo il quale, qualora la pubblica amministrazione abbia riconosciuto il diritto preteso dal suo dipendente, manca il presupposto della giurisdizione del giudice amministrativo e il riconoscimento, tenendo luogo della pronuncia di illegittimità sul comportamento della pubblica amministrazione medesima, costituisce il presupposto per ogni altra pronuncia sui diritti patrimoniali consequenziali, di competenza del giudice ordinario, sostiene che, nel caso, non ricorrevano le condizioni per l'applicazione di tale principio, giacchè, contrariamente a quanto è stato ritenuto dalla sentenza denunciata, non vi era stato alcun riconoscimento, da parte di esso ENPAS, dei diritti pretesi dal pubblico dipendente.

Il resistente, a sua volta, ha sostenuto, nella memoria, che, anche a prescindere dalle ragioni addotte dalla Corte di Appello per giustificare la decisione adottata, la controversia in esame deve essere devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, dovendo escludersi che la giurisdizione esclusiva del Consiglio di Stato possa estendersi alle controversie relative a pretese fatte valere da un pubblico dipendente nei confronti dell'Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Statali (ENPAS) in ordine all'obbligo di assistenza del predetto ente pubblico.

Ciò posto, poichè la questione prospettata dal resistente è pregiudiziale (e, come in appresso si dirà, anche assorbente) rispetto alle censure dedotte col primo mezzo di annullamento, si ritiene di dover procedere alla sua valutazione.

La detta questione ha, come è noto, dato luogo, in giurisprudenza, a contrastanti decisioni dei giudici del merito ed è stata dibattuta anche in dottrina.

agosto 1962, n. 2062, in *Foro it.*, 1962, I, 1796; Cass., Sez. Un., 18 marzo 1963, n. 677, in *Prev. soc.*, 1963, 680; Cass., Sez. Un., 23 giugno 1964, numero 1639, in *Mass.*, 1964, 429; Cass., Sez. Un., 6 ottobre 1964, n. 2524, in *Mass.*, 1964, 672; Cass., Sez. Un., 10 ottobre 1966, n. 2424, in questa *Rassegna*, retro, I, 45, richiamate nella sentenza, di cui si tratta), l'accennato mutamento era da attendersi. Ciò non significa che il nuovo indirizzo giurisprudenziale sia da condividersi, ma è pur necessario prendere atto del fatto che la sentenza in rassegna ha riesaminato *ad imis* tutta la questione di giurisdizione prospettata, pure sotto il profilo della qualificazione della

In favore della tesi, secondo la quale le controversie relative all'obbligo di assistenza dell'ENPAS sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Consiglio di Stato, si è sostenuto che l'assistenza sanitaria deve essere considerata come un elemento del rapporto di pubblico impiego, che lega l'assistito allo Stato, e si è affermato poi che nell'obbligo di assistenza dell'Ente vi è un rilevante elemento di discrezionalità, che degrada il diritto dell'assicurato a interesse legittimo. In proposito occorre anche ricordare che queste Sezioni Unite, con la sentenza n. 1709 del 1957, hanno aderito alla tesi della giurisdizione del Consiglio di Stato, sul riflesso che le pretese in discorso del pubblico dipendente concernono diritti immediatamente derivanti dal rapporto di impiego.

Per altro, anche in considerazione del recente orientamento giurisprudenziale di questo Collegio circa la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie riflettenti gli altri rapporti previdenziali dei dipendenti dello Stato, si ritiene che la questione debba essere riesaminata.

Come è noto, la competenza giurisdizionale esclusiva del Consiglio di Stato in materia di pubblico impiego si estende a tutte le controversie, anche di contenuto patrimoniale, che nel rapporto trovano il loro titolo necessario, ossia a tutte le controversie in cui il rapporto medesimo, considerato nella sua costituzione e nel suo svolgimento, funziona da momento genetico diretto e immediato della pretesa fatta valere in giudizio. Dalla giurisdizione esclusiva del Consiglio di Stato sono invece escluse le controversie nelle quali il rapporto d'impiego costituisce solo l'occasione della pretesa che si intende far valere in giudizio.

Per stabilire la giurisdizione nelle controversie in cui sia dedotta la lesione del diritto di un pubblico dipendente, occorre dunque accertare, anche ove esse abbiano contenuto patrimoniale, se si contenda, o non, con l'ente pubblico, sulla sussistenza o sulla estensione di diritti, immediatamente derivanti dal rapporto di pubblico impiego. Onde è che, per stabilire la giurisdizione, qualora, come nel caso in esame, la

posizione soggettiva dell'assistito rispetto all'ENPAS in caso di malattia per le prestazioni previste dalle leggi in materia.

Circa la seconda massima relativa appunto a ciò bisogna, poi, rilevare da un canto come l'affermazione di principio fatta dalle sezioni unite della Corte di Cassazione non escluda in genere la necessità di valutazioni da parte dell'ente in ordine alle pretese dell'interessato, cosa del resto ovvia, ma a tali valutazioni attribuisca il carattere di giudizio non discrezionale, e dall'altro come l'affermazione stessa non si estenda a quei casi, per i quali è prevista una deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'ente in relazione alle disponibilità di bilancio.

controversia sia relativa a una pretesa fatta valere da un pubblico dipendente nei confronti dell'ENPAS in ordine all'obbligo di assistenza del predetto Ente, occorre accertare se il rapporto tra questo e il dipendente statale sia parte essenziale del rapporto di impiego pubblico o sia autonomo rispetto ad esso.

Orbene, come si è dianzi accennato, questo Supremo Collegio, con riferimento all'assistenza dovuta da istituzioni diverse dall'ENPAS, ha ripetutamente (cfr., fra le altre, le sentenze nn. 2424 del 1966, 2524 e 1639 del 1964, 677 del 1963 e 2602 del 1962) affermato che il rapporto assicurativo previdenziale è diverso, per fonte, causa, soggetti e contenuto, dal rapporto di prestazione d'opera e mantiene la sua autonomia, anche se il prestatore di opera sia un dipendente dello Stato o di altro ente pubblico, sicchè la tutela relativa è affidata al giudice ordinario, che, in materia di assistenza e previdenza obbligatorie, ha competenza unica e generale (artt. 459 e segg. c. p. c.).

Tale principio giurisprudenziale deve essere mantenuto fermo. Per vero, a conferma della sua esattezza è da osservare che il rapporto assicurativo previdenziale è distinto dal rapporto di pubblico impiego e non inerisce necessariamente a questo, che permane integro nei suoi elementi costitutivi e quindi può essere ipotizzato e considerato indipendentemente da quello.

D'altronde le caratteristiche proprie delle assicurazioni sociali (obbligatorietà, inderogabilità, automatismo) derivano dal generale interesse all'assicurazione dei lavoratori, ma non snaturano l'essenza del contratto, che permane di assicurazione e quindi non si identifica con il rapporto di prestazione d'opera; nè del pari l'essenza del contratto viene snaturata dal fatto che quel generale interesse abbia indotto ad affidare la gestione della previdenza ad enti pubblici (ENPAS, INAM, INAIL, INPS, ecc.), anzichè ad imprese private.

Non può poi ritenersi che l'autonomia del rapporto previdenziale venga meno, per il fatto che il prestatore d'opera sia un dipendente dello Stato o di altro ente pubblico. Invero alla circostanza che il rapporto assicurativo previdenziale sia per costoro obbligatorio non può attribuirsi alcuna rilevanza, ai fini dell'apprezzamento sull'autonomia del rapporto, dato che l'obbligatorietà non è in relazione con la natura del datore di lavoro e costituisce, come si è visto, una caratteristica propria delle assicurazioni sociali in genere. D'altra parte, l'interesse che con l'assicurazione obbligatoria del dipendente statale si intende perseguire è comune a ogni altro prestatore d'opera e, ai fini assicurativi, lo *status* di pubblico dipendente non differisce, nella sua sostanza, dallo *status* di ogni altro lavoratore, in quanto tale.

Poste tali premesse, va rilevato che non avrebbe alcuna giustificazione logica il distinguere, agli effetti della determinazione della giurisdizione, nei riguardi dei dipendenti dello Stato, dalle altre assicu-

razioni sociali l'assicurazione malattie gestita dall'ENPAS. Infatti questa rientra nelle assicurazioni sociali previste per tutti i lavoratori e sarebbe incongruo il ritenere che il rapporto instaurato con l'assicurazione obbligatoria sia autonomo rispetto al rapporto d'impiego per l'assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia (come è stato affermato con la sentenza n. 1639 del 1964), per l'assicurazione contro gli infortuni (cfr. la sentenza n. 2602 del 1962) e per l'assicurazione contro la tubercolosi (cfr. le sentenze n. 2524 del 1964 e 677 del 1963), e non per l'assicurazione contro le malattie, e che, in particolare, un dipendente statale, ammalato di tubercolosi, debba convenire in giudizio, per il medesimo evento, dinanzi alla autorità giudiziaria ordinaria l'INPS e dinanzi al Consiglio di Stato l'ENPAS, a seconda che affermi che le prestazioni gli siano dovute dall'uno o dall'altro ente.

È da aggiungere che, a ben considerare, il rapporto di pubblico impiego si ricollega alla pretesa relativa all'obbligo di assistenza da parte dell'ENPAS, non già perchè costituisca il momento genetico diretto e immediato di quella pretesa, ma perchè è il fatto costitutivo della titolarità dell'assicurazione con il predetto ente. In altri termini il rapporto di pubblico impiego costituisce solo il presupposto affinché l'assicurazione contro le malattie sia contratta con l'ENPAS, anzichè con altro ente. Orbene è chiaro che la circostanza che lo *status* di pubblico impiegato legittimi a contrarre l'assicurazione con un determinato ente piuttosto che con un altro non snatura l'essenza del contratto di assistenza e non può avere alcuna incidenza sul carattere del rapporto che si viene a istituire.

Dovendosi escludere, in base alle svolte considerazioni, che le controversie in discussione appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per l'asserito collegamento causale diretto tra il rapporto d'impiego e la pretesa fatta valere in giudizio, rimane da valutare l'ulteriore tesi, secondo cui la detta giurisdizione esclusiva dovrebbe ritenersi sussistente per il fatto che nel dovere di assistenza dell'ENPAS vi sarebbe un rilevante elemento di discrezionalità, che degraderebbe il diritto all'assistenza dell'impiegato a interesse legittimo.

Tuttavia neanche a questa tesi può farsi adesione.

Infatti dalle varie disposizioni legislative in materia di assistenza e previdenza agli impiegati e dipendenti statali emerge che (salvi i casi eccezionali — cui non è riconducibile l'ipotesi di cui si questiona, inerente all'assistenza per la tubercolosi — delle particolari prestazioni, la cui concessione può essere deliberata dal consiglio di amministrazione dell'ente in relazione alle disponibilità del bilancio: art. 6, 3° comma, del d. l. n. 147 del 12 febbraio 1948) non è rimesso alla discrezionalità dell'ente di negare o di accordare l'assistenza e questa deve essere prestata nelle forme e nelle misure stabilite dalla legge. Per vero, a parte il tenore letterale delle varie disposizioni che accen-

nano esplicitamente al « diritto » del dipendente alle prestazioni assistenziali, nell'art. 2 della l. 19 gennaio 1942, n. 22, istitutiva dell'ente, sono stabiliti i casi nei quali l'assistenza è dovuta, mentre i successivi articoli determinano quali sono le persone che fruiscono dell'assistenza medesima, precisano la nozione dell'evento protetto, e cioè della « malattia », e stabiliscono i casi in cui il diritto all'assistenza non è riconosciuto. Gli articoli 6 e seguenti del d. l. n. 147 del 12 febbraio 1948, contenente norme per l'esecuzione della predetta legge, precisano poi i limiti e le modalità dell'assistenza dovuta. Indubbiamente l'ente ha il potere di valutare la corrispondenza della cura, che lo assistito afferma di avere eseguito, alla infermità denunciata e conseguentemente di determinare se le spese, di cui viene chiesto il rimborso, siano inerenti alla malattia medesima e corrispondano, anche per le dosi dei medicinali, alle effettive necessità terapeutiche. Tuttavia si tratta, non di una valutazione discrezionale, ma di un giudizio da compiere su elementi obiettivi e in ordine al quale è possibile il contraddittorio dell'interessato, sia in sede amministrativa che in sede contenziosa, onde si deve escludere che tale giudizio venga ad attenuare il diritto subiettivo del dipendente statale ad ottenere le prestazioni nei limiti stabiliti dalla legge.

Le posizioni soggettive in ordine all'obbligo di assistenza da parte dell'ENPAS, traendo origine da norme aventi per oggetto la diretta tutela degli assistiti e, a tal fine, istituenti delle vere e proprie obbligazioni a carico dell'ente, vengono, dunque, ad assumere la configurazione di posizioni di diritto soggettivo, relativamente alle quali è apprestata una tutela giurisdizionale diretta a garantire l'esatta applicazione delle predette norme. Ond'è che, anche per tale aspetto, si deve riconoscere che la cognizione delle relative controversie è devoluta al giudice ordinario.

Dalle svolte considerazioni resta assorbita, ai fini della determinazione della giurisdizione, la questione, che viene prospettata col primo mezzo del ricorso, circa il riconoscimento, o meno, da parte dell'ENPAS, della illegittimità del proprio comportamento, giacchè tale questione avrebbe avuto rilevanza solo nel caso in cui da questo Collegio si fosse condivisa l'opinione dei giudici del merito, secondo cui la domanda concerneva un diritto immediatamente derivante dal rapporto di pubblico impiego. Per vero solo in tal caso, al fine di stabilire se la controversia dovesse essere, o non, devoluta alla cognizione del giudice ordinario, avrebbe dovuto essere accertato, se vi fosse stato, da parte dell'ente pubblico, un riconoscimento che tenesse luogo della pronuncia di illegittimità, del diritto preteso dal Forte.

Dalle svolte considerazioni consegue che, rettificandosi nei sensi su esposti la motivazione della denunciata sentenza, il primo mezzo del ricorso deve essere rigettato. — (*Omissis*).

SEZIONE TERZA

GIURISPRUDENZA CIVILE

I

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 18 maggio 1966, n. 1279 - Pres. La Porta - Est. Pedroni - P. M. Caldarera (conf.) - Teodori (avv. Veneziani) c. Ministero Trasporti (avv. Stato Gentile).

Trasporto - Trasporto di persone sulle Ferrovie dello Stato - Danni al viaggiatore - Responsabilità - Disciplina speciale - Sua attuale applicabilità.

(C. T. per i trasporti di persone sulle FF. SS., approvate con r. d. 11 ottobre 1934, n. 1948, art. 11 par. 4 e quindi con d. interm. 13 dicembre 1956, n. 2171, art. 13, par. 4; c. c., artt. 1680 e 1681).

Trasporto - Trasporto di persone sulle Ferrovie dello Stato - Danni al viaggiatore - Anormalità dell'esercizio ferroviario - Apertura dello sportello - Non volontarietà - Onere della prova.

(C. T. per i trasporti di persone sulle FF. SS., approvato con r. d., 11 ottobre 1934, n. 1948, art. 11, par. 4 e quindi con d. interm. 13 dicembre 1956, n. 2171, art. 13, par. 4).

La disciplina generale della responsabilità civile del vettore nel trasporto di persone, dettata nel codice civile, non ha abrogato la diversa disciplina speciale, dettata, per i danni che colpiscono il viaggiatore, dalle Condizioni e Tariffe per i trasporti di persone sulle Ferrovie dello Stato (1).

L'apertura di uno sportello del convoglio ferroviario, che sia stata causa del danno sofferto dal viaggiatore, non costituisce anormalità dell'esercizio ferroviario, se non sia provato dall'interessato, al quale ne incombe l'onere, che l'apertura non è stata volontariamente determinata dal viaggiatore (2).

(1-3) Sulla responsabilità dell'Amministrazione FF.SS. per i danni alla persona del viaggiatore.

La norma in tema di responsabilità dell'Amministrazione Ferroviaria statale per i danni alla persona del viaggiatore, alla quale si riferiscono le due sentenze, è la medesima, nonostante la diversa collocazione che essa ha nel testo attuale delle C.T. (all'art. 13, par. 4) rispetto a

II

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 18 ottobre 1966, n. 2503 - Pres. Rossano - Est. Spagnoletti - P. M. Pedote (conf.) - Eusepi (avv. Criscenti) c. Ministero Trasporti (avv. Stato Casamassima).

Trasporto - Trasporto di persone sulle Ferrovie dello Stato - Danni al viaggiatore - Responsabilità - Anormalità d'esercizio ferroviario - Onere della prova.

(C. T. per i trasporti di persone sulle FF. SS., approvate con r. d. 11 ottobre 1934, n. 1948, art. 11, par. 4, e quindi con d. interm. 13 dicembre 1956, n. 2171, art. 13, par. 4).

L'amministrazione ferroviaria è responsabile soltanto dei danni alla persona del viaggiatore che siano la conseguenza di anormalità verificatesi nell'esercizio ferroviario. L'onere della prova di tale anormalità è a carico del danneggiato (3).

I

(*Omissis*). — Con atto di citazione del 2 maggio 1956 Alessandro Teodori conveniva dinanzi al Tribunale di Perugia il Ministero dei Trasporti, Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni da lui sofferti a seguito di incidente occorsogli la sera del 15 maggio 1955, mentre, diretto da Fabriano a Valtopina, viaggiava sul treno n. 4569 I. Precisava l'attore che egli aveva preso posto in una vettura di III cl. sulla quale non viaggiavano altre persone, e, superata la stazione di Ponte Parrano, si era alzato dal posto occupato per accendere una sigaretta quando, trovandosi in piedi intento a quella operazione, un improvviso sob-

quella che aveva nel testo precedente (all'art. 11, par. 4). Per la completa normativa relativa al testo delle condizioni e tariffe per il trasporto di persone sulle ferrovie dello Stato si vedano le indicazioni contenute in questa *Rassegna*, 1964, I, 716, in nota a Cass., 13 maggio 1964, n. 1148.

Ai sensi della suddetta norma, l'Amministrazione risponde del danno alla persona del viaggiatore, solo se tale danno sia la conseguenza di una anormalità verificatesi nell'esercizio ferroviario e semprechè l'Amm.ne non sia in grado di provare che la anormalità sia avvenuta per caso fortuito o forza maggiore. Come è stato rilevato già da Cass. 4 agosto 1941, n. 2729, in *Ferr. it.*, 1941, II, 187, la norma « non ha carattere innovativo, ma si risolve in un chiarimento in senso conforme alla giurisprudenza anteriormente formatasi e poi costantemente seguita ». Essa chiarisce come la obbligazione dell'Amm.ne non sia — come una volta si diceva — quella

balzo della vettura aveva provocato l'improvvisa apertura dello sportello, attraverso la quale egli era stato scaraventato sulla scarpata latistante la strada ferrata, dove era rimasto tramortito fino al mattino del giorno successivo. Soccorso, era stato poi ricoverato all'ospedale di Gualdo Tadino, con diagnosi di commozione cerebrale, frattura della base cranica, lesioni all'arto superiore sinistro ed al viso con paralisi facciale, paralisi della pupilla sinistra e perdita dell'udito dell'orecchio sinistro.

Chiedeva di essere ammesso a provare, fra l'altro, che un manovale delle FF.SS., tal Moroni di Valtopina, aveva affermato, dopo il sinistro, che il treno 4569 è formato da vetture vecchie, i cui sportelli spesso si aprono da sé.

L'Amministrazione convenuta, costituitasi in giudizio, contestava la fondatezza della domanda, assumendo tra l'altro che non si era dimostrato nè chiesto di dimostrare che l'accaduto fosse dipeso da anomalità del servizio e, mentre si opponeva alla ammissione della prova dedotta dall'attore, chiedeva a sua volta di esser ammessa a provare: che durante il lungo percorso del treno 4569 da Fabriano a Foligno, la sera del 17 maggio 1955, non si era verificata alcuna anomalità del servizio; che gli sportelli del menzionato treno risultavano tutti efficienti e regolarmente chiusi; che la vettura sulla quale era salito il Teodori era stata revisionata di recente e che il tratto di linea nei pressi di Ponte Parrano, ove il Teodori era stato rinvenuto, è rettilineo.

Passata la causa in decisione, dopo l'espletamento delle prove dedotte da entrambe le parti, l'adito Tribunale, con sentenza non definitiva 21 novembre 1958-23 gennaio 1959, pronunciava condanna generica dell'Amministrazione al risarcimento del danno, che, con successiva sentenza definitiva 21 aprile-18 giugno 1960, liquidava a favore del Teodori in complessive L. 5.737.000.

di trasportare incolume il viaggiatore, ma di eseguire il trasporto senza che nei servizi ferroviari abbiano a verificarsi anomalie, con la conseguenza che l'anormalità, lungi dal potersi presumere, deve essere concretamente provata da chi la adduce (cfr. Cass., 25 giugno 1941, n. 1898, in *Ferr. it.*, 1941, II, 149).

Sul concetto di anomalie, come fatto riferibile al modo di essere o di funzionare del servizio, sulla causa della stessa e sull'onere della relativa prova, cfr., oltre la nota già citata a Cass., 13 maggio 1964, n. 1148, in questa *Rassegna*, 1964, I, 716 (sub 5-6-7), la giurisprudenza riferita e commentata nella *Relazione dell'Avvocatura dello Stato per gli anni 1961-1965*, vol. III, 209 e segg.

Le sentenze in esame ribadiscono il principio, come si è visto, affermato dalla giurisprudenza anche prima che fosse codificato nelle C.T., che l'Amministrazione risponde soltanto dei danni alla persona del viaggiatore

L'Amministrazione proponeva appello avverso entrambe le sentenze, chiedendo di essere assolta dalla domanda ed instando, in via subordinata, per una riduzione della somma liquidata.

Il Teodori resisteva al gravame, chiedendone il rigetto.

Con la denunciata sentenza in data 16 maggio-10 settembre 1962 la Corte d'Appello di Perugia, in totale riforma della sentenza dei primi giudici, rigettava la domanda del Teodori e dichiarava interamente compensate le spese di entrambi i gradi del giudizio.

Osservava la Corte che il Teodori aveva sostenuto due tesi alternative, e cioè che lo sportello non fosse stato ben chiuso da qualche viaggiatore o dal personale ferroviario, ovvero che lo sportello stesso fosse munito di chiusura difettosa, la quale non aveva resistito alla spinta che egli stesso vi aveva inferta col proprio corpo. Rilevava, al riguardo, che nessuna delle due tesi — ciascuna delle quali avrebbe realizzato l'irregolarità del servizio e dato luogo a responsabilità dell'Amministrazione — risultava provata: la prima risultava smentita dalla considerazione che lo sportello, se non ben chiuso, si sarebbe certamente aperto molto prima, per effetto della forza centrifuga determinata dalle numerose curve destrorse e sinistrorse, assai frequenti nel percorso; nè era comunque possibile ipotizzare che nel tragitto qualche viaggiatore fosse disceso da quella vettura senza che nè lui nè il conduttore addetto si fossero curati di chiudere lo sportello, dacchè lo stesso Teodori aveva affermato che nella vettura egli viaggiava solo; la seconda era del tutto sfornita di qualsiasi principio di prova. Considerava inoltre la Corte che non potevano escludersi altre cause dell'evento, e cioè che il Teodori, uomo di debole carattere, avesse tentato di suicidarsi in seguito a dissapori familiari (per i quali qualche tempo prima aveva abbandonato la propria abitazione deciso a compiere un gesto insano), oppure che egli svegliatosi all'improvviso dopo essersi appisolato e credendo che la stazione di destinazione stesse per essere superata, avesse sfidato il rischio di scendere

che siano conseguenza di anormalità nell'esercizio ferroviario e che l'onere della relativa prova incombe a chi adduce l'esistenza dell'anormalità. Ma tali riaffermazioni di principio e la stessa esatta distinzione tra la responsabilità del comune vettore e quella dell'Amministrazione ferroviaria, posta in entrambe le sentenze, nonchè lo stesso riconoscimento della sopravvivenza della disciplina speciale a quella dettata dal codice, contenuto nella prima sentenza, si risolvono in mere enunciazioni astratte e prive di pratico rilievo, se poi in concreto, come talvolta avviene per il periodico riaffiorare di vecchie tendenze, (cfr. Cass., 20 maggio 1933, n. 1868, in *Ferr. it.*, 1933, II, 99), si ritiene che all'interessato basti provare l'anormalità come fatto obiettivo e non anche la causa specifica nella quale l'anormalità si fa consistere (come, invece, da ultimo, esattamente ritiene Cass., SS.UU., 8 febbraio 1958, n. 408, in *Foro it.*, 1958, I, 445). Infatti ciò si traduce nel

dal treno in corsa per non proseguire il viaggio oltre la meta. Concludeva pertanto la Corte che, in tale situazione, il permanere del dubbio, che non consentiva la scelta tra le varie possibili determinanti dell'evento, si risolveva nel mancato soddisfacimento dell'onere della prova circa l'anormalità del servizio.

Avverso l'anzidetta sentenza il Teodori ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, deducendo un unico, complesso mezzo di annullamento.

Ha resistito, mediante controricorso, il Ministero dei Trasporti, Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

Il ricorrente ha prodotto memoria illustrativa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico, complesso motivo del ricorso il Teodori — denunciando il vizio logico della motivazione, il difetto assoluto di motivazione circa un punto decisivo della controversia, la violazione delle norme circa l'onere della prova, la violazione dell'art. 1681 c. c. e la falsa applicazione dell'art. 11 del r. d. 11 ottobre 1934, n. 1948 e succ. modif., in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c. p. c. — censura la sentenza impugnata sotto tre profili, che così possono riassumersi:

1) l'affermazione, che, se lo sportello non fosse stato ben chiuso o fosse munito di un congegno di chiusura difettoso, si sarebbe aperto nelle curve, potrebbe dirsi esatta soltanto nell'ipotesi che l'apertura dello sportello fosse stata orientata nel senso di marcia, mentre è noto che ciò non può sempre avvenire per le vetture ferroviarie, che possono muoversi indifferentemente nei due sensi, cosicchè l'affermazione stessa sarebbe illogica, almeno per una delle due ipotesi possibili circa il senso di apertura dello sportello; d'altra parte la Corte del merito avrebbe dovuto tener conto del principio elementare di

porre a carico dell'Amministrazione una presunzione di responsabilità per ogni accidentalità del trasporto, senza tener conto che vi sono accidentalità che possono essere causate anche dallo stesso viaggiatore, al quale ai sensi dell'art. 2, par. 6, delle C.T. incombono adeguati doveri di cooperazione, la cui inosservanza, a norma dell'art. 13, par. b), esclude la responsabilità dell'Amministrazione; e senza alcuna considerazione della rilevata distinzione tra disciplina comune e disciplina speciale. Così è a dire della caduta dal treno di un viaggiatore per l'apertura dello sportello, fatto in relazione al quale sovente nella giurisprudenza si scorgono deviazioni dai principi.

Tale fatto affiora anche in entrambe le sentenze in esame; ma solo nella prima viene in considerazione sotto il profilo che qui interessa, mentre nella seconda non dà luogo ad alcuna problematica, per essere stato escluso

fisica, secondo il quale le forze che si esercitano su una imperfetta chiusura si sommano senza produrre effetti apparenti, finchè una spinta appena un po' più forte determina quell'effetto, che le numerose sollecitazioni precedenti non erano state in grado di provocare;

2) costituirebbe grave errore di logica l'aver posto sullo stesso piano l'eventualità, più probabile, di un'anormalità del servizio (imperfetta chiusura) con l'ipotesi, mancante di ogni principio di prova, di un tentativo di suicidio o dell'assunzione consapevole, da parte dell'infortunato, del rischio gravissimo di scendere dal treno in corsa;

3) nella elaborazione del materiale probatorio raccolto il giudice di merito, pur nella sua ampia libertà di valutazione, non potrebbe, senza incorrere in vizio logico della motivazione, trascurare di considerare la ragionevole probabilità dei fatti, e ciò tanto più, quando, come nella specie, una delle parti si trovi in una speciale posizione di privilegio.

Il ricorso non merita accoglimento, siccome infondato.

Innanzitutto, dalle proposizioni critiche dianzi riassunte non è dato vedere in che precisamente consistano la violazione dell'art. 1681 c. c. e la falsa applicazione dell'art. 11 delle Condizioni e Tariffe per il trasporto delle persone sulle Ferrovie dello Stato, approvate con r. d. 11 ottobre 1934, n. 1948.

Trattandosi di pretesa risarcitoria di danno da trasporto ferroviario, era applicabile al caso di specie la norma speciale, la quale, derogando alla regola comune dettata dall'art. 1681 c. c., pone a carico del viaggiatore l'onere di provare l'esistenza di una anormalità del servizio ed il nesso di causalità tra essa ed il danno da lui sofferto, mentre assegna all'Amministrazione ferroviaria l'onere di dimostrare che l'anormalità è da attribuirsi a caso fortuito o forza maggiore.

Nella memoria illustrativa il ricorrente — sviluppando un fugace accenno adombrato in forma ipotetica nel ricorso — assume che l'an-

dagli accertamenti dei giudici di merito, essendo rimasto acclarato che il viaggiatore era caduto mentre tentava di salire sul treno in movimento.

A proposito dell'apertura degli sportelli con conseguente caduta del viaggiatore una non sempre esatta formulazione delle massime e in specie l'astrazione delle medesime dal fatto *sub iudice* (in arg. cfr. GORLA, in *Quaderni del Foro it.*, 1966, pp. 5 e segg.) hanno ingenerato l'equivoco che in essa la giurisprudenza tenda a ravvisare una anormalità del servizio *in re ipsa*, che esonererebbe l'interessato dall'onere di fornire la prova del fatto specifico, inerente al materiale mobile o all'attività degli agenti ferroviari, nel quale consisterebbe l'anormalità. Viceversa un attento esame delle due sentenze alle quali un tale orientamento viene attribuito (Cass., 14 febbraio 1963, n. 300, in *Foro it.*, 1963, I, 1771 e 13 maggio 1964, n. 1148, *ivi*, 1964, I, 1626), consente di ridimensionare la portata dell'affermazione di

zidetta norma, pel suo carattere eccezionale restrittivo della responsabilità del vettore, deve ritenersi abrogata dalla contraria disposizione contenuta nell'art. 1681 c. c., « che non fa menzione di alcuna eccezione in virtù di leggi speciali, come i principi generali impongono, come fa sempre la legge generale e come fa, in ogni altro caso, il vigente codice civile ». Palese appare l'inconsistenza giuridica dell'assunto, ove si consideri che proprio la norma generale dettata dall'articolo 1680 c. c. — nel tracciare i limiti di applicazione delle norme comuni sul trasporto — fa espressamente salve, per i trasporti aerei, marittimi, ferroviari e postali, le deroghe contenute nel codice della navigazione o nelle leggi speciali.

Puntuale, dunque, l'applicazione della norma speciale fatta al caso di specie dai giudici d'appello; i quali correttamente hanno preteso dall'odierno ricorrente la prova dell'anormalità del servizio e, con motivato, incensurabile giudizio di fatto, hanno poi espresso il convincimento che tal prova non fosse stata in alcun modo raggiunta. Siffatto giudizio non è minimamente scalfito dalle suenunciate proposizioni critiche in cui si articola il ricorso. Non dalla prima, perchè, innanzitutto, non è dato ravvisare alcun vizio logico nella considerazione svolta dalla sentenza impugnata a proposito della incidenza della forza centrifuga sull'eventuale imperfetta chiusura dello sportello e perchè, comunque, (a tutto concedere e senza confutare le non completamente esatte osservazioni di dinamica fatte dal ricorrente), non deriverebbe dall'eliminazione della anzidetta considerazione — la quale nell'economia della sentenza impugnata ha carattere rafforzativo della ritenuta carenza di prova — la dimostrazione del non provato assunto dell'anormalità del servizio.

Non dalla seconda proposizione critica, perchè la Corte del merito ha dato conto — con ragionamento improntato ad ineccepibile rigore logico che lo sottrae ad ogni sindacato in questa sede — del perchè, in carenza di prova sull'anormalità del servizio, riteneva di porre sullo stesso piano, come fattori potenzialmente causativi del-

principio, quale appare dalle massime. Invero, nella sentenza 14 febbraio 1963, n. 300, alla enunciazione, che l'improvvisa apertura degli sportelli costituisce di per sè anormalità del servizio, segue la precisazione « in quanto riconducibile al comportamento antigiuridico dell'Amministrazione ferroviaria, tenuta ad esigere dal proprio personale viaggiante, in ottemperanza alle istruzioni di servizio allo stesso impartite, che alla partenza dei treni sia verificata la chiusura degli sportelli ». E in punto di fatto la sentenza concerne un caso, nel quale l'anormalità si faceva consistere nella accertata mancata verifica della chiusura degli sportelli alla partenza del treno, omissione che era stata resa possibile dalla deficienza del personale di scorta, essendo risultato che ad un solo conduttore era stata affidata la scorta di otto vetture in luogo di quattro, così ponendosi in essere una condotta colposa. La sentenza 13 maggio 1964, n. 1148, a sua volta, richiama

Alla Corte di appello furono dedotti due assunti contrastanti: quello sostenuto in citazione, secondo il quale l'Eusepi cadde dal treno durante la marcia dello stesso, per l'improvvisa apertura dello sportello, al quale trovavasi appoggiato; l'altro, secondo il quale l'incidente si verificò nel tentativo dell'Eusepi di montare sul treno in movimento.

L'impugnata sentenza, nel confermare la decisione dei primi giudici, è pervenuta al convincimento della verità di questa seconda versione dei fatti, dopo aver constatato che nessuno dei testi indotti aveva confermato la prima contrastante, del resto, con quella fornita a suo tempo dallo stesso infortunato.

Essendo stata, pertanto, accertata una causale rapportabile ad esclusiva colpa del viaggiatore, legittimamente i giudici del merito hanno escluso la sussistenza di una anormalità del servizio, che costituisce il presupposto necessario per l'affermazione della responsabilità dell'Amministrazione ferroviaria.

Per quanto concerne il punto b), l'impugnata sentenza, contrariamente a quanto assume il ricorrente, ha congruamente spiegato perchè la deposizione dei Gerardi, padre e figlio (di aver visto l'Eusepi salire sul treno fermo in stazione), non era attendibile, specificando che i motivi della non credibilità, o quanto meno della irrilevanza della deposizione dovevano ravvisarsi: a) nel fatto che i testi, non avendo conosciuto in precedenza l'Eusepi, non potevano avere fissato la loro attenzione su un fatto che in quel momento non rivestiva alcun particolare interesse; b) nel fatto che, avendo gli agenti ferroviari visto l'Eusepi uscire di corsa dal gabinetto di decenza della stazione per inseguire il convoglio in movimento, la deposizione dei Gerardi veniva a perdere ogni rilievo decisivo per la possibilità che l'Eusepi, montato una prima volta sul treno, ne sia poi disceso appunto per soddisfare qualche bisogno corporale.

La censura mossa dal ricorrente si risolve in una mera critica della valutazione delle prove, incensurabilmente compiuta dai giudici di merito.

sunzione di colpa, la prova deve essere diretta a dimostrare che l'anormalità consiste in una condotta colposa positivamente attribuibile all'Amministrazione, e non soltanto ad escludere che l'apertura sia stata determinata volontariamente dal viaggiatore, essendo possibile che l'apertura stessa sia riferibile ad una condotta anche soltanto colposa dello stesso viaggiatore o di altri, del cui operato l'Amministrazione non è responsabile. La precisazione è tuttavia significativa della necessità che si abbia riguardo alla causa dell'anormalità — come sostiene l'Avvocatura — e del disagio in cui la giurisprudenza viene a trovarsi quando si discosta dal principio, per il quale deve essere dimostrata la causa specifica dell'anormalità, puntualmente affermato dalle Sezioni Unite, nella sentenza 8 febbraio 1958, n. 408, già citata.

A. FRENI

Lo stesso rilievo va fatto in ordine al secondo mezzo, con il quale il ricorrente si duole che la sentenza impugnata si sia fondata sulle deposizioni degli agenti ferroviari che furono presenti al fatto, e quindi su testimonianze rese da persone incapaci, quali dipendenti dell'Amministrazione resistente.

La censura è resistita anzitutto dalla considerazione che ai fini del decidere era sufficiente quanto la Corte di appello aveva già argomentato, sia in ordine alla mancata prova dell'assunto dell'Eusepi, sia in ordine alla prova contraria emergente, prima ancora che dalle risultanze del processo, dalla stessa ammissione resa dall'Eusepi.

Il richiamo alle deposizioni degli agenti ferroviari costituiva, nell'economia della sentenza, un'argomentazione supplementare e rafforzativa del convincimento già formato circa l'esclusione della prova di un'anormalità del servizio.

Con il terzo mezzo si denuncia violazione dell'art. 115 c. p. c.: a) per avere la Corte di merito desunto elementi di convincimento dall'inchiesta amministrativa e di polizia giudiziaria; b) per non avere la Corte stessa accolto la domanda tendente a sollecitare il confronto fra i testi ed il rinnovo della loro escussione.

Anche tali doglianze sono destituite di giuridico fondamento e pertanto non possono essere accolte.

Non la prima, perchè i verbali di indagine redatti dagli ufficiali di polizia giudiziaria possono essere utilizzati dal giudice per la formazione del proprio convincimento (Cass., 16 maggio 1962, n. 1085) e perchè, d'altra parte, le ammissioni dell'Eusepi in sede di interrogatorio di polizia giudiziaria costituivano confessione stragiudiziale, avente quindi efficacia probatoria ai sensi dell'art. 2735 c. c.

Non la seconda, perchè la richiesta del confronto fu dedotta per la prima volta in sede di comparsa conclusionale avanti la Corte di appello e perchè il giudice di merito nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali può non dare ingresso ad ulteriore istruttoria, quando si sia formato un convincimento in base agli elementi già acquisiti.

Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere rigettato con ogni pronuncia consequenziale. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 18 ottobre 1966, n. 2500 - Pres. Tavolaro - Est. Pratillo - P. M. Criscuoli (conf.) - Vittoria (avv. Giuffrè, Nicolò) c. Ministero Difesa-Esercito (avv. Stato Lancia).

Guerra - Contratti di guerra - Contratti non ancora definiti - Nozione.
(d. l. 25 marzo 1948, n. 674, art. 1).

Guerra - Contratti di guerra - Contratti non ancora definiti - Controversie - Azione giudiziaria - Condizioni di proponibilità.

(d. l. 25 marzo 1948, n. 674, art. 10).

Guerra - Contratti di guerra - Contratti non ancora definiti - Commissario liquidatore - Poteri.

(d. l. 25 marzo 1948, n. 674, art. 5).

Ai sensi del d. l. 25 marzo 1948, n. 674 debbono considerarsi non ancora definiti, al momento dell'entrata in vigore del d. l. stesso, tutti i contratti di guerra per i quali sia ancora possibile avere una qualsiasi contestazione riguardo ad una qualsiasi delle prestazioni corrispettive (1).

Per poter adire il giudice ordinario nelle controversie relative a contratti di guerra non ancora definiti è necessaria la previa denuncia, ai sensi dell'art. 10 d. l. 25 marzo 1948, n. 674, del contratto al Commissario istituito per la sistemazione e la liquidazione dei contratti di guerra non ancora definiti (2).

Tra i poteri discrezionali conferiti dall'art. 5 d. l. 25 marzo 1948, n. 674 al Commissario è compreso anche quello di determinare il rapporto di cambio tra la moneta italiana e quella straniera, eventualmente dedotta nel contratto quale mezzo di pagamento (3).

(*Omissis*). — Con i due mezzi di ricorso — strettamente connessi tra loro e, quindi, da esaminare congiuntamente — si denuncia, in riferimento all'art. 360, nn. 3 e 5, c. p. c., la violazione e la falsa applicazione dell'art. 1 del d. l. n. 674 del 25 marzo 1948, nonchè il vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, per avere la Corte d'Appello ritenuto che il contratto di fornitura, intercorso tra il Vittoria e l'Amministrazione Militare Italiana in Tirana nell'agosto del 1943, non era ancora « definito » al momento dell'entrata in vigore del d. l. suddetto: cosicchè il Vittoria avrebbe dovuto, prima di adire il giudice ordinario, denunciare il suddetto contratto « di guerra » al Commissario per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra istituito dal d. l. stesso. Si sostiene che — nonostante le rimostranze del ricorrente circa la quantità di moneta italiana

(1-3) Giurisprudenza costante: in arg. cfr. Cass., Sez. Un., 28 novembre 1953, n. 3603; 19 gennaio 1954, n. 89 e 12 marzo 1957, n. 741, in *Foro it.*, Mass., 1953, 692; 1954, 18; 1957, 152. Sulla nozione di contratto di guerra non ancora definito v. anche nota a Cons. Stato, Sez. IV, 8 luglio 1964, n. 936, in questa *Rassegna*, 1964, I, 917. Circa i rimedi giurisdizionali avverso i provvedimenti commissariali e i poteri del commissario liquidatore cfr. Cass., Sez. Un., 24 luglio 1964, n. 2031, *ibidem*, 1038, con nota.

corrispostagli in luogo di quella albanese — dovrebbe considerarsi « definito » un contratto, come quello di specie, sulle cui prestazioni — integralmente eseguite — non era insorta contestazione alcuna tra i contraenti (in particolare non sul prezzo determinato e accettato in franchi 3.243.250,90, nè sulle modalità di pagamento), dato che l'unico contrasto riguardava l'errore materiale di calcolo in cui era incorso, in sede di cambio valutario, l'Ufficio incaricato del pagamento. Si nega, altresì, che la questione relativa alla data, alla quale si sarebbe dovuto fare riferimento per determinare il cambio tra le due monete, incidesse sulla prestazione del Ministero, così d'aver impedito la definizione del contratto a norma del d. l. n. 674 del 1948, anche perchè la questione stessa sarebbe sorta successivamente alla piena esecuzione del contratto medesimo. Si aggiunge che, ove si ritenesse, come si afferma nella sentenza impugnata, che il d. l. del 1948, n. 674 è applicabile anche alle controversie sorte successivamente alla esecuzione e alla definizione d'un contratto di guerra, si giungerebbe all'assurdo di negare, rispetto ad esse, la tutela giurisdizionale dei diritti del privato, nel caso in cui tali controversie siano sorte dopo la scadenza del termine di 180 giorni, fissato dal d. l. stesso per ricorrere al Commissario per la sistemazione e la liquidazione dei contratti di guerra.

Il ricorso è infondato. Non si è mai posto in dubbio che il contratto di fornitura, intercorso nell'agosto del 1943 in Tirana tra il Genio Militare Italiano e il Vittoria, sia « di guerra » a sensi dell'articolo 4 del d. l. n. 674 del 25 marzo 1948; nè che tra gli ampi poteri conferiti dall'art. 5 di detto d. l. al Commissario istituito per la sistemazione e la liquidazione dei contratti di guerra, non ancora definiti al momento dell'entrata in vigore del d. l. stesso, vi sia anche quello di determinare il rapporto di cambio tra la moneta italiana e quella straniera, eventualmente dedotta in contratto quale mezzo di pagamento: il che, peraltro, queste Sez. Un. hanno già affermato con sent. n. 2031 del 24 luglio 1964.

Ma il Vittoria, a sostegno della tesi da lui prospettata nei giudizi di merito e riproposta nei motivi di ricorso, ha affermato nella discussione orale innanzi queste Sez. Un. — contrariamente a quanto aveva ammesso anche nell'atto di citazione — che egli, il 12 aprile 1948, cioè prima della data in cui entrò in vigore il d. l. n. 674 del 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 15 giugno 1948), aveva riscossa, « senza riserva alcuna », la somma di lire italiane 20.272.000 in cambio dei franchi albanesi 3.243.250,90 dedotti in contratto quale prezzo della fornitura. Senonchè — e innanzi tutto — la Corte del merito, con un accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, peraltro non espressamente impugnato nel ricorso, ha, invece, ritenuto che, già con raccomandate del 23 e del 30 maggio 1947, il

Vittoria, nell'invitare ancora una volta l'Amministrazione Militare ad adempiere la sua obbligazione, aveva fatto presente d'aver appreso che s'intendeva soddisfarlo in moneta nazionale, non albanese: e precisava che, se ciò fosse avvenuto, egli avrebbe riscossa la somma e l'avrebbe conteggiata a scomputo del debito della Pubblica Amministrazione, ma con le più ampie riserve per i danni d'ogni sorta a lui derivati dalla sopravvenuta svalutazione della lira (rispetto al franco albanese) tra l'epoca della fornitura (agosto 1943) e la data in cui si sarebbe effettuato il pagamento: e salvo anche ogni altro suo diritto al riguardo; mentre chiedeva che gli fossero pure corrisposti, sulla somma dovutagli, gli interessi legali. Ha ritenuto inoltre la Corte che, appena riscosso il prezzo della fornitura in lire italiane, con altra raccomandata del 23 aprile 1948 (ed ancora ripetutamente in seguito) il Vittoria aveva contestato al Ministero della Difesa-Esercito che, per il pagamento, non si era affatto tenuto conto, com'egli aveva chiesto, della svalutazione della lira, nè gli erano stati corrisposti gli interessi legali; e concludeva invitando la Pubblica Amministrazione, « se intendeva evitare una procedura legale », a rifare i conti.

Pertanto, non « successivamente » alla completa e incontestata esecuzione contrattuale, come si sostiene nel ricorso, sibbene prima che l'Amministrazione Militare avesse effettuata la sua controprestazione e immediatamente dopo — sempre, poi, prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 674 del 1948 — il Vittoria aveva chiaramente e in modo reciso formulata la propria pretesa secondo cui, ove il Ministero della Difesa-Esercito si fosse avvalso della facoltà, concessa *in soluzione* al debitore dall'art. 1278 c. c., data la *mora debendi*, si sarebbe dovuto tener conto della svalutazione della lira italiana sopravvenuta, rispetto al franco albanese, tra la data di scadenza del debito del Ministero e quella dell'effettivo pagamento, e che, quindi, per il cambio di valuta, si sarebbe dovuto aver riguardo non alla prima data, sibbene alla seconda.

Con ciò, evidentemente, il Vittoria non rilevò *ex post*, com'egli assume, soltanto un mero errore di calcolo in cui sarebbe incorsa la Pubblica Amministrazione nell'operare il cambio di valuta (dato che un tale errore presuppone l'esattezza dei dati posti a base del conteggio e, quindi, la piena concordanza, su essi, dei contraenti), ma contestò proprio l'esattezza dei dati che l'Amministrazione Militare intendeva porre, e successivamente pose a base del cambio di valuta. E tale divergenza incideva sul contenuto della controprestazione e sulla integralità dell'adempimento contrattuale del Ministero, in quanto questo, secondo la tesi del ricorrente, per l'accertato sopravvenuto aumento del valore del franco albanese, rispetto alla lira italiana, tra le due date in contestazione, avrebbe dovuto concretamente corrispondere, come prezzo della fornitura ricevuta, una somma in lire italiane

senza altro superiore a quella che si apprestava a pagare e che effettivamente poi versò. Anzi il Vittoria poneva, così, sul tappeto, una vera e propria questione giuridica circa il suo diritto (in relazione agli artt. 1218, 1219, 1278 c.c.) al pieno risarcimento dei danni che affermava di aver subiti, perchè, a suo avviso, il Ministero della Difesa-Esercito, in conseguenza del ritardo dell'adempimento della propria prestazione e della sua messa in mora, avrebbe dovuto senz'altro corrispondere, *in solutione*, con gli interessi legali, almeno una somma in lire italiane effettivamente equivalente al valore della valuta albanese stabilita in contratto.

È, dunque, evidente che, data la divergenza di cui si è detto, il contratto di guerra in parola non poteva considerarsi già definito tra le parti, a sensi del d.l. n. 674 del 1948, al momento in cui questo entrò in vigore, e, pertanto, il Vittoria, prima di adire il giudice ordinario — per far, evidentemente, risolvere da questo la controversia insorta tra lui e l'Amministrazione Militare — avrebbe dovuto denunciare il contratto, a sensi dell'art. 10 del d.l. suddetto, al Commissario istituito per la sistemazione e la liquidazione dei contratti di guerra non ancora definiti.

Già altre volte queste Sez. Un. (cfr. sentt. n. 3603 del 28 novembre 1953; n. 89 del 19 gennaio 1954 e n. 741 del 12 marzo 1955) hanno affermato che debbono considerarsi « non ancora definiti », al momento dell'entrata in vigore del d.l. n. 674 del 1948, tutti quei contratti, per i quali sia ancora possibile una qualsiasi contestazione riguardo ad una qualunque delle prestazioni corrispettive, e per momento dell'entrata in vigore del d.l. 1948, n. 674, non erano più verso debbono considerarsi « definiti » quei contratti per i quali, al profilabili contestazioni di sorta alcuna: il che, ovviamente, può aversi o per effetto del già avvenuto, integrale, esatto e incontestato adempimento delle obbligazioni reciproche dei contraenti, oppure quando sia stata irrevocabilmente appianata ogni qualsiasi divergenza al riguardo per effetto di giudicato o di accordo tra le parti, debitamente approvato.

Infine, poichè è certo che la controversia relativa al contratto di guerra di cui si discute era senz'altro sorta prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 674 del 1948, il Vittoria, il quale ha avuto a propria disposizione, per la prescritta denuncia del contratto stesso al Commissario per la sistemazione e la liquidazione dei contratti di guerra, tutti i 180 giorni stabiliti dall'art. 10 del decreto medesimo, male a proposito prospetta, per cercar di sorreggere la sua tesi, la impossibilità della denuncia al Commissario anzidetto delle controversie eventualmente sorte dopo la scadenza del termine suindicato.

Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato con le conseguenze di legge. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 7 gennaio 1967, n. 57 - Pres. Rossano - Est. Roperti - P. M. Caccioppoli (diff.) - Galzignato (avv. Andreotti-Loria, Consiglio A.) c. Amministrazione delle Finanze (avv. Stato Gargiulo).

Procedimento civile - Litisconsorzio necessario - Litisconsorzio necessario fra soggetto non legittimato citato e costituitosi in giudizio ed il soggetto legittimato, non comparso perchè non citato - Esclusione.

(c. p. c., artt. 102, 354).

Entrate patrimoniali - Ingiunzione amministrativa di pagamento - Opposizione - Soggetto legittimato passivamente al giudizio di opposizione.

(t. u. 14 aprile 1910, n. 639, artt. 2, 3).

Un litisconsorzio necessario non è configurabile tra un non legittimato costituitosi in giudizio ed il legittimato non comparso, perchè non citato: in siffatta ipotesi il giudice deve rigettare la pretesa, salvo al titolare del rapporto sostanziale il diritto di farla valere in un nuovo, autonomo giudizio nei confronti del legittimo contraddittore (1).

(1) Che non vi sia, non si dice litisconsorzio necessario, ma neppure litisconsorzio deriverebbe da ciò che questo concetto debba involgere quello di una pluralità di legittimazioni: COSTA, *Sull'intervento coatto del legittimato senza proposizione di domande*, *Giur. it.*, 1960, I, 1, 427, il quale, di conseguenza, ritiene che esuli da tale schema l'ipotesi della « indicazione del legittimato da parte del convenuto », che sarebbe « istituto innominato, ibrido, tra la *nominatio auctoris* (che però è solo indicazione, senza chiamata) e l'intervento coatto ad istanza di parte ». Ma la prevalente giurisprudenza della Corte di Cassazione, ammette, invece, che « qualora il convenuto in un giudizio di responsabilità civile abbia indicato un terzo come il soggetto legittimato a contraddire alla domanda attrice, chiamandolo in causa, l'accertamento della responsabilità del terzo verso l'attore può essere compiuto dal giudice ad istanza del convenuto »: Cass., 18 aprile 1966, n. 977, in questa *Rassegna*, 1966, I, 587, sub 2 ed *ivi* nota di ulteriori riferimenti di dottrina e giurisprudenza. Sull'art. 106 c.p.c., segnatamente, v. Casse., 3 luglio 1959, n. 2114, in *Giur. it.*, 1960, I, 1, 427; 12 aprile 1965, n. 660; *id.*, 1967, I, 238 e, circa lo stato della dottrina, FABBRINI, *Intervento coatto ad istanza di parte ecc.*, *ibidem*, 239 e segg., in particolare: 243, nota 5. Peraltro, vi sono ipotesi, in cui la dimostrazione della esistenza di un altro soggetto legittimato è indispensabile al convenuto, per sostenere di non essere legittimato a contraddire alla domanda attrice, come nel caso dell'accertamento di una servitù di passaggio coattivo»: COSTA, *op. cit.*, 428.

Nel giudizio di opposizione ad ingiunzione amministrativa di pagamento, legittimata passivamente è l'Amministrazione ingiungente ed il rapporto processuale deve intendersi legittimamente costituito, se l'opposizione è notificata al Capo di detta Amministrazione, e cioè al Ministro in carica, al quale, per legge, è riservata la rappresentanza in giudizio (2).

(*Omissis*). — Col primo mezzo il ricorrente, sotto il profilo della violazione e falsa applicazione degli art. 2 e 3 r. d. 14 aprile 1910, numero 639, in relazione all'art. 360, n. 3, c. p. c. sostiene che ai sensi dei citati articoli, il procedimento di coazione comincia con l'ingiunzione, la quale consiste nell'ordine, emesso dal competente ufficio dell'ente creditore, di pagare; che l'opposizione deve essere proposta contro questa ingiunzione, e cioè citando in giudizio l'organo che l'ha emessa, con la conseguenza che nella specie esattamente è stato citato il Ministero delle Finanze, essendo stata la ingiunzione emessa dall'Intendenza di Finanza, quale organo di detto Ministero; che l'errore in cui sarebbe incorso l'ufficio, il quale ha indicato nell'ingiunzione il Ministero delle Finanze e non il Ministero del Tesoro, non può avere rilevanza nei confronti del debitore opponente che in effetti doveva citare ed ha citato il primo Ministero e non il secondo; che, pertanto, erroneamente la Corte di Appello ha ritenuto interessato nella controversia anche il Ministero del Tesoro ed ha così disposto, rinviando il giudizio dinanzi ai primi giudici, la integrazione del contraddittorio nei confronti del detto Ministero (nonchè nei confronti del Ministero dei LL.PP., ritenuto del pari interessato nell'esazione del credito).

La censura è fondata.

(2) Ma, per l'ipotesi di scissione fra titolarità ed esercizio del diritto di credito (e tenuto conto degli effetti processuali dell'opposizione all'ingiunzione amministrativa, su cui v. Cass., 29 ottobre 1965, n. 2295, in questa *Rassegna*, 1966, I, 86, sub 2), v. Cass., Sez. Un., 7 maggio 1966, n. 1176, in questa *Rassegna*, 1966, I, 612 (nella motivazione: quando sia fatta valere la pretesa di soddisfacimento di un credito, di cui un soggetto sia titolare ed altro soggetto ne sia legittimato all'esercizio, « qualora sorga contestazione intorno all'esistenza del credito, parte principale della lite, e quindi parte necessaria del giudizio, è il soggetto titolare del credito, nei confronti del quale la pronuncia esplica effetto principale e diretto, e non soltanto il soggetto legittimato all'esazione, nei confronti del quale la pronuncia esplica un effetto meramente riflesso, quale pronuncia dichiarativa, dell'esercitabilità o meno della pretesa »); v. anche Cass., Sez. Un., 2 luglio 1965, n. 1373, *Giur. it.*, Mass., 1965, 494, nonchè in questa *Rassegna*, 1965, I, 916 (ma, sulla specifica applicazione del principio fatta da questa pronuncia, v. nota di rilievi ed osservazioni, *ivi* 704). Peraltro, sulla portata dell'art. 263, pen. comma, r.d. 23 maggio 1924, n. 827, v. Cass., 8 luglio 1966, n. 1794, in questa *Rassegna*, 1966, I, 1022.

L'Avvocatura dello Stato riconosce che la procedura coattiva per il recupero del contributo indebitamente percepito dal ricorrente fu promossa, per errore, dall'Amministrazione finanziaria, anzichè dalla Amministrazione del Tesoro, competente in forza della vigente legislazione, in materia di erogazione di indennizzi e contributi per danni di guerra; ed anche l'impugnata sentenza ammette tale errore.

Ciò posto, balza evidente l'inconsistenza della soluzione adottata dalla Corte di merito disponendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero del Tesoro, titolare del credito contestato, e del Ministero dei LL. PP., ritenuto dal pari interessato nella controversia.

Invero, l'integrazione del contraddittorio va disposta se ricorre una causa inscindibile, la quale sussiste ogni qual volta sia dedotto in giudizio un rapporto giuridico con pluralità di soggetti e si renda necessaria, per ragione di diritto sostanziale od anche processuale, l'unità del procedimento e della decisione, sicchè, in difetto di tale unità, la sentenza sarebbe « inutiliter data ».

Ora, un litisconsorzio necessario non è configurabile tra un non legittimato costituitosi in giudizio ed il legittimato non comparso perchè non citato, in quanto in siffatta ipotesi il giudice deve rigettare la pretesa, salvo al titolare del rapporto sostanziale il diritto di farla valere in un nuovo autonomo giudizio instaurato nei confronti del legittimo contraddittore.

Nella specie, la Corte di merito, accertato che la procedura coattiva per il recupero del contributo percepito dal ricorrente era stata promossa da un'Amministrazione incompetente, quale era quella finanziaria, non doveva fare altro, in mancanza di una legittimazione congiunta tra la detta Amministrazione e quella del Tesoro e dei LL. PP., che dichiarare, con sentenza definitiva del giudizio, l'illegittimità della ingiunzione per estraneità della Amministrazione finanziaria ingiungente al rapporto controverso e non disporre l'integrazione del contraddittorio.

Non è esatto opporre — come fa la resistente — che contestandosi il merito e non anche eventuali vizi formali dell'ingiunzione incombeva al ricorrente, destinatario dell'ingiunzione, l'onere di citare in giudizio i predetti Ministero del Tesoro e dei LL. PP., in quanto legittimato passivamente nel giudizio di opposizione ad ingiunzione fiscale è l'ente ingiungente (nella specie l'Amministrazione finanziaria) e il rapporto processuale deve intendersi legittimamente costituito se l'opposizione è notificata (come nel caso) al capo di detta Amministrazione e cioè al Ministro in carica, al quale per legge è riservata la rappresentanza in giudizio.

Nè ha rilevanza l'ulteriore deduzione che spetta, per legge, all'Intendente di finanza il compito di provvedere, col mezzo della proce-

dura privilegiata, al recupero dei contributi o indennizzi in ipotesi indebitamente percepiti dai privati, perchè la illegittimità della opposta ingiunzione consiste nel fatto che essa fu emessa dall'Intendente di finanza in rappresentanza della Amministrazione finanziaria anzichè di quella del Tesoro, quale ente creditore.

Il secondo motivo, col quale il ricorrente censura la statuizione sulle spese di lite, va dichiarato assorbito in conseguenza dell'accoglimento del primo motivo, che ne rende superfluo l'esame. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 7 gennaio 1967, n. 64 - Pres. Rosano - Est. Arienzo - P. M. Di Majo (parz. diff.) - Camera Confederale del lavoro di Venezia (avv. Sullam, Tamburrini) c. Amministrazione delle Finanze (Avv. Stato Varvesi).

Appello - Domande ed eccezioni non accolte dal giudice di primo grado - Necessità di espressa riproposizione a pena di decadenza - Sussiste - Generico richiamo alle difese di primo grado. Insufficienza - Necessità della chiara manifestazione della volontà di riproposizione - Sussiste.

(c. p. c., art. 346).

Spese giudiziali - Condanna alle spese - Discrezionalità del giudice di merito - Limite all'insindacabilità della pronuncia in Cassazione costituito dalla necessità del rispetto del principio della soccombenza - Sussiste.

(c. p. c., artt. 91, 92).

Se è vero che la riproposizione di domande ed eccezioni non accolte dal giudice di primo grado non richiede formule specifiche, essendo sufficiente che essa risulti, in modo non equivoco, dal complesso delle ragioni e conclusioni formulate nell'atto di appello o nella comparsa di risposta, è anche vero che le stesse debbono ritenersi abbandonate, se non siano state espressamente riproposte: a tal fine non basta un generico richiamo alle difese di primo grado, ma è necessaria la chiara manifestazione della volontà della parte di sottoporre specificamente al giudice d'appello la domanda o l'eccezione respinta (1).

(1) Conf. Cass., 29 gennaio 1966, n. 349, *Giur. it.*, Mass., 1966, 142, sub 3 ed *ivi* ulteriori richiami. Sulla insufficienza (ai fini dell'osservanza del disposto dell'art. 342 c.p.c.) del « semplice riportarsi alle ragioni dedotte in prima istanza e non accolte dai primi giudici e a tutte le domande, eccezioni e conclusioni svolte in primo grado, trattandosi di espressioni troppo generiche, che non valgono a precisare i limiti delle questioni di cui si domanda il riesame » v. Cass., 9 aprile 1963, n. 917, *Foro it.*, Mass., 1963, 264.

In materia di spese giudiziali l'apprezzamento del giudice del merito è pienamente discrezionale e si sottrae al sindacato di legittimità, sempre che non sia stato violato il principio della soccombenza (2).

(2) Conf. Cass., Sez. Un., 30 maggio 1966, n. 1413, in questa *Rassegna*, 1966, I, 1018, sub 2 ed *ivi* nota di ulteriori riferimenti, cui adde Cass. 8 giugno 1965, n. 1145, *Giust. civ.*, Mass., 1965, 594-595, sub 1 e 2, ed *ivi* riferimenti, nonché Cass., 18 maggio 1965, n. 952, in questa *Rassegna*, 1965, I, 942, sub 2.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 12 gennaio 1967, n. 126 - Pres. Scarpello - Est. Salerni - P. M. Pedote (parz. diff.) - Ente colonizzazione delta padano (avv. Stato Agrò) c. Cavallerin (avv. Bassanelli, Giorgianni).

Corte Costituzionale - Pronuncia di illegittimità costituzionale - Effetti - Provvedimenti amministrativi emanati in base all'atto avente forza di legge dichiarato incostituzionale - Caducazione « de jure » - Esclusione - Necessità di rimozione nei modi previsti dall'ordinamento - Sussiste.

(Cost., art. 136; l. cost. 9 febbraio 1948, n. 1, art. 1; l. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30).

Riforma fondiaria - Dichiarazione d'illegittimità costituzionale di decreto presidenziale di espropriazione - Nesso di causalità con presupposto, precedente comportamento colposo dell'Ente di riforma - Esclusione - Diritto del proprietario al risarcimento del danno per la mancata restituzione della quota di terreno illegittimamente espropriata - Sussiste.

Sentenza - Sentenza di condanna generica al risarcimento del danno - Contenuto - Efficacia rispetto all'ulteriore fase del giudizio.
(c. p. c., art. 278).

Procedimento civile - Sospensione del processo - Sospensione necessaria - Presupposto.
(c. p. c., art. 295).

I provvedimenti amministrativi emanati in base ad atto avente forza di legge dichiarato incostituzionale non restano travolti de jure dalla dichiarazione di incostituzionalità, ma continuano ad essere efficaci, finchè non siano rimossi nei modi previsti dall'ordinamento (1).

(1) Cfr., analogamente, Cass., 28 ottobre 1965, n. 2282, *Giur. it.*, 1967, I, 1, 114: « la dichiarazione di incostituzionalità di una legge non produce la

L'illegittimità costituzionale di un decreto presidenziale di scorporo non può essere imputata ad un comportamento colposo dell'ente di riforma, per avere questo preparato gli atti necessari alla sua emissione, poichè il provvedimento di espropriazione, per essere emanato nell'esercizio di funzione legislativa delegata, deve ricondursi esclusivamente alla volontà dell'organo che lo emanò ed alla valutazione, compiuta dallo stesso, in ordine alla ricorrenza dei requisiti di legittimità dell'atto: non sussiste, pertanto, nesso di causalità tra l'illegitti-

caducazione ipso iure delle sentenze non ancora passate in giudicato, che tale legge abbiano applicata ». Per quanto riguarda gli atti amministrativi è stato rilevato che « l'incostituzionalità della legge e l'illegittimità dell'atto amministrativo emanato in base alla legge sono situazioni reciprocamente autonome, anche se la seconda è influenzata di riflesso dalla prima », onde la soluzione del problema degli effetti che sui ricorsi può produrre la dichiarazione di incostituzionalità della legge « deve essere... ricercata esclusivamente nel settore amministrativo, tenendo presente bensì la dichiarazione di incostituzionalità della legge, ma avendo del pari presente che l'atto amministrativo continua a vivere di vita autonoma, finchè non sia rimosso con uno degli strumenti a ciò idonei e che persiste, quindi, l'interesse di chi ne ha già chiesto l'annullamento ad ottenerlo »: Cons. Stato, Ad. plen., 8 aprile 1963, n. 8, *Il Consiglio di Stato*, 1963, 512, che ritiene, altresì (513), che « ove la dichiarazione di incostituzionalità sia stata ottenuta in conseguenza di una questione sollevata d'ufficio e da ciò risulti dimostrato un vizio riflesso dell'atto impugnato, anche se non dedotto dal ricorrente, debba procedersi all'annullamento dell'atto stesso ».

Deve trattarsi, comunque, di atto ritualmente impugnato, ossia di un atto « i cui effetti, data tutt'ora la pendenza del giudizio, non possono certo ritenersi irrevocabilmente prodotti »: Cons. Stato, Sez. IV, 28 luglio 1966, n. 590, *Foro amm.*, 1966, I, 2, 1170 (ma, anche con questa limitazione, ossia ridotto al principio che « il giudice amministrativo può rilevare d'ufficio il vizio dell'atto amministrativo, per altri motivi impugnato, derivante dalla incostituzionalità di una legge dichiarata o dichiaranda dalla Corte Costituzionale », questa giurisprudenza non si sottrae a notevole critica: v. LA VALLE, in nota a Cass., 28 ottobre 1965, n. 2282, cit., *Giur. it.*, 1967, cit., I, 1, 114 e segg.). Ed invero, come il giudicato (su cui v. ora Cass., 28 maggio 1966, n. 1391, *Giur. it.*, 1966, I, 1, 1473: « la dichiarazione d'incostituzionalità di una norma produce effetti anche sui rapporti passati purchè pendenti e non ancora definiti con sentenze irrevocabili »), così anche la prescrizione, ovvero, con attinenza al tema dell'atto amministrativo, la decadenza (dall'impugnativa) escludono una pendenza del rapporto, e però non è più neanche a parlarsi di un dovere di disapplicare le norme dichiarate incostituzionali, visto che il giudice, in forza dell'evento cui si riconnette l'esaurimento del rapporto, si limita a risolvere una questione pregiudiziale « senza decidere la questione o le questioni, la cui soluzione dipende dall'applicazione o dalla disapplicazione della disposizione incostituzionale »: ONIDA, *Conseguenze processuali della dichiarazione di illegittimità costituzionale di una legge attributiva di potestà alla Pubblica Amministrazione*, *Giur. it.*, 1966, I, 1, 1029, Sembra indubbio, pertanto, che « l'atto amministrativo fondato su di una legge dichiarata incostituzionale

mità del provvedimento medesimo ed il precedente comportamento dell'ente di riforma. Ciò, tuttavia, non esclude che, per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale del decreto di espropriazione, il proprietario abbia diritto, nei confronti dell'ente di riforma, a prescindere dalla ritenuta colpa del medesimo, al risarcimento del danno, per la mancata restituzione della quota di terreno illegittima-

non potrà essere impugnato, se è decorso il termine di decadenza » (ONIDA, *op. cit.*, 1030).

Quanto all'annullamento di ufficio (« la disapplicazione incontra un ostacolo nella inoppugnabilità dell'atto amministrativo »: Cass., Sez. Un., 11 luglio 1955, n. 2194, *Foro amm.*, 1956, II, 1, 18), è giurisprudenza consolidata (del Consiglio di Stato e) della Suprema Corte regolatrice, che la P.A. non ha l'obbligo di pronunciarsi sulla istanza di riesame di provvedimenti divenuti inoppugnabili (v., per tutte, Cass., Sez. Un., 12 luglio 1966, n. 1846, in questa *Rassegna*, 1966, I, 1003, con nota di BACCARI, ove ulteriori riferimenti). Sul problema degli effetti, che, sui ricorsi al C.S. contro atti amministrativi, può produrre la sentenza della Corte Costituzionale, che dichiara la illegittimità costituzionale di una norma di legge, della quale sia in discussione l'applicazione in concreto, v. *Relazione dell'Avvocatura dello Stato per gli anni 1961-65*, Vol. III, Roma, 1966, 37 e segg. Circa l'affermazione che, nel campo del processo penale, « il giudice che definisce il giudizio sulla imputazione fondando la decisione su di un atto precedente non applica più le norme in base alle quali esso era stato compiuto, avendo queste esaurito la loro efficacia rispetto all'atto nell'applicazione che a suo tempo ne era stata fatta » v. Cass., Sez. Un. pen., 11 dicembre 1965, *Giur. it.*, 1966, II, 91 (con nota critica di CHIAVARIO). Contro tale tesi e contro quella che « la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma produce l'abrogazione della norma medesima » (Cass., 28 maggio 1966, n. 1391, *Giur. it.*, 1966, I, 1. 1473, nella motivazione) la Corte Costituzionale ha, con sentenza 29 dicembre 1966, n. 127, *Sentenze e ordinanze della Corte Costituzionale*, Supplemento della *Giurisprudenza Costituzionale*, 1966, 609, nonché in questa *Rassegna*, 1966, I, 1185, ribadito che quella dichiarazione « colpisce la norma fin dalla sua origine, eliminandola dall'ordinamento e rendendola inapplicabile ai rapporti giuridici, presentandosi con carattere sostanzialmente invalidante, sicchè le conseguenze della dichiarazione stessa sono assimilabili a quelle dell'annullamento, con incidenza, quindi, in coerenza con gli effetti di tale istituto, anche sulle situazioni pregresse verificatesi nello svolgimento del giudizio nel quale è consentito sollevare in via incidentale la questione di costituzionalità e salvo il limite invalicabile del giudicato, con le eccezioni espressamente prevedute dalla legge, e salvo altresì il limite derivante da situazioni giuridiche comunque divenute irrevocabili ». Su tale punto, v. CARUSI, in note a Cass., 3 ottobre 1963, n. 2620 ed a Cass., 9 ottobre 1963, n. 2683, in questa *Rassegna*, 1964, I, 79 e segg. e 87 e segg.; BAFILE, *Sull'efficacia della dichiarazione di incostituzionalità sui rapporti esauriti al di fuori del processo ecc.*, in questa *Rassegna*, 1965, I, 140 e segg. Per la inclusione della situazione nascente dalla inoppugnabilità dell'atto amministrativo nel concetto di « situazione giuridica esaurita, insuscettibile di essere rimossa o diversamente regolata », v. Cass., 16 giugno 1965, n. 1251, *Giur. it.*, 1966, I, 1, 1024 e segg., con nota di ONIDA.

mente espropriata, e cioè al valore venale del bene non restituito, oltre all'eventuale danno, che, per la mancata restituzione, sia derivato alla consistenza dei beni contigui non espropriati (2).

La sentenza di condanna generica al risarcimento del danno ha, come contenuto, una mera declaratoria iuris, dalla quale esula ogni accertamento, non soltanto sulla misura, bensì anche sulla stessa consistenza in concreto dei danni risarcibili, costituendo tale principio un'applicazione specifica dei limiti oggettivi della cosa giudicata, sicché il giudice può in sede di liquidazione dei danni anche negarne l'esistenza, qualora, in questa fase del giudizio, l'interessato non ne dimostri la sussistenza e la consistenza, senza che in ciò possa ravvisarsi una violazione del giudicato formatosi sulla pronuncia di condanna generica, a giustificare la quale è sufficiente l'accertamento di un fatto illecito potenzialmente idoneo a produrre conseguenze dannose (3).

La sospensione necessaria del processo può trovare applicazione soltanto quando la imponga la legge, con specifica, esplicita norma, ovvero nei casi in cui sorga la necessità di risolvere, in altro procedimento in corso davanti allo stesso giudice o ad un giudice diverso, una controversia avente carattere pregiudiziale, che rappresenti, cioè, l'antecedente logico-giuridico necessario per la decisione della causa (4).

(2) La sentenza in rassegna ribadisce il concetto, secondo il quale è per la mancata restituzione che l'ente di riforma risponde del risarcimento dei danni, e cioè conferma che un comportamento illecito del predetto ente nei confronti dell'espropriato può ipotizzarsi soltanto con decorrenza *ex nunc*, dal momento della cessazione di efficacia del decreto legislativo di scorporo dichiarato incostituzionale: cfr. Cass., 9 ottobre 1963, n. 2683, in questa *Rassegna*, 1964, I, 84, sub 3 (86) ed *ivi* nota di riferimenti di dottrina. Per la inammissibilità del concetto di comportamento retroattivamente colposo v. LA VALLE, *La rilevanza nel giudizio amministrativo della incostituzionalità delle leggi*, *Giur. it.*, 1964, III, 69, (ma, sulla più generale tesi *ivi* sostenuta dal cit. A., v. le osservazioni di F. CARUSI, *Sugli effetti della dichiarazione di incostituzionalità ecc.*, in questa *Rassegna*, 1964, I, 90).

(3) Per riferimenti di dottrina e giurisprudenza sul problema della natura della sentenza di condanna generica, v. CARUSI, *In tema di condanna generica al risarcimento del danno ecc.*, in questa *Rassegna*, 1964, I, 901 e segg. (segnatamente, 904 e segg.).

(4) Sul problema della natura del provvedimento, che dispone la sospensione necessaria, v. Cass., 23 maggio 1955, n. 1517, *Foro it.*, Rep., 1955, voce *Procedimento civile*, n. 427; 27 aprile 1956, n. 1280, *Giust. civ.*, 1956, I, 1704 (ordinanza collegiale); in dottrina, v. MICHELI, *In tema di sospensione necessaria del processo*, *Giur. it.*, 1953, I, 2, 847 e segg. (con riferimenti di dottrina in vario senso), secondo il quale, invece, « l'automaticità della sospensione necessaria, che sola potrebbe giustificare... la forma dell'ordinanza istruttoria, è... più illusoria che reale. Ed in ogni caso il provvedimento di sospensione necessaria presuppone l'accertamento di una si-

(*Omissis*). — Con il primo motivo del ricorso si denunciano violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c. c. in relazione all'art. 136 della Costituzione ed all'art. 30 della l. 11 marzo 1953, n. 87, nonché dei principi generali del diritto in tema di responsabilità della pubblica Amministrazione, difettoso esercizio della giurisdizione e difetto di motivazione (art. 360, nn. 1, 3 e 5, c. p. c.).

L'ente ricorrente sostiene che il giudice di appello avrebbe dovuto dichiarare la perdita « parziale » di efficacia del decreto legislativo di espropriazione, cioè l'inefficacia di esso nella misura in cui l'illegittimità accertata dalla Corte Costituzionale avesse viziato l'atto legislativo medesimo, ed avrebbe dovuto stabilire, in base a tale illegittimità (dovuta ad errore sui dati catastali), se ed in quale entità la istante Cavallerin avesse subito un « torto », consistente appunto nell'espropriazione in misura maggiore di quella consentita dalla legge di delegazione, limitatamente a quelle particelle la cui espropriazione era stata dichiarata illegittima, limitando entro tale ambito la condanna.

Nè tale identificazione, da parte della autorità giudiziaria ordinaria, dei beni non compresi nei limiti della delegazione legislativa avrebbe importato, secondo il ricorrente, esercizio di attività riservata all'amministrazione, trattandosi di effettuare un mero calcolo, ai fini della determinazione della quota legale, calcolo che avrebbe potuto costituire, poi, la base o di una pronuncia del Consiglio di Stato, ex art. 27, n. 4, t. u. dell'anno 1934, o di una condanna al risarcimento del danno, da emettersi dal giudice ordinario.

Con il secondo motivo del ricorso si denuncia altra violazione dell'art. 2043 c. c., in relazione ai principi sulla responsabilità della

tuazione derivante dalla contemporanea pendenza di due processi, i cui rispettivi oggetti si trovano tra di loro in un nesso logico-giuridico di dipendenza. Detto accertamento importa necessariamente una pronuncia che incide su una questione preliminare al merito; in tanto la sospensione può essere disposta dal giudice, in quanto quest'ultimo accerti quel rapporto di dipendenza, che costituisce, secondo l'art. 295, il presupposto della sospensione stessa ». Sulla natura di ordinanza del provvedimento, con cui il giudice, ritenendo rilevante e non manifestamente infondata una questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge, dispone la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, sospendendo il giudizio in corso, v. Cass., 14 luglio 1965, n. 1497, in questa *Rassegna*, 1965, I, 699, *sub* 1; in generale, sulla differenza tra sentenza e ordinanza e sulle rispettive nozioni, v. Cass., 4 gennaio 1966, n. 62, *Giur. it.*, Mass., 1966, 27 (« è sentenza il provvedimento decisivo sui presupposti e sulle condizioni processuali e quello che investe il merito della causa; è ordinanza il provvedimento istruttorio che non contiene una decisione, ma si limita unicamente a dare disposizioni per l'ulteriore corso del processo »).

pubblica Amministrazione, nonchè violazione degli artt. 1147 e 1148 c. c., in relazione all'art. 360, n. 3, c. p. c.

Si duole l'ente ricorrente che il giudice di appello abbia ritenuto che non potesse essere considerato possessore di buona fede, sul riflesso che il suo comportamento era stato gravemente colposo, e sostiene che, essendo l'impossessamento avvenuto in esecuzione di un provvedimento legislativo di espropriazione per riforma fondiaria, non si sarebbe potuto parlare nè di colpa, nè di illecito.

Con il terzo motivo si denunciano contraddittorietà e perplessità della motivazione, nonchè errore *in procedendo*, per violazione dell'art. 295 c. p. c., in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5 c. p. c.

Il ricorrente si duole che il giudice di appello non abbia disposta, a norma dell'art. 295 c. p. c., la sospensione del processo per la liquidazione del lucro cessante, in attesa della determinazione della esistenza e dell'ammontare del danno emergente e dell'eventuale pronuncia del Consiglio di Stato.

Le censure come sopra formulate e che, per ragioni di logica, evidente connessione (in quanto investono tutte l'unica statuizione della condanna al risarcimento del danno con rimessione a separato giudizio della pronuncia sul *quantum*), conviene esaminare congiuntamente non sono fondate.

L'ente ricorrente, sul presupposto che la pronuncia della Corte Costituzionale abbia importato l'illegittimità soltanto parziale del decreto legislativo di esproprio emesso nei confronti della istante Cavallerin, limitatamente, cioè, all'espropriazione dei beni identificati con dati catastali inefficaci, come tale dichiarata illegittima, insiste nel sostenere, anche in questa sede, che i giudici del merito avrebbero dovuto effettuare un nuovo calcolo (« da esprimersi in ettari di superficie ed in lire di reddito »), per determinare, in base all'accertato errore sui dati catastali, se ed in quale misura la Cavallerin avesse subito un torto.

Al riguardo, il giudice di appello, dopo avere osservato che non può reggere l'assunto dell'ente, secondo cui sopravviverebbe, nonostante la decisione della Corte Costituzionale, un valido esproprio di quota, non potendo un tale atto di imperio giuridicamente sussistere senza la contestuale identificazione dei beni che in concreto ne costituiscono l'oggetto, ha dichiarato di non poter aderire alla richiesta, formulata dall'ente medesimo, di identificare, mediante « ricalcolo » da compiersi davanti al giudice ordinario, i beni fino alla concorrenza della quota legale.

Ha aggiunto detto giudice che, altrimenti, si verrebbe a trasferire in sede giudiziaria quell'attività di identificazione dei beni da espropriare, che, in virtù della legge, « compete esclusivamente agli organi amministrativi ».

Quest'ultima osservazione è indubbiamente esatta; e ciò anche se non si volesse accedere alla interpretazione secondo cui la Corte Costituzionale, con l'espressione « in quanto... ha tenuto conto di variazioni dei dati catastali..... », contenuta nel dispositivo della pronuncia di illegittimità del decreto di espropriazione, ha, inteso soltanto indicare la ragione dell'annullamento dell'intero provvedimento, come conseguenza dell'accertata invalidità.

Invero, il fatto che, a base del piano particolareggiato compilato dall'ente colonizzazione del delta padano nei confronti dell'espropriata Cavallerin, siano stati assunti dati catastali non ancora definitivamente acquisiti e dei quali fu successivamente anche riconosciuta e dichiarata l'inefficacia, come è stato accertato dalla Corte Costituzionale (dati catastali relativi a particelle costituenti la maggior parte dei terreni espropriati, cioè ben Ha 65.95.17, rispetto al totale avente l'estensione di Ha 71.45.42 — per un reddito dominicale di L. 35.519,86 — del quale fu disposta la espropriazione ed ebbe luogo l'impossessamento, sicchè soltanto Ha 5.50.25 — per un reddito di L. 358,46 — sono state legittimamente trasferite ed occupate dall'ente predetto), ed il fatto che l'accertamento del terreno da espropriare va effettuato secondo i criteri indicati nell'art. 4 della l. 21 ottobre 1950, n. 841 importano che la determinazione dell'estensione della quota di terreno illegittimamente espropriata, con conseguente rettificazione dello scorporo, richiede non un semplice calcolo, come si assume dal ricorrente, ma computi complessi, in funzione degli elementi indicati nel citato art. 4 della legge stralcio, e non può operarsi, se non con una rinnovazione dell'intera procedura, attraverso la quale si giunse all'emanazione del decreto di espropriazione. Pertanto, come deve escludersi che possa chiedersi al giudice ordinario la restituzione dei terreni illegittimamente espropriati, così va negato che, in tale sede, possa procedersi, sia pure al limitato fine della reintegrazione per equivalente, oggetto della domanda proposta dalla Cavallerin, alla determinazione della quota illegittimamente espropriata, e ciò in sostituzione dell'amministrazione, alla quale compete l'espropriazione ed anche il procedimento di accertamento dei terreni da restituire, dovendo compiersi siffatto procedimento « in intimo nesso » con la valutazione di interessi pubblici, con operazioni che non sono tutte meramente computistiche, cioè relative a dati accertabili obiettivamente, ma che consistono anche in vera e propria discrezionalità amministrativa (cosiddetta « pura »), come già fu affermato con la citata sentenza n. 1706 dell'anno 1963.

Nè vale richiamarsi, per sostenere l'assunto contrario, al caso deciso con la sentenza di questa Corte n. 1607 dell'anno 1958, del pari

citata nel ricorso, poichè in quel caso l'illegittimità parziale del decreto presidenziale di scorporo era dovuta alla illegittima inclusione, nella quota da scorporare, di una zona, gravata da uso civico, già determinata ed anche già ceduta agli aventi diritto (gli abitanti di Civitella Pagano), sicchè si trattava di provvedere soltanto ad una rettificazione del calcolo della quota di scorporo.

Non merita, pertanto, censura l'affermazione dei giudici di merito, che hanno ritenuto competere all'amministrazione l'identificazione dei beni illegittimamente espropriati, sul presupposto che occorresse il rifacimento di tutte le operazioni di scorporo.

Va aggiunto che in questa fase del giudizio, limitata all'accertamento dell'*an*, detto accertamento non era comunque necessario.

Invero, il giudice di appello ha dato atto che la istante Cavallerin ha chiesto la condanna al risarcimento del danno conseguente allo spossessamento ed al mancato godimento dei fondi, previo accertamento o declaratoria di illegittimità della condotta dell'ente, lesiva dei suoi diritti di proprietà e di possesso, chiedendo, peraltro, che la liquidazione del danno medesimo avesse luogo in separato giudizio.

Non può porsi in dubbio che dall'illegittima espropriazione sia derivato danno alla Cavallerin, spossessata del terreno, trasferito a terzi, e che dalla sentenza della Corte Costituzionale discenda l'obbligo, per l'ente convenuto, di reintegrare il patrimonio della Cavallerin, leso dal decreto legislativo di esproprio dichiarato costituzionalmente illegittimo, il che, del resto, non si contesta dall'ente ricorrente.

Orbene, ai fini della decisione su detta istanza, limitata, come si è detto, alla richiesta di condanna generica, non occorre che il giudice procedesse alla rettifica dei dati catastali ed al « ricalcolo delle aree », nè alla determinazione della esatta portata delle conseguenze dannose, indagine che esula senz'altro dai limiti della presente azione, intesa ad ottenere la sola condanna in via generica al risarcimento.

Questa Corte, ha, infatti, ripetutamente avuto occasione di affermare il principio che la pronuncia di condanna generica al risarcimento del danno ha, come contenuto, una mera *declaratoria juris*, dalla quale esula ogni accertamento, non soltanto sulla misura, bensì anche sulla stessa esistenza in concreto dei danni risarcibili, costituendo tale principio un'applicazione specifica della disciplina dei limiti oggettivi della cosa giudicata, sicchè il giudice può, in sede di liquidazione dei danni, anche negarne l'esistenza, qualora l'interessato non ne dimostri, in tale ulteriore fase del giudizio, l'effettiva esistenza, senza che in ciò possa ravvisarsi una violazione del giudicato formatosi sulla pronuncia di condanna generica, poichè, a giustificare siffatta condanna, è sufficiente la sussistenza di un fatto illecito potenzialmente idoneo a produrre conseguenze dannose (vedi Cass., da ultimo, sent. nn. 1628, 1120, 1004, 707 dell'anno 1966).

È evidente, quindi, che nessuna rettifica e nessun « ricalcolo » si poneva come necessario presupposto per la condanna generica, di fronte ad un fatto (illegittimità dell'espropriazione), nel quale è insita la potenzialità a produrre danno.

È ben vero che il giudice di appello ha anche dichiarato, nella parte motiva, che ricorre colpa grave dell'amministrazione espropriante, sicchè non può ritenersi che essa abbia agito in buona fede; e tale affermazione, che l'ente ha investita col ricorso, incide sulla portata del risarcimento.

L'affermazione è giuridicamente inesatta e non può condividersi

Con la menzionata sentenza n. 1706 dell'anno 1963 si è già avuto occasione di osservare che l'illegittimità costituzionale del decreto presidenziale di espropriazione non può essere imputata ad un comportamento colposo dell'ente di riforma, per avere questo preparato gli atti necessari alla sua emissione, in quanto il provvedimento di espropriazione, per essere emanato nell'esercizio della funzione legislativa delegata, deve ricondursi esclusivamente alla volontà dell'organo che lo emanò ed alla valutazione, compiuta dallo stesso, della sussistenza dei requisiti di legittimità, e si è affermato che non sussiste nesso di causalità, tra l'illegittimità del provvedimento medesimo ed il precedente comportamento dell'ente, che giustifichi la condanna al risarcimento. Tuttavia, ciò non esclude che la Cavallerin, per effetto della dichiarata illegittimità costituzionale del decreto di espropriazione ed indipendentemente dalla ritenuta colpa dell'amministrazione, abbia diritto al danno per la mancata restituzione della quota di terreno illegittimamente espropriata, nei sensi indicati con la sentenza suddetta, cioè al valore attuale dei terreni non restituiti, ed all'eventuale danno, che, per la mancata restituzione, sia derivato alla consistenza dei beni contigui non espropriati, come è stato richiesto in causa, oltre al lucro cessante, nei limiti di cui all'art. 1148 c. c. E ciò è sufficiente a giustificare la condanna generica.

Le affermazioni contenute nella sentenza impugnata, relativamente alla colpa grave ed alla esclusione della buona fede, da parte dell'amministrazione espropriante, in quanto rilevanti soltanto ai fini della portata ed entità del risarcimento, non costituiscono il fondamento logico e giuridico della decisione adottata, concretatasi nella sola condanna generica al risarcimento, senza alcuna statuizione sulla misura del danno, e non hanno avuto alcuna influenza sulla decisione medesima, la quale si sorregge autonomamente, sulla semplice considerazione dell'illegittimità dell'espropriazione, valido fondamento della condanna generica; pertanto, è sufficiente rilevare l'erroneità in diritto di dette affermazioni, senza che ciò importi la cassazione della sentenza, il cui dispositivo, per la sostanziale esattezza della decisione, è conforme al diritto.

Quanto, poi, alla pretesa di sospensione del processo ex art. 295 c. p. c., è appena il caso di rammentare che la sospensione necessaria del processo può trovare applicazione soltanto quando la imponga la legge, con una norma esplicita, ovvero nei casi in cui sorga la necessità di risolvere, in altro procedimento in corso davanti allo stesso giudice od a giudice diverso, una controversia avente carattere pregiudiziale, cioè che rappresenti l'antecedente logico-giuridico della lite da decidere; e, nella specie, nessuna di tali condizioni ricorre.

Deve, infatti, escludersi che alcuna norma di legge imponga, in materia *de qua*, la sospensione del processo; inoltre, anche a prescindere dalla circostanza, che nessun altro procedimento è in corso, in cui si ponga questione avente carattere pregiudiziale rispetto alla presente controversia, è da considerare che, ai fini della declaratoria sull'*an debeat*, oggetto del presente procedimento, nessuna pregiudizialità riveste la questione dell'ammontare del danno emergente, nonchè la « eventuale » pronuncia del Consiglio di Stato, in sede di annullamento dei provvedimenti amministrativi emanati in base all'atto avente forza di legge, dichiarato incostituzionale, provvedimenti che non restano travolti *de jure* dalla dichiarazione di incostituzionalità, ma continuano ad essere efficaci, finchè non siano rimossi nei modi previsti dall'ordinamento (vedi Cass., Sez. Un., sent. 30 dicembre 1965, n. 2483). Al riguardo, il giudice di appello ha osservato che soltanto il risarcimento del danno, non anche la restituzione del terreno illegittimamente espropriato (alla quale è tenuta l'amministrazione), è stato chiesto, dalla Cavallerin; ed a tale limitato fine nessuna pregiudizialità amministrativa sussiste, come ha esattamente osservato detto giudice, ritenendo che non ricorresse alcuno dei casi di sospensione ex art. 295 citato, aventi, com'è noto, carattere tassativo.

Conviene aggiungere che, per quanto si riferisce alla sospensione facoltativa del processo, la quale è riservata al potere discrezionale del giudice di merito, il mancato uso della relativa facoltà non è censurabile in Cassazione. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 15 febbraio 1967, n. 384 - Pres. Boccia - Est. Lagrotta - P. M. Pedace - Gioventù Italiana (avv. Stato Casamassima) c. Greco (intimato).

Gioventù Italiana - Ente di diritto pubblico distinto dalle Amministrazioni statali - Gestione e rappresentanza - Commissario Naziona-

L'aumento dei canoni delle locazioni prorogate di immobili destinati ad uso diverso dall'abitazione, disposto — insieme ad ulteriore proroga — dall'articolo unico della l. 30 settembre 1961, n. 975, non assorbe il precedente aumento del 25 %, disposto dall'art. 3, comma secondo, l. 21 dicembre 1960, n. 1521, ma deve essere computato sui canoni dovuti al momento dell'entrata in vigore della nuova legge, ossia sui canoni già aumentati del 25 % in virtù della legge precedente (2).

deve risolversi in una mancanza di motivi, per l'impossibilità di ricostruire il processo logico-giuridico della *ratio decidendi*, e non può, perciò, essere utilmente denunciata, quando ad un'argomentazione eventualmente errata se ne aggiunga un'altra, basata su fatti, rilievi, osservazioni ed argomenti, che da soli giustifichino la decisione presa »: Cass., Sez. Un., 2 aprile 1965, n. 567, *id.*, 1965, I, 687, *sub* 1. Per quanto attiene segnatamente alle questioni di diritto, il mero errore di motivazione non integra il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c., ma può dar luogo solo a correzione della motivazione della sentenza, a norma dell'art. 384, comma secondo, c.p.c. Per aversi errore di diritto, denunciabile in Cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., occorre, invece, che esso abbia effettivamente influito sul dispositivo, nel senso che questo non trovi, comunque, da sorreggersi su diverso, autonomo ed esatto argomento, che risulti pure addotto nella motivazione; benvero « quando la sentenza poggia su più ragioni distinte ed indipendenti, l'errore di diritto del giudice di merito su uno degli argomenti enunciati non può giustificare di per sé il ricorso per cassazione ed il conseguente annullamento, quando anche uno solo degli altri argomenti che appaiono concorrenti sia informato ad esatti criteri giuridici e sia idoneo a giustificare e sorreggere la decisione »: Cass., 30 marzo 1965, n. 557, *ibidem*, 1139, *sub* 4 (1141).

(2) Osserva la sentenza che « l'aumento è riferito non al tasso della maggiorazione, ma al canone, e questo, in mancanza di altra indicazione, non può essere che quello vigente al momento in cui l'aumento veniva disposto, in conformità del criterio ordinariamente adottato in analoghe leggi precedenti. È da escludersi che il legislatore abbia inteso seguire un criterio diverso, che importerebbe tra l'altro l'assorbimento nel maggiore aumento del 50 per cento di quello precedente del 25 per cento, senza farne esplicita menzione ».

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, Sez. I, 20 febbraio 1967, n. 315 - Pres. Cesaro - Est. Santulli - Cassa per il Mezzogiorno (avv. Stato) c. Comune di Napoli (avv. D'Ambrosio, Peccerillo, Gleijeses) e Troncone Luigi ed altri (avv. Jaccarino C. e C. M.).

Occupazione - Occupazione d'urgenza da parte della Cassa per il Mezzogiorno, quale sostituta del Comune di Napoli, di suolo occorrente per la costruzione d'opera pubblica comunale, a cura dello stesso

L'aumento dei canoni delle locazioni prorogate di immobili destinati ad uso diverso dall'abitazione, disposto — insieme ad ulteriore proroga — dall'articolo unico della l. 30 settembre 1961, n. 975, non assorbe il precedente aumento del 25 %, disposto dall'art. 3, comma secondo, l. 21 dicembre 1960, n. 1521, ma deve essere computato sui canoni dovuti al momento dell'entrata in vigore della nuova legge, ossia sui canoni già aumentati del 25 % in virtù della legge precedente (2).

deve risolversi in una mancanza di motivi, per l'impossibilità di ricostruire il processo logico-giuridico della *ratio decidendi*, e non può, perciò, essere utilmente denunciata, quando ad un'argomentazione eventualmente errata se ne aggiunga un'altra, basata su fatti, rilievi, osservazioni ed argomenti, che da soli giustifichino la decisione presa»: Cass., Sez. Un., 2 aprile 1965, n. 567, *id.*, 1965, I, 687, *sub* 1. Per quanto attiene segnatamente alle questioni di diritto, il mero errore di motivazione non integra il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c., ma può dar luogo solo a correzione della motivazione della sentenza, a norma dell'art. 384, comma secondo, c.p.c. Per aversi errore di diritto, denunciabile in Cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., occorre, invece, che esso abbia effettivamente influito sul dispositivo, nel senso che questo non trovi, comunque, da sorreggersi su diverso, autonomo ed esatto argomento, che risulti pure addotto nella motivazione; benvero « quando la sentenza poggia su più ragioni distinte ed indipendenti, l'errore di diritto del giudice di merito su uno degli argomenti enunciati non può giustificare di per sé il ricorso per cassazione ed il conseguente annullamento, quando anche uno solo degli altri argomenti che appaiono concorrenti sia informato ad esatti criteri giuridici e sia idoneo a giustificare e sorreggere la decisione»: Cass., 30 marzo 1965, n. 557, *ibidem*, 1139, *sub* 4 (1141).

(2) Osserva la sentenza che « l'aumento è riferito non al tasso della maggiorazione, ma al canone, e questo, in mancanza di altra indicazione, non può essere che quello vigente al momento in cui l'aumento veniva disposto, in conformità del criterio ordinariamente adottato in analoghe leggi precedenti. E da escludersi che il legislatore abbia inteso seguire un criterio diverso, che importerebbe tra l'altro l'assorbimento nel maggiore aumento del 50 per cento di quello precedente del 25 per cento, senza farne esplicita menzione ».

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, Sez. I, 20 febbraio 1967, n. 315 - Pres. Cesaro - Est. Santulli - Cassa per il Mezzogiorno (avv. Stato) c. Comune di Napoli (avv. D'Ambrosio, Peccerillo, Gleijeses) e Troncone Luigi ed altri (avv. Jaccarino C. e C. M.).

Occupazione - Occupazione d'urgenza da parte della Cassa per il Mezzogiorno, quale sostituta del Comune di Napoli, di suolo occorrente per la costruzione d'opera pubblica comunale, a cura dello stesso

RASS.
 Patrocinio fac-
 erariale - Inap-
 ottobre 1937, n. 1
 res. Cons. 6 maggi
 11, art. 43).
 Italiana, ente
 quale è affidata
 legge ampi t-
 del patrimon
 strazioni Stata
 l'Avvocatura c
 disposto dell'art.
 è fondato. Con
 nze 19 giugno
 Italiana, ente
 affidata ad un
 re ampi poteri
 patrimonio, è pe
 dello Stato.
 uò facoltativam
 la competenza
 in base alle n
 l'art. 25 c. p. c.
 contro un'Am
 62, n. 3286, Giu
 14, n. 2121, Giu
 « i decreti del
 quanto riguarda
 ono stati attrib
 o della Giovent
 patrimonio del-
 i compiti e le
 fesa) e della
 eletti dalla
 cui veniva
 sono stati
 Consiglio
 e, sulla
 dello

L'affidamento da parte della Cassa per il Mezzogiorno al Comune di Napoli dell'esecuzione dei lavori relativi ad opera pubblica comunale a norma dell'ultimo comma dell'art. 4 l. 9 aprile 1953, n. 297 va inquadrato nell'ambito della delegazione intersoggettiva di diritto pubblico e si accosta di più alla concessione di opera pubblica. In forza di tale delega, compete al Comune di Napoli provvedere alle espropriazioni necessarie per l'esecuzione dell'opera (2).

Va innanzi tutto premesso, in relazione alla qualificazione della domanda spiegata dai Troncone (la cui legittimazione attiva è provata documentalmente) contro il Comune di Napoli e la Cassa per il Mezzogiorno, che nella specie l'immobile di proprietà degli'istanti era

ca su di esso costruita, l'azione proposta dal proprietario a tutela del diritto violato si inquadri necessariamente nello schema dell'azione autoritaria ex art. 2043 c. c. e trovi, quindi, ad essa legittimato passivamente l'autore del fatto illecito, « cioè il soggetto che provvede all'occupazione divenuta poi illegittima e che non promosse la procedura di espropriazione nei termini di legge », suscita notevoli interrogativi e, con essi, di un tentativo di chiarificazione.

Per cominciare dall'ultima proposizione, con riferimento al caso di occupazione in virtù di apposito decreto prefettizio, a norma dell'art. 8 l. 9 aprile 1953, n. 297 e 71, comma primo, parte seconda, n. 2359, di un immobile privato da parte della Cassa per il Mezzogiorno per la costruzione di un edificio scolastico di avviamento, si rileva che, in occasione della consegna dell'immobile al Comune di Napoli per l'esecuzione dei lavori a norma dell'ultimo comma dell'art. 8 l. 9 aprile 1953, deve anzitutto osservarsi che non sembra che sia stato abusato della legittimazione passiva della Cassa per il Mezzogiorno che, risultando da apposito verbale, che la Cassa ha ottenuto il possesso dei suoli in virtù di decreto prefettizio, il quale è stato successivamente sostituito dal Comune di Napoli, ma li aveva in realtà ottenuti allo stesso Comune affidatario dei lavori, il quale, in occasione della consegna, doveva considerarsi solo formale, « mentre il Comune resta come l'atto materiale dell'occupazione, che si manifesta tra gli atti che incombono al delegato per l'esecuzione dei lavori nei confronti dei terzi ». In tal modo, sembra che pure si pone, allorchè sia dato effettuare il confronto dei due fatti, dell'occupazione legittima e dell'occupazione abusiva, biennale dell'occupazione senza il tempestivo provvedimento espropriativo, ossia quando ognuno dei due fatti, diversamente da come accade, appunto, allorchè l'atto pubblico agisce in nome proprio e in esecuzione della scadenza del biennio ex art. 73 l. 25 aprile 1953, n. 2359, si osservi posseduto, e ciò senza titolo, in quanto non sia l'opera pubblica su di esso costruita, che è originariamente non compreso nell'ambito dell'occupazione, ma solo perchè successivamente riattribuita all'opera pubblica — l'obbligo di provvedere al tem-

o
che
lità,
modi
cembre
vato che
e del ter-
amministra-
fine nessuna
ente osservato
casi di sospen-
e tassativo.
e alla sospensione
potere discrezionale
va facoltà non è cen-

febbraio 1967, n. 384 - Pres.
ace - Gioventù Italiana (avv.
mato).

pubblico distinto dalle Amministra-
presentanza - Commissario Nazionale

stato a suo tempo occupato dalla P. A. in base al decreto prefettizio del 19 ottobre 1960 e che decorse poi il biennio di cui all'art. 73 l. 25 giugno 1865, n. 2359 senza che fosse intervenuto il regolare decreto di esproprio, secondo la normale procedura prevista dalla legge. Tale occupazione pertanto è divenuta illegittima e la P. A. è tenuta — non essendo più possibile nella specie la restituzione dell'immobile per l'avvenuta trasformazione di esso — al risarcimento del danno secondo i principi generali e quindi all'integrale indennizzo del valore del bene stesso. E questa è l'azione che è stata spiegata dai Troncone: azione che presuppone un comportamento illecito qual'è precisamente la occupazione — da parte della P. A. — divenuta illegittima, la quale si concretizza nella violazione e nel contempo nella

pestivo perfezionamento della procedura espropriativa (sul concetto di « collaborazione » fra enti pubblici, nel caso di sostituzione, e, in particolare, sulla portata della sostituzione ex art. 4 l. 9 aprile 1953, n. 297, v. *nota*, in questa *Rassegna*, 1966, I, 864 e segg.).

Sembra debba convenirsi, allora, che, avendo il primo ente svolto attività perfettamente lecita, assistita da valido titolo, e che tale rimane, dovendo escludersi una caducazione retroattiva di quest'ultimo (Cass., 20 marzo 1965, n. 463, in questa *Rassegna*, 1965, I, 490; 28 luglio 1964, n. 2142, *id.*, 1964, I, 733), di comportamento illecito possa parlarsi solo con riguardo all'autore della *protrazione ultrabiennale dell'occupazione*.

Non sembra dubbio, in particolare, che, non potendosi, comunque, neppure far carico all'originario occupante della violazione di un obbligo di restituzione del bene al proprietario, alla scadenza del biennio, una volta che esso, proprio mandando ad esecuzione la legittima sostituzione, come tale rilevante *erga omnes* (v. *nota*, in questa *Rassegna*, 1965, I, 1166), lo abbia (durante il biennio) legittimamente consegnato all'ente beneficiario, debba altresì escludersi una sua corresponsabilità ai sensi dell'art. 2055 c. c., norma che suppone il concorso di più attività *illicite* nella produzione dell'evento dannoso (v. *nota*, in questa *Rassegna*, 1965, I, 1165).

III. — Se, adunque, il comportamento antiggiuridico va identificato nel fatto della *protrazione ultrabiennale senza titolo dell'occupazione del bene alieno*, occorre a questo punto chiedersi, in base a quale fondati motivi può giustificarsi il superamento della giurisprudenza del Tribunale di Napoli — nel senso della natura reale, di revindica, dell'azione del proprietario — e l'affermazione, fatta dalla sentenza annotata, della natura personale, meramente risarcitoria, di tale azione. Orbene, è utile ricordare in proposito che, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, decorso il termine di due anni senza che sia stata pronunciata l'espropriazione, la P. A. che abbia occupato un immobile di proprietà aliena, in virtù di decreto prefettizio emesso ai sensi dell'art. 71, comma primo, ult. parte, l. 25 giugno 1865, n. 2359, data la previsione dell'art. 73 della stessa legge, detiene il bene senza titolo ed in conseguenza il proprietario ha azione per ottenere la restituzione del bene e il risarcimento dei danni che gli siano stati causati dal protrarsi dell'illecita occupazione.

Qualora, peraltro, sul bene sia stata costruita l'opera pubblica, l'occupante, ai sensi dell'art. 4 l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, non può essere

negazione — sia pure di mero fatto — del diritto proprietà, venendo detta P. A. a trarre « a sè quella utilità che il diritto vuole attribuire al legittimo proprietario ».

Legittimato passivo a tale azione per danni — sia pure vicaria di quella primaria di restituzione, quando questa non è sperimentabile — è indubbiamente l'autore del fatto illecito, cioè il soggetto che provvede alla occupazione, divenuta poi illegittima, e che non promosse la procedura di espropriazione nei termini di legge, per il principio secondo cui l'obbligazione di risarcimento per fatto illecito non può che sorgere nei confronti dell'autore o degli autori del fatto stesso.

Nel presente giudizio è controversia sulla individuazione di tale soggetto e precisamente se questo sia il Comune di Napoli, in favore del quale vennero effettuate le opere nelle zone occupate, oppure se lo sia la Cassa del Mezzogiorno, l'ente che, a norma della l. 9 aprile 1953,

condannato dall'A. G. a restituire il bene, ma soltanto al risarcimento del danno « in quanto nella costruzione del bene si è ravvisato un implicito atto amministrativo, che non può essere revocato dal G. O., e si è ritenuto, altresì, che il danno risarcibile debba consistere nel valore venale del bene *non ostante che il bene non sia distrutto e sia rimasto di proprietà della persona alla quale non fu restituito*. A tale conclusione si perviene, considerando che il risarcimento del danno con indennizzo in danaro è il mezzo previsto dall'ordinamento giuridico per procurare al soggetto leso dalla violazione della norma una somma di danaro che economicamente sia *misura del bene leso o della quantità del bene leso*; che il rifiuto dell'occupante di restituire il bene occupato con restituzione in pristino è *accertato come definitivo* soltanto con la sentenza definitiva, in quanto è la sentenza medesima che definisce la lite sui rispettivi diritti ed obblighi; che la perdita di utilizzazione del bene per fatto della convenuta è *equiparabile al valore venale del bene, secondo un criterio di valutazione economica, ritenuto rispondente alla ammessa definitività della perdita stessa* » (Cass., Sez. Un., 17 maggio 1961, n. 1164, in questa *Rassegna*, 1961, 85, nella motivazione).

Da questo insegnamento, si ricava che: a) con la costruzione dell'opera pubblica il bene non può considerarsi distrutto, ma (esclusa, altresì, qualsiasi possibilità e forma di accessione: v. *nota*, in questa *Rassegna*, 1966, I, 1048) continua ad esistere come oggetto di distinta proprietà (del privato) e di possesso (della P. A.); b) tale possesso viola il diritto di proprietà del privato; c) non potendo il G. O. condannare la P. A. alla restituzione del bene, pel divieto ex art. 4 della legge sul contenzioso amministrativo, la sentenza che definisce il giudizio, instaurato dal proprietario per ottenere la restituzione del bene ed il risarcimento dei danni, dovrà attribuire al proprietario il valore venale del bene come che *corrispondente alla definitiva perdita di utilizzazione del medesimo*. Dalla giurisprudenza della Suprema Corte regolatrice si riconosce anche che: d) il diritto, che per la sentenza riconosce essere rimasto in capo al proprietario e che dovrà formare oggetto della pronuncia espropriativa, inibita allo stesso G. O. (Cass., Sez. Un., 16 ottobre 1957, n. 3857, *Giust. civ.*, 1957, I, 1846), è ridotto ad un *nomen nudum* (Cass., 14 dicembre 1960, n. 3249, *Giust. civ.*, 1961, I,

n. 297, avente ad oggetto provvedimenti a favore della città di Napoli, è tenuto ad intervenire nella esecuzione di tali opere.

Il Tribunale ha ritenuto legittimato passivo nei confronti dei terzi il Comune, e ciò solo in considerazione della natura reale dell'azione spiegata, della quale il detto Comune « quale possessore dell'immobile e dell'opera » è l'unico legittimo contraddittore; mentre, nei rapporti tra il Comune e la Cassa, ha ritenuto che questa è tenuta a rivalere l'altro, in una certa misura, e ciò sulla base della convenzione del 22 settembre 1953, la quale — inquadrandosi esattamente nel sistema della legge n. 297 del 1953 innanzi citata — faceva obbligo alla predetta Cassa, per di più ente occupante, di provvedere alle necessarie procedure espropriative, mentre non rilevava, al fine, la lettera del 27 settembre 1956 del Sindaco *pro-tempore* del Comune di Napoli, che si assumeva l'obbligo di tale adempimento.

1273); e) il risarcimento *sostitutivo della mancata restituzione* dell'immobile « soddisfa ed esaurisce tutti i diritti spettanti a tale titolo al proprietario, al quale non compete alcun altro compenso per il successivo trasferimento del diritto di proprietà » (Cass., 10 ottobre 1962, n. 2919, *Giust. civ.*, Mass., 1962, 1374); f) la P. A. convenuta ha la *facultas restituendi* (Cass., Sez., Un., 23 luglio 1966, n. 2012, *Giur. it.*, Mass., 1966, 888); g) il possesso del bene da parte della medesima « nega di fatto il diritto di proprietà, sebbene non lo contesti espressamente, perchè trae a sè quella utilità che il diritto vuole attribuire al legittimo titolare » (Cass., 19 giugno 1961, n. 1440, *Foro it.*, 1961, I, 1317).

Cosicchè, quando si tenga presente che l'azione di rivendicazione costituisce la normale tutela del diritto di proprietà, che sia stato lesa dal possesso della cosa *invito domino* da parte di un terzo, e si intenda dal proprietario contro colui che con l'attualità di tale possesso ha la *facultas restituendi* (Cass., 12 luglio 1966, n. 1854, *Giur. it.*, Mass., 1966, 822; 30 luglio 1966, n. 2136, *ibidem*, 944; 29 novembre 1965, n. 2420, *id.*, Mass., 1965, 883; Sez. Un., 26 maggio 1965, n. 1038, *ibidem*, 378; BARBERO, *Sistema istituzionale del diritto privato italiano*, I, Torino, 1950, 733 e seg.; DE RUGGIERO e MAROL, *Istituzioni di diritto privato*, I, Milano, 1952, 574-576; per l'ammissibilità contro il conduttore che, finita la locazione, rimanga ancora nell'immobile, Cass., 13 giugno 1941, *Foro it.*, Rep., 1941, voce *Rivendicazione*, n. 13), non si vede come possa negarsi che tutti tali presupposti e requisiti ricorrano anche nell'ipotesi di azione proposta dal privato proprietario contro la P. A., che detenga *sine titulo* un immobile occupato per costruirvi un'opera pubblica, al fine di ottenere, col riconoscimento della violazione del suo diritto di proprietà, la restituzione dell'immobile o, in mancanza, il suo valore venale. E così, appunto, la stessa Suprema Corte regolatrice non ha mancato, talora, di qualificare espressamente come revindica tale azione (Sez. Un., 8 febbraio 1957, n. 490, *Acque, bon., costr.*, 1957, 320, con nota di COLETTI; Cass., 19 giugno 1961, n. 1440, *Foro it.*, 1961, I, 1317).

IV. — Questo insegnamento non appare, invece, condiviso dalla sentenza annotata, la quale, mentre da un lato ammette che la protrazione

Ad avviso di questa Corte la decisione dei primi giudici non può condividersi per quanto attiene alla responsabilità anche della Cassa, sia pure a titolo di rivalsa, nei confronti del Comune, mentre per quanto riguarda la responsabilità di detto Comune va questa prospettata nell'ambito dei principi, dianzi ricordati, e cioè che l'azione intentata è pur sempre di risarcimento del danno, della quale legittimato passivo è l'autore dell'illecito e nel contempo va inquadrata — del che appresso — sulla base degli effettivi rapporti intercorsi, nella specie, tra il Comune e la Cassa: rapporti che, sul piano del sistema della legge innanzi citata del 1953, escludono del tutto ogni responsabilità di quest'ultimo ente per ricadere solo ed esclusivamente sull'altro.

sine titulo dell'occupazione « si concretizza nella violazione e nel contempo nella negazione, sia pure di mero fatto, del diritto di proprietà, venendo detta P. A. a trarre a sé quella utilità che il diritto vuole attribuire al legittimo proprietario », afferma, dall'altro, la natura meramente risarcitoria dell'azione del proprietario, laddove non è possibile la restituzione dell'immobile « per l'avvenuta trasformazione di esso ». Senonchè, è agevole replicare che qui non si tratta di una consumazione del bene (come pure, di recente, affermato da taluno: VAIANO, *Rivendicazione dello equivalente degli immobili occupati oltre il biennio?*, *Temi napoletana*, 1966, I, 497), non conseguendo alla costruzione dell'opera pubblica sul suolo alieno nè la distruzione, nè una sensibile ed apprezzabile alterazione della sua essenza (BIONDI, *I beni*, Torino, 1953, 51; v. anche CIANFLONE, *L'appalto di opere pubbliche*, Milano, 1964, 63), tant'è vero che la Suprema Corte regolatrice non dubita che il bene « potrebbe essere restituito con riduzione al pristino stato » (Sez. Un., 17 maggio 1961, n. 1164, cit., in questa *Rassegna*, 1961, 85, nella motivazione).

Nè pare aver pregio l'altra obiezione (VAIANO, *op. cit.*, 498), che nega un interesse del proprietario a chiedere il riconoscimento del diritto attraverso la revindica, poichè, stante la pendenza del procedimento espropriativo, è da escludere che dall'occupazione abusiva possa dedursi la volontà dell'ente pubblico « di contestare il diritto del privato, violando una norma di attribuzione » (VAIANO, *op. loc. cit.*). A parte il fatto che, in via generale, il procedimento espropriativo potrebbe addirittura non essere stato iniziato o non essere ancora pervenuto alla fase di cui all'art. 16 l. 25 giugno 1865, n. 2359, può, invero, subito osservarsi che è proprio il possesso del bene in conformità della persistente sua destinazione *a sede stabile dell'opera pubblica*, nonostante il mancato perfezionamento della procedura espropriativa, ad integrare, anticipando *sine titulo* un comportamento lecito solo al proprietario, una negazione di fatto del diritto di proprietà del terzo, come riconosce la stessa sentenza annotata, tant'è vero che non si dubita che quel possesso è utile *ad usucapionem* (v. App. Roma, 6 giugno 1958, *Riv. giur. edil.*, 1959, I, 225 e 229) e ciò, beninteso, anche con effetti dema-

A norma dell'art. 4 di detta legge la Cassa provvede alla progettazione ed alla esecuzione delle opere di competenza del Comune di Napoli secondo i programmi da questo predisposti d'intesa con la stessa Cassa ed approvati con decreti del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro del Tesoro. Però la esecuzione dei singoli lavori può anche essere affidata all'amministrazione interessata e nella specie a quella del Comune di Napoli.

Ora nel caso in esame tale affidamento c'è stato, per essere stato espressamente conferito con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Cassa in data 13 gennaio 1960: nella quale deliberazione altresì fu previsto specificamente l'obbligo per il Comune di Napoli — qualora per l'occupazione dei beni si fosse fatto ricorso alla

niali (VITTA, *Dir. amm.vo*, I, Torino, 1949, 458; SANDULLI, *Manuale di dir. amm.vo*, Napoli, 1955, 90).

Ove si tenga presente che al giudice compete di individuare, sì, la natura dell'azione, indipendentemente dalla qualificazione prospettata dalla parte, ma comunque sempre « nel rispetto del principio della corrispondenza fra il chiesto e il giudicato e del divieto di sostituire d'ufficio alla azione proposta un'azione diversa » (Cass., 29 luglio 1966, n. 2109, *Giur. it.*, Mass., 1966, 930), s'impone il quesito, come potrebbe il giudice degradare a domanda di risarcimento del danno — che, come tale, e dato che l'illecita occupazione non può considerarsi causa di distruzione del bene, non potrebbe, rettamente, estendersi fino al pagamento dell'integrale valore del medesimo (v., sul punto, gli autorevoli rilievi del SANDULLI A. M., *Immobili privati posseduti dall'Amministrazione « sine titulo » e destinati a opere pubbliche*, *Riv. giur. edil.*, 1958, II, 57; *Id.*, *Ancora sulle conseguenze dell'occupazione « sine titulo » di beni privati da parte della P. A.*, *Riv. giur. edil.*, cit., 1960, I, 16) — quella, viceversa, azionata dal proprietario, per ottenere, col riconoscimento del suo diritto, la restituzione del bene o come surrogato della medesima *il suo integrale valore venale*. Di converso, l'insegnamento che la domanda *proposta dal proprietario* innanzi al G. O., per ottenere in mancanza della restituzione del bene occupato *sine titulo*, il valore venale del medesimo, « non ostante che il bene non sia distrutto » (Cass., Sez. Un., 17 maggio 1961, n. 1164, cit., in questa *Rassegna*, 1961, 85), non possa più essere accolta, quante volte sopraggiunga, prima della sentenza definitiva, il decreto di espropriazione (Cass., Sez. Un., 17 maggio 1961, n. 1164, citata *supra*; Cass., 28 luglio 1964, n. 2142, *Giust. civ.*, Mass., 1964, 987), confermando il principio che il risarcimento sostitutivo della restituzione del bene ha la stessa funzione dell'indennità espropriativa (v. *nota*, in questa *Rassegna*, 1966, I, 1051), consente di considerare il *convenuto possessore senza titolo*, non come il mero autore di un fatto illecito ex art. 2043 c.c., ma come ente espropriante in senso materiale (se trattasi di sostituto di diritto pubblico, la sentenza *realizzante l'espropriazione in senso materiale* farà stato anche per il sostituto — a parte i rapporti interni fra i due enti — secondo i principi della sostituzione ed a norma del-

procedura di urgenza di cui all'art. 71 della legge sulle espropriazioni n. 2359 del 1865 — di « promuovere tempestivamente la conversione delle occupazioni temporanee in definitive », col ricorso quindi alla regolare procedura di espropriazione. In tal modo resta fuor di dubbio che l'affidamento comportava la legittimazione del Comune agli atti delle procedure espropriative sia nei riguardi dei terzi, sia nei confronti dell'ente affidante; mentre resta così superata, d'altro lato, ogni questione, per un diverso avviso, sull'effetto vincolante della convenzione del 22 settembre 1953 (che poneva l'obbligo delle espropriazioni a carico della Cassa) e sul valore giuridico sia della lettera del Sindaco di Napoli del 27 settembre 1956, che si assumeva, nella qualità, tale onere, sia dell'altra del Commissario prefettizio del tempo, in data 18 maggio 1960, che tale assunzione di obbligo ribadiva, sia pure in forma generica.

l'art. 2909 c.c.) e di escludere che il proprietario possa cumulare risarcimento per la mancata restituzione del bene e indennità di espropriazione.

Escluso, peraltro, altresì, che trattasi di azione personale di restituzione, la quale, prescindendo dal sopraindicato criterio di legittimazione, presupporrebbe un rapporto obbligatorio (Cass., 26 luglio 1966, n. 2073, *Giur. it.*, Mass., 1966, 915), che non sembra si concili con la *specificata funzione dell'occupazione autorizzata a sensi dell'ultima parte del primo comma dell'art. 71 l. 25 giugno 1865, n. 2359* (si veda *nota*, in questa *Rassegna*, 1966, I, 1049: la stabile destinazione legittimamente impressa al bene con la costruzione dell'opera in costanza di occupazione ex art. 71, comma primo, parte seconda, l. n. 2359 del 1865 non è caducata dalla scadenza del biennio senza il perfezionamento della procedura espropriativa, divenendo l'occupazione illegittima solo *ex nunc*), mentre qui il problema restitutorio consegue, rettamente, al distinto, autonomo fatto dell'occupazione *sine titulo* (sul concetto di azione personale, di restituzione, v. Cass., 9 agosto 1962, n. 2501, *Giur. it.*, 1965, I, 1, 1230, 1259 e seg., e *nota* del GORLA, *ivi*, 1242), l'unico ostacolo all'ammissibilità della revindica sembra, in definitiva, consistere nell'impossibilità per l'attore di ottenere la condanna della P. A. alla restituzione del bene, ma ciò, beninteso, soltanto per l'esigenza che, in caso di eccezione della P. A. in ordine alla costruzione dell'opera pubblica, il giudice adito non travalichi il limite previsto dal disposto di cui all'art. 4 l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E. Senonchè, in proposito, giova osservare che l'inconcepibilità in linea di principio di una revindica avente ad oggetto il valore *sostitutivo* (Cass., 16 maggio 1962, n. 1105, *Giust. civ.*, 1962, I, 1006) della restituzione della cosa (Cass., 30 luglio 1966, n. 2135, *Giur. it.*, Mass., 1966, 944) non è assoluta, patendo già testuale eccezione nel caso previsto dalla seconda parte del primo comma dell'art. 948 c. c. (BARASSI, *Proprietà e comproprietà*, Milano, 1951, 843). L'altra eccezione, relativa al caso considerato, è stata pur essa già riconosciuta dalla Suprema Corte regolatrice (Cass., Sez. Un., 8 febbraio 1957, n. 490, cit., *Acque, bon., costr.*, 1957, 320, con nota di COLETTI; Cass., 19 giugno 1961, n. 1440, cit., *Foro it.*, 1961, I, 1317) e può ben apparire, ad avviso di chi scrive, legittimata dal congiunto disposto degli artt. 948 c. c.,

Invero, un tale affidamento da un ente pubblico ad altro ente pubblico si risolve — come ha ritenuto di recente la C. S. a Sezioni Unite, in un fondamentale arresto del 30 maggio 1966, n. 1412 — in una delega intersoggettiva di diritto pubblico, detta anche « delegazione amministrativa », attributiva di competenza delegata. Tale delega, peculiare del diritto pubblico e non assimilabile ad alcuno degli istituti privatistici, quali in particolare la rappresentanza e il mandato, si accosta di più alla concessione di opera pubblica, restando pur sempre la sua natura desunta dalla sostanza del rapporto concreto. Ed in forza di tale delega, il delegato è posto, anche se nei limiti dell'atto relativo e per la durata di esso, in una condizione pari al delegante: il quale viene, a sua volta, a « trovarsi, rispetto agli atti di esecuzione della delega, nella posizione di soggetto investito di funzioni di controllo ». E ciò comporta — come ha ritenuto la suddetta Corte in altro suo pro-

4 l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, e 42, comma terzo. Cost. Ed infatti, se è in virtù dell'art. 4 l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E. che il G. O. deve dare atto, pel rispetto della stabile destinazione pubblica ricevuta dal bene, *della prevalenza della contrastante situazione di possesso su quella di proprietà, vantata dall'attore*, ciò non potrà avvenire che — indipendentemente dalla immutata, astratta titolarità del diritto di proprietà — a condizione che la stessa sentenza, lungi dal limitarsi a rigettare come improponibile il capo della domanda attrice ex art. 948 c. c. concernente la restituzione del bene, *attribuisca all'attore, col riconoscimento del suo diritto di proprietà sul bene, il valore venale del medesimo, come surrogato della sua restituzione*, consumando, così, la ragione petitoria. È appunto applicando alla sentenza del G. O. la nozione di atto espropriativo in senso materiale, fondata dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Cassazione sull'art. 42, comma terzo, Cost. (v. *nota*, in questa *Rassegna*, 1966, I, 1050 e segg.), che riesce possibile assicurare al privato il permanere della tutela reale, ex art. 948 c. c. (si ricordi che « l'indennità di espropriazione...», nella sua essenza, è *l'equivalente del bene* »: Cass., 18 maggio 1964, n. 1213, in questa *Rassegna*, 1964, I, 719, nota 1), invece della sua degradazione a mera tutela personale ex art. 2043 c. c., pure se oggetto di tale tutela divenga, in definitiva, in virtù del ripetuto art. 42, comma terzo, Cost., contrapposto all'art. 4 l. 20 marzo 1965, n. 2248, all. E, il valore in luogo della cosa.

La diversa opinione finisce con l'esperare, senza accorgersene, la applicazione dell'art. 4 l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E (su cui v. *Relazione Avv. Stato per gli anni 1951-1955*, I, Roma, 1957, n. 44; *id.*, per gli anni 1956-1960, II, Roma, 1961, n. 37), escludendo la possibilità di un contemperamento dei diversi principi, a completo detrimento della tutela attribuita al privato dall'art. 948 c. c., contemperamento reso, viceversa, possibile e necessario, a parere di chi scrive, nel senso sopraindicato.

Sembrano, pertanto, giustificate tutte le ulteriori illazioni esposte nella precedente nota di commento adesivo alla sentenza 4 maggio 1966 n. 2862 del Tribunale di Napoli (in questa *Rassegna*, 1966, I, 1047 e segg.).

F. CARUSI

nunziato (Cass., Sez. Un., 11 ottobre 1963, n. 2711) in un caso di delegazione intersoggettiva — che l'ente delegato, il quale non opera come organo, sia pure straordinario, dell'ente delegante, ma come soggetto paritetico di diritto pubblico, su un piano di autonomia, è direttamente responsabile, nei confronti dei terzi, degli atti posti in essere in esecuzione della delega, senza che in contrario possano assumere rilievo le eventuali ripercussioni ed implicazioni degli atti stessi nell'ambito del rapporto interno con il delegante.

Ora, tra gli atti del delegato rientrano — e proprio in tali sensi è testuale il pensiero della C. S. nella ricordata pronuncia del 1966 — « le occupazioni e le espropriazioni necessarie per l'esecuzione delle opere, e che all'esecuzione sono intimamente connesse costituendone parte inscindibile ».

E se per le espropriazioni, in ordine al caso in esame, come attività a carico del Comune, c'è esplicita menzione — come si è visto — nella deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa del 13 gennaio 1960, per la occupazione degli immobili dei Troncone da parte del detto Comune c'è il verbale di possesso del 31 ottobre 1960. In questo verbale, invero, anche se preliminarmente viene effettuata dal messo comunale la immissione della Cassa nel possesso dei suoli, contestualmente questa ne effettua la consegna al Comune, che li occupa, affidandoli, quale ente appaltante, alla sua impresa, assuntrice dei lavori di costruzione; onde il primo atto nei confronti della Cassa è meramente formale, mentre quello nei confronti del Comune resta come l'atto materiale della occupazione, che, anche perchè rientra tra gli atti che incombono al delegato per l'avvenuto affidamento, fa stato nei confronti dei terzi, e nella specie dei Troncone. I quali, da parte loro, erano a conoscenza di tale affidamento, in quanto nel decreto di occupazione provvisoria del Prefetto di Napoli in data 19 ottobre 1960 — ad essi notificato — è fatto espresso richiamo della citata delibera numero 1411 (VN. 41) della Cassa, del 13 gennaio 1960, ove tale affidamento è da questa conferito al Comune. Al che va aggiunto poi — ai fini della conoscenza da parte dei Troncone di quanto operato dal Comune — che sempre in detto decreto ricorre la precisazione che ogni atto della Cassa, — e tanto anche in relazione alla decretata occupazione dei terreni — era fatto « in nome e per conto del Comune »; e ciò proprio nello schema di quel suddetto particolare istituto della delega amministrativa intersoggettiva, in forza del quale, come l'ente delegato ha il potere di provvedere in merito all'oggetto della delega in nome proprio e non in veste di rappresentante del delegante, così ogni atto da quegli compiuto nell'ambito di tale rapporto si riverbera nei confronti dell'altro e cioè del Comune, che « avrebbe dovuto provvedere all'esecuzione delle opere in nome proprio ed in

definitiva con proprio onere finanziario, anche se con somme anticipate dalla Cassa » o da altri enti.

Da quanto innanzi deriva quindi che il soggetto legittimato passivamente è solo il Comune, il quale è tenuto a rispondere nei confronti dei Troncone della detenzione abusiva dei beni senza che abbia promosso l'espropriazione a norma della relativa procedura e quindi a risarcire il danno in conformità di legge; mentre la Cassa, quale soggetto estraneo a tanto, va estromessa.

Nel merito, per quanto attiene alla liquidazione del danno, e ciò in riferimento anche alle doglianze mosse dai Troncone su tale punto alla decisione dei primi giudici, si provvede con separata ordinanza.

— (*Omissis*).

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

CONSIGLIO DI STATO, Ad. Plen., 7 novembre 1966, n. 22 - Pres. Bozzi - Est. Landi - Mortelliti ed altri (avv. Coltraro e Vasari) c. Prefetto di Messina (avv. Stato Lancia), Comune di Messina (avv. Silvestri) e Cacciola (avv. Giannini M. S.).

Giustizia amministrativa - Ricorso giurisdizionale - Questioni pregiudiziali - Regolare costituzione del rapporto processuale e difetto di giurisdizione - Precedenza della questione inerente alla regolare costituzione del rapporto processuale.

Espropriazione - Zone terremotate in Sicilia - Procedimento espropriativo - Distinzione in fasi e loro autonomia.

Giustizia amministrativa - Ricorso giurisdizionale - Decisione interlocutoria per il deposito documenti - Termine - Inosservanza - Effetti.

Nell'ordine delle questioni pregiudiziali quella relativa alla regolare costituzione del rapporto processuale (motivi inammissibili perchè riferentisi ad atti non impugnati, o irricevibili per tardività, o inammissibili per difetto di legittimazione attiva) è preliminare rispetto ai motivi attinenti alla giurisdizione; e ciò anche in applicazione del criterio della economia dei giudizi (1).

Nel procedimento di espropriazione regolato dal t. u. 19 agosto 1917, n. 1399 alcuni atti, ad es. quelli attinenti alla delimitazione del comparto (art. 125), alla determinazione della indennità di esproprio (art. 127), alla aggiudicazione, hanno piena autonomia, in quanto producono effetti immediati e sono immediatamente impugnabili; pertanto, in sede di impugnativa del decreto di esproprio, non sono ammissibili le censure rivolte contro l'atto di aggiudicazione e contro gli atti precedenti; e la decisione del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, che ha dichiarato tale inammissibilità, non è soggetta a ricorso alla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, essendo le censure rivolte contro atti emessi dal Comune di Messina, che è ente

(1) Giurisprudenza costante: cfr. Ad. Plen., 7 giugno 1961, n. 16, Il Consiglio di Stato, 1961, I, 1037.

locale sottoposto al controllo della Regione, e non contro atti di autorità amministrative dello Stato (2).

Il termine per il deposito di documenti assegnato con decisione interlocutoria è ordinatorio; pertanto la sua inosservanza non importa alcuna preclusione (3).

(2) Sull'autonomia degli atti del procedimento espropriativo regolato dal t. u. 19 agosto 1917, n. 1399, cfr. Ad. Plen., 11 novembre 1963, n. 20 *ivi*, 1963, I, 1529. Trattasi, però, di autonomia relativa, perchè essa non importa netta separazione degli atti del procedimento, dovendosi ammettere una interdipendenza di effetti tra i vari atti in funzione di elementi preparatori dell'atto terminale espropriativo; nè importa indipendenza assoluta di posizioni tra aggiudicatario ed espropriato, perchè la pretesa dell'espropriato a che il bene non gli venga sottratto deve necessariamente implicare anche la impugnazione dell'attribuzione del bene medesimo all'aggiudicatario, non potendo i due diritti coesistere: cfr. espressamente Sez. Un., 16 aprile 1966, n. 1950, in questa *Rassegna*, 1966, I, 823, con nota.

Sulla competenza dell'Adunanza Plenaria in sede di appello cfr. Ad. Plen., 26 aprile 1965, n. 9, *Il Consiglio di Stato*, 1965, I, 609.

(3) Giurisprudenza costante cfr. Sez. IV, 2 luglio 1958, n. 518, *ivi*, 1958, I, 878.

CONSIGLIO DI STATO, Ad. Plen., 21 dicembre 1966, n. 25 - Pres. Bozzi - Est. Anelli - Consiglio Ordine Geometri di Roma (avv. Guarino) c. Ministero LL. PP. (avv. Stato Ciardulli), Ordine Ingegneri di Venezia e Collegio Ingegneri e Architetti di Venezia (avv. Delli Santi).

Giustizia amministrativa - Ricorso giurisdizionale - Controinteressati - Ordini professionali.

Controinteressati nei confronti dei quali è obbligatoria la notificazione del ricorso sono soltanto coloro che dall'atto impugnato abbiano conseguito un vantaggio con effetto diretto ed immediato e sempre che siano oggettivamente individuabili dal ricorrente: sulla base di questi principi, nel giudizio per annullamento di una circolare ministeriale avente ad oggetto la precisazione dei limiti dell'attività professionale dei geometri, controinteressati in senso processuale non sono i singoli geometri (che dall'atto impugnato non traggono un vantaggio immediato e neppure un sicuro vantaggio futuro) bensì gli Ordini professionali competenti, in quanto abilitati a tutelare gli interessi professionali della categoria (1).

(1) Sull'affermazione di principio di cui alla prima parte della massima, cfr. nello stesso senso, Ad. Plen., 9 maggio 1958, n. 5, *Il Consiglio di Stato*, 1958, I, 529, e V Sez., 3 dicembre 1965, n. 1090, *ivi*, 1965, I, 2156.

Circa la legittimazione degli Ordini professionali v. Cons. Stato, Sez. V, 12 febbraio 1965, n. 120, *Il Consiglio di Stato*, 1965, I, 252, e Cons. Stato, Ad. plen., 24 maggio 1961, n. 12, *ivi*, 1961, I, 853.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 29 settembre 1966, n. 602 - Pres. Politina - Est. Landi - Soc. p. az. Fiamma vesuviana (avv. Fragola) c. Prefetto di Napoli (avv. Stato Albisinni), Ambrosio (avv. Fontana) e Saviano (avv. Marotta E. e L.).

Espropriazione per p. u. - Mezzogiorno - Industrializzazione - Stabilimenti industriali - Procedimento - Audizione di pareri non richiesti dalla legge - Possibilità.

Espropriazione per p. u. - Mezzogiorno - Industrializzazione - Finalità - Stabilimenti industriali - Contrasto con altri pubblici interessi - Reiezione dell'istanza di esproprio - Legittimità.

Espropriazione per p. u. - Mezzogiorno - Industrializzazione - Stabilimenti industriali - Art. 4 d. l. n. 1598 del 1947 - Natura - Efficacia - Proroga fino al 1980.

Nel procedimento espropriativo tendente all'ampliamento di uno stabilimento industriale del Mezzogiorno, il Prefetto, istruendo le istanze presentate ai sensi degli artt. 2 e 4 d. l. 14 dicembre 1947, n. 1598, modificato dalla l. 29 dicembre 1948, n. 1482, può acquisire il parere di qualsiasi organo, amministrativo o tecnico, col solo ovvio limite della pertinenza alle finalità del procedimento (1).

L'interesse generale in vista del quale la legge ha ritenuto la pubblica utilità delle iniziative industriali nell'Italia meridionale e nelle isole non ha carattere di assoluta preminenza rispetto ad ogni altro interesse pubblico, ed anzi può trovare limiti in altri pubblici interessi, e deve necessariamente essere contemperato o conciliato con gli stessi; pertanto, legittimamente il Prefetto respinge una istanza di espropriazione per l'ampliamento di uno stabilimento industriale, ove l'ubicazione e le caratteristiche dell'opera appaiono in contrasto con esigenze urbanistiche ed igieniche, del pari tutelate dalla legge (2).

(1) La massima, che è puntuale applicazione di noti principi in tema di attività consultiva facoltativa, ha precedenti conformi nelle decisioni 28 aprile 1954, n. 283 e 28 settembre 1954, n. 530 della IV Sezione, *Il Consiglio di Stato*, 1954, I, 375 e 865.

(2) L'esigenza di una valutazione comparata tra distinti interessi pubblici, anche in riferimento all'interesse privato del proprietario soggetto ad espropriazione, è stata affermata numerose volte in giurisprudenza: cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 7 novembre 1958, n. 790, *Il Consiglio di Stato*, 1958, 1235; Cons. Stato, Sez. IV, 22 novembre 1960, 980, *ivi*, 1960, 2033; Cons. Stato 22 novembre 1960, n. 981, *ivi* 1960, 2035.

L'art. 4 d.l. 14 dicembre 1947, n. 1598 che dichiara la pubblica utilità delle opere occorrenti per l'attuazione delle iniziative industriali di cui all'art. 2 dello stesso decreto, non essendo autonomo rispetto al sistema degli interventi nel Mezzogiorno prorogati dalle successive disposizioni di legge, nè incompatibile col sistema degli interventi disciplinati dalla l. 26 giugno 1965, n. 717 deve ritenersi vigente tutt'ora e per tutta la durata dell'attività della Cassa del Mezzogiorno che la citata legge del 1965 ha prorogato a tutto il 31 dicembre 1980 (3).

(3) Con la decisione 26 gennaio 1966, n. 56 della IV Sezione in questa *Rassegna*, 1966, I, 648, il Consiglio di Stato aveva ritenuto la proroga della normativa in discussione a tutto il 30 giugno 1965 per effetto dell'art. 89, l. 29 marzo 1957, n. 634. Nella specie decisa con la decisione annotata si sosteneva dai ricorrenti che la dichiarazione di p.u. ex art. 4 d.l. 14 dicembre 1947, n. 1598 fosse da ritenere caducata per mancata nuova proroga del termine di efficacia già determinato in dieci anni dall'art. 2 dello stesso decreto del 1947, e quindi prorogata al 30 giugno 1965 dall'articolo 29 della citata l. n. 634 del 1957.

Ma il Consiglio di Stato ha fatto giustizia della tesi con una decisione che non può non essere condivisa.

L'art. 29, infatti, della l. 29 luglio 1957, n. 634, nella prima parte, non stabilisce un termine a sè per le dichiarazioni di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità dei lavori, ma richiama espressamente il termine che l'art. 1 della legge stessa stabilisce per la proroga della durata della attività della Cassa per il Mezzogiorno. Poichè con l'art. 2 della l. 26 giugno 1965, n. 717 tale termine è stato ulteriormente prorogato, detto art. 2 viene, nel sistema delle norme sulla disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno, a sostituirsi all'art. 1 della l. n. 634 del 29 luglio 1957. D'altra parte, l'art. 28 — secondo comma — della l. n. 717 del 1965 stabilisce che « restano ferme le disposizioni della vigente legislazione in favore dei territori meridionali... », mentre il successivo art. 35 della stessa legge dispone: « Le disposizioni legislative vigenti sull'attività della Cassa per il Mezzogiorno incompatibili con la presente legge cessano di avere efficacia con l'entrata in vigore della presente legge... ». Deve, quindi, ritenersi che la prima parte dell'art. 29 della l. n. 634 del 1957, non essendo incompatibile, nelle norme sostanziali che esso contiene, con le disposizioni della l. n. 717 del 1965, sia rimasto in vigore pur dopo l'entrata in vigore della nuova legge e che il termine stabilito al primo comma dell'art. 1 della l. n. 634 del 1957 sia ora quello stabilito nell'art. 2 della l. n. 717 del 1965, per avere tale art. 2 modificato e sostituito l'art. 1 della precedente l. n. 634 del 1957. D'altra parte anche una considerazione di ordine logico porta ad escludere che siano venute con il 30 giugno 1965 a cessare le disposizioni circa la dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza delle opere occorrenti per l'attuazione delle iniziative industriali da promuoversi dalla Cassa per il Mezzogiorno. Se tali disposizioni, infatti, fossero venute a cessare, l'attività stessa della Cassa ne verrebbe ad essere compromessa, essendo le disposizioni medesime fra quelle che maggiormente interessano per il raggiungimento dei fini che la Cassa si propone.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 9 novembre 1966, n. 761 - Pres. Polistina - Est. Landi - Del Biondo ed altro (avv. Marcione e Rocchetti) c. Prefetto di Pescara (avv. Stato Carbone) e s.r.l. Carree Irca (n.c.).

Espropriazione per p. u. - Occupazione di urgenza - Stato di consistenza - Autorizzazione all'accesso - Soggetti legittimati - Limiti.

Espropriazione per p. u. - Occupazione di urgenza - Decreto prefettizio che autorizza lo stato di consistenza - Indicazioni catastali dei proprietari dell'immobile - Successiva variazione - Momento al quale occorre far riferimento.

L'autorizzazione prefettizia, rilasciata al Capo di un ufficio pubblico per introdursi in un fondo da occupare al fine di redigere lo stato di consistenza, non è limitata solo al capo dell'Ufficio, ma è estesa a qualsiasi funzionario purchè venga designato dal capo ufficio (1).

Legittimamente il Prefetto, nell'autorizzare l'accesso al fondo da occupare, ha riguardo alla situazione catastale esistente al momento della presentazione della domanda di occupazione, dovendo ritenersi irrilevanti le successive variazioni (2).

(1) Cfr., nello stesso senso, Sez. IV, 9 febbraio 1966, n. 80, *Il Consiglio di Stato*, 1966, I, 215. È evidente che l'autorizzazione data all'Ingegnere Capo del Genio Civile, senza ulteriore specificazione, non è affetta da alcun vizio di legittimità, in quanto è conforme alla norma dell'art. 7, comma III, l. 20 giugno 1865, n. 2359. Trattandosi di un ufficio di ente pubblico, è ovvio che i vari funzionari, ad esso preposti, siano tra di loro fungibili nell'adempimento della funzione attribuita all'ufficio.

(2) Sulla funzione dello stato di consistenza, che è rivolto a far acquisire al Prefetto tutte le cognizioni idonee per la legittima autorizzazione ad occupare il fondo, cfr. Sez. IV, 8 giugno 1951, n. 422, *Il Consiglio di Stato*, 1951, I, 654.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 9 novembre 1966, n. 772 - Pres. De Marco - Est. Granito - Verducci (avv. Guarino) c. Ministero interno (avv. Stato Gentile), Comune di Roma (avv. Rago) e A.C.E.A. (n. c.).

Municipalizzazione dei pubblici servizi - Deliberazioni delle aziende municipalizzate - Annullamento - Competenza del Prefetto.

Municipalizzazione dei pubblici servizi - Deliberazione delle aziende municipalizzate - Potere prefettizio di annullamento - Natura.

Atto amministrativo - Vizi inerenti al procedimento non ancora concluso - Annullamento - Presupposti.

Municipalizzazione dei pubblici servizi - Deliberazione delle aziende municipalizzate - Controllo - Pendenza del procedimento di riesame - Effetti.

Municipalizzazione dei pubblici servizi - Aziende municipalizzate - Direttore - Trattamento di licenziamento - Attribuzione di anzianità convenzionale - Organi competenti.

L'annullamento delle deliberazioni delle aziende municipalizzate per violazione di legge o di regolamenti rientra nella competenza del Prefetto, al quale sono state devolute le attribuzioni delle sottoprefetture, abolite con r. d. l. 2 gennaio 1927 n. 1 (1).

Il potere prefettizio di annullamento ex art. 17, II comma, t.u. n. 2578 del 1925 ha natura di controllo eventuale e successivo all'efficacia degli atti sui quali si esercita, e non di controllo necessario e preventivo, con la conseguenza che esso può esercitarsi anche quando l'atto abbia già spiegato i suoi effetti, giacchè il decorso del tempo non è determinante ai fini dell'annullamento di ufficio degli atti amministrativi, ma può influire sulla rilevanza di un interesse pubblico specifico ed attuale alla rimozione degli atti stessi (2).

Ai fini dell'annullamento di atti illegittimi inerenti ad un procedimento non ancora definito, è sufficiente il mero accertamento di legittimità, non essendo richiesta la esistenza di specifiche ragioni di pubblico interesse (3).

Le deliberazioni delle aziende municipalizzate devono considerarsi inefficaci durante la pendenza del termine di quindici giorni riservato al Consiglio comunale per compiere il suo controllo e fino a quando non si sia concluso il procedimento di riesame (4).

È illegittima l'attribuzione di un'indennità convenzionale a un direttore di azienda comunale, che sia stata deliberata dalla Commissione amministratrice della azienda medesima, rientrando essa nell'esclusiva competenza del Consiglio comunale (5).

(1) Nello stesso senso cfr., Sez. V, 27 maggio 1954, n. 540, *Il Consiglio di Stato*, 1954, I, 583.

(2) Sul carattere del controllo esercitato dal Prefetto sugli atti delle aziende municipalizzate, v. Cass., 27 marzo 1952, n. 828.

(3) Giurisprudenza pacifica, Sez. V, 7 giugno 1957, n. 383, *ivi*, I, 756. Per quanto concerne il principio, ormai pacifico, che diritti quesiti non possono nascere da un atto illegittimo, cfr. Sez. Un., 4 luglio 1962, n. 1714.

(4) Cfr. Cass. 27 marzo 1952, n. 828.

(5) Non risultano precedenti specifici.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 16 novembre 1966, n. 808 - Pres. Polistina - Est. Risi - Ragni ed altri (avv. Martuscelli) - c. Ministero interno (avv. Stato Dallari).

Sciopero - Impiego pubblico - Effetti - Retribuzione - Non è dovuta.

Sciopero - Astensione dal lavoro per una parte della giornata lavorativa - Retribuzione ridotta - Non è dovuta.

Lo sciopero produce la sospensione delle due obbligazioni fondamentali del rapporto di impiego, consistenti nella prestazione di lavoro e nella corresponsione della retribuzione, mentre non incide sugli altri obblighi e diritti connessi con detto rapporto; pertanto, il pubblico dipendente non ha diritto alla retribuzione per le giornate in cui ha scioperato (1).

Nel caso di astensione totale dal lavoro per una parte soltanto della durata temporale della giornata lavorativa, la misura della trattentata va determinata con riferimento all'intera giornata lavorativa, considerata come unità minima di frazionamento della retribuzione (2).

(1) Principio pacifico: Sez. V, 27 luglio 1964, n. 930, *Il Consiglio di Stato*, 1964, I, 1942.

(2) Non risultano precedenti di giurisprudenza; cfr. parere Sez. II, 28 aprile 1965, n. 395, citato nella motivazione della decisione.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 14 dicembre 1966, n. 1051 - Pres. De Marco - Est. Landi - Andrione ed altri (avv. Balladore Pallieri, Lucatello e Guarino) c. Presidente Consiglio Ministri (avv. Stato Guglielmi), Presidente Giunta regionale Valle d'Aosta (avv. Crisafulli e M. S. Giannini), Presidente Consiglio Valle d'Aosta ed altri (n. c.).

Atti amministrativi - Regioni - Commissario governativo per la convocazione del Consiglio regionale - Decreto di nomina - Atto politico - Esclusione.

Giustizia amministrativa - Nomina Commissario governativo per convocazione Consiglio regionale - Impugnativa promossa da Assessore regionale - Legittimazione - Sussistenza.

Regioni - Convocazione Consiglio regionale - Nomina Commissario governativo in sostituzione dell'organo regionale competente - Legittimità.

Regioni - Nomina Commissario governativo per convocazione Consiglio regionale - Forma necessaria.

Il decreto con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina un Commissario straordinario al fine di convocare il Consiglio regionale della Valle d'Aosta non è atto politico ma amministrativo in senso stretto, ed è pertanto impugnabile innanzi al Consiglio di Stato in sede di ricorso giurisdizionale (1).

L'assessore regionale rimosso dalla carica con delibera consiliare impugnabile in primo grado davanti ad organo giurisdizionale locale (nella specie, Giunta giurisdizionale amministrativa per la Valle d'Aosta) è legittimato ad adire, su tale controversia l'organo centrale (Consiglio di Stato), competente a conoscere della legittimità di altro provvedimento da cui potrebbe derivare il vizio denunciato in relazione all'atto soggetto alla competenza dell'organo locale (2).

Deve ritenersi legittima la nomina di un Commissario straordinario del Governo, al fine della convocazione del Consiglio regionale e della fissazione dell'ordine del giorno, in caso di riscontrata paralisi dell'organo regionale ordinariamente competente a provvedere (3).

Per gli atti amministrativi non aventi natura politica la forma del decreto del Capo dello Stato deve essere adottata soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge; pertanto, in mancanza di contraria disposizione, il decreto di nomina di un Commissario straordinario del Governo per la convocazione di un Consiglio regionale e la fissazione dell'ordine del giorno, non essendo provvedimento di natura politica, può legittimamente essere adottato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (4).

(1-3) Non risultano precedenti in termini. La decisione del Consiglio di Stato sul merito della fattispecie in discussione risulta, per un verso, dall'affermazione che le Regioni, pur nell'ambito della loro autonomia, sono soggette « al generale potere di vigilanza che lo Stato esercita su tutti gli enti derivati dal proprio ordinamento, ed in particolare sugli enti pubblici territoriale », e, per altro aspetto, dal rilievo della generale validità del principio del controllo sostitutivo.

(4) La massima è puntuale applicazione della esclusione della natura di atto politico del provvedimento impugnato.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 14 dicembre 1966, n. 1059 - Pres. De Marco - Est. Granito - Carnacina (avv. Cabibbo) c. Ministero difesa (avv. Stato Peronaci).

Competenza e giurisdizione - Impiego pubblico - Mancato versamento contributi previdenziali - Giurisdizione amministrativa - Sussistenza.

Prescrizione - Mancato versamento contributi previdenziali - Termine decennale.

Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo il ricorso con cui un salariato statale convenga in giudizio l'Amministrazione, affinché sia dichiarata la inadempienza di quest'ultima all'obbligo di versare i contributi assicurativi per l'invalidità e la vecchiaia (1)

Il diritto al risarcimento danni per omesso o irregolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali è soggetto al termine decennale di prescrizione previsto dall'art. 2946 c. c. (2).

(1) Con la decisione in rassegna la IV Sezione del Consiglio di Stato, richiamandosi a talune sentenze della Corte di Cassazione (cfr. Cass. 30 dicembre 1963, n. 3247, *Giust. civ., Mass.*, 1963, 1508; Cass. 14 luglio 1962, n. 1852, *ivi*, 1962, 914), conferma il proprio orientamento favorevole dell'affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo in *subiecta materia*, (v. pure, Cons. Stato, Sez. IV, 18 maggio 1966, n. 417, *Il Consiglio di Stato*, 1966, I, 936).

In senso contrario sono, peraltro, costantemente orientate la V e VI Sezione dello stesso Consiglio di Stato (cfr. le decisioni 21 gennaio 1966, n. 57, in questa *Rassegna*, 1966, I, 668, e 21 maggio 1965, n. 538, *Il Consiglio di Stato*, 1965, I, 950), e così pure la più recente giurisprudenza delle Sezioni Unite (Cass. 5 giugno 1965, n. 1117, in questa *Rassegna*, 1965, I, 910, con nota di MANDÒ; per utili riferimenti v. pure Cass. 4 marzo 1966, n. 638, e Trib. Napoli 2 marzo 1966, n. 1159, in questa *Rassegna*, 1966, I, 555, con nota redazionale, e di recente Sez. Un. 3 febbraio 1967, n. 305, *ivi*, 61).

(2) Cfr. nello stesso senso, Cons. Stato, Sez. IV, 25 marzo, 1960, n. 297, *Il Consiglio di Stato*, 1960, I, 375; Cass. 11 dicembre 1963, n. 3135, *Giust. civ. Mass.*, 1963, 1461; Cass. 28 aprile 1964, n. 1029, *Foro it.*, 1964, I, 1827, con nota di PERA.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 30 dicembre 1966, n. 1094 - Pres. De Marco - Est. Granito - Quintieri ed altri (avv. Jaccarino) c. Ministero LL. PP. (avv. Stato Varvesi), Prefetto di Napoli (n. c.) e Comune di Napoli (avv. Gleijeses).

Giustizia amministrativa - Ricorso giurisdizionale - Deposito atto intervento adesivo dipendente - Interruzione termine di perenzione - Esclusione.

Competenza e giurisdizione - Edilizia - Provvedimento demolizione ex art. 26 l. 17 agosto 1942 n. 1150 - Impugnativa - Giurisdizione amministrativa - Sussistenza.

**Piano regolatore e di ricostruzione - Ordine demolizione ex art. 26
l. 17 agosto 1942 n. 1150 - Controllo sostitutivo Ministero LL.PP. -
Condizioni e limiti.**

Il deposito di un atto di intervento adesivo dipendente non ha efficacia interruttiva del termine biennale di perenzione del ricorso giurisdizionale (1).

Il provvedimento di demolizione di un edificio, adottato dal Ministro dei lavori pubblici ai sensi dell'art. 26 legge 17 agosto 1942, n. 1150, essendo espressione di un potere discrezionale, investe situazioni di interessi legittimi e non di diritti soggettivi: la relativa impugnativa rientra pertanto nella giurisdizione del giudice amministrativo (2).

Legittimamente il Ministro dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 26 legge 17 agosto 1942, n. 1150, interviene in sostituzione del Comune, ordinando la demolizione di un edificio costruito sulla base di una licenza annullata in sede giurisdizionale, ove risulti che il Comune si sia astenuto dall'adottare i provvedimenti di sua competenza ed abbia persistito in tale atteggiamento negativo nonostante il formale invito del Ministero ad emettere il provvedimento di demolizione (3).

(1) Per qualche riferimento cfr., in giurisprudenza, Cons. Stato, Sez. IV, 29 settembre 1966, n. 640, *Il Consiglio di Stato*, 1966, I, 1441. In particolare circa l'efficacia degli atti processuali dell'interveniente sul decorso del termine di perenzione, BODDA, *La perenzione nei procedimenti giurisdizionali amministrativi*, Torino, 1923; RAVÀ, *La perenzione nel processo amministrativo*, Arch. dir. pubbl., 1938, 297, ss.

(2) Non risultano precedenti in termini.

(3) Nel senso che il Ministro dei lavori pubblici possa ordinare la demolizione di opere difformi dal piano regolatore solo nel caso che la costruzione non sia stata autorizzata dal Comune, cfr. Cons. Giust. Amm. Reg. sic., 22 febbraio 1963, n. 58, *Giust. civ.*, 1963, II, 205, e Cons. Giust. Amm. Reg. sic., 22 febbraio 1963, n. 59, *Foro it.*, 1963, III, 152. La soluzione accolta dal Consiglio di Stato con la decisione in rassegna corrisponde alle tesi sostenute dall'Avvocatura già nei giudizi del 1963, e sembra più aderente alla lettera ed alla ratio dell'art. 26 della legge urbanistica.

GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 25 maggio 1966, n. 1347 - Pres. Favara - Est. Spagnoletti - P. M. Tuttolomondo (conf.). - Ministero Finanze (avv. Stato Masi) c. S.p.A. « Costruzioni Rossi » (avv. Ziini Lamberti).

Imposta di registro - Società - Trasformazione di una società irregolare in nome collettivo in una società di capitali - Imponibilità come per costituzione di nuova società - Esclusione - Imposta prevista per le trasformazioni di società - Applicabilità.

(c. c., artt. 2498, 2297; r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269, tariffa A, artt. 81, 83; d. l. 5 aprile 1945, n. 141, art. 6).

Una volta ammesso che una società irregolare in nome collettivo possa trasformarsi in una società di capitali, deve nella ricorrenza di una siffatta ipotesi ritenersi applicabile l'imposta di registro secondo la disciplina prevista, appunto, per le trasformazioni di società, e non già come per una costituzione di nuova società (1).

(Omissis). — Con l'unico mezzo, la ricorrente Amministrazione delle Finanze si duole che la Corte di Torino abbia ritenuto che il rogito per notar Fissone, con il quale Borio Vincenzo e Rossi Sergio, soci di una società in nome collettivo irregolare, avevano dichiarato di trasfor-

(1) Nel senso che la trasformazione in società di capitali di una società in nome collettivo *irregolare* rientri nella previsione di cui all'art. 2498 c. c., cfr. Cass. 18 aprile 1958, n. 1268, *Giust. civ.* 1958, I, 1045, con nota critica di L. BIANCHI D'ESPINOSA, *Trasformazione di società irregolare in nome collettivo in società di capitali?* In senso contrario, App. Napoli, 10 maggio 1960, *Tem. nap.*, 1960, I, 289; Trib. Firenze, 14 marzo 1966, *Giust. civ.* 1966, I, 1016, con osservazioni di C. GIANNATTASIO.

Ai fini tributari, peraltro, si era rilevato che la questione poteva porsi con autonomo riferimento al disposto dell'art. 2297 c. c., secondo il quale, fino a quando la società in nome collettivo non è iscritta nel registro delle imprese, i rapporti della società stessa con i terzi restano regolati dalle disposizioni relative alla società semplice; di guisa che, e tra quei terzi dovendosi ritenere compresa l'Amministrazione finanziaria, nei confronti

mare la società stessa in una società per azioni, doveva essere tassato come trasformazione della società di fatto preesistente e non come costituzione di società per azioni (artt. 81 e 82 tariffa all. A legge organica del registro).

La doglianza non ha fondamento.

Dottrina e giurisprudenza sono concordi nell'affermare che la trasformazione di società comporta soltanto il mutamento di una organizzazione sociale preesistente, e non la sostituzione di una nuova organizzazione sociale ad un'altra che sparisce.

L'Amministrazione ricorrente non ha potuto disconoscere che il S. C. già ebbe occasione di pronunciarsi sulla questione, oggi riproposta al suo esame, con la sentenza 18 aprile 1958, n. 1268, la cui motivazione, esattamente richiamata dalla decisione impugnata, porta a concludere che la disposizione contenuta nell'art. 2498 c. c., relativa alla trasformazione di una società di persone in una società di capitali, si applica anche alla società in nome collettivo non regolarmente costituita.

Conseguentemente, alla stregua di tale giurisprudenza, che la Suprema Corte non trova ragione alcuna di mutare, deve ritenere per fermo che, ai fini dell'imposta di registro sul relativo atto, la tassa dovuta è quella prevista per la trasformazione di società e non quella prevista per una nuova costituzione di essa.

Riferendosi all'argomentazione centrale adottata da questa S. C. con la pronuncia n. 1268 del 18 aprile 1958, l'Amministrazione ricorrente riconosce esatto che l'art. 2297 c. c. non trasforma la società irregolare in nome collettivo in una società semplice, limitandosi a disporre che, in caso di mancata iscrizione nel registro delle imprese, sono applicabili le disposizioni dettate per le società semplici (limitatamente ai rapporti tra la società ed i terzi).

Senonchè, fatta questa ammissione, la ricorrente, sul presupposto che la Finanza debba considerarsi terzo, ai fini della registrazione, sostiene che, per quanto riguarda il trattamento fiscale, occorre far riferi-

di questa, ed ai fini dell'individuazione del regime tributario applicabile, si sarebbe dovuta considerare avverata una trasformazione, in ipotesi, da società semplice a società di capitali, e, quindi, in definitiva, ritenere attuato un conferimento, per la costituzione di una nuova società, da parte dei soci del preesistente organismo di fatto. Ed a tanto, però, la Cassazione, richiamandosi ad un suo precedente in tema di data delle scritture private (Cass. 9 maggio 1953, n. 1280, in questa *Rassegna*, 1954, 98; in argomento cfr., *amplius*, *Relaz. Avv. Stato*, 1951-55, II, 525 ss.), ha creduto di poter opporre che la Finanza non è terzo estraneo, ai fini della registrazione dell'atto, soggiungendo, poi, che la norma dell'art. 2297 innanzi citato dovrebbe comunque intendersi riferita soltanto « ai vincoli giuridici contratti con i terzi dalla società irregolare », laddove il rapporto d'imposta, che si collega alla trasformazione, in questa trova base, e non può quindi

mento al tipo di società semplice, proprio perchè le disposizioni sulla società semplice sono applicabili ai rapporti tra la società ed i terzi.

Osserva il S. C. che, a rendere palese l'infondatezza di tale assunto, basta considerare che una volta ammesso che la società irregolare in nome collettivo possa trasformarsi in società di capitali, non si vede come si possa validamente sostenere che tale trasformazione si verifichi nei confronti di taluni soggetti e non di altri.

Anche nei confronti del fisco, perciò, la fattispecie in esame realizza non già una estinzione della società irregolare, ma solo una trasformazione della stessa in una società per azioni.

L'inesattezza dell'affermazione secondo la quale la Finanza sarebbe terzo estraneo, ai fini della registrazione, appare manifesta solo che si abbia presente che la formalità relativa è necessariamente successiva alla già intervenuta trasformazione, che la registrazione dell'atto trova perciò ormai perfezionata ed operante.

Di conseguenza, per quanto concerne l'art. 2297 c. c., deve ritenersi che l'espressione « terzi » non si estende al fisco per la registrazione dell'atto di intervenuta trasformazione di una società in nome collettivo (irregolare per mancata registrazione) in una società per azioni (su ciò vedi pure Cass. 9 maggio 1953, n. 1280, per un analogo riferimento), nè la Finanza può avvalersi comunque della disposizione contenuta nella norma in esame per disconoscere gli effetti dell'avvenuta trasformazione, perfettamente ammissibili ai sensi dell'art. 2498 c. c.

D'altro canto, l'art. 2297 c. c., disponendo che la irregolarità costituita dalla mancata iscrizione nel registro delle imprese esercita influenza solo nei confronti dei terzi, si riferisce, com'è chiaro, ai soli vincoli giuridici contratti con i terzi dalla società irregolare, stabilendo la responsabilità dei singoli soci per le obbligazioni sociali.

Il rapporto di imposta per la registrazione dell'atto di trasformazione della società non rientra invece nella categoria dei rapporti tra la

dar luogo ad un credito che si possa considerare preesistente alla trasformazione stessa.

Non rientrava nell'economia della decisione in rassegna la questione relativa alla tassazione — secondo le regole sulle enunciative ed in occasione della registrazione dell'atto di trasformazione — dell'antecedente costituzione della società irregolare in collettivo. E pare potersi rilevare, comunque, che, specialmente secondo la tesi di cui alla pronuncia odierna della Corte Suprema, nessun dubbio dovrebbe sussistere per la soluzione affermativa, essendo evidente, tra l'altro, che la trasformazione, che tale sia da ritenere anche agli effetti tributari, postula la non estinzione del precedente rapporto sociale, i cui estremi di individuazione, poi, e per quanto rigoroso possa doversi ritenere il relativo accertamento (cfr. Cass. 25 maggio 1966, n. 1340, in questa *Rassegna*, 1966, I, 1301, con nota critica di F. PAGANO), dovrebbero tutti risultare, come è ovvio, dall'atto col quale la trasformazione stessa sia attuata.

società irregolare ed i terzi, soggetti alle norme sulla società semplice, dappoichè non costituisce un credito dell'Amministrazione finanziaria persistente alla trasformazione della società, ma al contrario è a questo successivo, nè vale comunque a far ritenere come società di nuova costituzione la società per azioni che sia, invece, risultante dalla trasformazione di quella collettiva, sia pure irregolare, in società di capitali.

L'impugnata sentenza si è, come è chiaro, perciò, sostanzialmente adeguata ai suesposti principî e non merita, di conseguenza, alcuna censura, avendo esattamente ritenuto che l'atto di trasformazione di una società in nome collettivo irregolare in società per azioni debba essere tassato non già come costituzione di nuova società, bensì come trasformazione della società di fatto preesistente. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 25 maggio 1966, n. 1354 - Pres. Favara - Est. Mirabelli - P. M. Caccioppoli (conf.) - Ministero Finanze (avv. Stato Masi) c. Vaselli (avv. Maniscalco Basile).

Imposta di registro - Appalto - Concessione di pubblico servizio - Servizio di nettezza urbana - Affidamento ad un privato, da parte di un comune, dell'incarico di espletare le sole attività materiali inerenti al servizio - Costituisce appalto - Affidamento dell'incarico di espletare le attività materiali ed attribuzione, in tutto o in parte, al privato gestore, anche dei poteri di supremazia connessi al servizio - Costituisce concessione di pubblico servizio.

(l. 20 marzo 1941, n. 336, art. 9; r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 56; *id.*, tariffa A, art. 52; d. l. 9 maggio 1935, n. 606, artt. 1, 3 e succ. modif.).

L'affidamento ad un privato, da parte di un comune, dell'incarico di espletare, contro corrispettivo, le sole attività materiali inerenti al servizio di nettezza urbana, costituisce appalto. Se, peraltro, al privato incaricato vengano anche attribuiti, in tutto o in parte, i poteri di supremazia per lo svolgimento del servizio, il rapporto che si instaura va qualificato, anche ai fini dell'imposta di registro, come di concessione di pubblico servizio, senza che in contrario rilevi la circostanza che il comune si sia riservata la riscossione della tassa dovuta dagli utenti (1).

(1) Le sentenze richiamate in motivazione possono leggersi: Cass. 1° aprile 1946, n. 355, in *Riv. leg. fisc.*, 1946, 323; Cass. 31 dicembre 1955, n. 3969, in *Foro amm.*, 1956, II, 1^a, 139; Cass. 2 luglio 1957, n. 2557, in *Foro it.*, 1958, I, 77.

Sui criteri distintivi tra appalto e concessione di pubblico servizio, con particolare riferimento al profilo tributario, cfr. *Relaz. Avv. Stato*, 1961-

(*Omissis*). — Con il primo motivo di ricorso, l'Amministrazione ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 56 della legge di registro 30 dicembre 1923, n. 3269, in relazione all'art. 1 del r. d. l. 9 maggio 1935, n. 606, al r. d. l. 15 novembre 1937, n. 1924, al n. 52 della tariffa all. A alla legge di registro, ed agli artt. 1 e 9 della legge 20 marzo 1941, n. 366, aisensi dell'art. 360, nn. 3 e 5, c. p. c., sostiene che erroneamente la Corte del merito avrebbe ritenuto che i Comuni possano provvedere ai servizi di nettezza urbana esclusivamente a mezzo di concessioni, ove non vi provvedano direttamente, e che la gestione di tali servizi non possa formare oggetto di appalto, ed avrebbe a torto, quindi, negato che nel rapporto in esame potesse essere ravvisato un rapporto di appalto.

Questa Corte, però, con ripetute pronunce (Cass. 1° aprile 1946, n. 355; 31 dicembre 1955, n. 3969; 2 luglio 1957, n. 2557) ha precisato che, a norma dell'art. 9 della legge 20 marzo 1941, n. 366, che abilita

1965, II, 497 ss.; *id.*, 1956-60, II, 574 ss., ove specificamente è trattata la questione di individuazione della natura dei rapporti che possono instaurarsi tra comuni e privati per l'espletamento del servizio di nettezza urbana.

La sentenza in rassegna pare ritenere sufficiente, perchè il rapporto, nella sua interezza, possa qualificarsi di concessione, anche un parziale trasferimento dei poteri di supremazia al privato incaricato del servizio; e ciò sembra in contrasto con lo stesso precedente orientamento della Corte Suprema, la quale, invero, con la sentenza n. 2557 del 1957, innanzi citata, pur già sottolineando che la circostanza, dell'essersi il comune riservata la esazione della tassa dovuta dagli utenti, può non essere rilevante per escludere che il rapporto sia di concessione, e ciò in considerazione della natura tributaria dell'entrata, « che implica un rapporto diretto unicamente tra l'ente impositore e gli utenti », tuttavia precisava che la concessione si potrebbe ravvisare soltanto nel caso che il privato incaricato del servizio sia investito di ogni relativo potere « con tutte le caratteristiche che ad esso sono inerenti, come quando il potere venga esercitato direttamente dall'ente », e nel senso, cioè, che si verifichi un « trapasso integrale della conduzione del servizio, con la sostituzione del gestore privato all'ente pubblico », fatta eccezione, per quanto detto, del potere di riscuotere la tassa.

Ai fini tributari, peraltro, sembra doversi rilevare che il criterio differenziale accennato non può comunque ritenersi sufficiente per la soluzione del problema, inerente all'imponibilità dell'atto come appalto o come concessione.

Invero, l'art. 56 della legge del registro, nel suo testo originario (prima delle modificazioni introdotte col d. l. 9 maggio 1935, n. 606), dichiarava senz'altro « assimilati » agli appalti gli atti di concessione di pubblico servizio, dei quali, evidentemente, considerava la sostanziale identità, con i primi, quanto al contenuto economico, rilevante ai fini dell'individuazione del movimento imponibile di ricchezza; come si evince anche dal criterio adottato per la determinazione della base di commisurazione del tributo, individuata, oltre che nei corrispettivi convenuti, anche nei « proventi

i Comuni a provvedere ai servizi di nettezza urbana sia direttamente che mediante concessione, nel caso che deliberino la gestione diretta, i Comuni ben possono dare in appalto a privati le attività materiali inerenti al servizio, ma che tale ipotesi è configurabile solo quando siano conferite ai privati le sole attività materiali, senza che al privato appaltatore sia trasferito alcun potere di supremazia, nè siano instaurati rapporti diretti tra l'impresa appaltatrice ed i destinatari del servizio, che invece, ove ciò sia previsto, si viene a porre in essere una concessione-contratto, nella quale, accanto al contratto ed al relativo capitolato di oneri a carico del privato, si pone l'atto autoritativo dell'amministrazione.

Poichè la Corte del merito non ha escluso la configurabilità, in astratto, di un rapporto di appalto, ma ne ha negato la sussistenza

lordi dell'esercizio», vale a dire in ciò che, per il privato gestore, rappresenta la controprestazione del servizio.

E se, poi, si volle ridurre l'aliquota per le concessioni, rispetto a quella prevista per gli appalti, ed evidentemente perchè la minore incidenza fiscale si fosse potuta tradurre in minori costi, a beneficio degli utenti dei pubblici servizi, è conseguentemente da rilevare che il trattamento tributario più favorevole non potette esser voluto che per quegli atti, per i quali l'imposta sarebbe stata da assolvere appunto con riguardo a quei costi, sulla base dei « proventi » dell'esercizio, e cioè per i soli rapporti che avessero comportato per il gestore, da qualificare o meno concessionario, anche la riscossione di un prezzo a carico degli utenti.

Del resto, pur dopo le modifiche apportate dal d. l. n. 606 del 1935, e dai successivi provvedimenti in materia, è rimasta ferma la norma dell'art. 56 della legge organica, nella parte relativa alla determinazione dell'imponibile, sempre da operare con riguardo ai corrispettivi convenuti ed ai « proventi lordi dell'esercizio » (sulla nozione dei quali, v. Cass. 8 luglio 1966, n. 1797, in questa *Rassegna*, 1966, I, 1086); e può osservarsi, allora, che, pur se potesse prescindersi dalla *ratio* innanzi individuata (per la discriminazione in funzione dell'incidenza dell'onere tributario), un rapporto non potrebbe ritenersi assoggettabile all'imposta con le aliquote previste per le concessioni, se non in quanto presenti le caratteristiche evidenziate dalla legge fiscale per il corrispondente trattamento, e cioè, appunto, se non in quanto importi, oltre che il versamento di un corrispettivo (all'evidenza da intendere come quello dovuto all'amministrazione concedente, e cioè da individuare nel canone), anche la realizzazione, da parte del gestore, dei « proventi dell'esercizio ». Ed all'opposto, quando sia l'amministrazione a pagare al privato un compenso per l'esecuzione del servizio, non potrebbe l'espletamento di questo, pur se con i poteri di supremazia che vi si connettono, non considerarsi che nel suo aspetto di prestazione, di *opus*, cui il privato sia obbligato, contro il pattuito corrispettivo, verso l'amministrazione; e non potrebbe perciò non valutarsi il rapporto, quanto meno ai fini dell'imposta di registro, ed anche alla stregua del generale principio di cui all'art. 8 della legge organica, che secondo le regole previste per l'appalto, cioè per quel rapporto che da quel sinallagma contrattuale è caratterizzato.

nella fattispecie esaminata, non può essere addebitato alla sentenza impugnata il vizio di legittimità allegato dall'Amministrazione ricorrente, e pertanto il primo motivo di ricorso va respinto.

Con il secondo motivo di ricorso, poi, l'Amministrazione ricorrente, denunciando, oltre la violazione e falsa applicazione delle stesse norme, anche la violazione dei principi generali in tema di interpretazione, contenuti negli artt. 1362 segg. c. c., nonchè il vizio di omessa ed insufficiente motivazione, sostiene che la Corte del merito avrebbe errato nella individuazione del contenuto effettivo del contratto, dando rilevanza a singole clausole, senza inquadrarle adeguatamente nel complesso della pattuizione.

Questa Corte ritiene, invece, che la Corte del merito ha esattamente individuato i punti rilevanti per la qualificazione del contenuto del contratto ed ha dato adeguata motivazione del suo convincimento.

La sentenza impugnata, infatti, ha ravvisato come elementi distintivi, sufficienti a qualificare il rapporto come concessione-contratto anzichè come appalto, due pattuizioni, con l'una delle quali era stato attribuito al gestore del servizio il potere di elevare contravvenzioni a carico di chi violasse le norme regolamentari concernenti il servizio stesso, e con l'altra era prevista la creazione di un ufficio reclami, da parte dell'impresa di gestione, al quale gli utenti erano obbligati a rivolgersi per qualsiasi doglianza relativa al servizio, con esclusione degli organi e degli uffici comunali. Ed in tali elementi ben può, secondo i principi soprarichiamati, essere ravvisato un, sia pure parziale, trasferimento di supremazia, ed una instaurazione di rapporti diretti tra gestore ed utenti, sufficienti a caratterizzare il rapporto come concessione.

A tale qualificazione non osta, ad avviso di questa Corte, la circostanza, cui l'Amministrazione ricorrente si richiama, che il Comune abbia ritenuto per sè l'esazione delle tasse dovute dagli utenti, addossandosi il canone fissato a favore del concessionario quale retribuzione per il servizio, in quanto la permanenza del rapporto tributario in testa all'ente è del tutto normale e per aversi concessione non è necessario che l'ente si privi di tutti i poteri di supremazia, inerenti al servizio, essendo sufficiente che taluni di questi siano attribuiti al gestore. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 8 luglio 1966, n. 1792 - Pres. Fibbi - Est. Perrone Capano - P.M. Pedote (conf.) - Ministero Finanze (avv. Stato Carafa) c. Silighini (avv. Fraccaroli) e Turchi (avv. Borda).

Imposta di registro - Accessioni - Opere pubbliche realizzate dalla p. a. su fondi di aliena proprietà - Successivo trasferimento del-

l'area alla p. a. - Imponibilità del trasferimento presunto delle opere, secondo le regole dell'art. 47 della legge del registro - Esclusione.

(c. c., artt. 934, 936; l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, art. 4; l. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 73; r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 47).

Poichè l'opera pubblica realizzata dalla P. A. su terreno di privata proprietà illegittimamente occupato non è suscettibile di acquisto per accessione, il successivo trasferimento del suolo alla stessa P. A. non rende applicabile la presunzione di cui all'art. 47 della legge del registro, la quale presuppone che un acquisto per accessione sia giuridicamente possibile (1).

(Omissis). — Con l'unico mezzo di ricorso si denuncia: «violazione ed errata applicazione dell'art. 47 r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269 (legge organica di registro), dell'art. 934 c. c., dell'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, e dei principi generali in materia di occupazione senza titolo da parte della pubblica amministrazione,

(1) La proprietà dei fondi occupati senza titolo e trasformati in opere pubbliche e la proprietà di tali opere.

Secondo un principio ormai consolidato in giurisprudenza, e, deve aggiungersi, ineccepibile, il disposto dell'art. 936 c. c. non trova applicazione nei confronti di una pubblica amministrazione che illegittimamente, e cioè *sine titulo*, abbia proceduto all'occupazione di un fondo altrui per la realizzazione di un'opera pubblica (cfr., tra le più recenti, Cass. 19 giugno 1961, n. 1440, *Foro it.*, 1961, I, 1315; Cass. 29 luglio 1961, n. 1840, *Foro it.*, Mass., 1961, 477; Cass. 23 marzo 1965, n. 477, in questa *Rassegna*, 1965, I, 381, con nota di G. MANDÒ. In dottrina: CORMIO, *Jus tollendi e p. a.*, *Giur. it.*, 1959, I, 2, 101, in nota ad App. Roma 6 giugno 1958; ed in senso critico, SANDULLI, *Immobili privati posseduti dall'amministrazione sine titulo e destinati ad opere pubbliche*, *Riv. giur. edil.* 1958, II, 55).

La facoltà alternativa, che l'art. 936 c. c. riconosce al proprietario del suolo, è, invero, inattuabile nei confronti della p. a., dal momento che la condanna alla riduzione in pristino urterebbe contro il disposto dell'art. 4 della l. 20 marzo 1865, n. 2248 all. E, mentre la ritenzione della costruzione attribuirebbe al *dominus soli* la proprietà di beni destinati a pubblico servizio e, come tali, facenti parte del demanio o del patrimonio indisponibile.

Il tema dell'acquisto per accessione, peraltro, non era stato fin qui, a quanto consta, direttamente affrontato dalla giurisprudenza, che nelle richiamate pronunce si era limitata prevalentemente ad esaminare (pervenendo alle esatte conclusioni ora citate) il problema della applicabilità dell'articolo 936 c. c. Con la sentenza in esame, invece, la Cassazione ha espressamente escluso la possibilità di ritenere operante il principio dell'accessione (art. 934 c. c.), per trarne ulteriormente la conseguenza dell'inapplicabilità della presunzione di cui all'art. 47 della legge organica di registro nelle

in relazione all'art. 360 n. 3 c. p. c. ». Si deduce che i giudici di merito avrebbero errato nel ritenere che nella specie non fosse applicabile l'art. 47 della legge di registro per un triplice ordine di ragioni: « sia in quanto non sarebbe stato possibile configurare un'accessione, da parte del proprietario del suolo, delle costruzioni eseguite dalla pubblica amministrazione, sia in quanto dal contenuto dell'atto stesso di compravendita risultava palesemente escluso che le parti avessero voluto ricomprendere nell'oggetto contrattuale le dette costruzioni, sia infine perchè, mentre i contratti di appalto stipulati dal Genio Civile di Rimini sarebbero stati sufficienti a vincere la presunzione di cui all'art. 47 della legge di registro, il diritto di proprietà sul fondo sul quale era stato edificato dall'Amministrazione si era trasformato in un

ipotesi di trasferimento di terreni già occupati e trasformati dalla p. a. con la realizzazione dell'opera pubblica.

Se mal non interpretiamo la decisione, l'inoperatività del principio *superficies solo cedit* s'è fatta derivare dalla inapplicabilità della disciplina dell'accessione (art. 936 c. c.) nei confronti della p. a., secondo un iter logico che sembra legittimare qualche perplessità.

L'impossibilità di applicare le citate norme nei confronti della p. a. dipende, per un verso, dai noti limiti posti alla giurisdizione dell' a. g. o. (innanzi alla quale è improponibile una domanda di condanna dell'amministrazione a rimuovere le costruzioni) e, per altro verso, dalla inidoneità del bene pubblico a costituire possibile oggetto di ritenzione da parte del privato.

Orbene, ad escludere in radice la possibilità di un acquisto per accessione dell'opera pubblica, sembrerebbe più esatto porre l'accento soltanto su tale inidoneità, in armonia, del resto, con la lettera dell'art. 934 c. c., che, per l'appunto, esclude l'accessione quando diversamente sia disposto dalla legge (E qui la diversa disposizione di legge andrebbe ravvisata nella particolare qualità e nello speciale regime che l'ordinamento riserva ai beni pubblici).

A parte ciò, comunque, il problema che si pone a seguito della pronuncia della Corte, e che non sembra trovare soddisfacente soluzione, è quello della sorte dei beni interessati dalla ipotizzata vicenda, e cioè il suolo e le costruzioni.

Quanto alla proprietà dell'opera, una volta esclusa l'operatività del principio dell'accessione per la natura pubblica del bene, non v'è difficoltà ad ammettere che essa appartenga alla p. a.

Il terreno, invece, se è esatto l'altro principio pur ripetutamente affermato dalla giurisprudenza (Cass. 16 ottobre 1964, n. 2601, in questa *Rassegna*, 1964, I, 961, e, più recentemente, Cass. 26 ottobre 1966, n. 2610, *ultra* 137, con nota di F. BATISTONI FERRARA, *Occupazione abusiva, condanna al risarcimento del danno ed imposta di registro*), secondo cui la pronuncia di condanna al risarcimento dei danni — sostitutiva della impossibile restituzione del bene ormai trasformato — non ha efficacia traslativa della proprietà, rimarrà del privato: il quale, peraltro, non potrà considerarsi titolare di nessuna delle facoltà di godimento normalmente insite nel diritto di proprietà.

diritto al solo indennizzo ». Sostiene la ricorrente che « una volta che la proprietà del suolo sul quale si era edificato dall'Amministrazione non era stata trasferita a questa in base ad alcun atto, volontario o coattivo, ma era rimasta nella sfera giuridico-patrimoniale dei venditori, prima, e dell'acquirente, poi, alla Corte di merito, non era consentito nè escludere l'accessione, nè tanto meno creare dal nulla una trasformazione del diritto di proprietà in un diritto all'indennizzo ». Ciò perchè « l'occupazione di fatto, da parte della pubblica amministrazione, di un fondo (di proprietà privata), ai fini della esecuzione di un'opera, non sottrae al proprietario i suoi diritti dominicali, nè tali diritti gli sono sottratti dalla eseguita costruzione o dalla destinazione a pubblico servizio ». Nè — aggiunge la ricorrente — occorre esaminare se nell'atto di compravendita fossero compresi anche i fabbricati

Separata così, sulla scorta dei due citati orientamenti giurisprudenziali, la proprietà del terreno da quella delle costruzioni, verrebbe spontaneo il richiamo al regime giuridico della superficie.

Senonchè, a parte l'ovvia considerazione che il proprietario di un terreno gravato da diritto di superficie conserva pur sempre delle facoltà di utilizzazione, che, nella specie, non sembrerebbero sempre e pacificamente configurabili, sta di fatto che non si intravede quale possa essere il titolo costitutivo del diritto di superficie a favore della p. a., là dove — per la nota interdipendenza delle figure dell'accessione e della superficie — il difetto di un titolo costitutivo della proprietà superficiaria comporta proprio l'acquisto per accessione delle costruzioni (e cioè esattamente quanto si è escluso nel caso in esame).

Potrebbe, ancora, osservarsi che l'inquadramento del diritto della p. a. nello schema del diritto di superficie (che, d'altra parte, ci sembra l'unico configurabile), comporta tutta una ulteriore problematica di incerta soluzione.

Così, ad esempio, posto che il principio *superficies solo cedit* resta paralizzato nella sua operatività, come si è visto, per la particolare natura (pubblica) della costruzione, dovrebbe ammettersi — una volta che venga a cessare la speciale destinazione dell'opera — la possibilità di una reviviscenza del principio medesimo, con conseguente automatico acquisto dell'opera da parte del *dominus soli*. Il che non gioverebbe sicuramente alla certezza delle situazioni giuridiche, atteso il lungo periodo di tempo presumibilmente intercorrente fino al mutamento di destinazione dell'opera.

E può aggiungersi l'ipotesi in cui la p. a. proceda all'abbattimento dell'opera per realizzarne una diversa, sempre destinata a pubbliche finalità. In tal caso, sarebbe da vedere se l'amministrazione — in difetto di un titolo che disciplini il rapporto — possa ricostruire sul terreno del privato, il quale sia stato a suo tempo risarcito per la privazione di ogni utilità economica ricavabile dal bene, ovvero se la nuova costruzione debba trovare una regolamentazione giuridica analoga alla prima, addirittura prospettandosi la possibilità di un ulteriore risarcimento in favore del *dominus soli*.

Si potrebbe continuare nell'esame della problematica posta dalle esigenze di giungere ad una conciliazione dei principi, verso i quali ha mo-

costruiti dalla pubblica amministrazione (su una parte del terreno compravenduto), posto che il citato art. 47 pone una presunzione di trasferimento di tutte le accessioni, indipendentemente dalle dichiarazioni negoziali delle parti, presunzione che può essere vinta solo con gli atti indicati nell'articolo medesimo (atti che abbiano acquistato data certa anteriore col mezzo della registrazione), nella specie insussistenti.

La censura è infondata.

È giurisprudenza ormai costante che, decorso il biennio previsto dall'art. 73 della l. 25 giugno 1865, n. 2359, senza che sia stata pronunciata l'espropriazione per pubblica utilità, l'ulteriore detenzione dell'immobile, già occupato legittimamente, diviene illegittima, con la conseguenza che l'ente occupante, quale detentore senza titolo, è tenuto alla restituzione, oltre che al pagamento dell'indennità per il periodo di occupazione legittima. Ma nel caso che l'immobile illegittimamente

strato di orientarsi la Corte regolatrice. Ma ci sembra che proprio l'ultima considerazione fatta, per l'evidente ingiustizia della conclusione che comporta, riveli, per così dire, un punto di debolezza dell'intera costruzione, rappresentato dall'affermazione della persistenza della proprietà del terreno in capo al privato, pur spogliato di ogni facoltà di utilizzazione economica del bene, e malgrado l'avvenuto risarcimento del danno.

Mentre, infatti, ed in pieno rispetto della regola posta dall'art. 934 c. c. (che espressamente prevede delle eccezioni), può convenirsi nella ritenuta inoperatività del principio dell'accessione, in considerazione della natura dell'opera realizzata sul terreno illegittimamente occupato, la figura di un proprietario tale soltanto sulla carta, ed al quale nemmeno potrebbero pacificamente riconoscersi le facoltà di utilizzazione economica del terreno pur riservate a chi sia soltanto *dominus soli*, non può non suscitare qualche riserva.

La necessità, avvertita dalla giurisprudenza, di un titolo formale che sancisca il trasferimento della proprietà del terreno, adeguando la situazione giuridica a quella già instauratasi in via di fatto, potrebbe, probabilmente, essere superata spostando sul piano più spiccatamente pubblicistico l'angolo visuale del problema, sulle tracce della figura, di recente prospettata, della espropriazione in senso materiale (in argomento, cfr. CARUSI F., *Tutela giudiziaria del proprietario di immobile occupato « sine titulo » dalla p. a. e trasformato in opera pubblica ed atto espropriativo in senso materiale*, in questa *Rassegna*, 1966, I, 1047; *Id.*, *Ancora, sulla tutela*, etc., *retro*, 99).

Un utile campo di indagine, ai fini in questione, potrebbe forse essere anche ricercato, sul terreno privatistico, con riferimento alle regole sull'accessione invertita, verificando, ovviamente, in quanta parte l'analogia delle situazioni giustifichi una identità di disciplina giuridica.

Ed in definitiva, dunque, deve dirsi che l'affermazione contenuta nella sentenza in esame, costituendo, con le sue logiche implicazioni, un valido banco di prova della validità o meno del principio fissato in altre pronunce, lascia la materia tuttora aperta a nuove meditazioni.

SERGIO LAPORTA

detenuto sia stato trasformato dalla pubblica amministrazione, o comunque utilizzato per la costruzione di un'opera pubblica di carattere permanente, il diritto di proprietà del privato non è suscettibile di reintegrazione in forma specifica, mediante restituzione del bene, non potendo il giudice annullare o modificare l'attività tecnico-discrezionale della pubblica amministrazione. L'ipotesi della impossibilità della restituzione per avvenuta trasformazione del bene, che è di ostacolo alla reintegrazione in forma specifica del diritto del privato, leso dal protrarsi dell'occupazione, ricorre, in relazione ai limiti posti al giudice ordinario rispetto alle attività amministrative, ogni qual volta sull'immobile occupato siano state compiute opere destinate in via permanente a soddisfare un pubblico interesse, anche se materialmente suscettibili di rimozione. In tali casi, il proprietario del terreno illegittimamente occupato non ha diritto alla restituzione, ma solo al risarcimento dei danni (salvo gli effetti della eventuale tardiva espropriazione); e le opere costruite su quel terreno da enti pubblici, essendo destinate a soddisfare permanentemente un servizio o un interesse pubblico, devono trovare la loro disciplina nei principi e nelle norme del diritto pubblico. Esse non possono essere assoggettate alla disciplina privatistica dell'accessione, che non è applicabile rispetto agli atti e alle attività dello Stato e degli enti pubblici. Esattamente osservano i resistenti Turchi e Tassi che « v'è impossibilità per il privato di prendere possesso del bene pubblico costruito sul suo fondo, di abatterlo, di disporne a suo piacere »: ciò perchè « non v'è acquisto per accessione, da parte del privato, della proprietà dell'opera pubblica ».

In tali sensi, del resto, questa Suprema Corte si è già pronunciata con sentenza 23 marzo 1965, n. 477, emessa proprio in tema di presunzione di trasferimento di accessioni, congiuntamente all'immobile, ai sensi dell'art. 47 della legge del registro. Dopo aver premesso che il principio dell'accessione non riveste carattere di assolutezza, in quanto è possibile che dal titolo o dalla legge risulti che l'opera esistente sopra e sotto il suolo si appartenga a soggetto diverso dal proprietario del suolo, questa Corte ha ritenuto che la destinazione dell'area (di proprietà privata) e della sovrastante opera edilizia (costruita direttamente ed a proprie spese da enti pubblici) alla soddisfazione di un pubblico interesse, o di un pubblico servizio, comporta che il diritto del privato sul terreno non si estende all'opera pubblica *ex jure accessionis*, ma resta mortificato nel suo concreto contenuto, in modo da rendere inapplicabile la disposizione dell'art. 936 c. c., cosicchè al privato, proprietario del terreno, viene riconosciuto solo il diritto al risarcimento del danno per lo svuotamento del diritto di proprietà sul terreno medesimo, tutte le volte che manchi un regolare procedimento di espropriazione o un valido negozio consensuale traslativo della proprietà del suolo.

Di conseguenza, ove venga venduto un terreno di proprietà privata, che in parte — ed in vista della progettata espropriazione — sia stato già occupato dalla pubblica amministrazione con opere di carattere pubblico, costruite dalla stessa amministrazione per alloggi ai senza tetto (è questo il caso di specie), non può, rispetto a tali opere, applicarsi la presunzione stabilita dall'art. 47 della legge del registro, appunto perchè le opere pubbliche costruite dalla pubblica amministrazione su terreno di proprietà privata, appositamente occupato con carattere di definitività, non si appartengono al proprietario del suolo e non costituiscono accessione del suolo medesimo, ai sensi delle disposizioni e dei principi di diritto privato.

Esattamente, dunque, la Corte di appello ha ritenuto che i fabbricati in questione (costruiti dal Genio Civile di Rimini per i senza tetto) non potevano ritenersi compresi nella compravendita del terreno di proprietà privata, in forza della presunzione stabilita dall'art. 47 della legge di registro, in modo da essere anch'essi assoggettati alla imposta di trasferimento, dato che quei fabbricati non potevano considerarsi « accessioni » rispetto al terreno, e di conseguenza non era applicabile il citato art. 47, « il quale presuppone che un acquisto per accessione sia giuridicamente possibile ».

Nè la Corte di merito può essere censurata per aver accertato che oggetto della compravendita fu in realtà il solo terreno, non anche le opere su di esso costruite dal Genio Civile. Tale accertamento fu compiuto non già per escludere la presunzione fiscale di trasferimento, sibbene per confutare il secondo motivo di appello, col quale si deduceva che la compravendita aveva avuto per oggetto anche le costruzioni. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 3 settembre 1966, n. 2314 - Pres. Rosano - Est. Arienzo - P. M. Tuttolomondo (diff.) - Ministero Finanze (avv. Stato Graziano) c. Locatelli (avv. Cingoli e Menghini) e Baratto-Barberis (n. c.).

Imposta di successione - Attivo ereditario - Beni alienati dal « de cuius » con scrittura privata non registrata che abbia acquistato data certa ai sensi dell'art. 2704 c. c. - Idoneità per l'esclusione dall'attivo: inapplicabilità delle limitazioni di cui all'art. 45 della legge tributaria sulle successioni per la prova della data certa.

(c. c., art. 2704; r. d. 30 dicembre 1923, n. 3270, artt. 22, 45).

Nella liquidazione dell'imposta di successione, la scrittura privata, con la quale il de cuius abbia alienato un bene immobile, per essere

opponibile alla Finanza, al fine di escludere il bene dall'attivo ereditario, deve avere acquistato data certa, anteriore all'apertura della successione, in uno dei modi indicati dall'art. 2704 c. c., senza le limitazioni disposte dall'art. 45 del r. d. 30 dicembre 1923, n. 3270, che nega valore certificativo agli eventi naturali della morte e della sopravvenuta impossibilità fisica di colui che ha sottoscritto la scrittura (1).

(Omissis). — La ricorrente Amministrazione delle Finanze dello Stato, sotto il profilo della violazione e della falsa applicazione dell'art. 45 r. d. 30 dicembre 1923, n. 3270, e dell'art. 1351 c. c., e della omessa motivazione, censura la sentenza impugnata e deduce che, ai fini della liquidazione dell'imposta di successione, per escludere dal computo dell'asse ereditario un bene immobile alienato dal *de cuius*, la prova della vendita deve essere data con scrittura che, per essere opponibile alla Finanza, abbia acquistato, a' sensi dell'art. 45 cit., data certa anteriore all'apertura della successione in uno dei modi, indicati nell'art. 2704 c. c., che non sia la morte o la fisica impossibilità di sottoscrivere di colui che l'ha firmata. La deduzione dall'attivo dei debiti, regolata dall'articolo citato, non differirebbe, secondo la ricorrente, dalla deduzione di beni alienati dal *de cuius*, mirandosi in entrambi i casi alla diminuzione della consistenza dell'asse ereditario, quale formalmente risulta costituito, sì che sarebbe consentita l'interpretazione estensiva, generalmente ammessa per le norme tributarie, dell'art. 45 cit. contenente una disposizione di carattere non eccezionale.

La censura è infondata.

I primi giudici esclusero dall'eredità Barberis i beni venduti dal *de cuius* con la privata scrittura del 4 aprile 1954, ritenendo superata la presunzione ex art. 22 legge successioni, discendente dall'intestazione

(1) Pur se la soluzione accolta dia adito a perplessità, tuttavia, poichè la questione è stata esaminata, nella sentenza in nota, sotto i vari aspetti che potevano ritenersi rilevanti, sembra doversi escludere, quanto meno allo stato, una possibilità di revisione dell'orientamento decisorio assunto dalla Cassazione, al quale, dunque, conviene adeguarsi.

Per la dottrina, in argomento, v. SERRANO, *La prova dell'appartenenza aliena dei beni ritenuti ereditari*, *Dir. prat. trib.*, 1961, II, 520; CONTI, *La legge tributaria sulle successioni e i beni di proprietà di terzi*, *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1960, 1170; DE BONO, *L'imposta sulle successioni*, Milano, 1955, 70; In., *Aliena appartenenza di beni che appaiano appartenenti ad una eredità*, *Riv. dir. fn.*, 1958, II, 160.

In giurisprudenza, conformi alla massima, oltre la confermata App. Torino 26 giugno 1963, cfr. Trib. Torino, 13, aprile 1965, *Foro Pad.*, 1965, I, 1162; App. Milano, 14 novembre 1958, *Foro it.*, 1959, I, 1804, ove, in nota, riferimenti alla giurisprudenza della Commissione centrale, che era invece, in prevalenza, nel senso che la prova dell'alienità dei beni dovesse fornirsi con il rigore di forme di cui all'art. 45 della legge organica.

catastale al nome del *de cuius*, dalla prova contraria che scaturiva dalla scrittura di vendita che, a seguito della morte dell'alienante, era divenuta, ex art. 2704 c. c., di data certa anteriore. L'Amministrazione delle Finanze sostenne, come ancora deduce in questa sede, che la prova della data certa di una scrittura privata, diretta a documentare l'uscita di un determinato bene dal patrimonio del defunto prima dell'apertura della successione, non può essere fornita in uno dei modi indicati dall'art. 2704 c. c., ma solo a mezzo della registrazione, conformemente a quanto prescrive l'art. 45 cit. per la detrazione dei debiti ereditari, in base ad un principio di diritto tributario per il quale dovrebbe essere data con atto registrato la prova di fatti tendenti ad escludere un obbligo di imposta.

La Corte di Appello, nel rigettare la tesi dell'Amministrazione, ha escluso l'esistenza di un principio generale tributario nel senso sostenuto dalla ricorrente ed ha ritenuto l'art. 45 citato l'unica norma di diritto tributario che nega il valore certificativo degli eventi naturali (morte e fisica impossibilità di scrivere) considerati nell'art. 2704 c. c., precisando che esso ha carattere eccezionale e che non sussistono gli estremi per una, pur astrattamente ammissibile, interpretazione estensiva. La soluzione accolta dalla sentenza impugnata è esatta, mentre errate sono le premesse logiche della tesi della ricorrente.

Devesi, innanzitutto, respingere l'assunto che non abbia carattere eccezionale la norma dell'art. 45 cit., relativa alla deduzione delle passività, che riconosce valore probatorio dei debiti « certi e liquidi » alle scritture private che abbiano acquistato data certa anteriormente alla apertura della successione in uno dei modi indicati nell'art. 2704 c. c., che non sia la morte o la sopravvenuta impossibilità fisica di chi l'abbia sottoscritta. La norma, col negare valore agli eventi naturali, la cui efficacia certificativa della certezza della data di una scrittura è riconosciuta, in via generale, dall'art. 2704 c. c., che regola l'istituto, pone, per la più ristretta sfera dei rapporti tributari, limitazioni al principio stabilito per una più ampia categoria di rapporti e, quindi, ad esso derogando, ha contenuto eccezionale. Corretta l'affermazione dell'Amministrazione, che ha sostenuto il carattere non eccezionale dell'art. 45 cit., deve riconoscersi che anche per le norme eccezionali è consentita l'interpretazione estensiva, che consiste, al contrario di quella analogica che ha funzione adeguatrice per i casi non previsti, nella determinazione precisa del contenuto reale della norma col ristabilire il valore effettivo dell'inadeguata formula, che viene rettificata conformemente alla volontà legislativa. L'interpretazione estensiva, come quella analogica, si realizza attraverso un procedimento di astrazione logica per la ricerca di un comune principio regolatore, ma mentre nella prima il caso da risolvere è uguale a quelli previsti, e perciò rientra nella sfera di applicazione della norma per volontà del legislatore stesso, in quella analo-

gica, invece, il caso non preveduto, ma avente lo stesso razionale fondamento, si riporta nella disciplina della norma perchè simile a quelli da essa previsti.

Per sostenere che l'art. 45 cit., dettato per la detrazione delle passività, si applichi, mediante un procedimento di interpretazione estensiva, anche per escludere dal computo dell'asse ereditario un immobile, l'Amministrazione ha affermato che entrambe le operazioni sostanzialmente tendono allo stesso risultato di diminuire la consistenza del patrimonio ereditario e che, come è stato esposto nella discussione orale, le due ipotesi sono identificate nell'unica ragione della norma, costituita dalla esigenza di evitare prove precostituite a danno dei diritti del fisco. Entrambi gli argomenti addotti sono inidonei a giustificare l'assunto dell'Amministrazione, anche se il secondo si richiama a remoti precedenti giurisprudenziali delle Corti regolatrici non ancora unificate (Cass. 23 giugno 1904, 12 gennaio 1917, 31 marzo 1921).

All'estensione di una norma ad un caso che non sembra rientrare nella formula usata dal legislatore, che pur lo prevede, si perviene, come si è detto, attraverso la ricerca della causa giustificatrice del precetto e dei principi generali che regolano la materia, e non per la eventuale identità dei risultati concreti scaturenti dal caso previsto e da quello non espressamente compreso nella formula. D'altra parte, non è neppure esatto che i risultati delle due operazioni in esame siano identici: nel caso previsto dall'art. 45 cit., si vuol provare l'esistenza di passività costituite da debiti certi e liquidi per detrarre dall'asse, mentre nel caso di beni immobili venduti si contesta la consistenza del patrimonio in quanto si sostiene che i beni venduti non appartengono più all'asse. Come è dato arguire dalla collocazione nella sezione terza, relativa alla deduzione delle passività, dal riferimento letterale a debiti certi e liquidi, e dal collegamento con le altre norme che regolano la materia, tutte aventi per oggetto debiti, e cioè la prestazione di somme di danaro, l'art. 45 cit. riguarda le obbligazioni pecuniarie, cui soltanto è riferibile il concetto di liquidità come determinazione quantitativa dell'ammontare. In tali obbligazioni non può certo essere riportata quella di consegnare una cosa determinata ad un terzo nascente da un contratto di compravendita di un immobile la cui proprietà è stata trasferita, prima dell'apertura della successione, con la scrittura privata che si offre in prova per dimostrare che il bene non fa più parte del compendio ereditario. In questo caso non si tratta, infatti, di pagare un debito col dedurre l'importo dall'asse ereditario, bensì di escludere dal detto patrimonio un bene che, essendo stato validamente alienato da *de cuius* ad un terzo, che ne è divenuto proprietario prima del decesso dell'alienante, non è compreso nel compendio ereditario.

L'estensione della norma riguardante le detrazioni di passività dell'asse ai casi di alienazione di beni da parte del *de cuius* costituireb-

be, quindi, un'operazione di interpretazione analogica, non consentita in materia tributaria, e non estensiva, perchè si ricondurrebbe sotto l'unica disciplina non un caso uguale, rientrante nella stessa *ratio* ma non espressamente previsto, bensì un caso simile se non addirittura diverso.

Accertato che i due casi non sono uguali e che non può procedersi all'interpretazione estensiva, come assunto dall'Amministrazione ricorrente, è irrilevante la ricerca della causa giustificatrice — ravvisata nell'esigenza di ordine pubblico di evitare prove precostituite — dell'art. 45 cit., la cui disciplina, in ordine alla prova rigorosa delle passività da darsi con scrittura registrata, non può estendersi alla fattispecie, che è, invece, regolata dall'art. 22 legge successioni. In conformità dell'art. 18 r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269, relativo all'imposta di registro per i trasferimenti di immobili, l'art. 22 dispone che, in mancanza di prove dirette, per sottoporre un immobile a tassa di successione è sufficiente l'iscrizione del *de cuius* nei ruoli delle imposte sui fabbricati e sui terreni, e il pagamento, in conto proprio, di rate di imposte, o la prova di una convenzione che faccia presumere il diritto di proprietà nell'autore della successione, salvo prova contraria. La prova contraria, trattandosi del trasferimento di immobili, può essere data, come nella specie, mediante scrittura privata, che, in mancanza di disposizioni limitative, abbia acquistato data certa anteriore ex art. 2704 c. c., e, quindi, dal giorno della morte. La norma tributaria non ha apportato alcuna modifica a quella generale dettata per l'operatività delle scritture private di fronte ai terzi, come, invece, ha disposto per le scritture debitorie. La giustificazione della diversa disciplina può ravvisarsi: sul piano logico, nella più agevole precostituzione da parte dei contribuenti di scritture debitorie in frode delle ragioni dell'erario, che non di scritture di vendita che, per se stesse, operano nei rapporti interni delle parti il trasferimento del bene; e, sul piano processuale, nella diversa posizione degli eredi, i quali debbono, nella prima ipotesi, dare la prova diretta del fatto costitutivo delle passività ereditarie, e nella seconda ipotesi vincere una presunzione di legge con una prova contraria.

In conseguenza, nel rigettare la censura esaminata può affermarsi il seguente principio di diritto: « nella liquidazione dell'imposta di successione, la scrittura privata, con la quale il *de cuius* ha alienato un bene immobile, per essere opponibile alla Finanza al fine di escludere il bene dal computo dell'asse ereditario, deve avere acquistato data certa, anteriore all'apertura della successione, in uno dei modi indicati dall'art. 2704 c. c., senza le limitazioni disposte dall'art. 45 r. d. 30 dicembre 1923, n. 3270, che nega valore certificativo agli eventi naturali della morte e della sopravvenuta impossibilità fisica di scrivere di colui che ha sottoscritto la scrittura ». — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 26 ottobre 1966, n. 2610 - Pres. Pece - Est. Roperti - P. M. Di Majo (conf.) - Ministero Finanze (avv. Stato Cavalli) c. Terrasi-Oliva (avv. Sangiorgi).

Imposta di registro - Sentenza - Occupazione senza titolo di immobili da parte della p. a. - Sentenza di condanna al risarcimento dei danni nella misura del valore venale dei beni occupati ed utilizzati per l'esecuzione di un'opera pubblica - Imposta proporzionale di trasferimento - Inapplicabilità.

(r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269, artt. 1, 8, 18, 72; id., tariffa all. A, art. 1).

Imposta di registro - Agevolazioni - Decadenza dalle agevolazioni per mancata o tardiva registrazione - Si verifica.

(r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 110).

La sentenza di condanna al risarcimento dei danni per l'occupazione senza titolo di un immobile, da parte della p. a., che l'abbia trasformato in opera pubblica, non determina, ancorchè la condanna si identifichi nell'attribuzione del valore venale del bene, nè la trasmissione di proprietà del bene stesso, nè del diritto di uso o di godimento, in favore dell'ente occupante. Essa, pertanto, non legittima l'applicazione delle imposte proporzionali di trasferimento previste dall'art. 1 della tariffa all. A alla legge organica del registro (1).

A' sensi dell'art. 110 della legge di registro, si determina decadenza dai benefici, e sono dovute le ordinarie imposte, e le soprattasse, quando gli atti, per i quali le agevolazioni sono previste, non vengono registrati entro il termine di legge (2).

(Omissis). — Col primo mezzo la ricorrente Amministrazione, denunciando la violazione degli artt. 8, 18 e 72 della legge di registro 30 dicembre 1923, n. 3269, in relazione all'art. 1, della tariffa all. A alla stessa legge, e all'art. 360 nn. 3 e 5 c. p. c., investe la impugnata sentenza, sostenendo che la Corte di merito avrebbe errato nel rite-

In relazione alla seconda massima, e con specifico riferimento alla decadenza anche dal beneficio della registrazione a tassa fissa (decadenza implicitamente ammessa, peraltro, anche dalla sentenza in nota). Cfr. Cass., 26 luglio 1966, n. 2067, in questa *Rassegna*, 1966, I, 1100, ed ivi ulteriori richiami.

Sulla questione di cui alla prima massima — (in riferimento alla quale e per il collegato problema dell'applicabilità o meno, per la tassazione dell'atto di trasferimento alla p. a. dell'area già trasformata in opera pub-

nera che unico effetto della sentenza 13 novembre 1959 del Tribunale fosse quello di attribuire ai proprietari del terreno occupato una somma pari al valore del bene, con esclusione di qualsiasi trasferimento o attribuzione di proprietà del bene stesso all'ente occupante e che, quindi, fosse applicabile non l'imposta proporzionale ma quella graduale. In particolare, secondo la ricorrente, la Corte non avrebbe considerato: a) che per l'art. 18 della legge di registro, in mancanza di prove dirette del trasferimento, fosse sufficiente la iscrizione del nuovo possessore nei ruoli dell'imposta terreni e che nella specie tale elemento esistesse perchè il terreno dei Terrasi era stato appreso dal Comune di Palermo che vi aveva costruito una strada pubblica; b) che in mancanza del formale atto di trasferimento si sarebbe dovuto applicare l'art. 72 della stessa legge di registro, in forza del quale, quando le sentenze pronunciano su domande per le quali non siano stati enunciati titoli registrati, si applica, oltre alla tassa dovuta sulla sentenza, anche la tassa alla quale la convenzione avrebbe dovuto assoggettarsi secondo la sua natura, se fosse stata precedentemente registrata; c) che l'imposta fosse ugualmente dovuta in forza del principio fondamentale di cui all'art. 8, comma secondo, legge di registro, che consente la tassazione in casi non espressamente previsti dalla legge tributaria; d) che, comunque, l'imposta fosse dovuta in base all'art. 1 della tariffa all. A, che sottopone ad imposta proporzionale il trasferimento non solo

blica, della presunzione di cui all'art. 47 della legge di registro, si consulti anche Cass. 8 luglio 1966, n. 1792, *retro*, 126, con nota di S. LAPORTA, *La proprietà dei fondi occupati senza titolo e trasformati in opere pubbliche e la proprietà di tali opere*) — pubblichiamo la seguente annotazione:

Occupazione abusiva, condanna al risarcimento del danno ed imposta di registro.

1) La Corte Suprema ha confermato il principio già stabilito con sentenza 16 ottobre 1964, n. 2601 (in questa *Rassegna*, 1964, I, 961). Premesso che la sentenza di condanna al risarcimento del danno in somma corrispondente al valore del bene non attua il trasferimento del bene stesso dal privato all'Amministrazione occupante (cfr., oltre alla sentenza in nota e a quella già richiamata, la decisione 12 giugno 1939, n. 1980, *Giur. op. pubbl.*, 1939, 706, che escludeva, specificatamente, che l'occupazione dell'immobile e la sua destinazione ad un uso pubblico comportasse la trasformazione della proprietà privata in proprietà pubblica), la Corte ha ritenuto che, anche ai fini della legge di registro, non sia possibile ravvisare l'esistenza di una trasmissione d'immobili assoggettabile ad imposizione.

La tassazione della *trasmissione* supporrebbe sempre l'esistenza di un atto di trasferimento a carattere convenzionale, nè si potrebbe trarre argomento, in senso contrario, dal disposto dell'art. 18 e dell'art. 1 r. d. n. 3269 del 1923, in quanto la tassazione disciplinata dalla prima norma

della proprietà ma anche dell'uso o godimento di beni immobili, avendo l'impugnata sentenza esplicitamente riconosciuto che nella specie vi era stata la perdita del godimento e della disponibilità del terreno.

Le censure, come sopra riassunte, sono tutte prive di fondamento.

La questione se la sentenza di condanna al risarcimento dei danni sia passibile dell'imposta proporzionale di trasferimento, di cui all'art. 1 della tariffa di registro, oppure della normale imposta graduale, è stata già esaminata da questa Corte Suprema con la sentenza n. 2601 del 1964, nella quale è stato affermato che la condanna al risarcimento dei danni derivati dalla illegittima occupazione di un immobile, ancorchè si concreti nell'attribuzione al proprietario di una somma pari al valore venale del bene, non ne determina il trasferimento all'ente occupante; di conseguenza non compete alla Finanza l'imposta proporzionale di trasferimento.

Da tale indirizzo, che risponde ad una perfetta esegesi della legge, non vi è motivo di discostarsi.

Ha ritenuto la Corte di merito che non fosse dovuta dai resistenti Terrasi l'imposta proporzionale di registro, prevista per i trasferimenti a titolo oneroso della proprietà immobiliare, perchè con la pronuncia del Tribunale di Palermo, sulla quale la Finanza pretende il pagamento di tale imposta, era stato attribuito ai Terrasi il risarcimento dei danni da essi subiti per la illegittima occupazione del terreno

si riferirebbe pur sempre ad un atto di trasferimento, la cui esistenza sarebbe presunta in base a fatti noti che consentirebbero di risalirvi.

Questa impostazione non pare esatta, quanto meno perchè l'imposta di registro, secondo il disposto dell'art. 1 della tariffa all. A, prescinde, almeno in alcune ipotesi, dall'esistenza di un atto di trasferimento a carattere convenzionale (cfr. PERRIGONE, *Trattato del diritto tributario del registro*, Milano, 1962, 172 segg.).

Vero è che, secondo la dottrina, l'art. 1, interpretato in funzione dell'art. 18 legge di registro, non postula l'esistenza, ai fini fiscali, di « trasmissioni d'immobili » che non discendano dalla formazione di un atto redatto per scritto (in deroga al principio posto dall'art. 1350 c. c.), ma deroga semplicemente al principio per il quale il possesso dell'atto da parte dell'ufficio è condizione perchè l'imposta possa essere riscossa (JAMMARINO, *Commento alla legge sulle imposte di registro*, Torino, 1959, I, 75 segg.; UCKMAR, *La legge del registro*, Padova, 1949, I, 245 segg.; cfr. anche AVEZZA, *La legge sulle tasse di registro*, Firenze, 1884, 61 segg. e 544 segg., che, pur accettando la distinzione fra tasse di atto e tasse di *mutazione*, non sembra attribuirle altro valore che quello di escludere la necessità del possesso dell'atto per l'applicazione di queste ultime, poichè ritiene non tassabile la convenzione verbale di trasferimento immobiliare).

La presunzione si riferisce, tuttavia, direttamente al trasferimento, anche se — nella ipotesi di prove indirette elencate esemplificativamente dall'art. 18 — esso si faccia discendere dalla implicita deduzione conse-

di loro proprietà da parte del Comune di Palermo, ma non era stato realizzato in concreto, il trasferimento a quest'ultimo della proprietà di tale terreno, la quale era, teoricamente, rimasta ai Terrasi per non essere sopravvenuto il decreto di espropriazione del terreno medesimo, nè intervenuto tra le parti alcun negozio che ne operasse il trasferimento.

Ora, come è stato osservato nella citata sentenza di questa Suprema Corte, la condanna al risarcimento dei danni cagionati dalla illegittima occupazione dell'immobile, ancorchè si identifichi nella attribuzione del valore venale di esso, non ne determina il trasferimento all'ente occupante perchè tale pronuncia, per la sua intrinseca natura, non può inquadrarsi tra gli atti giudiziali traslativi a titolo oneroso della proprietà, per i quali l'art. 1 della tariffa all. A della legge di registro prevede la applicazione dell'imposta di trasferimento.

Invero, il principio generale dettato da tale articolo richiama gli elementi essenziali del contratto di compravendita (e cioè il consenso, la cosa ed il prezzo), e stabilisce (nella nota marginale) che l'imposta di registro deve essere liquidata (al momento della registrazione) sul prezzo e sugli altri corrispettivi posti a carico dell'acquirente, giusta l'art. 43 della legge di registro. Ciò pone in evidenza la necessità di un atto negoziale di trasferimento del bene, di cui non può far le

guenziale dell'esistenza di un atto scritto (Cass., 12 novembre 1965, n. 2357, in questa *Rassegna*, 1965, I, 1305).

Pur con queste riserve, è difficile invalidare il ragionamento seguito dalla Corte Suprema, nei termini formali con i quali la questione è stata impostata.

Nella specie, infatti, la Corte esclude positivamente l'esistenza della *trasmissione* di immobili considerando che i fatti noti (occupazione, condanna al risarcimento) non si pongono come presunzioni di una *trasmissione* in ipotesi derivante da titolo non noto all'Ufficio e che l'Ufficio non sarebbe tenuto a conoscere e ad indicare, ma esauriscono la fattispecie senza poter integrare il trasferimento immobiliare.

È però altrettanto difficile sottrarsi alla sensazione di ingiustizia suscitata, in concreto, dalla pronuncia, giacchè, quanto meno *di fatto* e secondo l'ordinario modo di sentire, non par dubbio che la situazione determinata dalla condanna dell'Amministrazione occupante al pagamento del valore del bene e al ristoro del danno dipendente dal mancato godimento del bene medesimo per il periodo di occupazione illegittima (Cass., 14 maggio 1962, n. 1002, *Giust. civ.*, 1962, I, 510), in quanto postula la *definitività* della perdita del bene da parte del proprietario (Cass., Sez. Un., 17 maggio 1961, n. 1164, in questa *Rassegna*, 1961, I, 85), sia *equivalente* alla situazione determinata dal trasferimento del bene in seguito all'emanazione di decreto di espropriazione.

2) Ora, a me pare che questa *sensazione di ingiustizia* possa esser tradotta in una critica giuridica del principio affermato nella sentenza,

veci una sentenza di condanna per risarcimento di danni, la quale, avendo come unico effetto giuridico l'attribuzione di una somma di danaro per il danno economico sofferto dai proprietari del bene, consistente nella perdita della disponibilità del bene stesso, esclude che possa avere anche effetto traslativo dell'immobile.

Nessuno addebito può, peraltro, farsi all'impugnata sentenza di avere ritenuto non applicabile l'art. 18 della legge di registro.

Correttamente la Corte di merito ha considerato non invocabile la norma predetta, la quale non colpisce un trasferimento inesistente, ma in determinati casi stabilisce che si possa presumere la esistenza del negozio traslativo e che questo possa essere tassato. Oggetto di tale presunzione non è il fatto del trasferimento, ma la esistenza di un contratto di trasferimento soggetto ad imposta, che le parti non hanno sottoposto a registrazione. E la obbligazione di pagare l'imposta sorge in quanto le parti volontariamente abbiano posto in essere l'atto, che dà luogo all'applicazione della imposta, rimasto tuttavia occulto.

In altri termini, l'art. 18 presuppone che un trasferimento sia già avvenuto in precedenza, nel qual caso è consentito alla Finanza di esigere l'imposta senza che sia in possesso della convenzione ma in base a dati di fatto che, accertati, pongono una presunzione *iuris tantum*

ove si ponga in discussione l'esattezza del primo termine del sillogismo nel quale si articola la decisione in nota e cioè l'affermazione secondo la quale la condanna dell'Amministrazione occupante al pagamento del valore del bene abusivamente e definitivamente occupato non concreta un trasferimento immobiliare.

È il caso di osservare, preliminarmente, che il principio affermato nell'ormai lontano 1939, da un lato riguardava, in maniera diretta, la sola occupazione e destinazione del bene privato ad uso pubblico; da un altro non teneva conto, ovviamente, dell'evoluzione giurisprudenziale recente in tema di risarcimento del danno dipendente da occupazione abusiva resa definitiva. La discussione può quindi essere impostata su basi diverse da quelle allora considerate dal Supremo Collegio.

Richiamandomi, per un'analitica esposizione della recente giurisprudenza e della sua evoluzione, al lavoro di F. CARUSI (*Tutela giudiziaria di proprietario di immobile occupato*, etc., in questa *Rassegna*, 1966, I, 1047 segg.), osservo che i principi essenziali cui la Corte Suprema si ispira possono essere così sintetizzati:

a) risarcimento integrale del danno anche con riferimento ai danni futuri, in funzione dell'ammessa definitività della perdita del bene (Cass., Sez. un., 17 maggio 1961, n. 1164, *cit.*);

b) natura *sostitutiva* del risarcimento rispetto alla restituzione del bene e natura reale dell'azione proposta dal privato, che si atteggia come una rivendicazione (Cass., 14 maggio 1962, n. 1002, *cit.*; Cass., Sez. un., 8 febbraio 1957, n. 490, *Acque, Bon. Costr.*, 1957, 320; Cass., 16 giugno 1961, n. 1440, *Foro it.*, 1961, I, 1317).

di esistenza della convenzione medesima, salva al contribuente la prova contraria, esclusa quella testimoniale.

Ma quando nessun negozio è intervenuto tra le parti (e nella specie la prova della inesistenza di qualsiasi convenzione o fatto traslativo emerge da tutto lo svolgimento dei fatti, in cui la mancanza di un atto negoziale traslativo ha costituito addirittura il presupposto della lite e della sentenza di condanna), si è senz'altro fuori del campo di applicazione dell'art. 18.

A torto, poi, si sostiene che la Corte avrebbe dovuto applicare la disposizione di cui all'art. 72 della legge di registro. Tale norma prevede pure che un contratto sia stato stipulato anteriormente al giudizio e sia stato posto a fondamento della sentenza oggetto della tassazione, nel qual caso si applica, oltre alla tassa dovuta sulla sentenza, anche la tassa alla quale la convenzione avrebbe dovuto assoggettarsi secondo la sua natura, se fosse stata precedentemente registrata.

Nella specie, invece, a fondamento della sentenza, oggetto della tassazione — secondo quanto accertato dalla Corte di merito — non è stata posta alcuna convenzione, ma un illecito comportamento del

Questi caratteri hanno indotto ad affermare che il risarcimento soddisfa ed esaurisce tutti i diritti spettanti al proprietario (Cass. 10 ottobre 1962, n. 2919, *Giust. civ.*, 1962, I, 1374) tanto che, ove l'Amministrazione dovesse restituire l'immobile spontaneamente, desistendo dalla sua utilizzazione, dovrebbe farsi luogo « alla definizione della nuova situazione, tenendosi conto di quanto già percepito al momento del risarcimento del danno e del valore dell'area al momento della restituzione » (Cass., 14 dicembre 1960, n. 3249, *Foro amm.*, 1961, II, 236).

3) I principi come sopra enunciati mi sembrano in contraddizione reciproca. Se i diritti spettanti al proprietario (in forza dell'azione reale di rivendicazione) sono integralmente soddisfatti con l'attribuzione del valore venale del bene, che significato si può attribuire, sul piano del nostro ordinamento positivo, all'affermata permanenza del diritto di proprietà inteso come *nudum nomen*? E come è possibile conciliare i richiamati attributi dell'azione con l'affermazione secondo la quale, in caso di restituzione spontanea del bene, si deve tener conto di quanto il privato ha percepito, nonchè del valore che il bene ha al momento della restituzione?

Sussiste, in realtà, fra la condanna dell'Amministrazione al pagamento del valore del bene (intesa come conseguenza dell'esercizio dell'azione reale di rivendicazione con sostituzione della prestazione di dare alla prestazione di fare) e la permanenza del diritto di proprietà in capo al privato, una radicale contraddizione, già rilevata in dottrina (SANDULLI A. M., *Ancora sulle conseguenze dell'occupazione « sine titulo » di beni privati da parte della p. a.*, *Riv. giur. ed.*, 1960, I, 16). Mi pare, perciò, necessario scegliere fra le due soluzioni logicamente possibili, consistenti nel riconoscere all'azione del privato natura di azione personale per il risarcimento del danno dipendente dall'occupazione (con le necessarie conseguenze in

Comune di Palermo, sottratto, come tale, a qualsiasi adempimento di registrazione.

Pertanto, l'invocato art. 72 è inidoneo a disciplinare la fattispecie in esame.

Neppure può giovare il richiamo al secondo comma dell'art. 8, legge di registro. L'applicazione di tale norma non è possibile, perchè al trasferimento dell'uso o godimento di immobile mediante atto negoziale previsto dall'art. 1 della tariffa non può essere equiparato per analogia l'uso o il godimento che prescinda da una convenzione e si basi su un atto illecito, trattandosi di atti aventi natura ed effetti profondamente diversi, per cui deve ritenersi escluso il ricorso al procedimento analogico disciplinato dalla disposizione in esame.

È vano, infine, invocare l'art. 1 della più volte menzionata tariffa all. A per sostenere la fondatezza della tassazione.

Non è esatto sostenere che la sentenza impugnata avrebbe riconosciuto il diritto del Comune al godimento del terreno. In effetti, la Corte di merito non ha inteso attribuire nè la proprietà del terreno nè altri diritti reali, quali l'uso o il godimento del terreno stesso, ma ha soltanto — come si è già visto — determinato ed attribuito agli interessati

materia di prescrizione ed anche di determinazione del danno), ovvero nel riconoscere — ferma la natura reale dell'azione e il carattere sostitutivo della prestazione di dare oggetto della condanna rispetto all'obbligazione avente ad oggetto la restituzione — che la condanna stessa trasferisce all'occupante il diritto di proprietà, ovvero dà atto del trasferimento verificatosi con la stabile destinazione del bene al soddisfacimento di un pubblico interesse.

4) Un interessante tentativo di elidere le contraddizioni insite nella giurisprudenza della Cassazione senza tuttavia giungere alla difficile affermazione di un trasferimento fondato su un modo di acquisto della proprietà non risultante da disposizione legislativa è costituito dalla trasposizione, nella materia in esame, dei principi fissati dalla Corte costituzionale con la sentenza 20 gennaio 1966, n. 6 (in questa *Rassegna*, 1966, I, 15), accolti anche dalla Cassazione con sentenza 20 agosto 1966, n. 2267 (*id.*, 1966, I, 872: trasposizione prospettata dal CARUSI, *Tutela giudiziaria*, ecc., *cit.*), secondo il quale la sentenza di condanna dell'occupante si atteggierebbe come vero e proprio atto espropriativo in senso materiale, che, pur non incidendo sulla *astratta e nuda titolarità del diritto di proprietà*, ne sancirebbe lo svuotamento. (E, sull'argomento, cfr. ulteriormente, CARUSI, *Ancora sulla tutela*, etc., *retro* 99).

La sentenza di condanna dell'occupante potrebbe costituire titolo, allora, se non del trasferimento della proprietà, almeno del trasferimento dell'uso o godimento dell'immobile, con conseguente tassazione ai sensi dell'art. 1 della tariffa all. A alla legge di registro.

FRANCO BATISTONI FERRARA

il risarcimento dei danni ad essi derivati dall'illegittima occupazione; quindi nessun trasferimento di uso o di godimento può ritenersi legittimamente avvenuto, in ordine ai quali vige la stessa disciplina dell'atto negoziale prevista per il trasferimento della proprietà, ai fini dell'assoggettamento all'imposta proporzionale.

Col secondo mezzo la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 110 legge di registro in relazione all'art. 360, n. 3 c. p. c., e sostiene che la Corte di merito ha errato nell'affermare che comunque nella specie si tratterebbe di un atto di trapasso a favore di un comune per l'espropriazione o l'acquisto di immobili occorrenti per l'esecuzione del piano regolatore e, quindi, si tratterebbe di un atto soggetto a tassa fissa di registro, perchè, a norma dell'art. 110 della legge di registro, tutti gli atti e contratti per i quali con legge è stata concessa riduzione delle normali tasse di registro decadono da tali benefici, e sono applicabili le normali tasse e soprattasse, quando gli atti e contratti non vengono sottoposti a registrazione entro il termine di legge, sicchè deve escludersi che ad una specie come quella in esame sia possibile l'applicazione di benefici tributari in tema di imposta di registro.

In ordine a tale censura va rilevato che essa non vulnera la sentenza denunciata, giacchè, pure prestandosi l'ultima parte della motivazione alla critica, la decisione rimane sorretta da altre ragioni che la giustificano pienamente.

Non può disconoscersi che la Corte di merito sia incorsa in errore allorchè ha affermato che anche se alla sentenza, che ha dato luogo alla richiesta del tributo *de quo*, si voglia attribuire l'effetto del trasferimento della proprietà, si tratterebbe di un atto di trapasso in favore di un Comune per l'espropriazione o l'acquisto di immobile occorrente per l'esecuzione del piano regolatore e, quindi, di un atto soggetto a tassa fissa di registro.

Tale ragionamento non appare conforme a legge perchè la Corte non ha tenuto presente la regola prevista dall'art. 110 della legge di registro per la concessione dei benefici tributari, secondo la quale tutti gli atti e contratti per i quali con leggi è stata concessa riduzione, decadono da tale beneficio, e sono applicabili le ordinarie tasse e soprattasse, quando gli atti e contratti predetti non vengano sottoposti a registrazione entro i termini di legge.

Ma se ciò è vero, e sotto questo profilo la denunciata sentenza va corretta, è però anche vero che il rilevato errore non ha sostanzialmente influito sulla decisione, si da determinare l'annullamento, giacchè si è trattato di una affermazione superflua, la quale può senz'altro eliminarsi dal contesto della motivazione della sentenza denunciata, la cui decisione resta pur sempre fondata su diverse ed ineccepibili ragioni, quali quelle sopra esaminate. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 16 dicembre 1966, n. 2941 - Pres. Rossano - Est. Malfitano - P. M. Tuttolomondo (conf.) - Ministero Finanze (avv. Stato Cavalli) c. Vaglio Rubens (avv. Scandale).

Imposta di registro - Società - Trasferimenti di quote di società in accomandita semplice - Regime tributario dei trasferimenti anteriori e di quelli successivi all'abolizione dell'imposta di negoziazione.

(r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 27; id. tariffa A, art. 108; id. tab. E, articoli 10, 11; l. 6 agosto 1954, n. 603, artt. 26, 36).

Secondo la normativa anteriore alla legge 6 agosto 1954, n. 603, la sottoposizione a tassa fissa dei trasferimenti di azioni di società, ai sensi dell'art. 108 della tariffa A allegata alla legge del registro, era giustificata dall'assoggettamento dei titoli all'imposta di negoziazione, e, pertanto, l'esenzione dall'imposta proporzionale, anche ai sensi dell'art. 10 della tabella E allegata alla stessa legge organica, doveva ritenersi estesa ai trasferimenti di quote di società in accomandita semplice, del pari soggette a quel tributo sostitutivo. Una volta abolita l'imposta di negoziazione, simultaneamente, per il venir meno del presupposto dell'esenzione, si è resa applicabile l'imposta proporzionale di registro per i detti trasferimenti di quote di società in accomandita semplice, e tale applicabilità va riferita non soltanto ai trasferimenti successivi all'entrata in vigore della legge 6 agosto 1954, n. 603, che dispose l'abolizione del tributo surrogatorio, ma anche a quelli posti in essere anteriormente, a far tempo dalla data del 1° gennaio 1954, dalla quale quell'abolizione ebbe effetto (1).

(Omissis). — Con il primo motivo si censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che anche ai trasferimenti delle quote e delle carature delle società in accomandita semplice verificatisi prima della entrata in vigore della l. 6 agosto 1954, n. 603, con la quale fu abolita dal 1° gennaio 1954 l'imposta di negoziazione, fosse applicabile il beneficio della registrazione a tassa fissa, previsto dall'art. 108 della legge di registro. In proposito si deduce che questa disposizione riguarda soltanto le azioni e le quote di società a responsabilità limitata, in

(1) La Corte Suprema, estendendo un orientamento che già si era consolidato con riferimento alla questione che si era fatta per le cessioni di quote di società a responsabilità limitata (cfr., da ultimo, Cass. 15 marzo 1966, n. 732, in questa *Rassegna*, 1966, I, 682, ed ivi ulteriori richiami in nota; v. inoltre, *Relaz. Avv. Stato*, 1961-65, II, 483), ne fa applicazione anche ai trasferimenti di quote di società in accomandita semplice, ed all'uopo, in relazione al sistema anteriore alla legge 6 agosto 1954, n. 603, osserva che anche per tali trasferimenti doveva ritenersi non dovuta l'imposta proporzionale di registro, nel rilievo che anche le dette società erano soggette all'imposta di negoziazione, avente carattere surro-

quanto il legislatore ha voluto adottare il trattamento tributario di favore soltanto per i titoli di maggiore circolabilità.

La censura è infondata.

Come questa Corte Suprema ha altre volte affermato (v. sent. numero 2113 del 1963), la *ratio* della esenzione dell'imposta proporzionale di registro per le negoziazioni dei titoli delle società per azioni, e della sottoposizione alla sola imposta fissa degli atti di negoziazione di essi, stabilite dall'art. 108 della tariffa allegato A della legge di registro nel testo vigente prima delle modifiche apportatevi dalla legge abolitiva dell'imposta di negoziazione, consisteva evidentemente nella circostanza che quei titoli erano già soggetti a questa imposta, la quale aveva carattere surrogatorio dell'imposta di registro sui trasferimenti.

L'articolo citato, infatti, si riferiva ai titoli « soggetti alla tassa annuale di negoziazione » e l'art. 10 della tariffa allegato E, che elenca gli atti esenti dalla registrazione anche in caso di uso, prima delle cennate modifiche conteneva un analogo riferimento, nonché una nota, la quale stabiliva l'applicabilità della esenzione sempre che fosse giustificato il pagamento dell'imposta di negoziazione.

Atteso, quindi, il carattere surrogatorio della imposta di negoziazione, l'applicazione della imposta di registro sui trasferimenti dei menzionati titoli avrebbe dato luogo ad una illegittima duplicazione di tributi.

Ora, poichè in base al chiaro dettato delle disposizioni contenute nell'art. 1 del r. d. 15 dicembre 1938, n. 1975, modificato dal d. l. 5 settembre 1947, n. 1173, erano soggette alla imposta di negoziazione « le quote o carature comunque denominate » delle società commerciali in genere, in quanto cedibili con effetto verso la società e, quindi, anche le quote e carature delle società in accomandita semplice, ricorreva per la cessione di questi titoli la stessa *ratio* per escluderla dall'assoggettamento all'imposta proporzionale di registro.

Esattamente, pertanto, la Corte di merito ha ritenuto che prima del 1° gennaio 1954 le cessioni delle quote e delle carature delle società in accomandita semplice, per le quali era stata corrisposta l'imposta

gatorio (Ma sarebbe da osservare che, a proposito dei trasferimenti di quote di società a responsabilità limitata, veniva anche congiuntamente rilevato, a sostegno di quella conclusione, che si trattava di titoli di società di capitali, per i quali il più favorevole trattamento tributario sarebbe stato da considerare voluto in vista della semplicità di negoziazione dei titoli stessi: cosa da escludere, in principio, per le quote delle società di persone).

Quanto alla seconda parte della massima, è da dire che la soluzione accolta appare ineccepibile, anche in coerenza alla premessa da cui muove la sentenza, e, in particolare, alla *ratio* per la quale si è giustificata la anteriore inapplicabilità dell'imposta proporzionale di registro.

di negoziazione, erano soggette soltanto al pagamento della tassa fissa stabilita dall'art. 108 della legge di registro.

Con il secondo motivo si censura la sentenza impugnata, per aver ritenuto che la cessione delle carature della Società Beni Urbani, fatta dal Rivetti al Rubens, fosse esente dal pagamento della imposta proporzionale di registro, sebbene fosse stata eseguita con atto registrato il 20 luglio 1954, cioè, quando l'imposta di negoziazione non era più applicabile, avendo la legge n. 603 del 1954 stabilito l'abolizione dell'imposta medesima con effetto dal 1° gennaio 1954. In proposito si deduce che la Corte di merito ha erroneamente ritenuto che l'abolizione con effetto retroattivo dell'imposta di negoziazione non comporti l'inapplicabilità per il periodo di retroattività anche della esenzione dal pagamento della imposta proporzionale di registro, perchè, venuto meno il presupposto dell'esenzione, questa non era più applicabile e, quindi, la cessione era soggetta alla normale imposta di registro sui trasferimenti.

La censura è fondata.

L'art. 26 della l. 6 agosto 1954, n. 603, ha abolito l'imposta di negoziazione con effetto dal 1° gennaio 1954. Ora, poichè, come si è rilevato innanzi, nel regime tributario anteriore al 1° gennaio 1954, il pagamento della imposta di negoziazione costituiva il presupposto dell'esenzione dal pagamento dell'imposta proporzionale di registro sui trasferimenti delle quote e delle carature delle società in accomandita semplice, l'abolizione dell'imposta di negoziazione comportava la simultanea inapplicabilità della detta esenzione.

Conseguentemente l'atto di cessione delle carature della società Beni Urbani registrato il 20 luglio 1954, per le quali non era stata pagata l'imposta di negoziazione, era soggetto al pagamento dell'imposta proporzionale di registro sui trasferimenti.

Nè vale obiettare che, così concludendo, si viene a dare effetto retroattivo all'art. 36 della legge n. 603 del 1954, contenente il nuovo testo dell'art. 108 della legge di registro, il quale non fa più riferimento alla imposta di negoziazione, sebbene il legislatore non abbia compreso tale articolo tra quelli ai quali ha attribuito effetto retroattivo, perchè la conclusione alla quale si è pervenuti è il risultato non dell'attribuzione di effetto retroattivo alla cennata norma, ma della puntuale applicazione del principio secondo cui, abrogata una norma, viene meno la possibilità di applicazione di quelle norme che trovano in essa il presupposto per la loro applicazione.

La Corte di merito, quindi, avrebbe dovuto ritenere legittimo l'accertamento dell'imposta proporzionale di registro sull'atto di cessione delle carature della società Beni Urbani a favore del Rubens e, conseguentemente, rigettare la domanda da questi proposta nei confronti dell'Amministrazione delle Finanze. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 14 gennaio 1967, n. 141 - Pres. Favara - Est. Giannattasio - P. M. Di Salvo (parz. diff.) - Ministero Finanze (avv. Stato Azzariti Giorgio) c. Soc. Oleificio di Orzinuovi (avv. Clerici).

Imposte doganali - Diritto di licenza - Merci introdotte in temporanea importazione e poi definitivamente importate - Momento della nascita dell'obbligazione per il diritto di licenza - È quello del rilascio della licenza di importazione definitiva in deroga ai divieti.

(d. l. 18 dicembre 1913, n. 1453; d. l. 14 novembre 1926, n. 1923; d. l. 13 maggio 1935, n. 894; l. 15 giugno 1950, n. 330).

Imposte e tasse in genere - Interessi - Decorrenza degli interessi a favore del contribuente - Disposizioni della l. 26 gennaio 1961, n. 29 - Applicabilità ad ogni specie di tributo - Condizioni.

(l. 26 gennaio 1961, n. 29, art. 5).

Per le merci introdotte in temporanea importazione, il momento da considerare ai fini dell'imposizione del diritto di licenza (istituito col d. l. 13 maggio 1935, n. 894, e soppresso con la legge 15 giugno 1950, n. 330) non era quello della scadenza del termine per la riesportazione, o addirittura dell'anteriore dichiarazione di immissione delle merci al consumo, bensì quello dell'effettivo rilascio della speciale autorizzazione ministeriale ad effettuare l'importazione definitiva in deroga ai divieti (1).

(1) In motivazione sono ricordate, tra altre, Cass., Sez. I, 22 aprile 1964, nn. 955, 956, 957 e 958 (in questa *Rassegna*, 1964, I, 586) e Sez. Un. 25 giugno 1965, n. 1336 (*ivi*, 1965, I, 1040), che, pur specificamente relative alla diversa questione dell'applicabilità o meno del diritto di licenza per le merci oggetto di importazione c.d. « a dogana » (sul qual punto, cfr., anche *Relaz. Avv. Stato*, 1961-65, II, 692), ugualmente sottolineavano che funzione della norma impositiva era quella di colpire il maggior reddito derivante all'importatore dalla situazione di privilegio in cui era posto, rispetto ad altri che la licenza, in deroga ai divieti, non avessero ottenuto. Così, considerata la licenza quale presupposto dell'imposizione, la Corte Suprema ha ora osservato che, nelle importazioni temporanee di merci non importabili senza licenza, soltanto il rilascio di questa legittimava l'importazione definitiva e determinava l'insorgenza dell'obbligo tributario per il diritto di licenza, non essendo invece sufficiente l'inutile scadenza del termine concesso per la riesportazione. Ed al riguardo, benchè la questione sia ormai di ben limitato interesse, essendo stato il diritto di licenza da tempo abolito (l. 15 giugno 1950, n. 330), e fermo restando che per l'individuazione del momento della nascita dell'obbligazione d'imposta era da considerare l'importazione definitiva (cfr. Cass. 29 luglio 1957, n. 2191, *Giust. civ.*, 1958, I, 114; Cass. 26 novembre 1956, n. 4307), sembra

La norma dell'art. 5 della l. 26 gennaio 1961, n. 29, sulla decorrenza degli interessi moratori dalla domanda del contribuente, si applica non soltanto per le tasse e le imposte indirette sugli affari, cui espressamente la disposizione ha riguardo, ma per tutti i tributi, ferma restando, in ogni caso, l'esigenza che l'obbligo della restituzione della somma capitale sia accertato, in sede amministrativa o giudiziaria, con provvedimento definitivo (2).

(*Omissis*). — Con il primo motivo l'Amministrazione ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1 r. d. l. 13 maggio 1935, n. 894 e del d.m. 3 luglio 1935 in relazione all'art. 55 l. 25 settembre 1940, n. 1424, e all'art. 98 r. d. 13 febbraio 1896, n. 65, nonché degli artt. 17 e 24 r. d. l. 18 dicembre 1913, n. 1453, e sostiene che la Corte di merito ha errato nel ritenere irrilevante la scadenza del termine fissato per la riesportazione e nell'affermare che l'obbligo del pagamento del diritto di licenza sorge esclusivamente nel momento del pagamento dei diritti doganali. Il momento in cui sorge il diritto di licenza — secondo la ricorrente — coincide con l'importazione effettiva della merce ammessa all'importazione, e quindi, nel caso di precedente importazione temporanea della merce, con l'importazione definitiva; se il termine per la riesportazione non è ancora scaduto, l'importazione definitiva si ha nel momento di dichiarazione di immissione in commercio nello Stato delle merci temporaneamente importate; se, invece, il termine è scaduto, la merce, anche se non ancora nazionalizzata e perciò tuttora soggetta al

potersi osservare che la soluzione di cui alla massima, e tanto più nella sua absolutezza, può dare adito a perplessità; perchè, invero, considerata la diversa funzione delle norme sulle importazioni temporanee (volte a consentire una agevolazione, sotto il profilo tributario, per l'importazione di merci da introdurre nello Stato per determinati scopi, e da riesportare), e delle disposizioni, poi, regolanti i divieti, aventi carattere economico-valutario, si sarebbe potuto rilevare che la importazione di merci comprese nei detti divieti, e perciò non importabili senza licenza, non avrebbe potuto aver luogo, in principio, nemmeno come importazione temporanea, se non previo rilascio della licenza stessa: con l'ulteriore conseguenza che la mancata riesportazione, o l'anteriore dichiarazione di immissione delle merci al consumo, si sarebbero potute valutare come di per sè già idonee a determinare la trasformazione dell'importazione da temporanea in definitiva, e quindi a concretare il presupposto per l'applicabilità del tributo in parola.

(2) Nel senso dell'applicabilità delle disposizioni sugli interessi, di cui alla legge 26 gennaio 1961, n. 29, anche in materia diversa da quella, espressamente contemplata, dei tributi indiretti sugli affari, la Cassazione si era già pronunciata (Cass. 6 agosto 1964, n. 2241, *Riv. Leg. Fisc.*, 1964, 2141, in controversia relativa ad imposte di consumo), ugualmente osservando, al fine, che la citata legge conferma, in definitiva, un principio già

pagamento dei diritti doganali, è però già importata in modo definitivo. Pertanto, in caso di temporanea importazione, l'obbligo di pagare il diritto di licenza sorge nel momento della dichiarazione di immissione al consumo, se fatta prima della scadenza del termine fissato per la riesportazione, e, in mancanza, nel momento della scadenza del termine stesso.

La censura è infondata. Il diritto di licenza fu istituito con il r. d. l. 13 maggio 1935, n. 894 per colpire il soprareddito, o maggior incremento economico, derivante dall'importazione di merci, per la situazione di privilegio in cui l'importatore veniva posto rispetto agli altri che quel permesso non avevano ottenuto, in modo da operare una perequazione tributaria nel quadro del regime autarchico allora vigente, nel quale la regola era costituita dal divieto di importazione di merci e l'eccezione dallo speciale permesso o licenza da rilasciarsi per i singoli casi a domanda degli interessati. A seguito dei provvedimenti sulla liberalizzazione degli scambi, di cui ai decreti ministeriali 13 aprile 1946 e 21 settembre 1949, il diritto di licenza fu soppresso con l. 15 giugno 1950, n. 330. Il problema che oggi si pone è quello di stabilire se, nel regime di temporanea importazione, il momento da tenere presente, ai fini dell'imposizione del tributo connesso alla particolare concessione della licenza in deroga al generale divieto di libera importazione per il privato, era quello della scadenza del termine fissato per la riesportazione (o addirittura quello anteriore a tale scadenza, nel caso di dichiarazione di immissione al consumo), come sostiene l'Amministrazione ricorrente, ovvero quello dell'effettivo rilascio della licenza in deroga, come ha ritenuto la sentenza impugnata.

ammesso per ogni specie di tributo in base alla precedente legislazione, e soltanto innova per ciò che riguarda la decorrenza degli interessi, a carico dell'Amministrazione, ora riferita alla data della domanda di rimborso, e prima, invece, a quella in cui il provvedimento di restituzione del tributo fosse divenuto definitivo (E va rilevato, peraltro, che la generale applicabilità di quelle disposizioni a « tutti i tributi », secondo l'espressione della sentenza in rassegna deve intendersi comunque in relazione all'ipotesi della mancanza di una specifica disciplina in argomento, e con esclusione, così, di ciò che attiene alle imposte dirette riscuotibili con ruoli, per le quali norme espresse, se pur analoghe, sono poste dalla l. 25 ottobre 1960, n. 1316).

In senso contrario alla massima, cfr. App. Milano, 26 marzo 1963, *Foro Pad.*, 1963, I, 844, con nota di A. Chicco, ed App. Genova, 22 dicembre 1965, n. 827.

Circa la spettanza degli interessi anche su somme versate prima della data di entrata in vigore della legge n. 29 del 1961, e però con decorrenza dalla data stessa, la giurisprudenza è ormai consolidata (cfr., tra le più recenti, Cass., 11 luglio 1966, n. 1822, in questa *Rassegna*, 1966, I, 938, e, da ultimo, Cass. 25 febbraio 1967, n. 432, di cui si omette la pubblicazione).

La tesi della ricorrente, condivisa dal Procuratore generale, si appoggia a remote pronunce di questo Supremo Collegio (Cass. 10 maggio 1943, n. 1111, 28 agosto 1948, n. 1558), anteriori ai provvedimenti di liberalizzazione degli scambi, ma è stata ripudiata da tutta una serie di successive sentenze (Cass. 26 novembre 1956, n. 4307; 29 luglio 1957, n. 2191; 22 aprile 1964, n. 955, 956, 957 e 958), anche a Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 25 giugno 1965, n. 1336). Secondo il più recente indirizzo, convalidato da un decennio di pronunce conformi, le concessioni governative in deroga al generale divieto di importazione costituivano il presupposto per la percezione dei diritti di licenza, nel senso che il diritto di licenza trova la sua giustificazione unicamente in funzione ed in collegamento alla facoltà del Ministero delle Finanze di accordare speciali permessi in deroga ai divieti di importazione allora esistenti (d. l. l. 14 novembre 1926, n. 1923, art. 45; dd. mm. 28 dicembre 1939, 15 e 19 luglio 1940).

Alla stregua di tale principio, riesce agevole la soluzione del problema proposto. Prima dell'abrogazione del diritto di licenza, nel caso di merci importate in regime di temporanea importazione, quel diritto era dovuto allorchè l'importazione da temporanea fosse divenuta definitiva. Ma, ove per l'importazione definitiva, e cioè per l'assimilazione della merce estera a quella nazionale, era previsto un divieto con un sistema di deroghe costituito da provvedimenti di carattere generale o, come nella specie, da uno speciale permesso, e prima della scadenza del termine per la riesportazione quel permesso era stato chiesto dall'importatore delle merci al Ministero delle Finanze, di legittima importazione non poteva parlarsi fino all'emanazione del provvedimento in deroga e non poteva quindi sorgere l'imposizione del diritto di licenza, che da quel provvedimento aveva causa.

Non importa, se, nell'intervallo, decorreva intero il termine per la riesportazione della merce, perchè nel periodo di tempo necessario per ottenere l'autorizzazione ministeriale — e che può essere assai lungo, e che è di regola superiore a quello che la bolletta di temporanea importazione fissa per la riesportazione del prodotto — quest'ultimo termine deve ritenersi sospeso fino al momento della concessione (o del rifiuto) dell'autorizzazione all'importazione definitiva e alla nazionalizzazione della merce, prima di vietata importazione. Con l'effetto che, ove alla data di entrata in vigore della l. 15 giugno 1950, n. 330, l'autorizzazione in deroga al divieto di importazione non era stata ancora rilasciata, sebbene richiesta prima della scadenza del termine fissato per la riesportazione, non esisteva a quella data un diritto dell'Amministrazione finanziaria a pretendere il diritto di licenza, per mancanza del suo necessario presupposto (importazione definitiva e nazionalizzazione). Ciò anche a non volere condividere l'affermazione della Corte di merito, che fa richiamo, addirittura, al momento ancora successivo del paga-

mento dei diritti di confine, che, invece, ha solo funzione risolutiva per l'ipotesi di mancato utilizzo nel termine prima sospeso, che riprende a decorrere dopo l'autorizzazione.

Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1 r. d. l. 13 maggio 1935, n. 894, del d. m. 3 luglio 1935 e dell'art. 4 d. l. 14 novembre 1926, n. 1923, nonché motivazione insufficiente e contraddittoria su di un punto decisivo della controversia, e — dopo avere osservato che è errata l'affermazione della corte di merito che, trattandosi di merce della quale era, all'epoca, vietata l'importazione, questa avrebbe dovuto avvenire solo dopo il rilascio dell'autorizzazione, perchè il diritto di licenza è dovuto per il solo fatto dell'importazione e non presuppone la preventiva esistenza di una concessione qualsiasi — sostiene che la Corte, nel ritenere che l'autorizzazione alla importazione sia stata rilasciata il 31 marzo 1951 per il motivo che « la copra, della quale si richiedeva e si autorizzava la nazionalizzazione, non era ancora arrivata in Italia, come risulta dalla bolletta di importazione, e pervenne, invece, dopo il 13 gennaio 1949 », e per il motivo che l'autorizzazione del marzo 1951 « identificava con assoluta precisione la merce sulla quale operava, mentre la prima (gennaio 1949) si riferiva a merce che non era ancora passata in temporanea importazione dalla linea doganale, anche se si riferiva alla licenza del 7 agosto 1948, in virtù della quale l'Oleificio era stato autorizzato alla importazione temporanea », ha errato perchè: a) poichè il permesso o la licenza di importazione viene, per sua natura, prima e non già dopo l'importazione della merce, e poichè scopo e funzione della licenza stessa non è quello di identificare con assoluta precisione la merce sulla quale opera, consistendo tale identificazione esclusivamente nella identificazione del genere e della quantità della merce di cui viene autorizzata l'importazione, la circostanza che la merce è stata introdotta in Italia dopo il 13 gennaio 1949, ma prima del marzo 1951, avrebbe dovuto far ritenere che la vera autorizzazione valevole per l'importazione definitiva della copra era quella del 13 gennaio 1949; b) poichè nel marzo 1951 la Soc. Oleificio di Orzinuovi non fu autorizzata ad importare alcunchè di più di quel che già era stata autorizzata ad importare nel gennaio 1949, e poichè nel marzo 1951 il Ministero del commercio estero confermava che « detta autorizzazione » (cioè quella del 13 gennaio 1949) « era valida anche per merce importata successivamente alla data del 27 dicembre 1948 », il provvedimento del marzo 1951 era meramente confermativo o, quanto meno, interpretativo del permesso d'importazione rilasciato nel gennaio 1949.

La censura è infondata. A parte la ripetizione di rilievi relativi al momento in cui sorgeva il diritto all'imposizione del diritto di licenza, e dei quali è già stata dimostrata l'inconsistenza nell'esame del primo mezzo del ricorso, l'Amministrazione tende, in sostanza, ad impugnare

la parte della sentenza nella quale, in base alla documentazione fornita, la corte di merito ha rilevato che l'autorizzazione effettiva all'importazione fu quella del 31 marzo 1951, e ciò in base al rilievo che nel novembre 1950 (cioè in epoca assai successiva al 13 gennaio 1949) il Ministero delle Finanze ebbe a richiedere al Ministero per il commercio estero se la Dogana di Brescia avrebbe potuto consentire la nazionalizzazione della copra, anche se detta merce era passata dallo stato estero a quello di temporanea importazione in data posteriore all'autorizzazione del Ministero delle Finanze del 13 gennaio 1949. La Corte di merito argomentava da ciò che se nel 1950 il Ministero delle Finanze aveva di tali perplessità, ciò significava appunto che in quel momento l'autorizzazione definitiva all'importazione non era ancora intervenuta. La Corte, inoltre, ha sottolineato il fatto — non contestato — che « la dichiarazione di importazione a scarico della temporanea, e l'accertamento delle condizioni alle quali quella prima autorizzazione era stata concessa, non erano stati compiuti alla data del novembre 1950 », in ciò ritrovando la conferma di fatto che la valida autorizzazione fu solo quella datata 31 marzo 1951, successiva all'abrogazione del diritto di licenza.

Ma lo stabilire, in base all'interpretazione degli atti e delle prove raccolte, se un'autorizzazione sia mera conferma di identico provvedimento anteriore, o piuttosto un nuovo ed autonomo provvedimento, costituisce apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità se congruamente e correttamente motivato e nella motivazione or ora riassunta non si riscontra nessuno vizio o contraddittorietà.

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 5, l. 26 gennaio 1961, n. 29 e sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte di merito, la citata legge si riferisce esclusivamente alle tasse e imposte indirette sugli affari, e, pertanto, non è applicabile al diritto di licenza, il quale non rientra in tale categoria di tributi, dovendosi ricomprendere tra le imposte dirette.

Anche tal censura è infondata. Anteriormente alla l. 26 gennaio 1961, n. 29, da varie disposizioni vigenti in materia di imposte dirette (art. 120 r. d. 11 luglio 1907, n. 560, per l'imposta di ricchezza mobile; art. 10 l. 7 dicembre 1942, n. 1418, per l'imposta fondiaria ed il reddito agrario), secondo le quali non può farsi luogo al rimborso dell'imposta fino a quando non sia intervenuta una decisione definitiva, si desumeva il principio generale, ritenuto applicabile anche in tema di imposte indirette, che l'amministrazione finanziaria non possa ritenersi in mora prima di tale decisione definitiva, e, pertanto, che solo da tale data siano dovuti gli interessi sulle somme corrisposte per i tributi indiretti dichiarati non dovuti.

Con la nuova l. n. 29 del 1961, che all'art. 5 dispone che « sulle somme pagate per tasse e imposte indirette sugli affari e ritenute non dovute a seguito di provvedimento in sede amministrativa o giudiziaria

spettano gli interessi di mora nella misura di cui al precedente art. 1 (cioè tre per cento per ogni semestre compiuto dalla data della domanda), fermo restando il requisito che l'obbligo della restituzione risulti accertato da un provvedimento definitivo, la decorrenza degli interessi può essere anche anteriore alla data del provvedimento stesso, e coincidere con quella della domanda di rimborso.

Su tali basi, in mancanza di una norma transitoria, non può ritenersi che la nuova legge abbia annullato il diritto agli interessi acquisiti dal contribuente quale effetto del fatto compiuto sotto la legge precedente, dato che la nuova legge, se è indubbiamente innovativa circa la misura degli interessi, per il resto tende a confermare e disciplinare il detto diritto, già ammesso in base alla legislazione precedente, in modo più favorevole al contribuente ed in conformità delle norme del codice civile (art. 1282 c. c.).

In sostanza, il principio generale della decorrenza degli interessi moratori dalla domanda, nei confronti dell'Amministrazione finanziaria dello Stato (sempre fermo, s'intende, il requisito che l'obbligo della restituzione risulti accertato da provvedimenti definitivi in sede amministrativa o giudiziaria), se pure enunciato per i tributi indiretti, deve ritenersi ormai applicabile a tutti i tributi, stante la sostanziale ragione (di cui è traccia nella Relazione alla l. n. 29 del 1961) che ha ispirato la nuova norma: porre la Finanza e il contribuente sullo stesso piano di uguaglianza rispetto al principio dell'obbligo della corresponsione degli interessi di mora (Cass. 6 agosto 1964, n. 2241; 30 gennaio 1964, n. 257; 8 luglio 1963, n. 1856). — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 24 gennaio 1967, n. 211 - Pres. Scarpello - Est. Mirabelli - P. M. Di Majo (conf.). Ministero Finanze (avv. Stato Gargiulo) c. Mini-Malmesi (n. c.).

Imposte e tasse in genere - Procedimento dinanzi alle commissioni - Imposte indirette sui trasferimenti - Controversie di valutazione - Decisioni della commissione provinciale - Ricorso alla commissione centrale - Inammissibilità - Ricorso all'a.g.o., ai sensi dell'art. 29 del d. l. 7 agosto 1936, n. 1639 - Ammissibilità - Ricorso immediato in Cassazione, ai sensi dell'art. 111 della Costituzione - Ammissibilità.

(Cost., art. 111; d. l. 7 agosto 1936, n. 1639, art. 29).

Le decisioni della commissione provinciale delle imposte, relative alla determinazione del valore per l'applicazione delle imposte indirette sui trasferimenti, sono definitive, e contro di esse, mentre sono dati il

ricorso all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 29, terzo comma, del d. l. 7 agosto 1936, n. 1639, ed il ricorso immediato alla Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, non è ammesso il ricorso alla commissione centrale, che difetta di giurisdizione nella materia (1).

(1) Giurisprudenza pacifica. Cfr., tra le più recenti, Cass., Sez. Un., 7 ottobre 1965, n. 2087, in questa *Rassegna*, 1965, I, 1256, ed ivi ulteriori richiami in nota. In argomento, per l'inesistenza di una competenza generale di legittimità della commissione centrale, quanto meno nelle controversie in tema di imposte indirette, cfr. *Relaz. Avv. Stato*, 1961-65, II, 316 ss.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 20 febbraio 1967, n. 415 - *Pres. Favara - Est. Roperti - P. M. Gedda (conf.) - Rossi (avv. Gaiotti, Menghini) c. Ministero Finanze (avv. Stato Gargiulo).*

Imposte doganali - Prescrizione - Diritti dovuti in relazione a fatti costituenti reato - Norma che stabilisce la decorrenza del termine prescrizione dalla data in cui la sentenza penale diviene irrevocabile - Applicabilità al caso di sentenza penale che dichiara estinto il reato per prescrizione - Conseguenti poteri del giudice civile.
(c. c., art. 2947; l. 25 settembre 1940, n. 1424, art. 27).

Imposte doganali - Contrabbando - Indebito uso di merci importate con agevolazioni - Obbligazione civile per i diritti evasi - Individuazione del soggetto passivo - Conseguenze in ordine alla prescrizione.
(l. 25 settembre 1940, n. 1424, artt. 5, 16, 27, 102, 145).

La disposizione dell'ultimo comma dell'art. 27 della l. 25 settembre 1940, n. 1424, secondo la quale la prescrizione, per i diritti doganali dovuti in relazione a fatti costituenti reato, decorre dalla data in cui il decreto o la sentenza, pronunciati nel procedimento penale, divengano irrevocabili, è applicabile anche nell'ipotesi che il procedimento si concluda con sentenza che dichiara estinto il reato per prescrizione. In tal caso, peraltro, spetta al giudice civile accertare la sussistenza o meno dei fatti che, se non fosse intervenuta la causa estintiva, sarebbero stati penalmente perseguibili (1).

(1) Del tutto correttamente la Corte Suprema ha rilevato che la disposizione dell'art. 27, ultimo comma, della legge doganale, sulla decorrenza della prescrizione del diritto dell'Amministrazione per le imposte dovute

In caso di contrabbando (per indebito uso o diversa destinazione di merci importate in franchigia o con riduzione dei diritti), l'obbligazione civile del pagamento dei tributi fa carico al colpevole del reato ed al ricettatore, ai sensi dell'art. 145 della legge doganale, più che al proprietario della merce o a colui per conto del quale la merce stessa sia stata importata; sicché, anche ai fini della prescrizione, e per la decorrenza del relativo termine, deve tenersi conto della norma di cui all'ultimo comma dell'art. 27 della legge (2).

(Omissis). — Con il primo e terzo mezzo di ricorso, da esaminarsi congiuntamente per la loro interdipendenza, il ricorrente, sotto il profilo della violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 23 e 27, comma primo, lett. a), e comma ultimo, della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, in relazione all'art. 2947 c. c., si duole che la Corte di merito abbia escluso la prescrizione quinquennale del diritto della Finanza, che doveva decorrere dalla data del verbale di accertamento dell'infrazione ai diritti doganali, e non da quella della sentenza che dichiarava prescritto il reato contestato per il relativo contrabbando, sostenendo, inoltre, che, comunque, con la estinzione del reato, avvenuta per prescrizione, si sarebbe pure estinto il diritto dello Stato alla percezione dei tributi evasi, che conserva il suo termine di prescrizione originario.

La censura è infondata. Invero, poichè, in forza dell'ultimo comma

in relazione a fatti costituenti reato, regola compiutamente e specialmente la materia, alla cui disciplina resta perciò estranea la norma dell'art. 2947 c. c., con la conseguenza che il termine prescrizionale deve ritenersi decorrente dalla data in cui divenga irrevocabile la sentenza penale, anche se questa sia di non doversi procedere per essere il reato estinto per prescrizione. In generale, con riferimento al citato art. 2947 c. c., e nel senso che la decorrenza della prescrizione civile sia da riferirsi alla data di acquisita irrevocabilità della sentenza penale, non soltanto se questa sia di condanna, ma anche se sia di assoluzione a seguito di giudizio, o di proscioglimento in istruttoria (ed il principio è indubbiamente valido, come nella sentenza in nota senz'altro si ammette, anche rispetto alla ricordata disposizione dell'art. 27 della legge doganale), cfr., da ultimo, Cass. 5 novembre 1966, n. 2727, in questa *Rassegna*, 1966, I, 1281, con nota di richiami.

In ordine alla seconda parte della massima, e per ciò che attiene, in generale, ai poteri del giudice civile per l'accertamento della configurabilità del fatto come reato, quando ciò comunque rilevi (come per le conseguenze in tema di prescrizione, o di risarcimento dei danni non patrimoniali), cfr., tra altre, Cass. 7 aprile 1957, n. 1011, *Giust. civ.*, 1959, I, 1278; Cass. 2 aprile 1960, n. 736, *Resp. civ. prev.*, 1960, 445; Cass. 2 aprile 1960, n. 746, *Giust. civ.* 1960, I, 1395; Cass. 7 aprile 1964, n. 770, *Resp. civ. prev.*, 1964, 680.

(2) La Cassazione ha sottolineato che, nei casi di contrabbando, il debitore d'imposta è da individuare piuttosto con riferimento alla disposizione dell'art. 145 della legge doganale, che a quella dell'art. 5. Il che pare

dell'art. 27 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, nel caso in cui il mancato pagamento dei diritti doganali abbia causa da un reato, il termine di prescrizione decorre dalla data in cui la sentenza pronunciata nel relativo procedimento penale è divenuta irrevocabile, ove il procedimento penale si chiuda per dichiarata estinzione del reato, per effetto di prescrizione intervenuta nelle more del giudizio di cassazione, dopo la sentenza di condanna da parte del giudice del merito, il giudice civile, al quale venga proposta opposizione all'ingiunzione di pagamento dei diritti doganali evasi, deve — per stabilire se sia intervenuta prescrizione del diritto alla percezione dei diritti evasi, anzichè, come di norma, dalla data della bolletta di liquidazione dei diritti stessi, da quella in cui sia stato definito il procedimento penale con sentenza irrevocabile a norma del ricordato ultimo comma dell'art. 27 della l. n. 1424 del 1940 —, accertare se, in astratto, il fatto contestato in concreto avrebbe costituito il reato invece dichiarato estinto dal giudice penale; cosicchè, nell'ipotesi affermativa, trovando il mancato pagamento dei diritti doganali la propria causa in un fatto costituente reato, la relativa prescrizione dovrà decorrere dalla sentenza penale irrevocabile che ne dichiara l'estinzione.

Nel caso, sia il Tribunale che la Corte di appello hanno indagato se nell'operato del Rossi sussistessero gli estremi oggettivi e soggettivi del reato di contrabbando, al fine di accertare se fosse sorto a suo carico, ex art. 145 legge doganale, l'obbligazione tributaria, traendone al riguardo un positivo convincimento.

A tale conclusione i giudici di merito sono pervenuti considerando, sulla base degli elementi acquisiti alla causa, che allo zucchero, introdotto nello Stato con speciale agevolazione fiscale siccome destinato, a prezzo di calmiera, a scopi assistenziali (distribuzione ai reduci d'Africa), fu dal Rossi, in concorso con altri, dato diverso uso da quello dichiarato all'atto dell'importazione, essendo stato immesso nel libero mercato a scopo speculativo, fatto questo costituente, appunto, ipotesi delittuosa prevista dall'art. 102 della legge doganale.

doversi correttamente intendere nel senso che lo stesso proprietario della merce, più che in quanto tale, è obbligato al pagamento dei diritti come colpevole del reato, ma senza escludersi, ove sia prospettabile una ipotesi di responsabilità penale soltanto di terzi, e non anche del proprietario, che quest'ultimo sia sempre tenuto, per tale sua qualità, e che nei suoi confronti la decorrenza della prescrizione sia ugualmente da valutare secondo la norma dell'ultimo comma dell'art. 27 della legge, da ritenere posta con riguardo all'obiettività del fatto (« qualora il mancato pagamento dei diritti sia dipeso da un reato... ») e perciò operante nei confronti di qualunque obbligato.

Nel senso che il reato previsto dall'art. 102 della legge doganale (mutata destinazione di merci agevolate) presuppone una situazione giuridica preesi-

Al riguardo la Corte di merito si è dato anche carico di esaminare se il fatto attribuito al Rossi dovesse ritenersi commesso in buona fede, escludendo, attraverso una coordinata serie di considerazioni, che il ricorrente, immettendo la merce nel libero mercato, non avesse avuto la coscienza e la volontà di dare alla stessa una destinazione diversa da quella per la quale era stata concessa la franchigia, e precisamente di commettere l'illecito penale previsto e punito dal citato art. 102 della legge doganale. E tale giudizio, involgendo degli apprezzamenti di fatto si sottrae al sindacato di questa Corte, sorretto, com'è, da una congrua motivazione, immune da vizi logici e giuridici.

Nè ha fondamento l'ulteriore deduzione del ricorrente, secondo cui essendo stato dichiarato estinto per prescrizione il reato di contrabbando deve ritenersi estinto, pure per prescrizione, il diritto della Finanza a percepire i tributi evasi, che, in forza dell'art. 2947 c. c., conserva il suo termine di prescrizione originario.

Invero, il ricorrente si rifà ad una norma estranea al caso concreto, dimenticando l'ultimo comma del più volte menzionato art. 27 della legge doganale, in virtù del quale, nella specie, il termine di prescrizione decorre, per espressa volontà di legge, unicamente dalla data della sentenza che è stata pronunciata nel procedimento penale e che è divenuta irrevocabile. E tale sentenza non deve essere necessariamente di condanna, potendo, come nella specie, essere anche quella che dichiara di non doversi procedere per estinzione del reato, in quanto una tale pronuncia non fa certo venire meno le obbligazioni civili da esso nascenti.

In tal caso, pertanto, l'imputato del reato di contrabbando bene può ritenersi soggetto al pagamento dei diritti evasi, anche se il reato sia dichiarato estinto per una qualsiasi causa prevista dalla legge, spettando, tuttavia, al giudice civile di accertare, come nel caso è avvenuto, con gli ordinari mezzi di prova, la sussistenza o meno dei fatti, produttivi di obbligazioni civili, che, se non fosse intervenuta la causa estintiva, avrebbero costituito reato.

stente (rapporto tributario in ordine al quale è concessa l'agevolazione), e che ciò non esclude, tuttavia, la configurabilità del concorso di persone alle quali la norma incriminatrice non è originariamente destinata, cfr. Cass. pen. 18 febbraio 1964, Urbinati, *Cass. pen.*, Mass., 1965, 572.

In generale, per il collegamento dell'obbligazione tributaria ai presupposti dell'art. 5 o dell'art. 145 della legge, e per le differenze riscontrabili, al fine, tra le ipotesi di irregolare passaggio della linea doganale e quelle di importazione *ab origine* legittima, cfr. *Relaz. Avv. Stato*, 1961-65, II, 674, ss. ed ivi riferimento, in particolare, a Cass. 17 novembre 1962, n. 3136 (*Foro it.*, 1963, I, 832), ed a Cass. 10 giugno 1964, n. 1436 (in questa *Rassegna*, 1964, I, 580, nonchè, in motivazione, in *Giust. civ.*, 1964, I, 2281).

Col secondo mezzo il ricorrente, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 27, ultimo comma, e 145 legge doganale, in relazione all'art. 185 c.p., censura l'impugnata sentenza per avere ritenuto applicabile alla specie l'art. 145 della legge doganale, secondo il quale è obbligato al pagamento dei diritti doganali, insieme con il ricettatore, il colpevole del contrabbando, anzichè l'art. 5 della stessa legge, il quale pone il pagamento dell'imposta a carico del proprietario della merce, indipendentemente dall'accertamento o meno del reato di contrabbando, il cui procedimento non sospende il diritto dello Stato a percepire i diritti doganali. Pertanto, una volta accertato, mediante il verbale della polizia tributaria, che la merce aveva avuto una destinazione diversa, la Finanza aveva il diritto di chiedere ed ottenere subito il pagamento del tributo evaso.

Anche tale censura è priva di fondamento. L'art. 5 della legge doganale individua i soggetti passivi dell'imposta doganale in coloro che presentano la merce in dogana, o in coloro che la detengono al momento del passaggio della linea doganale, o per conto dei quali la merce stessa viene importata.

Ora, nella fattispecie in esame, invece, alla merce importata con speciale agevolazione doganale, fu data dal ricorrente una diversa destinazione (che, se denunciata all'atto della introduzione della merce nello Stato, avrebbe comportato per l'importatore il pagamento di una diversa e ben maggiore imposta), facendo sorgere, per questo fatto, integrante gli estremi del reato di contrabbando previsto dall'art. 102 della legge doganale, il conseguente diritto dell'Amministrazione doganale al pagamento del tributo evaso; diritto che, discendendo da un fatto delittuoso, deve, come si è detto, per quanto attiene al termine prescrizionale, essere regolato dall'ultimo comma dell'art. 27 della legge doganale, mentre per tali fatti il debitore di imposta si identifica non tanto, ormai, con il proprietario della merce o con colui per conto del quale la merce era stata importata, ma unicamente con colui che, col dare alla merce importata una diversa destinazione, si è reso responsabile dell'evasione dei diritti doganali e del reato così previsto, e ciò in applicazione dell'art. 145 della legge doganale, che pone appunto a carico del colpevole di tale reato, e del ricettatore, il pagamento del tributo evaso. — (*Omissis*).

GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE PUBBLICHE, APPALTI E FORNITURE

TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE, 28 gennaio 1967, n. 1 - Pres. Reale
- Est. Ferrati - Biondi Massimiliano (avv. Barillaro) c. Soc. Canale di Collecchio (avv. Menoni).

Acque pubbliche - Controversia tra privati - Riflessi della nuova legislazione su anteriori convenzioni. - Competenza del Tribunale delle acque - Sussiste.

Acque pubbliche - Dichiarazione di demanialità - Effetti - Precedenti diritti di natura privata - Decadenza.

Acque pubbliche - Riconoscimento di antica utenza - Obbligo di fornire acque a terzi - Costituzione di subutenza.

Acque pubbliche - Subutenza - Posizione giuridica - Imposizione del canone all'utente - Conseguenza del subutente - Gratuità - Esclusione.

La controversia che sorga tra privati, titolari di precedenti titoli di derivazione, circa i riflessi della nuova legislazione in materia di acque sulle anteriori convenzioni, appartiene alla cognizione dei Tribunali delle Acque, anche se sia pacifica la natura pubblica dell'acqua, involgendo tale controversia una questione relativa all'influenza della demanialità sui preesistenti contratti tra privati aventi per oggetto le acque medesime (1).

La dichiarazione di demanialità delle acque ha importato la decadenza dei diritti di proprietà e in genere di tutti i diritti di natura privata che comunque si fossero in precedenza costituiti, salva la loro trasformazione in diritti di uso temporaneo qualora sia intervenuto il riconoscimento o la concessione da parte dello Stato (2).

(1) La giurisprudenza, in tal senso, può ritenersi pacifica: cfr. Trib. Sup. Acque, 3 settembre 1964, n. 23, in questa *Rassegna* 1964, I, 1166, con ampia nota cui si fa rinvio.

(2) Sugli effetti della demanializzazione delle acque, che costituisce un acquisto a titolo originario, che esclude il riconoscimento di diritti eventualmente costituiti a favore di terzi, cfr. Trib. Sup. Acque, 1° aprile 1965, n. 8, *ivi*, 1965, I, 580 con nota.

La concessione dell'utenza di acqua pubblica in favore di chi ne godeva già in precedenza, con l'obbligo di fornire l'acqua a terzi, coi quali fossero intervenuti contratti di somministrazione, importa il costituirsi di una subutenza avente il suo titolo nella concessione stessa e regolata non più dal contratto originariamente intervenuto tra le parti, ma dal disciplinare della concessione (3).

Poichè la situazione del subutente rimane vincolata alla condizione dell'acqua formante oggetto del suo diritto, ne deriva che dichiarata la demanialità dell'acqua ed assoggettato l'utente al pagamento del canone, viene meno anche la gratuità della concessione (4).

(*Omissis*). — Con il primo motivo gli appellanti ripropongono l'eccezione di incompetenza del giudice delle acque, affermando che sono devolute al giudice specializzato in materia di acque soltanto le controversie che involgano questioni sulla demanialità delle acque o che investano comunque, direttamente o indirettamente, interessi pubblici inerenti al regime delle acque.

A loro avviso nella specie non ricorre alcuno dei suddetti requisiti, perchè è fuor di discussione la natura pubblica delle acque derivate dalla Società ed utilizzate dal Consorzio e non sussiste nemmeno contestazione sulla esistenza, sul contenuto e sui limiti della concessione amministrativa, che è stata rilasciata alla Società appellata e a cui è del tutto estraneo il Consorzio: erroneamente la Società avrebbe impostato le domande di cui ai punti a) e b) della citazione, mentre il vero petitum della causa si sostanzierebbe nel solo punto c), che pone in evidenza il carattere strettamente privatistico della controversia avente per oggetto oneri ed obblighi relativi ad un diritto pacificamente riconosciuto a soggetti privati.

L'eccezione è destituita di fondamento e bene ha fatto il Tribunale Regionale a disattenderla.

L'art. 140 del t. u. 11 dicembre 1933, n. 1775 devolve alla competenza dei Tribunali delle Acque, tra l'altro, le controversie aventi ad oggetto qualunque diritto relativo alle derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica e secondo l'ormai consolidata interpretazione giurisprudenziale rientrano in tale competenza tutte le controversie tra privati che involgano contestazioni circa la legittimità, il contenuto e la estensione dell'atto amministrativo di concessione introducendo in tal modo interessi di ordine pubblico nonchè le controversie in cui si faccia

(3) In tal senso cfr. Trib. Sup. 7 luglio 1958, n. 24, *Acque bonifiche e costr.* 1958, 494; 1° aprile 1965, n. 8, *cit.*; Cass. sez. un., 31 marzo 1966, n. 846, in questa *Rassegna*, 1966, I, 572.

(4) Cfr. Trib. Sup. 2 dicembre 1949, n. 23.

questione dell'influenza della demanialità delle acque su preesistenti contratti tra privati aventi per oggetto le acque medesime.

Non è sufficiente quindi ad escludere la competenza del giudice specializzato la circostanza che la natura pubblica dell'acqua sia pacifica tra i privati contendenti, giacchè quella competenza sussiste sempre ove occorra stabilire quali siano le conseguenze che derivano, nei rapporti interni tra i privati, dalla demanialità dell'acqua: ciò si verifica in modo particolare quando si debbano individuare gli eventuali riflessi della nuova legislazione in materia di acque sulle anteriori convenzioni tra privati, onde spetta al giudice specializzato, per la necessità sostanziale e processuale di una visione unitaria dei rapporti dipendenti e interferenti, giudicare delle questioni che, in relazione al nuovo stato di fatto e diritto creato dalla legislazione, sorgano tra coloro che per precedenti titoli derivavano ed utilizzavano quelle acque.

Non si deve del resto mai dimenticare che è la materia in contesa, l'oggetto della domanda o dell'eccezione che determina la competenza specializzata, poco importando la presenza, oppure no, della Pubblica Amministrazione. — (*Omissis*).

(*Omissis*). — Si deve ancora aggiungere che la contestazione tra le parti non verte sul fatto materiale dal godimento delle acque da parte del Consorzio — il diritto al godimento non è mai stato posto in discussione — bensì sulla natura del godimento medesimo, più precisamente se lo stesso debba continuare con la caratteristica della gratuità che aveva in passato e non va dimenticato che, come più volte è stato affermato da questo Tribunale Superiore, la dichiarazione di demanialità delle acque ha importato la decadenza dei diritti di proprietà e in genere di tutti i diritti di natura privata che comunque si fossero costituiti su quelle acque, salvo la loro trasformazione in diritti di uso temporaneo qualora sia intervenuto il riconoscimento o la concessione da parte dello Stato.

D'altronde quando gli appellanti si fanno a sostenere che la menzione del loro diritto contenuta nel decreto di riconoscimento è stata fatta ai fini e per gli effetti dell'art. 40 del t. u. sulle acque pubbliche, per legittimare cioè la disposizione dell'acqua in loro favore, pongono in evidenza una circostanza idonea ad escludere la competenza del giudice ordinario, il quale è chiamato a risolvere esclusivamente controversie tra privati, nelle quali l'atto amministrativo si ponga come un presupposto fermo ed indiscusso.

Nè in tal modo si fa discendere la risoluzione della questione di competenza da un'eccezione del convenuto, giacchè questa non serve che a maggiormente suffragare la conclusione cui si deve necessariamente pervenire in base all'esame dell'intera domanda dell'attrice.

Risolta la questione di competenza, si deve scendere al merito della controversia e prendere quindi in esame il secondo motivo del gravame, con il quale gli appellanti insistono nel negare di essere tenuti a corrispondere alla Società una quota delle spese che essa sopporta per la derivazione dell'acqua, poichè essi sarebbero titolari di un « diritto di derivazione gratuito in forza di una servitù privatistica derivante da fatti costitutivi non modificati dall'attuale legislazione ».

È pacifico in fatto che gli appellanti in antico godevano dell'acqua gratuitamente, come del resto è certo che anche l'utenza della Società era gratuita: è soltanto dal 1° luglio 1924 che essa è assoggettata al pagamento del canone in favore dello Stato.

Ora si deve immediatamente rilevare che gli appellanti non sono stati in grado di identificare il titolo in forza del quale essi derivano l'acqua: neppure dalla perizia giudiziale eseguita il 30 giugno 1873 per la vendita all'incanto del Canale di San Martino Sinzano si traggono elementi precisi e sicuri per definire il rapporto giuridico in forza del quale avveniva la derivazione, giacchè risulta semplicemente che il Canale di San Martino si forma con acque del torrente Baganza e trae origine dal Canale di Collecchio ed era, in quel tempo, proprietà del marchese Dalla Rosa Prati, il quale affittava le acque a diversi proprietari della zona.

È ovvio come simile deficienza debba necessariamente risolversi a danno degli appellanti, i quali, per suffragare la loro pretesa, non avrebbero dovuto limitarsi ad apodittiche enunciazioni, non sorrette da valida documentazione.

Ad ogni modo sembra al Tribunale Superiore che la sentenza impugnata abbia correttamente deciso quando ha qualificato il Consorzio subutente di acqua pubblica.

È noto invero che secondo le legislazioni degli Stati preunitari, che non escludevano la liceità di convenzioni tra privati aventi ad oggetto l'acqua dei corsi pubblici ed ammettevano anzi la possibilità di costituzione di diritti sull'acqua per effetto di lungo uso, era possibile la costituzione di subutenze di acqua, mentre attualmente si deve ritenere quasi impossibile la costituzione di subutenze, poichè gli atti di concessione ed i relativi disciplinari regolano in modo preciso gli usi che il concessionario può fare dell'acqua.

Si potrebbe piuttosto profilarsi il dubbio (e la stessa Società lo ha accennato nelle conclusioni assunte in prima istanza) se si tratti di coutenza, ma tale ipotesi va esclusa quando si rifletta che sussiste coutenza quando i vari interessati partecipano direttamente alla presa dell'acqua dal corso pubblico e all'esercizio delle relative opere e ciascuno è investito della titolarità dell'utenza nei confronti dell'Amministrazione; nel caso concreto non ricorre sicuramente il primo requisito (la controversia è sorta proprio perchè è la sola Società a provvedere

alla presa dell'acqua del torrente) e non ricorre nemmeno il secondo, perchè l'atto amministrativo di riconoscimento è operato in modo diretto solo nei rapporti della Società in aderenza alla istanza da essa sola presentata.

Vero è che nel decreto di riconoscimento si menziona il Consorzio e si specifica il quantitativo d'acqua a lui spettante, ma ciò significa semplicemente che di fronte alla generica dichiarazione che la Società aveva fatto nell'istanza di riconoscimento la Amministrazione ha ritenuto necessario individuare il contenuto del diritto vantato dagli utenti di San Martino Sinzano, per tenerne conto nel determinare il quantitativo d'acqua oggetto del riconoscimento a favore della Società, a carico esclusivo della quale è stato posto il pagamento del canone per l'intero quantitativo: dal che si deduce come la clausola relativa agli utenti di San Martino non possa inquadrarsi nell'ipotesi prevista dal terzo comma dell'art. 40 t. u., la quale presuppone condizioni non verificatesi nel caso attuale.

Ora la concessione dell'utenza di acqua pubblica in favore di chi ne godeva già in precedenza, con l'obbligo di fornire l'acqua a terzi, coi quali fossero intervenuti contratti di somministrazione, importa il costituirsi di una subutenza avente il suo titolo nella concessione stessa e regolata non più dal contratto originariamente intervenuto tra le parti, ma dal disciplinare della concessione (cfr. Trib. Sup. 7 luglio 1958, n. 24).

E che coloro i quali, in base alle antiche legislazioni, abbiano acquistato da chi ne aveva la disponibilità diritti sull'acqua debbono, dopo la dichiarazione di demanialità dell'acqua medesima, essere considerati subutenti lo ha recentemente ribadito la Suprema Corte (sent. 31 marzo 1965, n. 846) nei riguardi dei compratori di acque dalla Società Acqua Pia Antica Marcia.

Orbene, definito di subutenza il rapporto che intercorre tra la Società ed il Consorzio, la questione della gratuità della subutenza medesima deve necessariamente risolversi in senso contrario all'assunto degli appellanti. Questi ammettono infatti che l'intervenuta pubblicità delle acque abbia uniformato tutti i preesistenti rapporti di uso a quello di concessione, rendendo caduche tutte le svariate fonti costitutive di tali rapporti, ma non dimostrano come tale ammissione si concilii con la tesi che quel mutamento si sia verificato solo per gli utenti e non anche per i loro aventi causa, oggi qualificati subutenti (concl. pag. 16).

Poichè invece la condizione del subutente rimane vincolata alla condizione giuridica dell'acqua formante oggetto del suo diritto, ne deriva che, dichiarata la demanialità dell'acqua ed assoggettato l'utente al pagamento del canone, vien meno anche la gratuità della subutenza.

In questi sensi si è già espressa la giurisprudenza (cfr. Trib. Sup. 8 dicembre 1949, n. 23) la quale ha eccettuato soltanto il caso in cui esistano specifiche pattuizioni per effetto delle quali l'utente si sia accollato il pagamento del canone o i maggiori eventuali futuri canoni: donde la necessità per il subutente di fornire la prova di quella particolare pattuizione a suo favore.

Gli è che, alla stregua della vigente legislazione, l'onerosità della subutenza può ritenersi che costituisca la regola generale da seguire nella normalità dei casi: per le acque che vengono derivate dai canali demaniali l'art. 4 del r. d. n. 1335 del 1956 riconosce espressamente all'utente assoggettato al canone il diritto alla rivalsa verso coloro che vantano nei suoi confronti diritto al godimento totale o parziale dell'acqua e siffatta specifica disposizione può considerarsi l'espressione di un principio generale che deve trovare applicazione in situazioni analoghe quale è quella della subutenza di acqua proveniente da un corso pubblico.

Correttamente la sentenza impugnata ha negato che la mancata previsione nel decreto di riconoscimento del diritto di rivalsa della Società verso il Consorzio debba interpretarsi come disconoscimento del diritto stesso, poichè, al contrario, in un regime informato al principio dell'onerosità di ogni godimento di acqua pubblica, sarebbe stata necessaria una espressa disposizione affinchè il Consorzio della Villa di San Martino Sinzano potesse continuare a godere gratuitamente del quantitativo d'acqua riconosciutogli nel decreto medesimo.

Come del resto questo Tribunale Superiore ha già avuto occasione di rilevare altra volta (sent. 30 giugno 1850 n. 8), il t. u. 11 dicembre 1933, n. 1775 contiene negli articoli 42 e seguenti un complesso di disposizioni, cui si deve far capo per disciplinare i rapporti tra coloro che utilizzano l'acqua pubblica, quando per il mutato regime giuridico delle acque non possono più trovar applicazione le antiche convenzioni e più genericamente il « praticato ». — (Omissis).

TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE, 3 febbraio 1967, n. 2 - Pres. Reale
- Est. Cortesani E. - Ministero Finanze (avv. Stato Carbone) c.
Flaccomio T. (avv. Antonuccio) e Aiello (avv. Greco).

Acque pubbliche - Alveo - Nozione - Alveo mutevole e vagante - Limiti.

L'alveo, anche per imprescindibili esigenze di sicurezza e protezione dei fondi latitanti, va determinato in relazione all'intera energia potenziale del fiume, del quale costituisce la naturale sede di espansione, a prescindere dalla situazione contingente dei diversi periodi

di portata; di conseguenza, la relazione tra acqua corrente e terreno deve essere valutata non già in termini di immediata inerenza, ma secondo un criterio di normale e probabile asservimento, in guisa da ricomprendere in una più ampia nozione di complesso demaniale idrico sia le zone destinate ad essere sommerse in occasione delle piene ordinarie e normali e sia la intera superficie dei cosiddetti alvei mutevoli o vaganti (1).

(*Omissis*). — I primi giudizi hanno escluso la natura demaniale del bene sia in considerazione della situazione obiettiva dei luoghi, ma anche e soprattutto perchè influenzati dai titoli costitutivi della proprietà, esibiti dalla Flaccomio.

Sul primo punto si è, molto sommariamente, ritenuto che l'immobile *de quo* non è identificabile con l'alveo propriamente detto, e cioè con la parte concava nella quale scorrono le acque, in quanto trattasi di un'ampia superficie pianeggiante, ricoperta da uno strato di terreno coltivabile, con tracce di vegetazione spontanea e di oleandri, che, se anche può venire sommersa in occasione di pieno, è sita in una posizione di poco più elevata rispetto al letto del torrente e si presenta con pendenza verso il vecchio muro d'argine, esistente per un lungo tratto del confine est.

In ordine alla legittima provenienza del bene, il Tribunale Regionale ha, poi, affermato che con i verbali in data 3 agosto 1868 e 21 gennaio 1869 del giudice delegato del Tribunale di Messina venivano concessi in enfiteusi a Natale Crisafulli i lotti nn. 43 o 46 del piano di ripartizione dell'ex feudo Sulleria, già appartenente al soppresso Monastero di S. Gregorio di quella città e passato al Demanio dello Stato per effetto della l. 10 aprile 1862, comprendenti i terreni in contestazione; che con atto 1° aprile 1871 del Notaio Musciamisi il Crisafulli aveva affrancato il canone del lotto n. 43 e parte di quello n. 46; che, infine, porzione di detti lotti, e precisamente il terreno denominato *praia o ghiarine* esistente nel torrente Mazzarrà S. Andrea, era pervenuto a seguito dell'atto di alienazione 6 marzo 1912 del Notaio Betto, dell'istrumento di divisione 11 agosto 1912 del Notaio Bonanno, del rogito di vendita 6 maggio 1917 per Notar Randazzo e del testamento di Cosimo Flaccomio pubblicato il 31 ottobre 1924, all'attuale appellata Tommasa Flaccomio.

(1) La sentenza, con ampia e precisa motivazione, ha risolto un caso di specie delicato, nel quale l'alveo riguardava una c. d. fiumara, con letto quasi sempre asciutto, ma mutevole e vagante e potenzialmente sottoposto all'improvviso deflusso delle acque torrentizie. Per qualche precedente nelle nozioni di alveo cfr. Sez. Un., 11 maggio 1942, n. 1227, *Foro it.*, 1962, I, 831; Trib. Sup. 30 gennaio 1965, n. 1, in questa *Rassegna* 1965, I, 233 con nota.

I rilievi anzidetti non possono essere condivisi, poichè in parte sono palesemente erronei e non aderenti alla reale situazione dei luoghi, mentre per il resto devono ritenersi del tutto ultronei in relazione alla concreta fattispecie.

Invero è anzitutto evidente l'inattendibilità del concetto di alveo, accolto in sentenza limitatamente alla parte concava nella quale scorrono le acque, con esclusione delle zone circostanti, anche se soggette ad essere sommerse in occasione di piene, neppure specificate se ordinarie o eccezionali, sol che si trovino in posizione di poco più elevata rispetto al letto del fiume.

Tale opinione si riallaccia a quella rigorosa teorica, secondo cui la natura pubblica del suolo in vista della sua funzione di alveo è circoscritta alla sola porzione la quale *a flumine tenetur*, limitatamente al periodo di tempo in cui essa è attraversata dalle acque, mentre la caratteristica anzidetta viene meno non appena si modifica, per un qualsiasi avvenimento, la su indicata relazione di stretta inerenza. Il successivo approfondimento dei fenomeni connessi al regime e alla struttura dei corsi d'acqua naturali ha, però, dimostrato l'inaccettabilità di una simile soluzione, specie in ordine a quelle zone di terreno, già attraversate dalle acque e soltanto temporaneamente riemerse. In realtà l'alveo, anche per imprescindibili esigenze di sicurezza e protezione dei fondi latitanti, va più esattamente determinato in relazione all'intera energia potenziale del fiume, dal quale costituisce la naturale sede di espansione, a prescindere dalla situazione contingente dei diversi periodi di portata. Sotto questo riflesso la relazione tra acqua corrente e terreno deve essere valutata, non già in termini di immediata inerenza, ma secondo un criterio di normale e probabile asservimento, in guisa da ricomprendere in una più ampia nozione di complesso demaniale idrico sia le zone destinate ad essere sommerse in occasione delle piene ordinarie o normali e sia la intera superficie dei cosiddetti alvei mutevoli o vaganti. Questo Tribunale Superiore ha già avuto occasione di precisare che l'estensione di terra, la quale non sovrasti il livello delle piene ordinarie, si considera facente parte dall'alveo e ne segue la disciplina giuridica, pur s, in determinate stagioni dell'anno e a seguito di prolungati periodi di siccità, non sia coperta dalle acque ed emerga da essa, presentando tracce di vegetazione (sent. 30 gennaio 1965, n. 1). A maggior ragione la stessa interpretazione va accolta nel caso di alveo mutevole o vagante, che più direttamente interessa l'attuale controversia. Com'è noto, il letto dei corsi d'acqua a regime prevalentemente torrentizio è, di regola, costituito da un'ampia estensione di terreno pianeggiante, nella quale, anche in periodi di magra, si espandono i vari bracci o rami attivi della corrente in sedi sempre diverse secondo la naturale *vis fluminis*, nonchè l'andamento e la sinuosità del terreno. In tale eventualità e fino a quando non inter-

vengano opere artificiali di arginatura, tutta intera la superficie compresata tra le opposte sponde deve ritenersi alveo del fiume, giacchè di fatto essa si presenta continuamente inserviente al sempre mutevole deflusso del corso d'acqua.

Orbene nella specie è emerso dalla ispezione dei luoghi eseguita in questa sede che il letto del torrente Mazzarrà S. Andrea, per quanto riguarda la parte della sponda destra in contestazione, è in effetti costituito da un'ampia superficie pianeggiante, con diversa pendenza e altitudine, talora con una configurazione a schiena d'asino, come risulta dalle due misurazioni praticate *in loco*; che detta zona, protetta da opere artificiali costruite in un primo tratto all'evidente scopo di sottrarre alla *vis fluminis* una porzione della sua originaria consistenza, non è per il resto delimitata all'infuori del vecchio muro d'argine, neppure continuo, sito ad est oltre i terreni, dei quali la Flaccomio pretende di essere proprietaria; che, infine, tale area presenta tracce di vegetazione spontanea e qualche oleandro ed è intervallata, in tutta la sua larghezza, da zone a fondo ghiaioso e sabbioso, con ciottoli, rinvenute anche tra i due spezzoni del vecchio muro d'argine e nella contigua particella 22. I rilievi anzidetti non lasciano dubbio alcuno sulla effettiva natura e funzionalità della superficie come sopra considerata, la quale, in tutta la sua estensione fino al vecchio muro di argine, è obiettivamente destinata ad essere attraversata dai vari rami e bracci attivi del corso d'acqua e costituisce quindi il naturale alveo del torrente. Più specificatamente ricorre nella specie l'ipotesi di una di quelle « fiumare », caratteristiche dell'Italia meridionale, con letto ampio e in prevalenza ghiaioso e ciottoloso, quasi sempre asciutto, ma tuttavia in atto inserviente nella sua integrità all'improvviso e normale deflusso delle acque torrentizie. Da questo punto di vista del tutto ultronea si ravvisa la chiesta prova orale, essendo ovvio che la obiettiva conformazione dell'alveo mutevole o vagante non può essere alterata dal mancato attraversamento dell'acqua in una singola zona, anche se protratta per lungo tempo, ma dall'esecuzione di opere stabili di arginatura, le quali soltanto, a prescindere dalle conseguenze giuridiche circa la proprietà della parte di alveo artificialmente prosciugato, sottraggono, in maniera stabile e permanente, una porzione del letto del fiume alla sua naturale destinazione.

È poi noto che per le superficie di terreno anzidetto non è configurabile un diritto di privata proprietà e, trattandosi di demanio necessario, assume esclusivamente e preminente importanza la conformazione naturale del bene, nonchè la sua attitudine all'uso pubblico (donec inservit flusini pubblico), con la conseguenza che nessun rilievo può riconoscersi ai negozi di diritto sostanziale, in precedenza compiuti dalla stessa amministrazione sul presupposto della natura patrimoniale del terreno (Cass. 15 gennaio 1952, n. 71). Ma, a parte l'assoluta irrile-

vanza per le ragioni anzidette dei titoli di proprietà invocati dalla Flacomio, ha qui importanza considerare che nessuna prova si è offerta circa la identificazione dei beni reclamati con quelli dello ex feudo Sulleria, come invece sarebbe stato necessario in vista della non corrispondenza delle superficie immobiliari e delle specifiche contestazioni mosse sul punto dall'amministrazione delle finanze sulla base anche del certificato 18 luglio 1920 del Commissario prefettizio del Comune di Castoreale.

Infine nessuna efficacia preclusiva può riconoscersi ai precorsi giudizi possessori, poichè, com'è ben noto, le relative sentenze non spiegano autorità di cosa giudicata in sede petitoria.

In accoglimento del primo motivo di appello, deve, pertanto, dichiararsi la natura demaniale dei beni in disputa, con il conseguente rigetto della domanda proposta dalla Flacomio.

In proposito va, anzitutto, precisato che, una volta riconosciuta la natura demaniale degli immobili dati in godimento all'Aiello, il relativo atto, non ostante la imprecisa formulazione, deve ritenersi un provvedimento amministrativo di concessione, costituente l'unico mezzo attraverso il quale è possibile nell'ordinamento positivo vigente il trasferimento dei diritti di uso relativi alla proprietà pubblica. — (*Omissis*).

LODO ARBITRALE, 18 aprile 1966, n. 18 (Roma) - Pres. Ciasca - Soc. T.E.I. (avv. Fortini) c. Ministero P. I. (avv. Stato Zagari).

Arbitrato - Mancata decisione amministrativa delle riserve - Temporanea improcedibilità del giudizio arbitrale - Costituzione in mora dell'Amministrazione.

Arbitrato - Domanda arbitrale - Decisione delle riserve prima della costituzione del collegio arbitrale - Validità della domanda e procedibilità del giudizio.

La mancata decisione delle riserve costituisce motivo di improcedibilità del giudizio e non di incompetenza del collegio arbitrale. L'appaltatore può ovviare all'inerzia dell'Amministrazione mediante costituzione in mora; e rendere procedibile la lite con l'inutile decorso del termine assegnato (1).

(1) Sulla procedibilità del giudizio arbitrale prima della decisione delle riserve.

1. - Nel breve giro di poche proposizioni, il lodo è riuscito ad assommare molteplici e rilevanti errori. Prima di parlarne dettagliatamente, sembra opportuno osservare che i dubbi sul significato e la portata del-

La domanda arbitrale è validamente proposta anche prima del provvedimento amministrativo sulle riserve, quando le stesse siano decise nelle more della costituzione del collegio arbitrale (2).

(Omissis). — Passando all'esame della controversia, va preliminarmente valutata l'eccezione di carattere procedurale sollevata, in sede di costituzione, dal Ministero della P. I., in relazione al disposto dell'art. 23 del Capitolato Generale INA-Casa.

Tale norma stabilisce la facoltà, per le parti, di deferire ad un Collegio Arbitrale la soluzione delle vertenze che « non si siano potute definire in via amministrativa »; ed il Ministero della P. I. ne ha dedotto che, per potersi far luogo al giudizio arbitrale, sia condizione imprescindibile la previa emanazione di un provvedimento della Pubblica Amministrazione, che si pronunzi sulle vertenze insorte.

Un tale provvedimento, prosegue l'Avvocatura, al momento della proposizione della domanda di arbitrato da parte della T.B.I., non v'era stato, nè sarebbe stato ravvisabile nel silenzio dell'Amministra-

l'art. 23 del capitolato generale della Gestione Ina Casa, erano ingiustificati. La norma sostanzialmente riproduce le disposizioni degli artt. 42, 43 e 44 del capitolato generale²⁸ maggio 1895 sulle opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, al quale per il 2° comma dell'art. 6 del d. P. R. 27 giugno 1949, n. 340, quello della Gestione era tenuto ad uniformarsi. Secondo le disposizioni citate, il giudizio sulle contestazioni tra committente e appaltatore è subordinato non solo all'ultimazione dei lavori, ma al collaudo ed all'approvazione del collaudo. Le uniche eccezioni sono quelle di cui alle lettere a) e b) dell'art. 44; eccezioni che l'art. 23 del capitolato della Gestione riproduce testualmente. Del resto, poichè dopo tali eccezioni, lo stesso art. 23 in esame aggiunge che « per tutte le altre controversie il giudizio degli arbitri verrà emesso dopo l'approvazione del collaudo », sembra assolutamente chiara l'impossibilità di una lite anticipata fuori della ipotesi tassativamente previste.

Occorre appena aggiungere, che il collaudo non ha solo il fine del controllo tecnico e contabile dell'opera e della gestione dei lavori, ma pure quello di esaminare le questioni oggetto di controversia con l'appaltatore e per le quali il medesimo abbia proposto riserva. Gli artt. 91, u. c., e 100, 2° comma, del Regolamento approvato con r. d. 25 maggio 1895, n. 350 (a sua volta richiamato dal capitolato generale statale del 1895, al quale quello della Gestione rinvia con l'art. 101, u. c.), sono espliciti al riguardo. E poichè l'approvazione del collaudo si manifesta con il riscontro di tutta l'attività demandata ai collaudatori (art. 109, Reg. cit.), è del pari evidente che non si avrà *collaudo approvato* fin quando l'Amministrazione non si sia pronunciata tanto sui profili tecnici che su quelli amministrativi e contenziosi risultanti dalle relazioni dei collaudatori. Infatti l'art. 109 sopra citato, al numero 2 del primo comma, richiama testualmente le « relazioni di cui al precedente art. 100 » (e quindi, sia la relazione tecnica, che quella sulle controversie), ed all'ultimo comma definisce il contenuto del provvedimento di approvazione, consistente nella

zione stessa in merito all'atto di diffida a provvedere sulle riserve, notificatole ai sensi dell'art. 5 t. u. 3 marzo 1934, n. 383, data l'applicabilità di tale norma unicamente all'attività di imperio della P. A., e non a quella di gestione.

Di qui l'asserita « improponibilità della domanda di arbitrato » ed una « incompetenza » del collegio arbitrale.

A riguardo si deve osservare, anzitutto, che le argomentazioni del Ministero della P. I., anche in ipotesi di loro fondatezza, non danno luogo ad una eccezione di incompetenza del Collegio arbitrale, semmai soltanto ad una temporanea improcedibilità della domanda di arbitrato. Innegabile è, infatti, la competenza del Collegio a conoscere della controversia in questione, solo che la sua attività sarebbe condizionata alla previa emanazione di un provvedimento della P. A. che si porrebbe, pertanto, come condizione di procedibilità.

Che la sussistenza di una tale precisa condizione possa desumersi dal disposto dell'art. 23 del Capitolato Generale INA-Casa non è tuttavia asseribile con certezza, data la genericità delle espressioni usate da tale norma: impossibilità di una definizione in via ammini-

deliberazione circa l'ammissibilità del certificato di collaudo, e sulle domande dell'appaltatore.

Se manchi un *collaudo approvato*, nei sensi e nell'estensione che si sono illustrati, il giudizio sulle riserve è quindi impossibile. E tale impossibilità è causata da una ragione di vera e propria *improponibilità*, quando delle controversie debbano occuparsi gli arbitri.

2. - In proposito, a torto il lodo definisce la situazione processuale di mera *improcedibilità*, sotto il profilo che la competenza degli arbitri già sussisterebbe in forza del negozio compromissorio.

La giurisdizione civile è riservata dalla legge ai giudici ordinari che la esercitano secondo le rispettive competenze: essi sono i giudici *naturali* delle controversie. Gli arbitri hanno giurisdizione in via di deroga, a seguito di *investitura* delle parti: perciò così nell'ipotesi che all'arbitro non risulti conferito il potere di giudicare, come in quella in cui giudichi fuori dei limiti e dei termini del negozio compromissorio, egli è un *non arbitro*, e l'eventuale pronuncia è una *non sentenza*. In breve, nel giudizio arbitrale, la competenza coincide con la giurisdizione, poichè l'arbitro al di fuori della propria competenza non ha giurisdizione.

Ora il capitolato generale della Gestione (come quello del Ministero dei lavori pubblici) attribuiscono potere decisorio agli arbitri subordinatamente alla tassativa condizione che si è ricordata, e cioè che sia intervenuta l'approvazione del collaudo. Se la condizione manchi, non esiste ancora la competenza degli arbitri. Ciò è tanto vero che nell'eccezionale ipotesi di giudizio anticipato di cui alla lettera b) dell'art. 23 del capitolato in esame, il penultimo comma dello stesso articolo espressamente riconosce agli arbitri la competenza a decidere sulla effettiva indifferibilità della controversia.

Senza questa norma gli arbitri non potrebbero giudicare su contestazioni in corso d'opera, poichè la clausola arbitrale espressa nel capi-

strativa non è sinonimo di provvedimento necessario e pregiudiziale. A tal riguardo non sussistono i presupposti essenziali della condizione, quali il provvedimento dovuto e i termini per l'impugnativa.

Anche ammessa, in via di ipotesi, l'esistenza dell'ecceppita condizione di procedibilità, è da rilevare tuttavia che, nella specie, essa si è indubbiamente realizzata.

Si può prescindere infatti, nel caso, dall'uniforme indirizzo giurisprudenziale del Consiglio di Stato, che ritiene atto valido a costituire provvedimento di silenzio-rifuto (idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità) la diffida diretta a conseguire dall'Amministrazione la pronuncia che questa ha il dovere giuridico di emettere (v. dec. n. 8 del 3 maggio 1960, Ad. Gen.).

Si deve rilevare invece, che, con nota del 24 giugno 1965 — e cioè prima ancora della costituzione del Collegio Arbitrale — il Ministero della P. I. comunicava alle T. E. I. il rigetto delle riserve da essa formulate.

tolato definisce la volontà delle parti non solo in relazione al contenuto della competenza degli arbitri, ma pure e rigorosamente circa il tempo e le condizioni per farsi luogo al giudizio. Pertanto si ripete, quando nel caso concreto non sussista la situazione posta dal negozio compromissorio per l'esercizio del potere decisorio, gli arbitri sono privi di potere, mancano — cioè — di competenza. Ed il giudizio non è improcedibile, ma improponibile.

3. - Al fine di rimuovere l'ostacolo dell'improponibilità, rappresentato nella specie dalla mancata decisione delle riserve, il lodo ha ritenuto adeguato il rimedio della costituzione in mora dell'Amministrazione, attraverso cui giungere ad un provvedimento negativo implicito. Trattasi del noto istituto previsto dall'art. 5 della legge comunale e provinciale. Il richiamo, però, non era pertinente, essendo l'applicabilità di tale istituto limitata al campo del diritto pubblico, come si desume dalle fonti e dalla ragione giustificatrice, oltre che dalla struttura del silenzio-rifuto e dalle modalità attraverso cui si forma.

Per le fonti, è noto che la norma è dettata per l'ipotesi della inerzia dell'Amministrazione nel decidere su un ricorso gerarchico. Quanto alla ragione giustificatrice, è stata esattamente identificata nella impossibilità di usare dei mezzi di tutela dei diritti soggettivi, quando l'inerzia amministrativa leda posizioni di mero interesse. Infine, la struttura dell'istituto, il modo attraverso cui si forma il provvedimento amministrativo implicito, le conseguenze che gli sono proprie ed i limiti della tutela ulteriormente accordata all'interesse leso, sono strettamente legate all'ambiente pubblicistico in cui esso opera, ed alla consistenza delle situazioni soggettive che caratterizzano tale ambiente.

Negli appalti pubblici, invece, il rapporto tra le parti è prettamente contrattuale, anche se esistono peculiari posizioni di supremazia a favore dell'Amministrazione. Una situazione di inerzia della stessa, è perciò suscettibile di dar luogo ad inadempimento contrattuale, per il quale gli

Non v'è dubbio, pertanto, che — prima ancora del momento nel quale il giudizio arbitrale prendeva inizio (Cass. Sez. I, 23 luglio 1964 n. 1989) — veniva rimosso quell'ostacolo alla procedibilità, che si assume stabilito dall'art. 23 del Capitolato Generale INA-Casa.

Il fatto, peraltro, che il concreto provvedimento sia stato comunicato dopo la notificazione della domanda di arbitrato, non potrebbe, comunque, inficiare la regolarità del giudizio stesso e della decisione, giacché è principio uniformemente seguito da giurisprudenza e dottrina quello di una economia dei giudizi per il quale, sotto il profilo della validità, è sufficiente che taluni elementi, pur necessari all'atto della proposizione della domanda, sopravvengano, invece, in un momento successivo, ma pur sempre precedente a quello in cui possono e devono essere presi in considerazione.

L'eccezione, pertanto, va respinta. — (*Omissis*).

eventuali rimedi non possono non ricercarsi che tra gli opportuni mezzi del diritto privato.

Quello adeguato al caso in questione, è stato identificato dalla giurisprudenza più autorevole nel ricorso al giudice, perchè fissi a norma dell'art. 1183 c. c. il termine entro il quale l'Amministrazione deve procedere alla esecuzione della prestazione, e cioè alla approvazione del collaudo. Scaduto il termine fissato, l'obbligazione si ha per inadempita, e l'ostacolo processuale alla proponibilità del giudizio è automaticamente rimosso, poiché viene a concretarsi una situazione di lite indifferibile (Cass., 11 aprile 1963, n. 927).

Sembra il caso di aggiungere, che il rimedio della costituzione in mora risulta inapplicabile anche sulla scorta dei principi propri di tale istituto. Esso ha la funzione di far constatare l'inadempimento, attraverso l'intimazione o la richiesta ad adempiere. Ora nè la legge, nè il capitolato generale prevedono un termine, entro cui l'Amministrazione deve approvare il collaudo, e quindi decidere sulle riserve. Quando nemmeno nel capitolato speciale sia fissato un termine, trattasi di obbligazione senza termine; ed è impossibile costituire in mora chi non è inadempiente perchè la propria obbligazione non è ancora scaduta, nè il creditore ha diritto di intimare l'esecuzione di una prestazione senza termine, se un termine risulti indispensabile per la natura stessa della prestazione (cit. art. 1183 c. c.).

4. - L'ulteriore ragione di dissenso con il lodo annotato, è nella affermazione che intervenuta la decisione sulle riserve nelle more della costituzione del collegio, la domanda arbitrale deve considerarsi validamente proposta ed il giudizio senz'altro procedibile.

L'atto di collaudo, ed il provvedimento che lo approva (e con ciò si ripete, viene fatto riferimento pure alla decisione delle riserve), costituiscono presupposti processuali della lite arbitrale (Cass., 22 dicembre 1964, n. 2968, in questa *Rassegna*, 1964, I, 222). Quindi essi devono sussistere al momento della proposizione della domanda (art. 5 c.p.c.), essendo al riguardo ogni successivo mutamento della situazione di fatto del tutto inconfidente (cfr. sul punto, questa *Rassegna*, 1966, I, 1135, sub n. 2).

G. DEL GRECO

SEZIONE SETTIMA

GIURISPRUDENZA PENALE

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 23 marzo 1966, n. 5 - Pres. Foschini -
Rel. Bivona - P. M. Parlatore (conf.) - Ric. Casetta ed altro.

**Ingiuria e diffamazione - Stampa - Diffamazione a mezzo della stampa -
Esimenti - Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere -
Costituzione - Diritto di cronaca - Limiti.**
(cost., art. 21; c. p., artt. 51, 595).

**Ingiuria e diffamazione - Stampa - Diffamazione a mezzo della stampa -
Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere. Diritto di cro-
naca - Limiti - Eccesso colposo - Condizione.**
(c. p., artt. 51, 55 e 595).

Il diritto di cronaca giornalistica, considerato fra i diritti pubblici soggettivi inerenti alla libertà di pensiero e di stampa, riconosciuti dall'art. 21 della Costituzione, consiste essenzialmente nel potere-dovere conferito al pubblicista, di portare a conoscenza dei lettori fatti, notizie, vicende realmente interessanti la vita associata in modo che il pubblico, esattamente informato, possa orientarsi meglio, esprimere un proprio giudizio sugli avvenimenti, trarne le debite conclusioni e, all'occorrenza, assumere tutte quelle legittime iniziative per garantire il rispetto di quei principi giuridici, etici e morali, che sono alla base della comunità organizzata in un determinato momento storico. Questi essendo il contenuto e le finalità propri del diritto di cronaca giornalistica, per la sua sussistenza, e quindi, anche per il configurarsi della relativa causa di giustificazione prevista dall'art. 52 c. p., occorre, oltre l'interesse pubblico e l'appagamento dello stesso mediante una informazione mantenuta nei limiti della obiettività e della serenità, che la notizia pubblicata sia vera od almeno seriamente accertata. Quando si trasmoda da questi limiti e l'informazione costituisca semplice occasione o, peggio ancora, pretesto per colpire nell'onore e nella reputazione un avversario politico, o, comunque, un portatore di idee diverse e contrarie, e si sconfini nell'ingiuria, nella contumelia e nella gratuita denigrazione, l'esercizio del diritto di cronaca non è più configurabile

e, conseguentemente, il fatto non può essere discriminato, diventando in tal caso la pubblicazione semplice strumento di aggressione alla altrui reputazione, tanto più grave quando l'articolista abbia inventato di sana pianta i fatti narrati o li abbia addirittura taciuti, abbandonandosi soltanto ad apprezzamenti e considerazioni offensivi e denigratori della persona presa di mira (1).

Ogni esorbitanza dai limiti di esercizio del diritto di cronaca giornalistica, sul piano logico e giuridico, che la pubblicazione nel suo insieme ed in rapporto al suo specifico contenuto possa qualificarsi seria e concreta espressione di una attività giornalistica di informazione e di orientamento della pubblica opinione, potendo entro questi limiti configurarsi un eccesso qualora il giornalista abbia imprudentemente dato colore alla notizia, pubblicata, narrandola con tinte vivaci e suggestive e talora impiegando, a titolo di commento, espressioni superflue che possano suonare offesa per l'altrui reputazione. Quando lo stesso presupposto manca ed ogni limite viene superato e travolto dalla licenza, l'eccesso non può che essere esso stesso doloso, come nel caso in cui volontariamente e scientemente si sia pubblicato un articolo contenente non già fatti concreti, bensì esclusivamente, insinuazioni, contumelie ed offensive qualificazione per la persona presa particolarmente di mira (2).

(1) Sui requisiti del diritto alla cronaca giornalistica, in relazione all'applicazione della causa di giustificazione prevista dall'art. 51 c. p. la giurisprudenza della Cassazione è conforme alla sentenza annotata, nel senso che, affinché ci sia l'esercizio del diritto soggettivo di critica e di censura garantita dall'art. 21 della Costituzione e non il reato di diffamazione a mezzo stampa occorre che: a) la notizia sia vera o almeno seriamente accertata; b) che esista un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti pubblicati, in modo che il pubblico esattamente informato possa orientarsi meglio e valutare gli avvenimenti; c) che l'informazione sia mantenuta nei limiti della obiettività e serenità.

Nello stesso senso v. Cass. 14 giugno 1965, *Relazione della Avvocatura dello Stato*, anni 1960-1965, vol. III, 555; Cass., 6 novembre 1964, n. 359, *Giust. pen.*, 1965, II, 270; Cass. 4 dicembre 1962, n. 1251, *Giust. pen.*, 1963, II, 844; Cass. 8 ottobre 1962, *Giust. pen.*, 1964, II, 138, con nota di CARDAGNONE; Cass. 23 febbraio 1960, *Giust. pen.*, 1960, II, 741; Cass. 5 marzo 1960, *Giust. pen.*, 1961, II, 103. In dottrina cfr. PERETTI GRIVA, *Diritto di critica e diffamazione*, in *Rass. Diritto cinematografico*, 1959, 71.

(2) Giurisprudenza costante anche per la seconda massima sulla responsabilità a titolo di dolo e non di colpa quando l'eccesso sia consapevole e volontario, con l'esclusione dell'applicazione dell'art. 55 c.p. V. Cass. 14 marzo 1962, n. 1089, *Cass. pen.*, Mass., 1962, 607; Cass. 12 maggio 1955, *Arch. pen.*, 1955, II, 675; Cass. 14 febbraio 1955, *Riv. pen.*, 1955, II, 661.

M. DI PACE

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 21 giugno 1966, n. 2567 - Pres. Rosso - Rel. A. Leone - P. M. Moscarini (conf.) - Ric. P. M. in proc. Trevisan.

Reato - Sospensione condizionale della pena - Seconda concessione del beneficio - Impossibilità di pagare la pena pecuniaria inflitta con precedente condanna - Non revocabilità dell'ordinanza, emessa in sede d'esecuzione, che affermi la preclusione d'ogni indagine su tale impossibilità.

(c. p., art. 164).

Emessa, in sede d'incidente d'esecuzione, una ordinanza che affermi la preclusione d'ogni indagine circa la possibilità di adempiere la condizione del pagamento di una precedente pena pecuniaria, cui sia stata subordinata la sospensione condizionale d'una pena detentiva, tale ordinanza fa stato riguardo la questione di diritto decisa e non è revocabile.

(Omissis). — Con sentenza 26 giugno 1963 il Pretore di Dolo condannò Trevisan Bruno alla pena di lire 100 mila di multa per emissione di assegno a vuoto, concedendo il beneficio della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena. Successivamente, con sentenza 18 novembre 1964 del Tribunale di Venezia e divenuta irrevocabile il 13 di-

(1) Ancora in tema d'interpretazione della legge 24 aprile 1962, n. 191, modificatrice dell'art. 164 c. p. sulla sospensione condizionale della pena.

1. - L'annotata decisione della Corte di Casazione, d'indubbia esattezza (dato che le ordinanze risolutive d'incidenti d'esecuzione sono provvedimenti giurisdizionali, che ammettono quale unico mezzo d'impugnazione il ricorso per cassazione, a norma dell'art. 631 c.p.p.), non è entrata nel merito della questione prospettata nella requisitoria del Procuratore Generale

Detta requisitoria accenna, senza prendervi posizione, alla tesi del Procuratore della Repubblica di Venezia che, in contrasto con l'impugnata ordinanza del Pretore di quella città aveva sostenuto la non deducibilità in fase esecutiva dell'impossibilità del pagamento di precedente pena pecuniaria, cui fosse stata condizionata la concessione della condizionale per una successiva condanna a pena detentiva.

Secondo tale tesi, che trova conforto in una decisione della Cassazione del 21 ottobre 1963 (ric. Servillo), spetta soltanto al giudice che pronuncia la seconda condanna valutare se la condizione (del pagamento della precedente pena pecuniaria) sia possibile e vada pertanto apposta alla nuova concessione della condizionale, mentre il giudice dell'esecuzione dovrebbe sempre limitarsi a prendere atto del mancato verificarsi della condizione ed a disporre la revoca del beneficio ai sensi dell'art. 590 c.p.p.

2. - Non sembra, tuttavia, che la soluzione del quesito possa essere unitaria, diversificandosi invece a seconda che esso riguardi l'impossibilità materiale (risolventesi nell'incapacità economica assoluta) ovvero quella giuridica (rappresentata dall'estinzione del reato o della pena).

cembre 1964, il Trevisan fu condannato a quattro mesi di reclusione per bancarotta semplice e, in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 164 c. p. aggiunto con l. 24 aprile 1962, n. 191, fu concessa la sospensione condizionale dell'esecuzione di tale pena alla condizione che il Trevisan pagasse entro due mesi la multa di 100 mila lire inflitta con la prima sentenza. Non avendo il Trevisan eseguito tale pagamento, il Pretore di Venezia, con ordinanza 22 aprile 1965, revocò il beneficio condizionato concesso con la propria sentenza 18 novembre 1963 (revocò anche il beneficio concesso con la prima sentenza, in conseguenza della condanna inflitta con la seconda). L'ordinanza fu notificata il 24 aprile 1965 al Trevisan, che non la impugnò. Il 16 maggio 1965 il Trevisan fu tratto in arresto per l'esecuzione della pena di quattro mesi di reclusione.

Con istanza presentata il 29 maggio 1965 (all'avvocato Mario Giantin nell'interesse del Trevisan e da quest'ultimo fatta propria con dichiarazione resa il 19 giugno 1965 al Pretore di Pinerolo, fu fatto presente che il Trevisan aveva il 7 maggio 1965, pagato la multa di lire 100 mila inflitta con la prima sentenza e, giustificandosi il ritardo con il fatto

Per l'impossibilità materiale sembra poi ulteriormente necessario distinguere tra impossibilità preesistente alla condanna condizionata ed impossibilità successiva.

Quanto alla prima (impossibilità materiale preesistente), la decisione del giudice di cognizione che la escluda (naturalmente siffatto giudizio, quale logica e necessaria premessa, sarà normalmente desumibile dal positivo della sentenza che statuisca l'obbligo, o più propriamente l'onere, del pagamento della pena pecuniaria), essendo essa il risultato d'una valutazione di elementi di prova, non può essere modificata o posta nel nulla se non attraverso i normali mezzi d'impugnazione previsti per il processo di cognizione; ma, una volta divenuta irrevocabile la sentenza conclusiva della fase di cognizione, il giudice della esecuzione non può che applicare la sentenza ormai passata in cosa giudicata.

Tale ipotesi si era verificata nel caso oggetto della annotata decisione, che non sarebbe stata perciò, diversa qualora non vi fosse stata l'ulteriore preclusione rappresentata da una precedente ordinanza del giudice dell'esecuzione, che aveva confermato l'obbligo di adempiere la condizione di cui all'art. 164 u.c., c.p.

3. - Passando all'esame della seconda ipotesi (impossibilità materiale di adempiere la condizione insorta *successivamente* alla sentenza, ad esempio in conseguenza di fallimento del condannato), si deve rilevare che il principio, logico oltre che giuridico, espresso dal noto brocardo « *ad impossibilia meno tenetur* », in mancanza della preclusione del giudicato, non può non trovare applicazione in fase esecutiva.

Se nel diritto civile ed in particolare nel diritto delle obbligazioni, improntato al rispetto della volontà negoziale, cioè di entrambe le parti (art. 1322 c.c.) e del bilanciamento dei rispettivi interessi (arg. ex articolo 1371 c.c.), il cennato principio è pur tuttavia applicabile, in quanto l'impossibilità sopravvenuta della prestazione estingue l'obbligazione (articolo 1256 c.c.), a maggior ragione esso deve ritenersi valido nel campo del

che il condannato si era trovato nell'impossibilità di adempiere a causa della sua condizione di fallito, fu chiesta la revoca dell'ordinanza che aveva revocato il beneficio: e ciò richiamandosi alla disposizione dell'art. 164 c. p. p. che subordina la sospensione della pena detentiva al pagamento della precedente pena pecuniaria già sospesa, « salvo che il condannato si trovi nella impossibilità di adempiervi ».

Il Pretore di Venezia con ordinanza 12 luglio 1965 revocò la precedente ordinanza 22 aprile 1965 e ordinò la scarcerazione del Trevisan osservando che l'impossibilità sopravvenuta è deducibile in fase esecutiva, che dagli atti esibiti si desumeva l'assoluta impossibilità di adempimento nel termine fissato e che tale accertamento non era precluso dalla precedente ordinanza, sia perché in quella sede l'interessato si era limitato a chiedere una proroga del termine, sia perché l'impossibilità dell'adempimento era stata allora giustificata soltanto con il generico richiamo all'esistenza del fallimento, mentre dopo la presentazione della nuova istanza erano stati esibiti documenti idonei a dare la prova concreta della predetta impossibilità.

diritto penale, nel quale le norme sono tutte a tutela unidirezionale (di interessi cioè della collettività, fatti propri dallo Stato).

L'obbligazione al cui adempimento venga condizionata l'operatività d'un provvedimento favorevole al condannato, qual è la sospensione condizionale della pena, deve perciò considerarsi estinta e quindi la relativa condizione come non apposta, qualora sopravvenga la materiale impossibilità di adempierla.

Questa soluzione è, oltre tutto, in armonia con il principio del *favor rei*, ricavabile dal nostro sistema di diritto penale ed in particolare delle norme sulla successione delle leggi nel tempo (art. 2 c.p.) e dalla previsione della formula assolutoria per insufficienza di prove.

4. - Diverso ragionamento richiede la soluzione del quesito nel caso in cui l'impedimento ad adempiere alla condizione in esame si configuri come impossibilità giuridica.

Mentre l'incapacità economica, fonte dell'impossibilità materiale di pagare la pena pecuniaria, si presta ad un apprezzamento per sua natura soggettivo, l'estinzione del reato precedente, che rende l'esecuzione della relativa pena giuridicamente impossibile, non può invece essere oggetto di apprezzamento ma soltanto di verifica della sua sussistenza. Perciò, se questo accertamento avrebbe dovuto essere positivo per la effettiva preesistenza della causa estintiva, l'errore del giudice non può far rivivere il reato, dato che le cause estintive del medesimo operano irretrattabilmente nel momento in cui intervengono, a sensi dell'art. 183 p.p. c.p.p. (cfr. in proposito: SANTORO, *L'estinzione del reato*, in *Nov. Dig.*, n. 13 ed il giudicato non è di ostacolo alla loro applicazione anche in sede esecutiva (cfr. BUCOLO, *Il giudicato penale*, in *Giust. pen.*, 1963, III, 423).

Ad una difforme conclusione si dovrebbe addivenire se si assegnasse all'obbligo di pagare la precedente pena pecuniaria, previsto dall'art. 164 u.p. c.p., una natura giuridica diversa dalla sua propria di adempimento d'una sanzione penale (così: SPIZUOCO, *Le innovazioni circa la sospensione*

Ricorre avverso l'anzidetta ordinanza il Procuratore della Repubblica di Venezia e deduce la violazione dell'art. 164 c. p., sostenendo che la possibilità del pagamento della precedente pena pecuniaria, una volta implicitamente affermata dal giudice di cognizione nel concedere il beneficio per la nuova condanna, non può essere contestata in fase di esecuzione allegandosi la impossibilità sopravvenuta.

Il ricorso appare fondato, ma per un motivo doveroso che deve essere rilevato di ufficio, e cioè per la preclusione nascente dalla precedente ordinanza 22 aprile 1965.

Invero detta ordinanza fu emessa previa osservanza del rito incidentale, nel quale l'avvocato Giantin, comparso nell'udienza di camera di consiglio del 3 aprile 1965, dichiarò che « il Trevisan è fallito ed è nella impossibilità materiale di pagare la pena pecuniaria sospesa » e chiese la « procrastinazione dell'obbligo di pagamento della predetta pena pecuniaria sino alla chiusura del fallimento ».

condizionale della pena, in *Giust. pen.*, 1963, II, 278; BONINI, *La sospensione condizionale della pena per il secondo reato*, in *Riv. pen.*, 1962, II, pag. 623 ed implicitamente: Cass. 9 ottobre 1964, ric. Odorino e Cass. 15 giugno 1965, ric. Matteo). Aderendo a questa opinione bisognerebbe infatti dedurne che « l'adempimento della condizione del pagamento della pena pecuniaria inflitta con la precedente sentenza — cui è stato subordinato il beneficio della sospensione condizionale — è svincolato dalle sorti che può avere subito la pena pecuniaria come tale; pertanto l'eventuale estinzione di essa non esclude che il condannato debba egualmente pagarla se intende avvalersi del beneficio (così la cit. decisione 9 ottobre 1964 della Corte di Cassazione).

Siffatta opinione dottrinale e la sua conseguente pratica applicazione sono state implicitamente ripudiate da altre due pronunce della Suprema Corte dd. 12 ottobre 1964, ric. Sala, rispettivamente dd. 23 aprile 1965, ric. Marino ed è stata ampiamente critica in questa *Rassegna*, 1966, I, 739 segg. A tale critica si rimanda, ricordando soltanto che la tesi criticata è incompatibile con il principio fondamentale dell'irripetibilità del beneficio della condizionale (di cui al penultimo cpv. dell'art. 164 c.p.); irripetibilità che deve intendersi riferita non alla concessione del beneficio (espressamente ammessa dall'ult. parte del cit. articolo) bensì alla sua operatività.

5. - Riassumendo:

L'impossibilità giuridica (per estinzione del reato o della pena) della condizione opposta, ai sensi dell'art. 164 u.p. c.p., ad un secondo beneficio della condizionale è sempre deducibile in fase esecutiva.

L'impossibilità materiale (incapacità economica) può essere fatta valere in sede d'incidente d'esecuzione soltanto se trattasi d'impossibilità sopravvenuta dopo la sentenza. Chè, se tale impossibilità sia preesistente, osta alla sua deducibilità in sede esecutiva il giudicato formatosi sulla sentenza che tale impossibilità abbia negato esplicitamente od implicitamente (imponendo la condizione del pagamento della precedente pena pecuniaria).

T. DE CARLO

Il Pretore di Venezia, con la ricordata ordinanza del 22 aprile 1965, negò che la impossibilità di adempiere fosse insita nello stato di fallito, osservando che la possibilità dell'adempimento è « presupposto deman- dato all'esame del giudice di merito al momento della pronuncia della decisione » e che non è possibile in sede esecutiva « fare degli accerta- menti che verrebbero o potrebbero contrastare con quanto in dibatti- mento dal giudice affermato ».

In sostanza, l'ordinanza appariva sostanzialmente giustificata con il rilievo in diritto della preclusione di ogni indagine in fase esecutiva circa la possibilità dell'adempimento.

Orbene, poiché le ordinanze risolutive di incidenti di esecuzione fanno stato riguardo alle questioni di diritto decise, appare evidente che nella specie la medesima questione non poteva essere riproposta e decisa in modo diverso, come invece è stato fatto con la seconda ordi- nanza, la quale muove per l'appunto dal rilievo della possibilità di alle- gare in fase di esecuzione l'impossibilità sopravvenuta (e ciò senza dire che appare altresì improprio qualificare come « sopravvenuta » la im- possibilità di pagare la precedente pena pecuniaria nel termine asse- gnato, vale a dire dal 14 dicembre 1964 al 14 febbraio 1965, dal mo- mento che in sostanza, anche in base ai documenti esibiti, il mancato pagamento troverebbe spiegazione esclusivamente nella situazione di fatto già esistente al momento della pronuncia della seconda sentenza di condanna, e cioè nello stato di fallimento senza attuale consistenza attiva e nella mancata corresponsione di alcun assegno alimentare al fallito. — (Omissis).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. II, 15 luglio 1966, n. 918 - Pres. Rosso - Rel. Milone - P. M. Sullo (conf.) Ric. Baronchelli.

Procedimento penale - Giudizio in contumacia - Impedimento a com- parire - Tardiva alligazione dell'obbligo di comparire nello stesso giorno quale teste davanti a giudice diverso - Non costituisce le- gittimo impedimento - Ordinanza dichiarativa di contumacia - Legittimità.

(c. p. p., artt. 497, 498).

La persona che sia citata per lo stesso giorno a comparire a dibat- timenti davanti a due giudici diversi nella veste rispettivamente di teste e di imputato, di guisa che possa ottemperare ad una sola inti- mazione, deve tempestivamente rappresentare al giudice davanti al quale deve presentarsi come imputato, la situazione: nel caso questi

non conceda il differimento, ciò giustificherà la mancata comparizione quale teste davanti all'altro giudice. Ove ciò l'imputato non faccia, l'ordinanza dichiarativa di contumacia — che disattenda l'impedimento, addotto all'udienza, in considerazione del preminente dovere dell'imputato di comparire davanti al giudice che l'aveva citato in tale veste — non è infirmata da l'allegato obbligo di dover comparire quale teste davanti a giudice diverso (1).

(Omissis). — Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli art. 497 e 498, in relazione all'art. 148 comma 3° c. p. c. e la illegalità dell'ordinanza dichiarativa della sua contumacia nel dibattimento di appello (con conseguente nullità della sentenza) per

(1) Un caso limite di contumacia dell'imputato.

Non v'è dubbio che l'imputato aveva gravemente mancato nei confronti della Corte di appello: citato fin da un mese prima come testimone dinanzi ad un Pretore per il giorno stesso in cui, come imputato, doveva comparire dinanzi alla Corte di appello di Bologna, soltanto due giorni prima del dibattimento aveva segnalato alla Corte il suo impedimento a comparire. Il rilievo dei giudici di Bologna è stato condiviso dalla Cassazione con una motivazione che però, in diritto, lascia alquanto a desiderare, anche se la conclusione cui perviene è sostanzialmente esatta.

Lascia perplessi innanzitutto l'affermazione di quel «preminente dovere» di presentarsi come imputato in un processo piuttosto che come testimone in un altro, sulla quale si infulcra la severa censura al comportamento del ricorrente. È noto infatti che dalla situazione di contumacia, fenomeno comune al processo civile e penale, esula ormai ogni elemento di illiceità e di colpevolezza: in omaggio al principio che il libero esercizio dei diritti comporta anche la libertà di non esercitarli, nell'uno e nell'altro processo è riconosciuta la piena legittimità dell'assenza volontaria, pur nella diversità di regolamentazione (necessità del contraddittorio, garantito dal difensore, nel processo penale). La partecipazione dell'imputato quindi nella fase dibattimentale non è essenziale, anche se la legge processuale tende a favorirla, a garanzia dell'esercizio del diritto di difesa (art. 497, 498, 501 c. p. p.).

La testimonianza è viceversa un mezzo probatorio che diviene necessario quando sia stato disposto in concreto dal giudice, onde il testimone non può esimersi dal deporre — anche se poi la sua deposizione non sia utile in concreto all'accertamento dei fatti — tanto è vero che opportune sanzioni tendono a garantirne la comparizione (c. p. c., art. 255; c. p. p., art. 144).

Se quindi la presenza dell'imputato al dibattimento è utile, ma non necessaria, mentre quella del testimone è necessaria, anche se dovesse risultare inutile, sembrerebbe che preminente dovere sia quello di testimoniare e che la presenza dell'imputato al dibattimento non possa nemmeno considerarsi dovere, ma tutto al più onere.

La verità però non è già nel rovesciamento della posizione di preminente dovere, ma nella constatazione di un'assoluta pariteticità di situazioni: così come il dovere di testimoniare in altro processo integra un

avere la Corte di merito erroneamente ritenuto non giustificata l'assenza di esso Baronchelli, che nello stesso giorno doveva presentarsi, come in realtà avvenne, quale teste in altro procedimento in corso dinanzi al Pretore di Gallarate.

In merito a tale doglianza, risulta in fatto che il Baronchelli segnalò la situazione al Presidente della Corte di Bologna con istanza del 3 luglio, allegando la copia della citazione notificatagli per comparire innanzi al Pretore di Gallarate. Di tale istanza, evidentemente pervenuti nello stesso giorno del dibattimento, il Presidente dette notizia in udienza: ma la Corte escluse l'esistenza di un legittimo impedimento da parte del Baronchelli, in vista del suo « preminente dovere » di presentarsi come imputato, e ordinò quindi procedersi in sua contumacia.

legittimo impedimento (ex art. 497 c. p. p.) dell'imputato a comparire in dibattimento, il diritto di essere presente all'udienza dibattimentale in cui si discute un processo a proprio carico integra per il testimone un legittimo impedimento (ex art. 144 c. p. p.) a presentarsi all'autorità giudiziaria che ne abbia disposto la citazione. Entrambe le norme parlano infatti di legittimo impedimento e l'« assoluta impossibilità » prevista dall'articolo 497 c. p. p., (mentre ha una sua specifica ragione d'essere, come si dirà in seguito) può ben consistere nel fatto che l'imputato si trova altrove per adempiere un obbligo giuridico ed anzi ciò è sostenibile a fortiori, se è correttamente riconosciuta l'assoluta impossibilità nel fatto che l'imputato si trovi altrove per una situazione del tutto volontaria. La scelta, quindi, dell'autorità giudiziaria, innanzi alla quale comparire, che il ricorrente ha operato e che la Suprema Corte ha censurato, era tanto poco criticabile, da essere insita nel sistema come unico mezzo per sopperire alla mancanza del dono dell'ubiquità. Una volta accettato che le due situazioni (quella dell'imputato e quella del testimone) erano giuridicamente paritetiche, non restava che trarne una logica conseguenza: *la perfetta legittimità della scelta operata in via alternativa*, che, altrimenti ragionando, se il ricorrente avesse optato per la Corte di appello, il Pretore avrebbe potuto ritenere, a sua volta (e forse con più argomenti a suo favore) che il diritto dell'imputato di essere presente alla udienza non integra ex art. 144 c. p. p. il legittimo impedimento dello stesso a comparire come testimone in altro processo, poichè egli avrebbe ben potuto ottenere il rinvio del dibattimento a norma dell'art. 497 c. p. p. facoltà, quest'ultima, che viceversa per il testimone non è prevista. Sicchè con siffatta decisione pretorile, ipotetica, ma tutt'altro che inverosimile, il ricorrente si sarebbe trovato, nella sua veste di testimone inadempiente, in una situazione deteriore rispetto a quella che, come imputato, ha lamentato.

È evidente che la possibilità logica di queste contrastanti soluzioni non depona a favore della motivazione adottata dalla Suprema Corte.

Il fatto è che la Corte di Cassazione non si è data carico di approfondire il concetto di legittimo impedimento (che è cosa ben diversa dalla

Ciò posto, il Supremo Collegio osserva che, a prescindere dalla mancanza di ogni prova sul punto se in effetti il Baronchelli si presentò come teste innanzi al Pretore di Gallarate, il comportamento dell'imputato dinanzi alle due intimazioni giudiziali non fu legittimo. Essendogli stata, infatti, la citazione innanzi al Pretore notificata sin da un mese prima (5 giugno), egli non poteva di sua iniziativa operare la scelta dell'autorità giudiziaria davanti alla quale presentarsi, astenendosi dal comparire davanti alla Corte e pretendendo così — col porre il collegio giudicante di fronte al fatto compiuto — di obbligarlo a ritenere giustificata, qualunque fossero le esigenze di trattazione del procedimento a suo carico, la sua assenza dal dibattimento: bensì avrebbe dovuto tempestivamente chiedere il rinvio del processo portando a conoscenza della Corte la situazione in cui veniva a trovarsi e così

valutazione della prova del medesimo e che, in quanto interpretazione di una norma, non può considerarsi sottratto al giudizio di legittimità) ed è giunta ad una affermazione di intempestività ed irrivalenza dell'istanza di rinvio che, così come espressa, non trova giustificazione in alcuna norma di legge. Non vi è alcun dubbio infatti che l'istanza di rinvio era stata ritualmente proposta alla Corte di appello in virtù della generale disposizione dell'art. 145 c. p. p. e tempestivamente presentata nella fase degli atti preliminari (anzi, con due giorni di anticipo), del dibattimento, in cui appunto si statuisce, fra l'altro, della presenza, assenza o contumacia dell'imputato (c. p. p., artt. 430, 433, 497).

Se però la motivazione è inesatta, la conclusione cui la Corte Suprema è pervenuta è, ciononostante, pienamente conforme al sistema processuale adottato dal nostro legislatore il quale, messi sulla via di favorire la presenza dell'imputato nella fase dibattimentale *a garanzia dei diritti della difesa e non per necessità del processo*, doveva esclusivamente in funzione di ciò prevedere « quella assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento » che giustifica la sospensione o il rinvio previsti dal primo comma dell'art. 497 c. p. p.

Ciò significa che le situazioni che non consentono di procedere in contumacia sono esclusivamente quelle in cui *vi è una concreta ed assoluta impossibilità di essere presenti e tale impossibilità non è stata volontariamente causata nè era altrimenti evitabile*. In ogni altra ipotesi, infatti, si tutelerebbe il diritto dell'imputato di essere presente al dibattimento più di quanto non abbia fatto il suo titolare, il che, considerato il sistema al quale il legislatore si è ispirato nel disciplinare appunto la presenza dell'imputato nella fase dibattimentale, sarebbe non solo senza ragione, ma « *contra tenorem rationis legis* ».

In virtù di queste considerazioni, esattamente si afferma che non solo non può tenersi conto di uno stato oggettivo di impossibilità che sia stato preordinato per procrastinare la decisione (GIANZI, v. *Contumacia* in *Enciclopedia del Diritto*; VANNINI, *Manuale dir. proc. pen.* 1963, 293), ma che non può nemmeno tenersi conto di uno stato di impossibilità che, pur attuale, avrebbe potuto tuttavia essere evitato (proponendo ad es., nel caso di spe-

provocare in tempo utile un provvedimento formale che, se positivo (ossia di concessione del differimento) avrebbe risolto il dilemma, consentendo ad esso Baronchelli di adempiere all'ordine del Pretore, e se negativo (cioè di rigetto dell'istanza) per uno dei vari motivi che, nella valutazione dell'organo competente, imponevano o rendevano comunque opportuna la discussione del processo all'udienza fissata) avrebbe costituito idonea ragione di giustificazione della mancata comparizione innanzi al Pretore.

Pertanto, essendo stato l'impedimento intempestivamente ed irriaturalmente dedotto, non poteva essere assunto a valida causa giustificativa dell'assenza dell'imputato in udienza: con la conseguenza che legittima è da ritenersi la dichiarazione di contumacia. — (*Omissis*).

cie, e come la sentenza che si annota afferma, un'istanza in tempo utile ad ottenere l'emanazione di un c. d. decreto di controcitazione, o il suo rifiuto).

Inoltre, poichè l'impedimento deve essere legittimo e poichè l'aggettivo deve intendersi sia nella sua accezione di « lecito, giustificato » sia in quella di « secondo la legge », si deve procedere in contumacia quando l'impossibilità derivi da una situazione in cui l'imputato sia venuto a trovarsi volontariamente per un fatto illegittimo (il MANZINI, v. *Contumacia* in *Novissimo Dig. it.*, fa l'esempio dell'espatrio clandestino).

Infine, è appena il caso di notare che l'impossibilità assoluta a comparire per legittimo impedimento è tale, anche se causata da una condotta volontaria, purchè non sia stata voluta intenzionalmente (chè, in tal caso, si rientrerebbe nell'ipotesi di una manovra dilatoria preordinata, che non avrebbe più nulla a che fare con l'esercizio di quel diritto di difesa che l'art. 497 c. p. favorisce).

Ciò detto in ordine alla coerente interpretazione dell'art. 497 c. p. p., non può di conseguenza condividersi quanto affermato nella sentenza annotata e cioè che l'eventuale rigetto dell'istanza di rinvio proposta in tempo utile alla Corte di Appello avrebbe costituito idonea ragione di giustificazione della mancata comparizione innanzi al Pretore: basterà, infatti, ricordare quanto si è detto sopra sulla assoluta pariteticità di situazioni del testimone e dell'imputato per quanto concerne il legittimo impedimento a comparire ed osservare che, in questo caso — avendo l'imputato fatto tutto quanto era in suo potere per rendere concretamente possibile l'esercizio del suo diritto di difesa non si sarebbe potuto parlare di uno stato di impossibilità evitabile, per dedurne conseguentemente che la scelta della Autorità giudiziaria innanzi alla quale comparire, effettuabile in modo esclusivo dall'interessato, sarebbe stato l'unico modo per risolvere il dilemma. Oltre tutto, quelle esigenze di trattazione del procedimento a carico dell'imputato, ricordate dalla sentenza che si annota, erano, per altro verso, ma con ugual forza di argomenti, presenti nell'altro processo a carico d'altri, in cui il ricorrente era testimone (v. infatti art. 452 c. p. p.).

P. DI TARSIA DI BELMONTE

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 15 luglio 1966, n. 1464 - Pres. Michienzi - Rel. Albanesi - P. M. Lenzi - (conf.) Ric. Terra Leandro.

Procedimento penale - Procedimento per decreto - Opposizione - Decreto di citazione in giudizio - Mancato richiamo al decreto opposto - Irrilevanza.

(c. p. p., artt. 509, 185 comma 3°).

Nessuna disposizione di legge fa obbligo al giudice di richiamare nel decreto di citazione, per il dibattimento fissato a seguito di opposizione a decreto penale, gli estremi di questo ultimo. Né per tale omissione può ritenersi violato il diritto della difesa, perchè il decreto di citazione a giudizio deve contenere, fra l'altro, l'enunciazione del fatto, del titolo del reato, delle circostanze aggravanti e le indicazioni degli articoli di legge. L'imputato è posto, in tal modo, in condizione di conoscere che si tratta delle medesime imputazioni ascrittegli nel decreto di condanna e dalle quali egli si è difeso proponendo opposizione (1).

(*Omissis*). — L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione dell'art. 185 n. 3 c. p. p. in quanto il decreto di citazione per il giudizio non recava alcun richiamo al decreto penale nè la comminatoria che, in mancanza di presentazione al dibattimento, sarebbe stata ordinata l'esecuzione del decreto.

Deduce inoltre l'erronea applicazione dell'art. 510 c. p. p. in quanto si sarebbe ordinata irritualmente l'esecuzione anzidetta, nonostante che il procedimento avesse subito già dei rinvii.

DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato.

Quanto al primo motivo è da osservare che nessuna disposizione di legge fa obbligo al giudice di richiamare nel decreto di citazione, per il dibattimento fissato a seguito d'opposizione a decreto penale, gli estremi di questo ultimo. Né per tale omissione può ritenersi

(1) Non risultano precedenti giurisprudenziali editi. È invece, giurisprudenza costante che non sussista la nullità di cui all'art. 412 c. p. p. nel caso il decreto di citazione contenga soltanto una sintetica enunciazione del fatto, rinviando a quella più computamente esposta nel decreto penale opposto: v. Cass. 27 aprile 1964, ric. Stocca, 21 settembre 1964, ric. Quattrocchio, *Foro it.*, Rep. 1965, voce Decreto penale nn. 29, 30; 25 giugno 1957, ric. De Galta, *Giust. pen.*, 1958, III, 36 ed *ivi* precedenti.

violato il diritto della difesa perchè il decreto di citazione a giudizio deve contenere, fra l'altro, l'enunciazione del fatto, del titolo del reato delle circostanze aggravanti e le indicazioni degli articoli di legge.

L'imputato è posto in tal modo, in condizione di conoscere che si tratta delle medesime impugnazioni ascrittegli nel decreto di condanna e dalle quali egli si è difeso producendo opposizione.

È quindi evidente il collegamento fra l'impugnazione anzidetta e il dibattimento. Le conseguenze della ingiustificata non comparizione all'udienza sono stabilite espressamente dalla legge e non è prescritto che il decreto di citazione contenga, al riguardo, alcuna particolare comminatoria o diffida.

I

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. II, 25 agosto 1966, n. 547 - Pres. D'Arienzo - Rel. Borghese - Rel. Sebastio - P. M. Marucci (diff.) - Ric. Nizzola.

Reato - Reato continuato - Prove - Reato giudicato e altro reato - Configurabilità della continuazione - Obbligo di accertamento del giudice in ordine ai presupposti della continuazione - Onere di allegazione della precedente condanna a carico dell'imputato.

Può ravvisarsi il nesso della continuazione anche tra un reato, per il quale sia già stata pronunciata condanna con sentenza passata in giudicato, e altre violazioni della stessa disposizione di legge, costituenti oggetto di un giudizio in corso. Nella predetta situazione, profilandosi la possibilità dell'applicazione delle regole contenute nell'articolo 81 primo e secondo capoverso c. p., il giudice è tenuto ad accertare anche d'ufficio l'esistenza dei presupposti e delle condizioni a tal fine necessari; l'onere della prova a tale riguardo non può essere posto a carico dell'imputato, il quale è tenuto soltanto ad indicare in modo particolareggiato le condanne relative ai reati rispetto ai quali viene sollecitato il riconoscimento del nesso della continuazione (1).

(1-2) Le due sentenze in rassegna ribadiscono principi costantemente seguiti dalla Corte Suprema in materia di continuazione nel reato. Come è noto, la continuazione ex art. 81 c. p. è configurabile anche fra reati per i quali sia stata pronunciata sentenza di condanna e reati non ancora accertati giudizialmente. (Cass. 23 aprile 1963, *Giust. pen.*, 1964, II, 87; Cass. 16 novembre 1964, *Giust. pen.*, 1965, II, 290; Cass. 23 marzo 1962, *Cass. pen.*, Mass., 1962, 790). Occorre tuttavia precisare che la continuazione è esclusa quando il reato oggetto della sentenza già passata in giudicato

II

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. II, 25 agosto 1966, n. 640 - Pres. Mon-
Giardo - Rel. De Marco - P. M. Oliva (diff.) - Ric. Tedaldi.

**Reato - Reato continuato - Continuazione tra il reato da giudicare e
reato già giudicato - Obbligo di esame da parte del giudice - Prove -
Presupposti di fatto della continuazione - Esistenza di sentenza
irrevocabile - Accertamento di ufficio.**

*Qualora l'imputato allegghi la esistenza del nesso della continua-
zione tra il reato per cui si procede e altro reato giudicato con sentenza
irrevocabile di condanna, il giudice è obbligato a prendere in esame
la questione in tal modo prospettata e deve indagare anche d'ufficio,
supplendo alla eventuale inerzia della parte, sugli elementi di fatto
che assumono rilievo per l'applicazione dell'art. 81 secondo e terzo
comma, applicazione che ha carattere obbligatorio e non meramente
facoltativo; in particolare, lo stesso giudice è tenuto ad accertare anche
d'ufficio se vi sia stata in precedenza una sentenza di condanna e se
tale sentenza sia passata in giudicato (2).*

I

(Omissis). — Il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 81 c. p.
sotto il profilo della mancata applicazione della continuazione, rispetto
ad altri reati di truffa per i quali erano già intervenute due sentenze
di condanna.

Sostiene, in particolare, che, essendo stato in precedenza giudicato
per altri delitti di truffa con sentenze passate in giudicato del Tri-

sia meno grave di quello oggetto del giudizio (Cass. 5 giugno 1964, *Foro
it.*, 1965, II, 476; Cass. 28 ottobre 1964, *Riv. pen.*, 1965, II, 167 con nota di
NAPOLETANO V.). La continuazione è altresì esclusa ove la commissione del
nuovo reato avvenga dopo la condanna (o dopo l'arresto o la denuncia
dell'imputato), essendo in tal caso l'identità del disegno criminoso infranto
dalla condanna che impone al colpevole di superare i motivi inibitori da
essa derivanti, ponendo in essere una ulteriore determinazione criminosa
(Cass. 28 aprile 1966, n. 18, in questa *Rassegna*, 1966, I, 1431).

Giurisprudenza costante anche relativamente all'obbligo del giudice
di merito di accertare, anche *ex officio*, la esistenza delle condizioni e dei
presupposti della continuazione e quindi, nel caso specifico, l'esistenza
delle precedenti sentenze di condanna, purchè specificamente indicate
dall'imputato (Cass. 21 novembre 1961, *Giust. pen.*, 1962, II, 754, n. 661
con note di richiami).

D. S.

bunale di Chieti del 27 maggio 1963 e del Tribunale di Vicenza del 15 ottobre 1963, doveva ritenersi la continuazione fra i fatti oggetto del procedimento in corso e quelli giudicati nei suindicati procedimenti, con la conseguente applicazione del solo aumento di pena sulla condanna precedentemente inflitta, invece della irrogazione di una pena autonoma.

La censura è fondata.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte sussiste la ipotesi del reato continuato, subordinatamente, s'intende, alla unicità del disegno criminoso, anche se per una delle plurime violazioni della stessa legge sia già intervenuta condanna con sentenza passata in cosa giudicata e per le altre l'imputato debba ancora essere giudicato.

Allorchè quindi il giudice è posto di fronte ad una situazione nella quale si delinei la possibilità di ritenere la continuazione non può esonerarsi dall'accertare se ricorrono in concreto i requisiti posti dalla legge per farsi luogo alla applicazione del disposto dell'art. 81 c. p., al fine di consentire all'imputato quella mitigazione della pena che consegue alla unificazione dei vari reati, in luogo delle conseguenze estremamente rigorose e talvolta sproporzionate che deriverebbero dal cumulo materiale delle pene.

Nè appare valida la giustificazione addotta dalla sentenza impugnata, in merito al rigetto della richiesta dell'appellante, e cioè che costui non avesse fornito la prova delle sentenze in base alle quali si potessero ritenere esistenti i presupposti della continuazione.

Invero, non si può fondatamente assumere che la applicazione della disposizione dell'art. 81 c. p., in caso di precedente giudicato, sia condizionata all'assolvimento di un particolare onere della prova: poichè, a parte il quasi generale ripudio di tale concetto nel procedimento penale, per la ritenuta sua incompatibilità con i principi ai quali esso è informato, nella specifica ipotesi del reato continuato la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente ritenuto esistente l'obbligo del giudice di accertare anche ex officio la esistenza dei presupposti e delle condizioni necessarie per la sua applicabilità.

Tale indagine costituisce infatti un particolare aspetto della valutazione della entità obiettiva e della gravità del reato, che indubbiamente rientra nel potere-dovere di cognizione di ufficio del giudice penale.

Deve pertanto considerarsi sufficiente, ai fini della applicazione dell'art. 81 c. p., la indicazione particolareggiata, da parte dell'attuale ricorrente, delle precedenti condanne rispetto alle quali chiedeva fosse ritenuta la continuazione; al che egli aveva adempiuto anche in maniera del tutto attendibile, avendo allegato un certificato autentico relativo alla emissione di vari ordini di carcerazione per le condanne

da lui indicate come base per il richiesto aumento conseguente alla eventuale continuazione.

In accoglimento del ricorso la sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio ad altra sezione del Tribunale di Padova per nuovo esame in relazione alla applicabilità della continuazione. — (*Omissis*).

II

(*Omissis*). — L'imputato, con i motivi di appello, aveva precisato che:

a) con sentenza 7 dicembre 1962 del Tribunale di Sondrio era stato condannato per furti commessi nel marzo 1962;

b) con sentenza 3 maggio 1963 dello stesso Tribunale era stato condannato per altri furti commessi dal maggio 1960 all'ottobre 1961;

c) con sentenza 26 novembre 1962 del Tribunale di Lecco era stato condannato per furto commesso nel settembre 1962;

d) con sentenza 7 giugno 1962 del Tribunale di Sondrio era stato condannato per furti commessi nell'agosto 1962;

che la Corte d'Appello di Milano, con sentenza in data 6 aprile 1964, aveva ritenuto che tutti i reati innanzi specificati costituivano un unico reato continuato e, ferma la sentenza 7 dicembre 1962 del Tribunale di Sondrio passata in giudicato, in riforma delle altre sentenze, aveva determinata la pena complessiva in tre anni di reclusione e ottantamila lire di multa.

Premesso ciò, aveva chiesto che anche i reati di cui alla sentenza 16 ottobre 1964 del Tribunale di Sondrio, commessi nel febbraio e nel marzo 1960 e cioè prima degli altri per i quali aveva già riportato condanna dalla Corte d'Appello, fossero considerati come commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. Ma la Corte di Appello non ha preso in esame il motivo di doglianza, perchè l'appellante non aveva prodotto la sentenza 6 aprile 1964 più innanzi citata, onde non era possibile addivenire al giudizio comparativo dei diversi fatti criminosi. Il vizio di siffatto ragionamento è evidente. L'applicazione della norma dell'art. 81 c. p. relativa alla figura del reato continuato, è obbligatoria e non facoltativa, onde il giudice è tenuto ad indagare e pronunziarsi sui presupposti di fatto della questione. Come, poi, è stato altre volte affermato, (Cass. I, 21 novembre 1961, ric. Giaveno) nel procedimento penale vige il principio inquisitorio, in virtù del quale il giudice deve supplire alla eventuale inerzia della parte interessata a fornire la prova di un fatto giuridicamente rilevante, allegato e dedotto nei suoi precisi termini, onde non vi è dubbio che

il magistrato penale è tenuto ad accertare, anche di ufficio, ove non risulti, se vi sia stata una precedente condanna e se la sentenza sia passata in giudicato.

Pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per mancanza di motivazione sull'applicazione dell'art. 81, capv. c. p. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE (Ordinanza), Sez. II, 31 agosto 1966, n. 2019
- Pres. Mongiardo - Rel. Borghese - P. M. Moscarini (conf.) - Ric. Torello.

Esecuzione forzata - Costituzione - Incidenti - Ricorso contro il provvedimento che decide sull'incidente - Istanza di sospensione dell'esecuzione - Provvedimento di rigetto - Inoppugnabilità.
(Cost., art. 111; c. p. p., art. 1902° comma, 631, 3° comma).

Il provvedimento del giudice dell'esecuzione, che rigetti la istanza di sospensione dell'esecuzione proposta in pendenza di ricorso contro l'ordinanza emessa in sede di incidente, non può essere impugnato in base alle norme del codice di rito, nè in base all'art. 111 della Costituzione (1).

(*Omissis*). — Osserva che il ricorso non è fondato.

Invero, le contestazioni, sulle quali insiste il ricorrente, circa la legittimità della dichiarazione di irreperibilità emessa nella fase di cognizione del giudizio e circa la asserita estraneità di esso condannato ai fatti oggetto dell'imputazione, non possono trovare ingresso in sede di incidente di esecuzione, trattandosi di questioni, concernenti il merito dell'impugnazione e il rapporto giuridico processuale di cognizione, che rimangono coperte e superate dal giudicato venutosi a formare sulla sentenza. In sede di esecuzione il giudice deve soltanto controllare l'esistenza e la validità della sentenza irrevocabile e nella ipotesi — che ricorre nel caso in esame — di sentenza contumaciale, dovrà esclusivamente verificare se la notifica dell'estratto di sentenza ai sensi dell'art. 500 c. p. p. in relazione all'art. 170 stesso codice sia stata legittimamente e regolarmente eseguita. Il che è stato fatto dal giudice a quo, il quale ha dato atto dell'esecuzione di detto controllo, risultato positivo, nell'ordinanza impugnata, laddove ha affermato —

(1) Nella stesso senso Cass. 12 aprile 1966, n. 890; 10 marzo 1961 (ric. Tafone, *Giust. pen.*, 1961, III, 387; 2 luglio 1957 (ric. D'accardo, *ivi* 1957, III, 692; 27 maggio 1955, *ivi* 1956, III, 114; 16 dicembre 1952, *ivi* 1953, III, 343; 5 febbraio 1953, *ivi* 1953, III, 294; 6 febbraio 1953, *ivi*, 1953, 405.

con esatto giudizio, rispondente pienamente alle risultanze degli atti — che la notifica dell'estratto di sentenza, come le altre del procedimento di cognizione, venne regolarmente eseguita a norma dell'art. 170 citato in base a dichiarazione di reperibilità ritualmente emessa nella fase di cognizione. Resta per ciò stesso esclusa ogni fondatezza della censura di difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata dedotta dal ricorrente anche sotto il profilo della violazione dell'art. 111 della Costituzione.

Quanto, infine, alla doglianza relativa ad asserita violazione dell'ultimo comma dell'art. 631 c. p. c. — per mancata concessione della sospensione dell'esecuzione — è evidente che trattasi di censura inammissibile, giacchè, secondo la costante giurisprudenza di codesta S. C., il provvedimento del giudice dell'esecuzione che rigetta l'istanza di sospensione dell'esecuzione ai sensi della norma citata è inoppugnabile anche in base all'art. 111 della Costituzione della Repubblica. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. II, 6 settembre 1966, n. 2255 - Pres. D'Amario - Rel. Mosillo - P. M. (conf.) - Ric. Tardio.

Notificazioni - Notificazione presso la casa di abitazione dell'imputato - Consegna ad una donna convivente - Mancanza di contestazioni sulla convivenza - Validità della notificazione - Relazione di notifica - Mancata indicazione delle generalità della consegnataria e erronea qualificazione della stessa come moglie - Irrilevanza.
(c. p. p., art. 169).

La notificazione eseguita presso la casa di abitazione dell'imputato, mediante consegna a persona convivente, deve considerarsi valida — qualora non siano contestati nè il luogo di abitazione dell'imputato, nè la convivenza della consegnataria — ancorchè nella relazione dell'ufficiale giudiziario non siano state indicate le generalità della donna, o questa sia stata indicata, a causa di una sua falsa dichiarazione, o di una erronea supposizione dell'ufficiale giudiziario, come moglie dell'imputato (1).

(1) Le norme che disciplinano le notificazioni tendono a garantire, con ragionevole affidamento, che l'atto notificato giunga a conoscenza del destinatario e, d'altra parte, l'esigenza che il rapporto processuale si incardini validamente richiede che una presunzione *iuris et de iure* assista le notificazioni espletate secondo le norme processuali. Fra queste due proposizioni si muove correttamente, la giurisprudenza della Suprema Corte quando, come in questa ordinanza, ritiene irrilevanti le inesattezze contenute nella relazione dell'ufficiale giudiziario, che non solo non sono previste dalla

legge come causa di nullità dell'atto (c. p. c., art. 179; c. p. c., art. 160), ma che non impediscono a questo lo effettivo raggiungimento del suo scopo.

Agli stessi principi è ispirata la giurisprudenza della Cassazione, quando riconosce che non è necessario che la convivenza risulti dai dati anagrafici e, d'altro canto, che a provare la non convivenza non è sufficiente l'esibizione di certificati anagrafici attestanti che il consegnatario e il destinatario dell'atto abitano in luoghi diversi, essendo frequente il caso che congiunti convivano temporaneamente, pur avendo ciascuno una propria residenza — (Cass. 1° marzo 1963, *Giust. pen.*, 1964, 222; 15 gennaio 1958, *Riv. pen.*, 1958, II, 5911), o, infine, che non costituisce causa di nullità della notificazione l'omessa menzione della esistenza del rapporto di convivenza fra destinatario e consegnatario, quando quest'ultimo sia la moglie o il figlio minorenni (Cass. 23 marzo 1964, *Giust. pen.*, 1964, 490). È interessante notare — per arguire che la giurisprudenza va sempre più lodevolmente adeguandosi alle esigenze di sostanziale difesa dell'imputato che hanno ispirato, in armonia con il dettato costituzionale, la novella del 1955 — che a quest'ultima affermazione la Cassazione è pervenuta non sulla base di considerazioni formalistiche collegate con il domicilio legale dalla moglie e del minore, ma attraverso un corretto uso della presunzione come elemento probatorio, che lascia quindi aperta la porta alla prova contraria.

Nello stesso senso dell'ordinanza v. Cass. 22 giugno 1966, n. 1454; sulla non necessità dell'indicazione della natura del rapporto di convivenza v. Cass. 1° febbraio 1966, n. 330.

P. D. T.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. II, 1° ottobre 1966, n. 2811 - Pres. D'Amario - Rel. Sesta - P. M. (conf.) - Ric. Sena.

Procedimento penale - Termini - Termine processuale in materia penale - Sospensione penale - 1°: anno di applicazione - Decorrenza della sospensione. Inapplicabilità della legge 14 luglio 1965, n. 818.

(l. 14 luglio 1965, n. 818, art. 1).


La legge 14 luglio 1965, n. 818, essendo entrata in vigore il successivo 4 agosto, non può considerarsi operante per i termini processuali scaduti nei primi tre giorni dello stesso mese (1).

(1) La Cassazione, sia civile che penale, è decisamente orientata nel senso della massima. In materia penale, v. Cass. 28 aprile 1966, ric. Piacente; 28 aprile 1966, P. M. c. Izzo; 13 luglio 1966, ric. Galeotti; in *Mass. Uff. Cass. pen.* 1966, 576, 581, 963. *Contra*, e per la decorrenza della sospensione del 1° agosto anche per l'anno 1965, v. Cass. 31 marzo 1966, ric. Tombacco, *ibidem*, 479.

In materia civile, conformi Cass. 18 gennaio 1967, n. 170; 13 luglio 1966, n. 1871 e 1869, *For it.*, I, 239 e 663. *Contra*, Cass. 7 gennaio 1967, n. 74, *ibidem*, I, 239.

In dottrina, si v. TARTAGLIONE, *La sospensione dei termini per il periodo feriale: primi problemi di applicazione*, *Circolazione e Trasp.*, 1966, 153.

PARTE SECONDA



RASSEGNA DI DOTTRINA

M. NIGRO, *Studi sulla funzione organizzatrice della Pubblica Amministrazione*, Giuffrè, Milano, 1966, pagg. 221.

A differenza che nei regimi autoritari (monarchie assolute, moderne dittature), dove manca ogni « tensione » tra organi della legislazione ed organi dell'esecutivo, nelle monarchie parlamentari e nelle democrazie moderne, che si caratterizzano, invece, per la presenza della predetta « tensione », il problema dell'esistenza, della giustificazione e dei limiti di una funzione auto-organizzatrice dell'Amministrazione assume un'importanza veramente notevole, perchè in esso si ripercuotono alcune delle più importanti istanze del nostro tempo.

Consapevole dell'importanza della questione, l'A. l'affronta collocandola al centro di due dialettiche, entrambe decisive per la nostra struttura costituzionale, la dialettica dei rapporti tra potere legislativo e potere esecutivo e la dialettica dei rapporti tra apparato statale e centri comunitari di interessi e di poteri, anche se poi l'indagine si concentra solo sul primo dei due profili.

Dopo un'esplicita affermazione dei limiti del suo studio, dal quale esula ogni tentativo di costruire una teoria generale della funzione organizzatrice dell'Amministrazione, il N. dichiara, nella lucida premessa al testo, di voler solo identificare, attraverso un'interpretazione dell'art. 97, comma primo, della Costituzione, fondata su presupposti storici, dogmatici, sistematici più complessi di quelli adoperati di consueto, i canoni fondamentali di attribuzione e di ripartizione della predetta funzione.

La trattazione inizia con un acuto esame della prospettiva storica in cui deve porsi il problema; prospettiva, cui l'A. assegna notevole importanza, perchè essa consente — a suo giudizio — di controllare in che senso e fino a qual punto sia esatto il corrente modo di vedere nella norma dell'art. 97 della Costituzione il ristabilimento di una tradizione costituzionale sovvertita dalla legge 31 gennaio 1926, n. 100, del periodo fascista.

L'indagine non si ferma alle esperienze costituzionali del nostro paese ma si allarga e si estende alle esperienze della Germania e dell'Austria, per il parallelismo esistente, sotto questo profilo, tra la nostra storia e quella dei due paesi di lingua tedesca.

Diciamo subito che l'*excursus* risulta molto interessante ed appare di indubbia efficacia al fine di sottolineare che in Italia il tema della titolarità della funzione organizzatrice dell'Amministrazione, pur essendo oggetto di lotte politiche e di discussioni dottrinali non sempre prive di episodi drammatici, non ha mai presentato, ove si prescindano naturalmente dalla rottura operata nello sviluppo costituzionale italiano dalla citata legge del 1926, le aspre antitesi proprie dei paesi di lingua tedesca. E ciò perchè, in sostanza, a parte posizioni veramente marginali, la controversia da noi non si è mai impiantata e svolta intorno alla *titolarità esclusiva* della funzione di organizzazione, ma piuttosto intorno ai limiti della competenza e delle funzioni del parlamento e del potere esecutivo, riconosciuti, più o meno esplicitamente, contitolari della funzione medesima.

Dopo il rilievo, indubbiamente convincente, della scarsa utilità dei lavori preparatori per l'interpretazione dell'art. 97, primo comma, della Costituzione, a causa della poca attenzione dedicata dall'Assemblea Costituente al tema nei suoi aspetti più generali, il N. sposta la sua analisi sul contenuto letterale dell'articolo predetto per dedurne la sua natura di *precetto fondamentale* del sistema costituzionale di attribuzione e distribuzione della funzione organizzatrice della pubblica Amministrazione.

Soffermandosi sulla statuizione, secondo cui i pubblici uffici sono organizzati in base a disposizioni di legge *in modo da assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione*, l'A. precisa che l'enunciazione costituzionale di un *principio di efficienza e d'imparzialità* deve necessariamente considerarsi il fondamento di un potere di auto-organizzazione riconosciuto all'Amministrazione.

A giudizio del N., infatti, se il collegamento tra esigenze di buon andamento e di imparzialità dell'Amministrazione e funzione di auto-organizzazione della medesima non è mai stato messo in evidenza dalla dottrina, ciò è dipeso unicamente dal fatto che è sempre mancata una lettura per così dire « globale » del primo comma dell'art. 97 della Costituzione. L'errore, in altri termini, è stato quello d'intendere il primo comma dell'art. 97 come se stabilisse, da una parte, una regola d'organizzazione (riserva di legge) e, dall'altra, due regole sostanziali consistenti nell'imposizione all'Amministrazione del dovere d'imparzialità e del dovere di buon andamento, senza l'esistenza di alcun rapporto tra le due parti della norma. Errore, per l'A., di ovvia evidenza perchè, non esistendo nel nostro ordinamento alcuna base normativa idonea a fondare un dovere d'imparzialità ed un dovere d'efficienza dell'Amministrazione, l'art. 97, primo comma, non avrebbe potuto farvi riferimento.

Dopo aver dedotto dalla posizione nella Carta Costituzionale dei principi di efficienza e di imparzialità il potere dell'autorità amministrativa di organizzarsi in vista del raggiungimento dei fini che le sono attribuiti, il N. rileva che lo stesso art. 97, primo comma, ponendo una *riserva di legge*, non vuol proporsi altro fine se non quello di distribuire la funzione organizzatrice dell'Amministrazione tra potere legislativo e potere esecutivo, attribuendo la funzione medesima ad entrambi i poteri. E ciò perchè la *riserva di legge*, contenuta nell'articolo in esame, non è, per l'A., una riserva in senso puro e tecnico ma è piuttosto una *riserva di direzione*, da intendersi, cioè, come conferimento al Parlamento di un *potere d'indirizzo* sull'Amministrazione sotto il profilo dell'organizzazione.

In definitiva, la riserva contenuta nell'art. 97, primo comma, più che come attribuzione esclusiva al potere legislativo della normazione in materia d'organizzazione e limitazione corrispondente del potere esecutivo, si dovrebbe riguardare come una vera e propria spartizione del potere di organizzazione.

Proseguendo nella trattazione l'A. precisa che la riserva in discorso rientra tra le c. d. *riserve improprie*, il cui concetto viene approfondito con una lunga analisi, densa di richiami dottrinali.

È chiaro, quindi, che il N., nel risolvere il problema propostosi, capovolge del tutto la tradizionale posizione della dottrina in materia. Per lui, infatti, la funzione di organizzazione, come funzione di direzione mediante l'organizzazione, è potere generale ed originale dell'apparato esecutivo ed è, entro certi limiti, territorio di riserva di questo. Onde si dovrebbe dedurne che se, da un lato, vi è una riserva (relativa) di potere del parlamento (in termini usuali ed abbreviati: *riserva di legge*), v'è,

dall'altro, una riserva (limitata) di potere dell'apparato esecutivo (in termini usuali ed abbreviati: *riserva di regolamento*).

Di qui la conferma — secondo l'A. — che l'art. 97, comma primo, della Costituzione deve essere interpretato ed inteso come canone di ripartizione della funzione organizzatrice dell'Amministrazione tra potere legislativo e potere esecutivo.

Come si è già rilevato nel corso della rapida sintesi che precede, la tesi prospettata nel volume in rassegna urta in modo evidente contro la generale e tradizionale interpretazione dell'art. 97, primo comma, della Costituzione ed introduce un concetto di riserva dell'amministrazione come area di attività istituzionalmente attribuita in via esclusiva, quanto meno per una parte, alla competenza dell'esecutivo e corrispettivamente sottratta in tutto o in parte alla competenza della legge e del parlamento che è negato dalla dottrina che fino ad ora si è occupata dell'argomento.

In ordine a tale tesi, se può dirsi che essa si presenta forse ancora priva di contorni netti e in un certo senso anche lacunosa per la impossibilità di individuare con certezza i confini tra i due territori di riserva (questa lacuna, d'altronde, è ammessa esplicitamente dallo stesso A. che si riserva di colmarla approfondendo il problema in successive indagini), non può negarsi che la stessa si fonda su argomenti la cui originalità ed efficacia non può certamente disconoscersi. Bisogna ancora aggiungere che il libro in rassegna, a prescindere dalla considerazione delle tesi enunciatevi, ha il notevole merito di richiamare l'attenzione degli studiosi su di un tema forse troppo sbrigativamente esaminato dalla dottrina, e di apprestare per il cultore del diritto una tale quantità di materiale storico, dommatico, esegetico, sistematico da far ritenere che la possibilità di costruire una teoria generale positiva della funzione di organizzazione dell'Amministrazione sia oggi meno lontana di quanto si potesse, prima della pubblicazione del volume, ritenere.

L. MAZZELLA

D. DONATI, *Scritti di diritto pubblico*, Voll. 2, CEDAM, Padova, 1966, pagg. 905 complessive.

Per onorare a ricordare Donato Donati nel ventesimo anniversario dalla sua scomparsa, la casa editrice CEDAM ha raccolto e ripubblicato tutti i suoi scritti di diritto pubblico per così dire « minori », ma solo quanto a mole, rispetto alle due note opere « *I Trattati internazionali nel diritto costituzionale* » e « *Stato e Territorio* ».

L'iniziativa è stata condotta a termine sotto gli auspici delle Università di Modena e di Padova e si è avvalsa della collaborazione di tutti gli allievi del D., i quali hanno espressamente richiesto all'editore che gli scritti del Maestro mantenessero la loro veste originale e fossero riprodotti anastaticamente.

Il primo dei due volumi in rassegna, che si apre con una « *Presentazione* » di Egidio Tosato, seguita dalle parole rievocative pronunciate venti anni or sono da Enrico Guicciardi, comprende le note monografie: « *Il problema delle lacune dell'ordinamento giuridico* », « *Il contenuto del principio di irretroattività della legge* » e « *Atto complesso, autorizzazione, approvazione* ».

Nel secondo volume sono raccolti invece studi, monografie, recensioni, note a sentenze, articoli, pubblicati su varie Riviste giuridiche dal 1905 al 1938.

Gli scritti che fanno parte dell'intera raccolta riguardano gli argomenti più vari e diversi anche se molti sono direttamente connessi alla materia del volume sui « *Trattati internazionali* » (ad es. « *Gli organi dello Stato ed il diritto internazionale* », « *I principi costituzionali circa la competenza all'esecuzione dei trattati internazionali e l'art. 44 cpv. del t. u. delle leggi sui diritti di autore* », « *Competenza dell'autorità giudiziaria circa l'interpretazione e l'applicazione dei Trattati internazionali* ») ed altri, invece, hanno come tema centrale importanti capitoli della teoria generale della legge (ad es. « *Il problema delle lacune dell'ordinamento giuridico* », « *I caratteri della legge in senso materiale* », « *Il principio della retroattività della legge ed il diritto costituzionale* »).

Da segnalare, per l'importanza che ha avuto sulla dottrina italiana nella elaborazione della teoria generale dell'atto amministrativo, il già citato « *Atto complesso, autorizzazione, approvazione* », lavoro che è, altresì, indicativo della perdurante freschezza delle tesi elaborate dall'A.

L. M.

A. BENNATI - E. DI GIAMBATTISTA, *Il nuovo statuto e la carriera degli impiegati civili dello Stato - Legislazione, giurisprudenza, commento*, Jovene, Napoli, 1967, pagg. 840.

È stata pubblicata di recente la terza edizione della nota opera del Bennati e del Di Giambattista sul nuovo statuto e sulla carriera degli impiegati civili dello Stato. Il lavoro, notevolmente rielaborato, giunge a distanza di sette anni dalla precedente edizione e si presenta arricchito di richiami ai più recenti contributi dottrinali e giurisprudenziali sulla materia.

Nella « *presentazione* » del volume, dovuta alla penna del Presidente della Corte dei Conti, Ferdinando Carbone, viene esattamente posto in luce che gli AA., attraverso le varie edizioni « hanno sempre più affinato e reso intenso lo sforzo costruttivo, volto a dare ordine alla materia, tanto variamente strutturata, dell'impiego pubblico » ed hanno sempre più accentuato le caratteristiche più pregevoli dell'opera che sono quelle della « *chiarezza di stile, precisione di concetto e facilità di consultazione* ».

L. M.

E. F. CARABBA - R. ALESSANDRI, *Codice penale e codice di procedura penale*, Edizioni Ludus, Firenze, 1965, pagg. 1651.

Questo commento teorico-pratico, condotto articolo per articolo, si propone essenzialmente lo scopo di rendere accessibile ad ogni cittadino di normale cultura la lettura del codice penale e del codice di procedura penale. I commentatori, però, oltre ad affidarsi ad una copiosa esemplificazione di scuola, per chiarire concetti e costruzioni della scienza giuridica, hanno

anche abbondantemente attinto a massime giurisprudenziali della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale, facendo, sotto questo profilo, opera utile anche per gli operatori pratici del diritto. Nel commento del primo libro del codice penale, il Carabba ha trovato modo, prendendo spunto dai vari articoli, di indicare i principi generali della materia e di affrontare le più gravi questioni dottrinali e pratiche che a tali principi direttamente o indirettamente si ricollegano; nel commento degli altri libri, il medesimo sembra, invece, essersi essenzialmente preoccupato di suggerire al lettore l'ordine logico da seguire per accertare se il fatto commesso da una determinata persona costituisca o meno reato. Anche l'Alessandri ha curato la sua parte (codice di procedura penale) con intenti prevalentemente pratici, facendo seguire ad un'esposizione della materia di carattere generale un commento a tutti gli articoli riguardanti la polizia giudiziaria.

L. M.

C. M. BIANCHI - P. L. CANZIANI, *Codice veterinario e Raccolta delle circolari in materia veterinaria*, 3 voll., Giuffrè, Milano, 1966.

Nella nuova collana legale veterinaria, edita da Giuffrè, sono stati pubblicati il codice veterinario, in due tomi, e la raccolta delle circolari in materia veterinaria, in unico volume. Entrambe le raccolte, quella delle norme riguardanti la scienza veterinaria e quella delle circolari, intendono offrire uno strumento di consultazione pratico ed aggiornato e tendono a soddisfare una esigenza largamente avvertita oltre che dai veterinari pratici anche dai cultori di studi giuridici e dagli Uffici amministrativi.

Un unico indice per argomenti favorisce il lavoro di ricerca, rimandando contemporaneamente sia alle disposizioni legislative che alle circolari aventi il medesimo oggetto.

L. M.

SEGNALAZIONI (*)

F. BATISTONI FERRARA, *Imposte di trasferimento, decisioni di valutazione ed errores in procedendo*, in *Foro it.*, 1966, I, 1127.

L'A. aderisce al recente indirizzo delle S.U. che ritiene improponibile, contro le decisioni emesse in grado di appello dalla Commissione provinciale in materia di valutazione della base imponibile delle imposte indirette, il ricorso alla Commissione Centrale e che ammette, invece, quello per Cassazione.

La tesi contrasta con l'opinione dominante in dottrina, la quale, rilevando nel sistema del contenzioso tributario la mancanza di un mezzo atto a far valere gli eventuali *errores in procedendo* della Commissione pro-

(*) A cura degli avv.ti L. MAZZELLA, M. DI PACE, D. SALVEMINI, A. TALLARIDA.

vinciale, afferma l'esperibilità del ricorso alla Commissione Centrale, sulla base dell'asserita esistenza di un principio che attribuisce a questa Commissione un sindacato generale di legittimità.

L'A. contesta anzitutto proprio questa presunta competenza generale della Commissione Centrale già in materia di imposte dirette, deducendo, da una esegesi delle norme in vigore, che trattasi invece di un « *rimedio tipico* », ammesso nei soli casi contemplati dalla legge.

In secondo luogo contesta, comunque, l'estensibilità di questa eventuale attribuzione al contenzioso sulle imposte indirette, articolato sulla distinzione tra giudizio di valutazione e controversie sull'applicazione del tributo, diffondendosi sulla origine storica del primo, sorto come giudizio di stima (in cui evidentemente non rilevavano gli *errores in procedendo*) e recepito dal legislatore del 1936 nella configurazione originaria.

Infine, dopo aver osservato che, in ogni modo, il riconoscimento della ammissibilità del ricorso alla Commissione Centrale non gioverebbe ad alcuna ricostruzione sistematica, l'A. si sofferma sulla natura delle Commissioni tributarie per illustrare brevemente come molti inconvenienti verrebbero evitati se fosse loro riconosciuto carattere amministrativo (A.T.).

A. CATELANI, *Sul fondamento del divieto di dedurre davanti al Consiglio di Stato in s. g., motivi di gravame non proposti nel precedente ricorso gerarchico*, in *Foro amm.*, 1966, II, 122.

Premesso che l'orientamento del Supremo Consesso Amministrativo è ormai consolidato nel senso della ineducibilità in sede giurisdizionale di motivi di gravame non proposti in via gerarchica, l'A. individua il fondamento di tale divieto nell'art. 34, primo comma del t.u. sul C.d.S., disciplinante il rapporto tra ricorso giurisdizionale e gravami amministrativi.

Secondo il C., questo rapporto sarebbe praticamente eluso se non si dovesse tener conto dei motivi effettivamente dedotti in via amministrativa, tanto più che « il motivo è elemento di identificazione del ricorso ». Infatti, se uno dei motivi successivamente proposti in sede giurisdizionale non lo fu anche in via gerarchica, non si può dire che su di esso si sia formato il provvedimento definitivo, dovendosi ritenere che anche per il ricorso gerarchico, a differenza di quanto affermano altri pur autorevoli Autori, vige la corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Il divieto, invece, non sussiste quando si impugnano avanti il Consiglio di Stato le decisioni che accolgono il ricorso gerarchico, le quali si sostituiscono al provvedimento originario, ovvero quando si deducano vizi del procedimento di formazione della decisione del ricorso gerarchico (A.T.).

A. FINOCCHIARO, *Competenza e poteri del giudice nella sospensione della esecuzione del lodo arbitrale*, *Giust. civ.*, 1966, I, 2069.

Si tratta di una nota adesiva all'ordinanza 31 marzo 1966 della Corte di Appello di Lecce, con cui si è affermato che l'esecuzione delle sentenze arbitrali può sospendersi ogni qualvolta il giudice, nel suo prudente ap-

prezzamento, lo ritenga rispondente ad esigenze di giustizia o anche di semplice opportunità.

La nota in rassegna esamina compiutamente tutte le varie posizioni giurisprudenziali e dottrinali in ordine all'argomento, raggruppandole come sue: a) teoria, secondo cui la sospensione della sentenza arbitrale può concedersi solamente nei limiti di cui all'art. 373 c. p. c. e cioè in presenza di un grave ed irreparabile danno; b) teoria, secondo cui la sospensione può concedersi soltanto qualora risultino violate le norme di cui all'art. 829 c. p. c.; c) teoria, secondo cui la sospensione può concedersi negli stessi limiti e con le stesse caratteristiche della sospensione della sentenza di cui all'art. 283 c. p. c.; d) teoria, secondo cui la sospensione può essere concessa con piena autonomia dal giudice e nei limiti della più ampia discrezionalità, ponendosi essa come diversa da ogni altra sospensione.

L'A. critica le prime due teorie, osservando che se il legislatore ha riconosciuto al giudice dell'impugnazione del lodo arbitrale il potere di sospendere l'esecuzione, senza stabilire o fissare alcun limite a tale potere, ciò vuol dire che la disciplina della sospensione del lodo arbitrale deve ricavarsi dall'art. 830, comma 2°, c. p. c., e non anche da riferimenti ad altre situazioni processuali o ad altre sentenze, e fa rilevare che tra le due ultime tesi sussiste una differenza più apparente che sostanziale, entrambe riconoscendo al giudice il potere di sospendere il lodo arbitrale, nei più ampi limiti.

A conclusione nel suo scritto il F. aggiunge che il riconoscimento del potere del giudice di sospendere il lodo arbitrale nei più ampi limiti non può disconoscersi, perchè la lettera dell'art. 830, comma 2°, del c. p. c. non consente altra interpretazione, facendo essa risultare ben chiara la scelta al riguardo compiuta dal legislatore tra le varie soluzioni possibili (L. M.).

C. GIANNATTASIO, *Il contenzioso elettorale dopo la sentenza 27 dicembre 1965, n. 93 della Corte Costituzionale*, Giust. civ., 1966, I, 2091.

L'A. annota adesivamente la sentenza 10 ottobre 1966, n. 2426, delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in base alla quale, per effetto della sentenza 27 dicembre 1965, n. 93 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme che attribuiscono al Consiglio Comunale funzioni giurisdizionali in materia di elettorato passivo, le controversie relative all'eleggibilità alla carica di consigliere comunale sono attribuite alla cognizione dei tribunali ordinari. E ciò perchè — osserva il G. — la soppressione di un giudice speciale fa rivivere le ordinarie norme sulla giurisdizione, tra cui vi è l'art. 2 della l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, che attribuisce la materia relativa ai diritti politici alla cognizione della giurisdizione ordinaria.

A giudizio dell'A. — per accertare quale debba essere il giudice di primo grado nell'ambito della giurisdizione ordinaria — la norma dell'art. 2 della l. 20 marzo 1865, n. 2248 dev'essere coordinata con il disposto dell'art. 9 c. p. c. che fissa la competenza generale del Tribunale *per exclusionem*, cioè relativamente a tutte le cause che non rientrano nella competenza del conciliatore e del pretore (L. M.).

MARIO GAGLIARDI, *Ancora sulla impugnazione delle decisioni provinciali nelle controversie di valutazione in materia di imposte indirette*, Giust. civ., 1966, I, 62.

L'A. annota sfavorevolmente la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione, n. 2087, del 7 ottobre 1965, la quale, confermando l'orientamento giurisprudenziale innovativo della Cassazione 6 ottobre 1962, n. 2828, stabilisce l'inammissibilità del ricorso alla Commissione Centrale delle Imposte, avverso le decisioni rese nelle controversie di valutazione in materia di imposte indirette sui trasferimenti, dalle Commissioni provinciali, attribuendo alla competenza dell'a. g. i ricorsi ex art. 29, comma 3, r. d. l. n. 1639 del 7 agosto 1936 e la possibilità del ricorso alla Suprema Corte per violazione di legge (*errores in procedendo*) ex art. 111 Costituzione.

Pur riconoscendo l'indubbio peso delle argomentazioni svolte nella sentenza che annota, il G. si dichiara perplesso sulla tesi della Cassazione, secondo cui in base alla norma della l. n. 1639 del 1936 gli *errores in procedendo* sono devoluti alla competenza dell'a. g. o., rilevando al contrario che secondo la più pacifica interpretazione dei poteri dei giudici ex art. 29 del suddetto decreto gli *errores in procedendo* sarebbero rimasti privi di giudice se non fosse dato il ricorso alla Commissione Centrale, e ricorda che tale ricorso era altresì ammesso dal Ministro delle Finanze in una sua circolare n. 8478 del 21 giugno 1938.

Infine, precisando che l'intenzione del legislatore è stata quella di ammettere un sindacato generale di legittimità della Commissione Centrale sia in materia di imposte dirette che indirette, l'A. sostiene che il principio stabilito nell'art. 48 del t. u. n. 4021 del 1877 per l'imposta di R. M. si estende alle imposte indirette in forza del richiamo contenuto nell'art. 31 d. l. n. 1639 del 1936. (Sull'argomento e in senso contrario all'assunto dell'A.: *Relazione Avvocatura dello Stato, Il Contenzioso dello Stato, 1961-65, 352 segg.*) (M. D.).

A. GRECHI, *La Costituzione Italiana con la giurisprudenza della Corte Costituzionale*, Noccioli editore, Firenze, 1965, pagg. 188.

Si tratta di un commento della Costituzione condotto in base alle pronuncie della Corte Costituzionale di maggiore interesse generale. Le varie decisioni sono state inserite nel testo del commento, con riferimento agli argomenti trattati, sotto i vari articoli della Costituzione cui esse si richiamano (L. M.).

L. MANFELOTTO, *Sul termine per la proposizione della domanda riconvenzionale*, Giur. it., 1966, I, 2, 54.

Lo scritto in Rassegna si pone in contrasto con la tesi prevalsa in giurisprudenza, secondo la quale « il convenuto può ritualmente proporre la domanda riconvenzionale successivamente alla prima udienza, purchè lo faccia con la comparsa di risposta. Secondo l'A. tale tesi è in con-

trasto con il principio per il quale il *thema decidendi* deve essere impostato *in limine litis* e, precisamente, e non oltre la prima udienza di comparizione; di conseguenza a parere del M. il convenuto contumace per poter proporre la domanda riconvenzionale, deve essere stato riammesso in termini ai sensi dell'art. 294 c. p. p. (D. S.).

A. MERCATALI, *Osservazioni in tema di determinazione della base imponibile nella enunciazione della società di fatto*, *Giur. civ.*, 1966, II, 133.

La Commissione centrale delle imposte nella sentenza 12 maggio 1965, n. 2065, statuendo che la tassa di registro, di cui all'art. 81 tar. A, applicabile in caso di enunciazione della società di fatto, colpisce solo e sempre i conferimenti originari, poichè rende esigibile la sola imposta di costituzione della società, si era allineata su principi ormai pacifici in dottrina e giurisprudenza.

Affermando però che quando esiste la prova certa della data della costituzione della società, e non anche quella dell'ammontare dei conferimenti originari, l'imposta di registro dovrà venire commisurata allo intero patrimonio sociale esistente all'atto di enunciazione, rapportato ai valori dell'epoca della costituzione, la Commissione ha compiuto un ulteriore ed innovativo passo avanti nella determinazione della base imponibile di detta imposta. L'A. annota sfavorevolmente la decisione della Commissione Centrale, ritenendola viziata dall'errore di base, secondo cui l'imposta ex art. 81 tar. A della legge di registro sull'enunciazione della società equivalga alla tassazione dell'atto costitutivo.

Con la tassazione dell'enunciazione della società di fatto, sostiene il M., non si costituisce una società, ma si porta a conoscenza legale della Finanza una società già costituita; ne deriva che l'imposta di registro non colpisce i soli conferimenti originari, ma anche quelli successivi e la loro valutazione deve essere fatta secondo i valori del tempo in cui è avvenuto il conferimento.

Pertanto, legittimamente la Finanza, in mancanza di prova contraria, al momento della enunciazione prende a base della tassazione l'intero patrimonio sociale esistente, presumendo che tutto il patrimonio costituisca conferimento apportato in quel momento.

In tal modo si evita la facile frode fiscale da parte di coloro i quali costituiscono una società di fatto con un minimo di conferimenti originari, preconstituendosi la prova in ordine alla data della costituzione e all'ammontare dei conferimenti, in tempi successivi operano altri conferimenti ed, infine, con l'enunciare la società pagano l'imposta sui soli conferimenti originari (M. D.).

P. NASTI, *Trascrivibilità e tempo della trascrizione degli atti soggetti a controllo governativo*, in *Foro amm.*, 1966, III, 198.

L'A., premessa la trascrivibilità in genere degli atti anche nulli, annullati, inefficaci, e stabilito il *dies a quo* per provvedere a tale trascrizione ai fini civilistici e tributari, passa ad esaminare l'applicabilità di

questi principi agli atti soggetti a controllo governativo, distinguendo tra atti posti in essere in seguito ad autorizzazione, atti in attesa di autorizzazione successiva, e atti posti in essere in seguito ad autorizzazione ma in attesa del visto di esecutività.

Per i primi, nessuna questione particolare può porsi, in quanto seguono in tutto i principi generali. I secondi, comunque si consideri l'autorizzazione (come presupposto di validità o di efficacia), sono pienamente trascrivibili anche prima che questa sia concessa *ex post*, mentre il termine iniziale per il pagamento delle imposte ipotecarie è differito al giorno in cui perviene all'ufficiale rogante la notizia del provvedimento autorizzativo. I terzi, infine, qualunque sia l'effetto della mancanza del visto (inefficacia o imperfezione dell'atto), sono anch'essi pienamente trascrivibili, con analogo differimento del termine iniziale per il pagamento delle imposte ipotecarie.

Il N. termina la trattazione dell'argomento contestando l'esattezza dell'asserto, secondo cui gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione non potrebbero essere trascritti prima dell'approvazione prefettizia, giusta lo art. 29 r. d. 2 dicembre 1929, n. 2262, in quanto detta norma subordina al controllo governativo solo l'esecuzione ed in essa non sembra potersi far rientrare la trascrizione dell'atto (A. T.).

P. PAJARDI, *Variazioni in tema di condanna della pubblica amministrazione alle spese processuali*, *Giur. it.*, 1966, I, 2, 661.

Si tratta, più che di uno studio organico, di una rassegna di situazioni-tipo fatta nel tentativo di evidenziare i più recenti orientamenti giurisprudenziali in tema di condanna della p. a. alle spese processuali.

L'A. esamina anzitutto l'art. 148 della legge di registro, aderendo alla tesi secondo la quale, perchè l'Amministrazione possa essere condannata alle spese, non è necessario che l'azione giudiziaria venga promossa dopo il decorso di 90 giorni dalla presentazione del ricorso amministrativo, bensì è sufficiente che, al passaggio in decisione della causa, sia decorso tale termine senza che l'Amministrazione abbia adottato alcun provvedimento.

Segue l'esame di altre situazioni, soffermandosi il P. particolarmente sulle possibili applicazioni della compensazione ex art. 92 c. p. c. in relazione alle esigenze di comportamento (e quindi ai ritardi) apprezzabili perchè imposte dalla legge o insite nella tecnologia degli organi dello Stato (D. S.).

L. SINAGRA, *Sul processo penale costituzionale*, Ed. Ricerche Giuridiche, Roma, 1966, pag. 82.

Nell'intento di individuare gli esatti contorni degli illeciti presidenziali e ministeriali, previsti dagli artt. 90 e 96 della Costituzione, l'A., dopo la rilevata assenza di un'elencazione delle varie ipotesi di reato, sostiene che le norme costituzionali suddette contengono un chiaro rinvio alle leggi penali vigenti e sottintendono un'evidente facoltà della Corte Costituzionale « di applicare, anche nel massimo, le pene comminate dalle norme penali ordinarie ».

Il S. respinge, quindi, la tesi che assegna alla Corte Costituzionale discrezionalità nella configurazione degli illeciti presidenziali e ministeriali e nella determinazione delle relative sanzioni (qualità e misura della pena), ritenendo inconciliabile la predetta discrezionalità con la natura di organo giurisdizionale della Corte.

Dopo queste premesse, l'A. entra nel vivo dell'indagine propositasi ed esamina, da vicino, il congegno normativo previsto dalla legge 25 gennaio 1962 n. 20 per la comunicazione al Parlamento della notizia di un reato presidenziale o ministeriale.

All'esame della natura e delle funzioni della Commissione interparlamentare d'inchiesta, il S. fa seguire l'indagine sulla natura giuridica della « *messa in stato d'accusa* » da parte del Parlamento in seduta comune, qualificando tale funzione come vero e proprio « *promovimento di azione penale* » e paragonabile a quella che esplica il P.M. nel processo penale ordinario.

L'istruttoria penale costituzionale, il dibattimento, la sentenza e la sua definitività, l'amnistia, l'indulto e la grazia nel processo penale costituzionale costituiscono l'oggetto degli altri capitoli del volume in rassegna.

Chiude il lavoro l'esame di un problema che l'A. si prospetta in via di ipotesi: possibilità che una questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge venga sollevata innanzi alla Corte Costituzionale convocata per il giudizio d'accusa. La soluzione per il S. è che la presenza dei giudici aggregati non fa mutare natura alla Corte e che essa, pertanto, nella stessa sede potrà ben giudicare anche sulla questione di costituzionalità (L. M.).

RASSEGNA DI LEGISLAZIONE

NORME SOTTOPOSTE A GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE *

NORME DICHIARATE INCOSTITUZIONALI

d. P. R. 14 luglio 1960, n. 1032 (*Norme sul trattamento economico e normativo degli operai e degli impiegati addetti alle industrie edilizie ed affini*), **articolo unico**, per la parte in cui rende obbligatorio *erga omnes* l'art. 46 del contratto collettivo nazionale di lavoro 1° agosto 1959, per gli impiegati addetti all'industria edilizia ed affini, che dispone l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione (articolo 76 della Costituzione) (1).

Sentenza 4 febbraio 1967, n. 9, *G. U.* 11 febbraio 1967, n. 38.

Ordinanza di rimessione 31 maggio 1966 del Tribunale di Catania, *G. U.* 24 settembre 1966, n. 239, e in questa *Rassegna*, 1966, II, 257.

NORME DELLE QUALI È STATA DICHIARATA NON FONDATA LA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

Codice di procedura penale, art. 392 (*Forme, avocazione e trasformazione della istruzione sommaria*), **primo comma**, riguardo all'inciso « in quanto sono applicabili » (art. 24, secondo comma, della Costituzione) (2).

Sentenza 29 dicembre 1966, n. 127, *G. U.* 14 gennaio 1967, n. 12.

Ordinanza di rimessione 25 gennaio 1966 del Pretore di Pieve di Cadore, *G. U.* 12 marzo 1966, n. 64, e in questa *Rassegna*, 1966, II, 101.

* Tra parentesi sono indicati gli articoli della Costituzione in riferimento ai quali sono state proposte o decise le questioni di legittimità costituzionale.

(1) Il d. P. R. 14 luglio 1960, n. 1032, è stato già dichiarato illegittimo per la parte in cui rende obbligatorie *erga omnes* le seguenti disposizioni del contratto collettivo di lavoro 24 luglio 1959 sul trattamento economico e normativo degli operai addetti alle industrie edilizie ed affini: art. 34, per il riferimento alle Casse edili di cui alla fine del terzultimo comma (sentenza 13 luglio 1963, n. 129), art. 55 (sentenza 6 luglio 1965, n. 56), art. 56 (sentenza 23 maggio 1966, n. 45), art. 61 (sentenza 9 giugno 1965, n. 43), e art. 62 (sentenza 13 luglio 1963, n. 129).

(2) La disposizione, in quanto rende possibile non applicare alla istruzione sommaria le norme degli artt. 304-bis, 304-ter e 304-quater del codice di procedura penale, è stata dichiarata incostituzionale con sentenza 26 giugno 1965, n. 52. L'articolo 392, terzo comma, ultima parte, in quanto consente al Procuratore generale, che ha assunto o avvocato a sé l'istruzione sommaria della causa, di rimettere gli atti del processo alla Sezione istruttoria, è stato dichiarato illegittimo con sentenza 2 aprile 1964, n. 32.

legge 24 dicembre 1928, n. 3134 (*Provvedimenti per la bonifica integrale*), **art. 13** (art. 76 della Costituzione).

Sentenza 21 gennaio 1967, n. 5, *G. U.* 28 gennaio 1967, n. 25.

Ordinanza di rimessione 20 agosto 1965 del Conciliatore di Irsina, *G. U.* 30 ottobre 1965, n. 273, e in questa *Rassegna*, 1965, II, 143.

r. d. 12 luglio 1934, n. 1214 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti*), **art. 7** (artt. 100, terzo comma, 106, primo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione).

Sentenza 21 gennaio 1967, n. 1, *G. U.* 28 gennaio 1967, n. 25.

Ordinanza di rimessione 3 giugno 1966 della Corte dei conti, sezioni riunite, *G. U.* 9 luglio 1966, n. 168, e in questa *Rassegna*, 1966, II, 205.

legge 11 marzo 1953, n. 87 (*Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale*), **art. 30, terzo comma** (artt. 24, secondo comma, e 136, primo comma, della Costituzione).

Sentenza 29 dicembre 1966, n. 127, *G. U.* 14 gennaio 1967, n. 12.

Ordinanze di rimessione 6 luglio 1965 del Tribunale di Ferrara (*G. U.* 31 dicembre 1965, n. 326, e in questa *Rassegna*, 1965, II, 174); 30 dicembre 1965 del Tribunale di Varese (*G. U.* 12 marzo 1966, n. 64, e in questa *Rassegna*, 1966, II, 104); e 25 gennaio 1966 del Pretore di Pieve di Cadore (*G. U.* 12 marzo 1966, n. 64, e in questa *Rassegna*, 1966, II, 104).

legge reg. sic. 18 ottobre 1954, n. 37 (*Sgravi fiscali per le nuove costruzioni edilizie*), **art. 1**.

Sentenza 21 gennaio 1967, n. 4, *G. U.* 28 gennaio 1967, n. 25.

Ordinanza di rimessione 26 maggio 1965 del Tribunale di Palermo, *G. U.* 4 settembre 1965, n. 223.

legge 30 dicembre 1962, n. 1859 (*Istituzione ed ordinamento della scuola media statale*), **artt. 4 e 9** (artt. 34, secondo comma, e 3 della Costituzione).

Sentenza 4 febbraio 1967, n. 7, *G. U.* 11 febbraio 1967, n. 38.

Ordinanza di rimessione 16 luglio 1965 del Pretore di Campobasso, *G. U.* 30 ottobre 1965, n. 273, e in questa *Rassegna*, 1965, II, 145.

legge 5 dicembre 1964, n. 1267 (*Provvedimenti in materia di imposta di bollo*) **art. 1** (art. 53 della Costituzione).

Sentenza 29 dicembre 1966, n. 128, *G. U.* 14 gennaio 1967, n. 12.

Ordinanza di rimessione 27 febbraio 1965 del Pretore di Pieve di Cadore, *G. U.* 13 novembre 1965, n. 284, e in questa *Rassegna*, 1965, II, 175.

d. P. R. 12 febbraio 1965, n. 162 (*Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti*) (artt. 73 e 76 della Costituzione).

Sentenza 9 febbraio 1967, n. 13, G. U. 11 febbraio 1967, n. 38.

Ordinanza di rimessione 15 luglio 1966 del Pretore di Latina, G. U. 15 ottobre 1966, n. 258, e in questa *Rassegna*, 1966, II, 260.

d. P. R. 12 febbraio 1965, n. 162 (*Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti*) **art. 108** (art. 76 della Costituzione).

Sentenza 9 febbraio 1967, n. 14, G. U. 11 febbraio 1967, n. 38.

Ordinanze di rimessione 17 settembre 1966 e 22 settembre 1966 del Pretore di Lugo, G. U. 26 novembre 1966, n. 299, e in questa *Rassegna*, 1966, II, 292.

legge reg. Friuli-Venezia Giulia approv. 11 marzo 1966 (*Contingenti numerici provvisori del personale regionale*) (artt. 67, primo e secondo comma, e 68, secondo comma, dello Statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia, ed art. 97, primo comma, della Costituzione).

Sentenza 4 febbraio 1967, n. 8, G. U. 11 febbraio 1967, n. 38.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri depositato il 1° aprile 1966, G. U. 30 aprile 1966, n. 105, e in questa *Rassegna*, 1966, II, 164.

NORME DELLE QUALI È STATO PROMOSSO GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

Codice civile, art. 145 (*Doveri del marito*), **primo comma**, in quanto, con criterio diverso rispetto a quello stabilito per la moglie nel secondo comma della disposizione, impone al marito di somministrare alla moglie tutto ciò che è necessario ai bisogni della vita, indipendentemente dalle condizioni economiche della moglie (artt. 3, primo comma, e 29, secondo comma, della Costituzione) (3).

Corte di appello di Messina, ordinanza 13 ottobre 1966, G. U. 14 gennaio 1967, n. 12.

Codice civile, art. 151 (*Cause di separazione personale*), nella parte in cui, con disparità di trattamento tra i coniugi, prevede che l'adulterio della moglie sia causa di separazione personale mentre quello del marito lo sia soltanto se costituisce ingiuria grave al coniuge (artt. 3 e 29 della Costituzione).

Tribunale di Genova, ordinanza 21 ottobre 1966, G. U. 14 gennaio 1967, n. 12.

(3) Proprio sotto questo profilo la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 156, primo comma, del codice civile (sentenza 23 maggio 1966, n. 46).

codice civile, art. 2450 (*Nomina e revoca dei liquidatori*), **terzo comma**, se ed in quanto attribuisce al Presidente del Tribunale il potere di nominare un liquidatore anche quando la ricorrenza dei presupposti dello scioglimento della società sia affermata solo da uno degli interessati in assenza o in contrasto con gli altri (art. 24 della Costituzione).

Presidente del Tribunale di Milano, ordinanza 14 luglio 1966, G. U. 28 gennaio 1967, n. 25.

codice di procedura civile, comb. disp. art. 301 (*Morte o impedimento del procuratore*) e **art. 305** (*Mancata prosecuzione o riassunzione*), in quanto prevede l'estinzione del processo per mancata riassunzione nel termine perentorio di sei mesi dall'interruzione anche per l'ipotesi di interruzione per morte, radiazione o sospensione del procuratore, in cui il termine decorre da una data che può senza colpa rimanere ignota alle parti (art. 24 della Costituzione) (4).

Tribunale di Roma, ordinanza 10 novembre 1966, G. U. 28 gennaio 1967, n. 25.

codice di procedura penale, art. 422 (*Sanatoria delle nullità verificatesi negli atti preliminari al giudizio*), in quanto la sanatoria della nullità del decreto di citazione a giudizio per omessa citazione della persona offesa dal reato e del querelante preclude la costituzione di parte civile (art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione).

Tribunale di Ferrara, ordinanza 10 dicembre 1966, G. U. 11 febbraio 1966, n. 38.

codice di procedura penale, art. 506 (*Casi di giudizio per decreto e poteri del pretore*), o in quanto, pur prevedendo una fase processuale istruttoria, consente al Pretore di pronunciare condanna per decreto penale senza aver prima interrogato l'imputato o enunciato il fatto in un mandato rimasto senza effetto (art. 24, secondo comma, della Costituzione) (5); oppure — in via alternativa, e per l'ipotesi che si debba escludere il presupposto della presenza di uno stato del processo — in quanto rimette alla discrezione del Pretore la scelta tra la normale procedura ed il giudizio per decreto, con la conseguente disparità di trattamento che, per casi simili, viene a determinarsi per

(4) Questione già proposta dal Tribunale di Catania con ordinanza 17 gennaio 1966 (G. U. 12 marzo 1966, n. 64, e in questa *Rassegna*, 1966, II, 100) e dalla Corte di cassazione con ordinanza 16 febbraio 1966 (G. U. 27 agosto 1966, n. 213, in questa *Rassegna*, 1966, II, 201).

(5) Questione dichiarata non fondata con sentenza 23 marzo 1966, n. 27. Altra questione di legittimità costituzionale dell'art. 506 del codice di procedura penale, in quanto consente di pronunciare decreto di condanna senza dibattimento, è stata dichiarata non fondata con sentenza 23 dicembre 1963, n. 170.

effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 398 del codice di procedura penale (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Pretore di Todi, ordinanza 11 novembre 1966, *G. U.* 28 gennaio 1967, n. 25.

r. d. l. 19 ottobre 1923, n. 2328 (*Disposizioni per la formazione degli orari e dei turni di servizio del personale addetto ai pubblici servizi di trasporti in concessione*), **art. 16 delle disposizioni annesse**, nel testo modificato dal r. d. 2 dicembre 1923, n. 2682, in quanto prevede il diritto del lavoratore al riposo secondo un criterio che prescinde dalla cadenza settimanale (art. 36 della Costituzione).

Tribunale di Trento, ordinanza 30 giugno 1966, *G. U.* 14 gennaio 1967, n. 12.

r. d. l. 2 dicembre 1923, n. 2682 (*Disposizioni per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione*), **art. 16 delle disposizioni annesse**, che modifica l'art. 16 delle disposizioni annesse al r. d. l. 19 ottobre 1923, n. 2328, prevedendo il diritto del lavoratore al riposo secondo un criterio che prescinde dalla cadenza settimanale (art. 36 della Costituzione).

Tribunale di Trento, ordinanza 30 giugno 1966, *G. U.* 14 gennaio 1967, n. 12.

r. d. 14 settembre 1931, n. 1175 (*Testo unico per la finanza locale*), **art. 48, secondo comma**, in quanto esclude la condanna dell'Amministrazione soccombente al pagamento delle spese giudiziali per l'ipotesi in cui l'opposizione in via giudiziaria sia proposta senza che siano stati esauriti tutti i gravami amministrativi (art. 3 della Costituzione) (6).

Corte di cassazione, prima sezione civile, ordinanza 10 ottobre 1966, *G. U.* 28 gennaio 1967, n. 25.

legge 16 giugno 1932, n. 973 (*Riposo settimanale e festivo nel commercio ed orari dei negozi ed esercizi di vendita*), **artt. 2 e 3**, per la parte attualmente in vigore, in quanto attribuiscono all'autorità amministrativa il potere discrezionale di disciplinare, con norme la cui trasgressione è penalmente sanzionata, l'esercizio dell'iniziativa privata (art. 41, ultimo comma, della Costituzione), condizionando il potere discrezionale dell'autorità amministrativa alla concorde richiesta delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, che sono prive di personalità giuridica nell'attuale carenza di una legge generale nella materia (art. 39 della Costituzione).

Pretore di Palmanova, ordinanza 29 settembre 1966, *G. U.* 14 gennaio 1966, n. 12.

(6) Questione già proposta dal Tribunale di Lucera con ordinanza 23 marzo 1966 (*G. U.* 27 agosto 1966, n. 213, e in questa *Rassegna*, 1966, II, 204).

r. d. l. 4 ottobre 1935, n. 1827 (*Perfezionamento e coordinamento della previdenza sociale*), **art. 40, n. 6**, in quanto, sia pure in via indiretta, pone a carico di privati cittadini — che inoltre possono trovarsi nelle condizioni economiche di non poterlo assolvere — l'obbligo di prevedere ed assicurare adeguati mezzi per il caso di disoccupazione involontaria (art. 38 della Costituzione).

Tribunale di Rovigo, ordinanza 18 novembre 1966, *G. U.* 28 gennaio 1967, n. 25.

r. d. l. 7 agosto 1936, n. 1639 (*Riforma degli ordinamenti tributari*), **artt. 20 e 21**, se ed in quanto la notificazione dell'avviso di accertamento di valore ad uno dei condebitori solidali, ove non sia seguita da presentazione di ricorso alla Commissione distrettuale delle imposte entro i trenta giorni, faccia decadere dal diritto di contestare il valore accertato anche il contribuente al quale l'avviso di accertamento non sia stato notificato (artt. 24 e 113 della Costituzione).

Tribunale di Torino, ordinanza 14 ottobre 1966, *G. U.* 28 gennaio 1967, n. 25.

legge 25 settembre 1940, n. 1424 (*Legge doganale*), **art. 139** (artt. 3, 10 e 27 della Costituzione) (7).

Tribunale di Sondrio, ordinanza 16 dicembre 1966, *G. U.* 28 gennaio 1967, n. 25.

legge 17 agosto 1942, n. 1150 (*Legge urbanistica*), **art. 7**, secondo, terzo e quarto comma (*recte*: **secondo comma, nn. 2, 3 e 4**), in quanto prevede l'imposizione, senza indennizzo, di vincoli e limitazioni del diritto di proprietà privata (art. 42, terzo comma della Costituzione) (8).

Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, ordinanza 27 ottobre 1966, *G. U.* 28 gennaio 1967, n. 25.

(7) Nell'ordinanza di rimessione la proposta questione di legittimità costituzionale non risulta motivata. La questione di legittimità costituzionale dell'art. 139, secondo comma, della legge 25 settembre 1940, n. 1424, è stata dichiarata non fondata, in riferimento all'art. 13, ultimo comma, della Costituzione, con sentenza 23 marzo 1964, n. 26.

(8) La questione, proposta dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana con cinque ordinanze del 14 gennaio 1964 (*G. U.* 2 maggio 1964, n. 108, 23 maggio 1964, n. 126, 25 luglio 1964, n. 182 e 29 agosto 1964, n. 212, e in questa *Rassegna*, 1964, II, 95 e 133), torna all'esame della Corte costituzionale che aveva disposto la restituzione degli atti al giudice *a quo* con ordinanza 14 maggio 1966, n. 39. Analoga questione è stata proposta, anche con riferimento al secondo comma dell'art. 42 della Costituzione, dal Pretore di Campobasso (ordinanza 2 maggio 1966, *G. U.* 23 luglio 1966, n. 182, e in questa *Rassegna*, 1966, II, 206). Le questioni di legittimità costituzionale dell'intera legge 17 agosto 1942, n. 1150, in riferimento agli artt. 16 e 42 della Costituzione e dell'art. 7, n. 2, in

legge reg. sic. 7 febbraio 1957, n. 16 (*Elezione dei Consigli delle provincie siciliane*), artt. 7 e 10, in quanto prevedono un sistema di elezione che non garantisce la eguaglianza, la libertà e la segretezza del voto (art. 48 della Costituzione).

Tribunale di Palermo, ordinanza 1° luglio 1966, G. U. 14 gennaio 1967, n. 12.

d. P. R. 29 gennaio 1958, n. 645 (*Testo unico delle leggi sulle imposte dirette*), artt. 130 e 139, in quanto per i redditi superiori a lire 960.000 impongono di calcolare, ai fini della tassazione, anche la quota di lire 960.000; art. 138, in quanto prevede detrazioni (L. 240.000 e L. 50.000 per ciascun componente la famiglia a carico del contribuente) attualmente non idonee ad una effettiva discriminazione tra le varie categorie di contribuenti, con o senza carico di famiglia (art. 53 della Costituzione).

Commissione distrettuale delle imposte di Viterbo, ordinanza 24 ottobre 1966, G. U. 14 gennaio 1967, n. 12.

d. P. R. 14 luglio 1960, n. 1032 (*Norme sul trattamento economico e normativo degli operai e degli impiegati addetti alle industrie edilizie ed affini*), articolo unico, per la parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 46 del contratto collettivo di lavoro 1° agosto 1959 per gli impiegati addetti alle industrie edilizie ed affini, che dispone l'obbligatorio esperimento del tentativo di conciliazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale (art. 76 della Costituzione) (9).

Tribunale di Trento, ordinanza 13 ottobre 1966, G. U. 14 gennaio 1967, n. 12.

d. P. reg. sic. 20 agosto 1960, n. 3 (*Testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana*), artt. 55, 60, 61, e 62, in quanto attribuiscono competenza giurisdizionale ai Consigli comunali, la cui composizione non assicura l'indipendenza dei giudici

riferimento all'art. 42, secondo comma, della Costituzione, sono state dichiarate non fondate, rispettivamente, con sentenze 10 maggio 1963, n. 64 e 14 maggio 1966, n. 38.

(9) La disposizione, sotto l'indicato profilo, è stata dichiarata illegittima con sentenza 4 febbraio 1967, n. 9. Il d. P. R. 14 luglio 1960, n. 1032, è stato già dichiarato illegittimo anche per la parte in cui rende obbligatorie erga omnes le seguenti disposizioni del contratto collettivo di lavoro 24 luglio 1959 relativo al trattamento economico e normativo degli operai addetti alle industrie edilizie ed affini: art. 34, per il riferimento alle Casse edili di cui alla fine del terzo comma (sentenza 13 luglio 1963, n. 129), art. 55 (sentenza 6 luglio 1965, n. 56), art. 56 (sentenza 23 maggio 1966, n. 45), art. 61 (sentenza 9 giugno 1966, n. 43), e art. 62 (sentenza 13 luglio 1963, n. 129).

e l'imparzialità delle decisioni (art. 108, secondo comma, della Costituzione) (10).

Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, ordinanza 26 maggio 1966, G. U. 14 gennaio 1967, n. 12.

legge 31 ottobre 1963, n. 1458 (*Condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale*), art. 2, in quanto esclude l'applicazione del condono se non interviene la definizione dell'accertamento tributario nei sei mesi dall'entrata in vigore della legge (art. 3 della Costituzione) (11).

Commissione distrettuale delle imposte di La Spezia, ordinanza 23 giugno 1966, G. U. 14 gennaio 1967, n. 12.

legge reg. sic. 16 marzo 1964, n. 4 (*Ripartizione dei prodotti agricoli*), in quanto disciplina rapporti di diritto privato in materia d'agricoltura, senza che ricorrano gli estremi della temporaneità e della eccezionalità; vincola il diritto di proprietà e la libera iniziativa economica per un periodo di tempo non determinabile nella sua effettiva durata (art. 3 della Costituzione); prevede la ripartizione dei prodotti secondo proporzioni che possono risultare diverse da quelle già liberamente concordate (art. 41 della Costituzione); invade il campo di attività delle organizzazioni sindacali (art. 39 della Costituzione); e non rispetta i limiti dei principi generali stabiliti dalle leggi dello Stato (art. 117 della Costituzione); in particolare, art. 4, in quanto prevede una disciplina uniforme per situazioni che possono risultare diverse (art. 3 della Costituzione) e pregiudica la libertà della iniziativa privata nel campo economico (art. 41 della Costituzione).

Pretore di Noto, ordinanza 27 ottobre 1966, G. U. 28 gennaio 1967, n. 25.

legge 12 dicembre (recte: ottobre) 1966, n. 1081 (*Istituzione dell'albo dei consulenti del lavoro*), art. 1, in quanto consente solo ai professionisti di cui all'art. 5 della legge 23 novembre 1939, n. 1815 e ai consulenti del lavoro la tenuta e la regolarizzazione dei documenti delle aziende riguardanti materia di lavoro, previdenza ed assi-

(10) Sotto lo stesso profilo la Corte costituzionale, con sentenza 27 dicembre 1965, n. 93, ha dichiarato illegittime le analoghe disposizioni di cui agli artt. 82, 83 e 84 del d. P. R. 16 maggio 1960, n. 570, e all'art. 2 della legge 18 maggio 1951, n. 328, modificate poi con legge 23 dicembre 1966, n. 1147. La questione di legittimità costituzionale degli artt. 60 e 61 del d. P. reg. sic. 20 agosto 1960, n. 3, è stata dichiarata manifestamente infondata, ai sensi della sentenza 27 dicembre 1965, n. 93, con ordinanza 22 febbraio 1966, n. 16.

(11) Con sentenza 22 dicembre 1965, n. 85 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima, sotto il profilo sopra indicato, l'analogha disposizione prevista all'art. 2, terzo comma, della legge 30 luglio 1959, n. 559.

stenza sociale, che non siano curate dal datore di lavoro o da suoi dipendenti (artt. 4 e 3 della Costituzione).

Pretore di Vittorio Veneto, ordinanza 8 novembre 1966, *G. U.* 28 gennaio 1967, n. 25.

legge 21 ottobre 1964, n. 1013 (*Istituzione di una imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso*), **art. 1**, in quanto equipara alle abitazioni di lusso quelle censite o da censire nel nuovo catasto edilizio urbano nelle categorie A/1 e A/8 (artt. 3 e 53 della Costituzione) e priva i possessori di tali abitazioni, senza indennizzo, dell'esenzione venticinquennale dalla imposta sui fabbricati (art. 42, terzo comma, della Costituzione); **art. 3**, in quanto non consente il ricorso alle Commissioni tributarie prima dell'iscrizione a ruolo dell'imposta (art. 25, primo comma, della Costituzione).

Commissione distrettuale delle imposte di Torino, ordinanza 24 maggio 1966, *G. U.* 11 febbraio 1967, n. 38.

d. P. R. 12 febbraio 1965, n. 162 (*Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti*), per eccesso dai limiti temporali della delega conferita con legge 9 ottobre 1964, n. 991, pubblicata con ritardo (12).

Tribunale di Casale Monferrato, ordinanza 20 ottobre 1966, *G. U.* 28 gennaio 1967, n. 25 (artt. 73 e 76 della Costituzione).

Tribunale di Acqui Terme, ordinanza 16 novembre 1966, *G. U.* 14 gennaio 1967, n. 12 (artt. 73 e 76 della Costituzione).

Pretore di Serravalle Scrivia, ordinanza 23 novembre 1966, *G. U.* 28 gennaio 1967, n. 25 (artt. 73 e 76 della Costituzione).

Pretore di Canelli, ordinanza 5 dicembre 1966, *G. U.* 28 gennaio 1967, n. 25 (artt. 73 e 76 della Costituzione).

Pretore di Verolanuova, ordinanza 22 dicembre 1966, *G. U.* 11 febbraio 1967, n. 38 (art. 76 della Costituzione).

d. P. R. 12 febbraio 1965, n. 162 (*Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti*), **art. 23, lettera a)**, in quanto attribuisce al Ministro per l'agricoltura e le foreste il potere di dettare norme integrative del d. P. R. 12 febbraio 1965, n. 162 (art. 76 della Costituzione).

Pretore di Verolanuova, ordinanza 22 dicembre 1966, *G. U.* 11 febbraio 1967, n. 38.

d. P. R. 12 febbraio 1965, n. 162 (*Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti*), **art. 35**, per eccesso dai limiti della delega conferita con la legge 9 ottobre 1964, n. 991 (art. 76 della Costituzione).

(12) Questione dichiarata non fondata con sentenza 9 febbraio 1967, n. 13.

Pretore di Serravalle Scrivia, ordinanza 23 novembre 1966, G. U. 28 gennaio 1967, n. 25.

Pretore di Canelli, ordinanza 5 dicembre 1966, G. U. 28 gennaio 1967, n. 25.

d. P. R. 12 febbraio 1965, n. 162 (*Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti*), **art. 108**, per eccesso dai limiti della delega conferita con l'art. 2, terzo comma, della legge 9 ottobre 1964, n. 991, in quanto prevede le pene accessorie della pubblicazione e dell'affissione della sentenza di condanna (art. 76 della Costituzione) (13).

Pretore di Imola, ordinanza 26 ottobre 1966, G. U. 14 gennaio 1967, n. 12.

Pretore di Pistoia, ordinanza 31 ottobre 1966, G. U. 14 gennaio 1967, n. 12.

d. P. R. 12 febbraio 1965, n. 162 (*Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti*), **artt. 117 e 118**, per eccesso dai limiti della delega conferita con la legge 9 ottobre 1964, n. 991, in quanto richiamano norme precedenti (art. 77 della Costituzione).

Pretore di Pistoia, ordinanza 31 ottobre 1966, G. U. 14 gennaio 1967, n. 12.

d. l. 18 novembre 1966, n. 979 (*Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966*), **art. 80, ultimo comma**, in quanto concerne la Sardegna (artt. 8, primo comma, 47, secondo comma, e 54, quarto comma, dello Statuto speciale per la Sardegna).

Regione sarda, ricorso depositato il 24 dicembre 1966, G. U. 14 gennaio 1967, n. 12.

legge reg. Friuli-Venezia Giulia 16 dicembre 1966, n. 107-bis (*Dotazione organica dell'Ente per lo sviluppo dell'artigianato del Friuli-Venezia Giulia e stato giuridico e trattamento economico del personale*) (articolo 127 della Costituzione).

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, G. U. 28 gennaio 1967, n. 25.

legge reg. sic. approv. 21 dicembre 1966 (*Modifiche alla legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 21 luglio 1966 concernente modifiche alla legge 25 giugno 1965, n. 16, recante provvedimenti di emergenza per fronteggiare pubbliche calamità*).

Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, G. U. 14 gennaio 1967, n. 12.

(13) Questione dichiarata non fondata con sentenza 9 febbraio 1967, n. 14.

NORME DELLE QUALI IL GIUDIZIO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE È STATO DEFINITO CON PRONUNCE DI ESTINZIONE, DI INAMMISSIBILITÀ, DI MANIFESTA INFONDATEZZA O DI RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE DI MERITO

Codice di procedura penale, art. 392 (*Forme, avocazione e trasformazione della istruzione sommaria*), **primo comma**, riguardo all'inciso « *in quanto sono applicabili* » — manifesta infondatezza (art. 24, secondo comma, della Costituzione) (14).

Ordinanza 4 febbraio 1967, n. 11, G. U. 11 febbraio 1967, n. 38.

Ordinanza di rimessione 25 gennaio 1966 del Pretore di Pieve di Cadore, G. U. 30 aprile 1966, n. 105, e in questa *Rassegna*, 1966, II, 101.

codice di procedura penale, art. 398 (*Poteri del pretore nel procedimento con istruzione sommaria*), nella parte in cui, nei procedimenti di competenza del Pretore, non prevede la contestazione del fatto e l'interrogatorio dell'imputato, qualora si proceda al compimento di atti d'istruzione — manifesta infondatezza « *per sopraggiunta inefficacia della norma ai sensi della sentenza n. 33 del 20 aprile 1966* » (pubblicata il 28 aprile 1966).

Ordinanza 4 febbraio 1967, n. 12, G. U. 11 febbraio 1967, n. 38.

Ordinanze di rimessione 16 dicembre 1965 del Pretore di Pietrasanta (G. U. 16 luglio 1966, n. 175, e in questa *Rassegna*, 1966, II, 202); 23 febbraio 1966 del Pretore di Bologna (G. U. 10 settembre 1966, n. 226, e in questa *Rassegna*, 1966, II, 248); 21 aprile 1966 del Tribunale di Spoleto (G. U. 27 agosto 1966, n. 213, e in questa *Rassegna*, 1966, II, 202); 27 aprile 1966 del Tribunale di Melfi (G. U. 23 luglio 1966, n. 182, e in questa *Rassegna*, 1966, II, 202).

r. d. 12 febbraio 1911, n. 297 (*Regolamento per la esecuzione della legge comunale e provinciale*), **art. 160** — manifesta infondatezza (15).

Ordinanza 9 febbraio 1967, n. 19, G. U. 11 febbraio 1967, n. 38.

Deliberazioni 19 gennaio 1966 del Consiglio comunale di Camaione (G. U. 10 settembre 1966, n. 226, e in questa *Rassegna*, 1966, II, 251) e 5 agosto 1966 (cinque) del Consiglio comunale di Palo del Colle (G. U. 24 settembre 1966, n. 239, e in questa *Rassegna*, 1966, II, 251).

(14) Questione dichiarata non fondata con sentenza 29 dicembre 1966, n. 127. L'art. 392, primo comma, nella parte in cui, con l'inciso « *in quanto sono applicabili* », rende possibile non applicare alla istruzione sommaria le disposizioni degli artt. 304-bis, 304-ter e 304-quater del codice di procedura penale, è stato dichiarato illegittimo con sentenza 26 giugno 1965, n. 52. Il terzo comma, ultima parte, della disposizione, in quanto consente al Procuratore generale, che ha assunto o avvocato a sé l'istruzione sommaria della causa, di rimettere gli atti del processo alla Sezione istruttoria, è stato dichiarato illegittimo con sentenza 2 aprile 1964, n. 32.

(15) Questione dichiarata inammissibile con sentenza 22 novembre 1962, n. 92, per la natura regolamentare della disposizione.

r. d. 4 febbraio 1915, n. 148 (*Testo unico della legge comunale provinciale*), **art. 149, nono comma** — manifesta infondatezza.

Ordinanza 9 febbraio 1967, n. 19, *G. U.* 11 febbraio 1967, n. 38.

Deliberazione 19 gennaio 1966 del Consiglio Comunale di Camaiore, *G. U.* 10 settembre 1966, n. 226, e in questa *Rassegna*, 1966, II, 251.

r. d. l. 15 ottobre 1925, n. 2033 (*Repressioni delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari*), **art. 54** — manifesta infondatezza (art. 27, terzo comma, della Costituzione) (16).

Ordinanza 9 febbraio 1967, n. 17, *G. U.* 11 febbraio 1967, n. 38.

Ordinanza di rimessione 22 aprile 1966 del Pretore di Biella, *G. U.* 10 settembre 1966, n. 226, e in questa *Rassegna*, 1966, II, 252.

r. d. 13 febbraio 1933, n. 215 (*Nuove norme per la bonifica integrale*), **artt. 11 e 59** — manifesta infondatezza (art. 23 della Costituzione) (17).

Sentenza 21 gennaio 1967, n. 5, *G. U.* 28 gennaio 1967, n. 25.

Ordinanza di rimessione 20 agosto 1965 del Conciliatore di Irsina, *G. U.* 30 ottobre 1965, n. 273, e in questa *Rassegna*, 1965, II, 143.

d. P. R. 29 gennaio 1958, n. 645 (*Testo unico delle leggi sulle imposte dirette*), **art. 211** — manifesta infondatezza (artt. 76 e 77 della Costituzione) (18).

Ordinanza 9 febbraio 1967, n. 18, *G. U.* 11 febbraio 1967, n. 38.

Ordinanza di rimessione 17 novembre 1964 del Tribunale di Bologna, *G. U.* 10 settembre 1966, n. 226, e in questa *Rassegna*, 1966, II, 257.

legge reg. sic. approv. 4 aprile 1966 (*Agevolazioni per l'attività edilizia in Sicilia*) — estinzione per rinuncia.

Ordinanza 29 dicembre 1966, n. 129, *G. U.* 14 gennaio 1967, n. 12.

Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana depositato il 22 aprile 1966, *G. U.* 14 maggio 1966, n. 118, e in questa *Rassegna*, 1966, II, 164.

legge 22 luglio 1966, n. 614 (*Interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale*) — inammissibilità del ricorso per tardività.

Sentenza 9 febbraio 1967, n. 15, *G. U.* 11 febbraio 1967, n. 38.

Ricorso della Regione Trentino-Alto Adige depositato il 24 ottobre 1966, *G. U.* 12 novembre 1966, n. 284, e in questa *Rassegna*, 1966, II, 292.

(16) La questione di legittimità costituzionale della disposizione — prospettata peraltro sotto un profilo diverso da quello che risultava nell'ordinanza del Pretore di Biella e con riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione — è stata dichiarata non fondata con sentenza 15 maggio 1963, n. 67.

(17) Questione dichiarata non fondata con sentenza 3 maggio 1963, n. 55.

(18) Questione dichiarata non fondata con sentenza 10 giugno 1966, n. 64.

CONSULTAZIONI

ACQUE PUBBLICHE

Canali di irrigazione e forza motrice.

Se i regolamenti speciali per l'amministrazione, manutenzione e custodia dei canali di irrigazione e forza motrice appartenenti al patrimonio dello Stato, richiamati dalla tabella B allegata al r. d. 1 marzo 1896, n. 83, siano da considerare ancora in vigore (n. 89).

AERONAUTICA E AEROMOBILI

Limitazioni alla proprietà nelle vicinanze degli aeroporti - Costituzionalità.

Se, in relazione alla sentenza 20 gennaio 1966, n. 6 della Corte Costituzionale relativa alle servitù militari, debbano continuare a ritenersi pienamente efficaci le disposizioni degli artt. 714 e segg. del Codice della Navigazione — sostituite con l. 4 febbraio 1963, n. 58 — che stabiliscono l'assoggettamento a limitazioni della proprietà nelle vicinanze degli aeroporti, senza prevedere alcun indennizzo (n. 18).

AGRICOLTURA

Contributi sull'acquisto di macchinari - Decorrenza.

Se, ai sensi dell'art. 18, l. 2 giugno 1961, n. 454 (c. d. Piano Verde), possano essere ammessi a contributo gli acquisti di macchinari agricoli effettuati anteriormente alla presentazione della domanda ed all'entrata in vigore della legge (25 giugno 1961) (n. 45).

APPALTO

Ammissibilità offerte.

Se siano ammissibili ad un appalto concorso le offerte inviate a mezzo di agenzie di recapito autorizzate, mentre nel bando di gara era precisato che dovevano pervenire « esclusivamente mediante raccomandata postale » (n. 302).

Se siano ammissibili ad un appalto concorso le offerte inviate a mezzo del servizio postale il giorno dopo la scadenza del termine, qualora il giorno prima della scadenza del termine ci sia stato uno sciopero generale dei dipendenti dell'amministrazione postale (n. 302).

Deroga delle norme di licitazione.

Se possa invocarsi la causa di forza maggiore in quei casi in cui, dovendo le offerte per una gara di appalto essere inviate solo a mezzo del servizio postale, sia intervenuto sciopero delle poste e le offerte siano state presentate a mano tempestivamente (n. 303).

ATTI AMMINISTRATIVI

Decreto prefettizio e di espropriazione.

Se in caso di mancata consegna del bene da parte dell'espropriato, possa farsi luogo senz'altro — in sede di autotutela — all'impossessamento coattivo del bene a mezzo della forza pubblica (n. 12).

BELLEZZE ARTISTICHE E NATURALI

Limiti e competenza professionale dei geometri.

Se i progetti, presentati a norma dell'art. 7 della l. 29 giugno 1939, n. 1497 sulla protezione delle bellezze naturali, possano essere firmati da geometri, quando non si tratti di progetti « di modeste costruzioni civili » (ex art. 16, d. l. 11 febbraio 1929, n. 274) (n. 15).

CIRCOLAZIONE STRADALE

Sanzioni penali.

Se la sanzione, prevista dall'art. 1, l. 1 giugno 1966, n. 416, per la contravvenzione al numero di persone che possono prendere posto sul sedile anteriore della vettura, sia applicabile al solo conducente o anche agli occupanti (n. 8).

CONCORSI

Appalto concorso - Ammissibilità offerte.

Se siano ammissibili ad un appalto concorso le offerte inviate a mezzo di agenzie di recapito autorizzate, mentre nel bando di gara era precisato che dovevano pervenire « esclusivamente mediante raccomandata postale » (n. 10).

Se siano ammissibili ad un appalto concorso le offerte inviate a mezzo del servizio postale il giorno dopo la scadenza del termine, qualora il giorno prima della scadenza del termine ci sia stato uno sciopero generale dei dipendenti dell'amministrazione postale (n. 10).

CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO

Conguagli.

Se le espressioni usate nelle disposizioni di cui all'art. 1 della legge 16 maggio 1956, n. 496, concernenti il trattamento economico del personale rimasto nei territori d'Africa già di sovranità italiana, siano da intendere in senso proprio e tecnico (n. 217).

Se possa effettuarsi, ai sensi degli artt. 406 e 496 del regolamento di contabilità dello Stato e dell'art. 3 r. d. l. 19 gennaio 1939, n. 295, il conguaglio fra le somme già in precedenza percepite dall'interessato, a titolo di competenze coloniali arretrate e somme ancora da corrispondere a tale titolo (n. 217).

Recupero somme - Interessi.

Se sulle somme, recuperate a carico di dipendenti dello Stato per erronei pagamenti a loro favore, decorrano gli interessi legali e se di tali interessi possano essere tenuti responsabili gli ufficiali ordinatori della spesa (n. 218).

Se, ove per il recupero delle predette somme sia concesso il pagamento rateale, decorrano gli interessi per le rate da scadere (n. 218).

COSTITUZIONE

Leggi regionali siciliane che esentano dal pagamento dell'imposta di consumo sui materiali da costruzione.

Se sia legittima la distinzione — in sede di liquidazione dell'imposta di consumo sui materiali da costruzione — fra materiali utilizzati in vigore della legge regionale siciliana 18 ottobre 1954, n. 37, costituzionalmente legittima, e materiali utilizzati successivamente sotto l'impero delle successive leggi regionali, dichiarate incostituzionali, che prorogavano l'esenzione di cui alla precedente legge citata (n. 38).

Proprietà - Sentenza della Corte Costituzionale n. 6 del 1966 sulle servitù militari.

Se, in relazione alla sentenza 20 gennaio 1966, n. 6 della Corte Costituzionale relativa alle servitù militari, debbano continuare a ritenersi pienamente efficaci le disposizioni degli artt. 714 e segg. del Codice della Navigazione — sostituite con l. 4 febbraio 1963, n. 58 — che stabiliscono l'assoggettamento a limitazioni della proprietà nelle vicinanze degli aeroporti, senza prevedere alcun indennizzo (n. 39).

DEMANIO

Concessioni ad istituti autonomi statali - Canone.

Se anche per le aziende e gli istituti autonomi statali viga il principio che l'utilizzazione dei beni demaniali debba essere data sotto forma di concessione a tempo determinato e con pagamento del canone, seppur a titolo ricognitivo (n. 215).

DIFESA DELLO STATO

Controversia tra due Enti pubblici che possono avvalersi del Patrocinio dell'Avvocatura.

Se, qualora due Enti pubblici che possono avvalersi del patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato controvertano tra loro, l'assunzione in concreto di tale patrocinio da parte dell'Avvocatura dello Stato a favore di uno di essi possa giustificarsi solo se gli interessi ad esso pertinenti, implicati nel conflitto, siano direttamente connessi con interessi statali, mentre quelli dell'altro non si differenzino da quelli di qualsiasi altro soggetto (n. 2).

Istituti di istruzione media tecnica.

Se l'Avvocatura dello Stato possa assumere la rappresentanza e la difesa in giudizio degli Istituti di istruzione media tecnica aventi finalità ed ordinamento speciali di cui all'art. 9 r. d. l. 21 settembre 1938, numero 2038 (n. 3).

EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE

Concetto di « case di abitazione » - Legge 408/1949.

Quale sia il significato da dare all'espressione « case di abitazione » adoperata dall'art. 13 della legge 408 del 1949 ai fini dell'applicazione del beneficio fiscale di cui al successivo art. 17 (n. 189).

Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare.

Se, nella determinazione del primo termine della media dell'art. 13 della l. 15 gennaio 1885, n. 2892, richiamato nell'art. 1 della l. 21 luglio 1965, n. 904, e cioè del valore venale dell'immobile espropriato, si deve tener conto della condizione del bene al momento dell'esproprio, e quindi della destinazione edilizia recata dal piano di zona, anche se costituisca una « plusvalenza » determinata dalla formazione e dall'attuazione del piano ovvero una « minusvalenza » come nel caso di vincoli preclusivi od attenuati dell'edificabilità disposti dal piano (n. 190).

Se nella determinazione del secondo termine della media, il coacervo, in mancanza dei fitti di data certa dell'ultimo decennio, possa compiersi sugli imponibili catastali (n. 190).

Se proceduralmente la norma dell'art. 12 della l. n. 167 del 1962, 2° comma, del nuovo testo della l. n. 904 del 1965, debba inquadarsi nel normale procedimento espropriativo che ha come richiedente il Comune e come autorità che pronuncia l'esproprio il Prefetto (n. 190).

Se sia opportuno che l'indennità aggiuntiva, prevista dall'art. 1, 3° comma, della l. n. 904 del 1965, venga liquidata dagli Uffici Tecnici Erariali (n. 190).

Se anche gli enti indicati nell'art. 2 della l. 4 novembre 1963, n. 1460, possano avvalersi del procedimento valutario della indennità stabilita nell'art. 12 della l. n. 167 del 1962 nel nuovo testo (n. 190).

ELETTRICITÀ ED ELETTRODOTTI

Imposizione servitù con clausola di inamovibilità.

Se, essendo gli elettrodotti da costruirsi dall'ENEL a tensione superiore a 220.000 volt inamovibili per legge, comunque imposti, quelli a tensione inferiore possano essere amovibili o non secondo il prudente apprezzamento dell'autorità amministrativa (Prefetto) competente ad imporre la servitù (n. 30).

Personalità giuridica dell'ENEL.

Se l'ENEL sia un'Amministrazione dello Stato o sia comunque, agli effetti tributari, assimilabile a una Amministrazione dello Stato (n. 31).

ESPROPRIAZIONE PER P. U.

Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare.

Se, nella determinazione del primo termine della media dell'art. 13 della l. 15 gennaio 1885, n. 2892, richiamato nell'art. 1 della l. 21 luglio 1965, n. 904, e cioè del valore venale dell'immobile espropriato, si deve tener conto della condizione del bene al momento dell'esproprio, e quindi della destinazione edilizia recata dal piano di zona, anche se costituisca una « plusvalenza » determinata dalla formazione e dall'attuazione del piano ovvero una « minusvalenza » come nel caso di vincoli preclusivi od attenuati dall'edificabilità disposti dal piano (n. 229).

Se, nella determinazione del secondo termine della media, il coacervo, in mancanza dei fitti di data certa dell'ultimo decennio, possa compiersi sugli imponibili catastali (n. 229).

Se proceduralmente la norma dell'art. 12 della l. 167 del 1962, 2° comma, del nuovo testo della l. n. 904 del 1965, debba inquadrarsi nel normale procedimento espropriativo che ha come richiedente il Comune e come autorità che pronuncia l'esproprio il Prefetto (n. 229).

Se sia opportuno che l'indennità aggiuntiva, prevista dall'articolo 1, 3° comma, della l. n. 904 del 1965, venga liquidata dagli Uffici Tecnici Erariali (n. 229).

Se anche gli enti indicati nell'art. 2 della l. 4 novembre 1963, n. 1460, possano avvalersi del procedimento valutario della indennità stabilita nell'art. 12 della l. n. 167 del 1962 nel nuovo testo (n. 229).

Impossessamento coattivo del bene.

Se, in caso di mancata consegna del bene da parte del proprietario, possa farsi luogo senz'altro — in sede di autotutela — all'impossessamento coattivo del bene a mezzo di forza pubblica (n. 230).

Pagamento indennità.

Se sui provvedimenti di volontaria giurisdizione con i quali l'Autorità Giudiziaria ordini il pagamento diretto della indennità di espropriazione sia dovuto il contributo da versare alla Cassa di previdenza ed assistenza per avvocati e procuratori (n. 231).

Piani di ricostruzione - Intervento statale.

Se, sostituitosi il Ministero dei Lavori Pubblici al Comune per l'attuazione di un piano di ricostruzione dell'abitato, ed essendo compresi in detto piano terreni di proprietà dello stesso Comune, questi debbano essere espropriati con pagamento dell'indennità in favore dell'Ente locale (n. 232).

IMPIEGO PUBBLICO*Assistente straordinario a cattedra universitaria.*

Se lo *status* dell'assistente universitario straordinario sia compatibile con la prestazione del servizio militare di leva (n. 642).

Se, ove un assistente universitario straordinario subisca una condanna penale, esso debba essere sottoposto a procedimento disciplinare, pur essendo decorso il periodo annuale di nomina (n. 642).

Se la condanna penale subita quale obiettore di coscienza escluda il requisito di buona condotta da ritenere necessario per la nomina di assistente straordinario (n. 642).

Personale in Africa - Trattamento economico.

Se le espressioni usate nelle disposizioni di cui all'art. 1 della l. 16 maggio 1956, n. 496, concernenti il trattamento economico del personale rimasto nei territori d'Africa già di sovranità italiana, siano da intendere in senso proprio e tecnico (n. 643).

Se possa effettuarsi, ai sensi degli artt. 406 e 496 del regolamento di contabilità dello Stato e dell'art. 3 r. d. l. 19 gennaio 1939, n. 295, il conguaglio fra le somme già in precedenza percepite dall'interessato, a titolo di competenze coloniali arretrate e somme ancora da corrispondere a tale titolo (n. 643).

Prescrizione di crediti di lavoro - Dipendenti delle Università.

Se decorra la prescrizione biennale di cui all'art. 2 r. d. l. n. 295 del 1939 per i crediti di stipendio dei dipendenti delle Università che *non* siano a carico dello Stato (n. 644).

Risoluzione rapporto d'impiego per malattia.

Se dovendosi risolvere il rapporto d'impiego con un funzionario di Direzione dell'Ufficio Italiano Cambi, per malattia, alla scadenza del periodo di aspettativa, spetti al medesimo l'indennità sostitutiva del preavviso (numero 645).

Trattenute sugli assegni per pagamento canoni alloggio servizio.

Se la P. A. possa valersi della facoltà di procedere d'ufficio, mediante ritenute dirette sugli assegni dei pubblici dipendenti, e nel limite della metà di tali assegni, quando i dipendenti stessi si siano resi morosi nel pagamento dei canoni relativi all'alloggio assegnato, anche se l'Amministrazione stessa non sia proprietaria di detto alloggio ma ne goda a titolo personale (n. 646).

IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE

Tributi doganali - Sbarco di merci e responsabilità del capitano della nave.

Se possa avanzarsi nei confronti del capitano della nave la pretesa al pagamento dei tributi doganali gravanti su merci sbarcate ed iscritte a manifesto ed andate perdute dopo il deposito nei capannoni di calata coperta, a sensi dell'art. 42 Legge doganale (n. 46).

IMPOSTA DI REGISTRO

Obblighi del cancelliere nella procedura esecutiva immobiliare.

Se il Cancelliere sia tenuto a presentare il decreto di trasferimento ex art. 586 c. p. c. per la registrazione e la trascrizione e ad anticipare le relative imposte (n. 241).

IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE

Rivalutazione del conguaglio monetario

Se, ai sensi dell'art. 2 della legge 11 febbraio 1951, n. 74, costituisca reddito assoggettabile all'imposta di R. M. la copertura delle perdite degli esercizi precedenti mediante l'utilizzo dei saldi attivi di rivalutazione monetaria iscritti in bilancio (n. 34).

IMPOSTE E TASSE

Imposta di consumo sui materiali da costruzione - Esenzione in virtù di leggi regionali siciliane.

Se sia legittima la discriminazione — in sede di liquidazione dell'imposta di consumo sui materiali da costruzione — fra materiali utilizzati in vigore della legge regionale siciliana 18 ottobre 1954, n. 37, costituzionalmente legittima, e materiali utilizzati successivamente sotto l'impero delle successive leggi regionali, dichiarate incostituzionali, che prorogavano l'esenzione di cui alla precedente legge citata (n. 431).

Interessi moratori

Se il contribuente ammesso alla dilazione del pagamento di debito IGE sia obbligato al pagamento degli interessi di mora dal momento in cui, per suo inadempimento, la convenzione di dilazione debba considerarsi scaduta ed il debito immediatamente esigibile, e ciò anche prima della entrata in vigore della legge n. 29 del 1961 (n. 432).

Personalità giuridica dell'ENEL

Se l'ENEL sia un'Amministrazione dello Stato o sia comunque, agli effetti tributari, assimilabile a una Amministrazione dello Stato (n. 433).

Tributi doganali - Sbarco di merci e responsabilità del capitano della nave.

Se possa avanzarsi nei confronti del capitano della nave la pretesa al pagamento dei tributi doganali gravanti su merci sbarcate ed andate smarrite dopo il deposito nei capannoni di calata coperta, a sensi dell'art. 42 Legge doganale (n. 434).

LAVORO

Prescrizione di crediti di lavoro - Dipendenti delle Università.

Se decorra la prescrizione biennale di cui all'art. 2 d. l. n. 295 del 1939 per i crediti di stipendio dei dipendenti delle Università che non siano a carico dello Stato (n. 44).

LOCAZIONE DI COSE

Appalto di riscossione canoni nei villaggi ISES - Responsabilità della ditta appaltatrice - Limiti.

Se la ditta appaltatrice della riscossione dei canoni di locazione, nei villaggi ISES, possa essere sgravata dalla responsabilità del « non riscosso », per quanto riguarda le somme dovute dagli assegnatari morosi che hanno abbandonato l'alloggio e per quelle dovute dagli assegnatari di alloggi nei villaggi, le cui peculiari condizioni locali avevano indotto lo stesso Istituto a concedere alla ditta di non versare dette somme e di non portare a termine le normali procedure esecutive (n. 128).

NAVE

Tributi doganali - Sbarco di merci e responsabilità del capitano della nave.

Se possa avanzarsi nei confronti del capitano della nave la pretesa al pagamento dei tributi doganali gravanti su merci sbarcate ed iscritte a manifesto ed andate smarrite dopo il deposito nei capannoni di calata coperta, a sensi dell'art. 42 Legge doganale (n. 116).

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI

Contratto di fornitura.

Se lo sciopero dei dipendenti sia configurabile quale caso di forza maggiore determinante l'impossibilità sopravvenuta dell'adempimento da parte dell'imprenditore nei confronti dei terzi (n. 46).

Se, comunque, la norma dell'art. 28 del Capitolato di oneri per le forniture dell'A. M. (approvato con d. m. 6 marzo 1934), che prescrive la formale comunicazione in tempo utile alla P. A. appaltante dei fatti adottati a giustificazione di eventuali ritardi, possa essere derogata nel caso di avvenimento di pubblica notorietà (quale uno sciopero di categoria) (n. 46).

OPERE PUBBLICHE

Risarcimento danni per omessa ricostruzione di opere obbligatorie.

Se la P. A. possa essere condannata al risarcimento dei danni qualora non provveda alla manutenzione e ricostruzione delle opere d'arte che assicurano le comunicazioni attraverso una ferrovia pubblica, ai sensi dell'artico 230, legge 20 marzo 1865, n. 9248, all. F (n. 69).

PENSIONI

Pensioni di guerra - Cumulo.

Se, ai sensi della legge 10 agosto 1950, n. 648, sia ammesso il cumulo tra la pensione di guerra e la pensione di invalidità liquidata, per la stessa malattia invalidante, dall'I.N.P.S. in relazione alle norme di legge e di regolamento sulla assicurazione previdenziale ed assistenziale obbligatoria (numero 113).

PIANI REGOLATORI

Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare.

Se nella determinazione del primo termine della media dell'art. 13 della l. 15 gennaio 1885, n. 2892, richiamato nell'art. 1 della l. 21 luglio 1965, n. 904, e cioè del valore venale dell'immobile espropriato, si deve tener conto della condizione del bene al momento dello esproprio, e quindi della destinazione edilizia recata dal piano di zona, anche se costituisce una « plusvalenza » determinata dalla formazione e dall'attuazione del piano ovvero una « minusvalenza » come nel caso di vincoli preclusivi od attenuati dell'edificabilità disposti dal piano (n. 16).

Se nella determinazione del secondo termine della media, il coacervo, in mancanza dei fitti di data certa dell'ultimo decennio, possa compiersi sugli imponibili catastali (n. 16).

Se proceduralmente la norma dell'art. 12 della l. n. 167 del 1962, 2° comma, del nuovo testo della l. n. 904 del 1965, debba inquadarsi nel nor-

male procedimento espropriativo che ha come richiedente il Comune e come autorità che pronuncia l'esproprio del Prefetto (n. 16).

Se sia opportuno che l'indennità aggiuntiva, prevista dall'art. 1, 3° comma, della l. n. 904 del 1965, venga liquidata dagli Uffici Tecnici Erariali (n. 16).

Se anche gli enti indicati nell'art. 2 della l. 4 novembre 1963, n. 1460, possano avvalersi del procedimento valutario della indennità stabilita nell'art. 12 della l. n. 167 del 1962 nel nuovo testo (n. 16).

POLIZIA

Trattamento economico degli ex dipendenti della polizia civile dell'ex territorio libero di Trieste.

Se debbano estendersi a tutti gli ex dipendenti della polizia civile del Territorio Libero di Trieste le integrazioni di trattamento economico e di liquidazione disposte in favore di alcuni dal Consiglio di Stato con decisioni in data 3 e 15 febbraio 1961 (n. 37).

POSTE E TELEGRAFI

Offerte per appalto concorso inviate con raccomandata postale.

Se siano ammissibili ad un appalto concorso le offerte inviate a mezzo di agenzie di recapito autorizzate, mentre nel bando di gara era precisato che dovevano pervenire « esclusivamente mediante raccomandata postale » (n. 123).

Se siano ammissibili ad un appalto concorso le offerte inviate a mezzo del servizio postale il giorno dopo la scadenza del termine, qualora il giorno prima della scadenza del termine ci sia stato uno sciopero generale dei dipendenti dell'Amministrazione postale (n. 123).

PRESCRIZIONE

Applicabilità della P. A. della prescrizione presuntiva.

Se la Pubblica Amministrazione possa invocare in proprio favore le prescrizioni presuntive (n. 60).

Prescrizione dei crediti di lavoro - Dipendenti delle Università.

Se decorra la prescrizione biennale di cui all'art. 2 r. d. l. n. 295 del 1939 per i crediti di stipendio dei dipendenti delle Università che non siano a carico dello Stato (n. 61).

PROFESSIONI

(Geometri) - Limiti competenza professionale.

Se i progetti presentati a norma dell'art. 7 della l. 29 giugno 1939, numero 1497 sulla protezione delle bellezze naturali, possano essere firmati da geometri, quando non si tratti di progetti di « modeste costruzioni civili » (ex art. 16, d. l. 11 febbraio 1929, n. 274) (n. 4).

REGIONI

Leggi regionali siciliane sull'esenzione dal pagamento della imposta di consumo sui materiali da costruzione.

Se sia legittima la distinzione — in sede di liquidazione dell'imposta di consumo sui materiali da costruzione — fra materiali utilizzati in vigore della legge regionale siciliana 18 ottobre 1954, n. 37, costituzionalmente legittima, e materiali utilizzati successivamente sotto l'impero delle successive leggi regionali, dichiarate incostituzionali, che prorogavano l'esenzione di cui alla precedente legge citata (n. 144).

RICORSI AMMINISTRATIVI

Ricorso straordinario.

Se l'Amministrazione destinataria di un ricorso straordinario debba far luogo alle notifiche di atti successivi al ricorso ai controinteressati, a sensi dell'art. 61 r. d. 21 aprile 1942, n. 444, quando il ricorso stesso sia stato proposto dopo che erano scaduti i 60 giorni comminati dall'art. 36 del t. u. 26 giugno 1924, n. 1054 e quando i controinteressati non hanno prodotto opposizione nè controdeduzioni (n. 12).

SEQUESTRO

Sequestro a norma della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Se per la conversione del sequestro fiscale (ex art. 26, d. 7 gennaio 1929, n. 4) in pignoramento sia sufficiente che si verifichi la condizione della incontestabilità del credito a presidio del quale la cautela è stata disposta, ovvero sia necessaria una pronuncia giurisdizionale che accerti la conversione del sequestro in pignoramento (n. 21).

SERVITU'

Imposizione di servitù con clausole di inamovibilità elettrodotta.

Se, essendo gli elettrodotti da costruirsi dall'ENEL a tensione superiore a 220.000 volt inamovibili per legge, comunque imposti, quelli a tensione inferiore possano essere amovibili o non secondo il prudente apprezzamento della autorità amministrativa (Prefetto) competente ad imporre la servitù (n. 44).

STRADE*Segnaletica per strada sdrucchiolevole.*

Se con cartello di pericolo « strada sdrucchiolevole » vadano segnalati anche i tratti di strada che presentino superficie sdrucchiolevole per cause estrinseche relative alla manutenzione (ristagni di acqua, formazione di ghiaccio e simili), oltre che i tratti di strada che presentino tali caratteristiche per cause intrinseche, relative alla struttura (malformazione, levigatezza del manto) (n. 64).

Se l'apposizione del cartello « strada sdrucchiolevole » esima l'ente proprietario della strada dal provvedere all'adozione dei mezzi necessari per l'eliminazione delle formazioni di ghiaccio (n. 64).

Se l'apposizione del cartello « strada sdrucchiolevole » e l'adozione di misure di manutenzione escludono l'obbligo per l'ente proprietario della strada di integrare la segnaletica con cartelli esplicativi (n. 64).

TRANSAZIONE

Se per un contratto di permuta, diretta a prevenire una lite, sia richiesto il parere del Consiglio di Stato, a sensi dell'art. 14 r. d. 18 novembre 1923, n. 2440 e quello dell'Avvocatura dello Stato, di cui all'art. 13, t. u. 30 ottobre 1933, n. 1611 (n. 15).

TRASPORTI*Carnet « TIR » - Distruzione del carico - Forza maggiore.*

Se, in caso di distruzione di un carico autotrasportato con carnet « TIR » ed andato distrutto a seguito di incendio conseguente a scoppio di gomme, debba ritenersi integrata la fattispecie della « forza maggiore » prevista dall'art. 16 della Convenzione internazionale resa esecutiva in Italia con l. 12 agosto 1962, n. 1517 ai fini dell'esonero dal pagamento dei diritti doganali (n. 57).

TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI*Art. 16 Convenzione Internazionale resa esecutiva con l. 18 agosto 1962, n. 1517.*

Se, in caso di distruzione di un carico autotrasportato con carnet « TIR » ed andato distrutto a seguito di incendio conseguente a scoppio di gomme, debba ritenersi integrata la fattispecie della « forza maggiore » prevista dall'art. 16 della Convenzione internazionale resa esecutiva in Italia con l. 12 agosto 1962, n. 1517 ai fini dell'esonero dal pagamento dei diritti doganali (n. 31).

NOTIZIARIO

Nella sede dell'Avvocatura Generale, il giorno 9 febbraio si è svolta una cerimonia di commiato in onore di S. E. Pietrini Pallotta, collocato a riposo per raggiunti limiti di età. L'Avvocato Generale, S. E. Giovanni Zappalà, ha ricordato ai numerosi avvocati e procuratori dello Stato intervenuti il validissimo contributo dato da S. E. Pietrini Pallotta durante i lunghi anni di servizio nell'Istituto.

S. E. Pietrini Pallotta ha ringraziato con commosse parole l'Avvocato Generale e tutti i colleghi.

S. E. Pietrini Pallotta venne nominato Sostituto Avvocato il 3 gennaio 1932 presso l'Avvocatura distrettuale di Trieste e il 9 dicembre 1937 fu trasferito presso l'Avvocatura Generale. Promosso a scelta Vice Avvocato il 20 ottobre 1948, e poi Avvocato distrettuale l'8 settembre 1950, fu destinato presso l'Avvocatura di Caltanissetta. Trasferito di nuovo presso l'Avvocatura Generale, il 4 aprile 1963, fu promosso Vice Avvocato Generale.